

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	46
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	49
GIUSTIZIA (II)	»	86
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	98
DIFESA (IV)	»	105
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	106
FINANZE (VI)	»	114
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	150
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	157
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	168
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	179

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	185
AFFARI SOCIALI (XII)	»	195
AGRICOLTURA (XIII)	»	219
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	234
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	238
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	240

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 16 febbraio 2017. – Presidenza del vicepresidente Tancredi TURCO.

La seduta comincia alle 14.35.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI, *relatrice*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, evidenziando le principali criticità riscontrate in relazione ai profili di competenza del Comitato. A tal riguardo segnala in primo luogo la presenza di alcune disposizioni che, nell'ampliare – in maniera non testuale – il campo di applicazione di talune discipline, prevedendone l'estensione del-

l'ambito soggettivo o oggettivo, talora in quanto compatibili, finiscono con il rimettere unicamente all'interprete la valutazione discrezionale della compatibilità della disciplina richiamata. Risultano, poi, bisognevoli di coordinamento con l'ordinamento vigente le disposizioni finanziarie contenute all'articolo 21, che richiamano norme della legge di contabilità pubblica che risultano ormai superate a seguito di modifiche recentemente apportate alla legislazione contabile. Quanto alle norme di delega, riferisce che i principi e criteri direttivi si esauriscono nella mera indicazione dell'oggetto della delega ed evidenzia che la disciplina proposta non prevede l'espressione di alcun parere parlamentare. Auspica infine la riformulazione di alcune altre disposizioni ai fini di un migliore coordinamento con l'ordinamento vigente.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 4135 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto, come esplicitato nel titolo

e come risulta dalla partizione in capi, esso disciplina due diversi aspetti dei rapporti di lavoro: da un lato, tutela il lavoro autonomo non imprenditoriale; dall'altro, introduce nell'ordinamento una nuova, più elastica modalità di lavoro, definita "lavoro agile";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

in molti casi, il disegno di legge interviene sul tessuto normativo vigente effettuando i necessari coordinamenti e operando in forma di novella; alcune disposizioni ampliano invece – in maniera non testuale – il campo di applicazione di talune discipline, prevedendone l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo, talora in quanto compatibili, così demandando all'interprete la valutazione discrezionale della compatibilità. In particolare:

l'articolo 2 prevede che "Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche [...] o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli". Peraltro, il decreto legislativo n. 231 del 2002 risulta già applicabile alle transazioni commerciali in cui una delle parti sia un soggetto che esercita una "libera professione", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) (che definisce imprenditore "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione" e che potrebbe essere modificata al fine di includere, nella definizione di "imprenditore", tutti i soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo);

l'articolo 3, comma 4, dispone che "Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo [rapporti di lavoro autonomo] si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica";

all'articolo 11, comma 3:

la lettera a) riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di "costituire reti di esercenti la professione" e di "partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5", così estendendo l'ambito di applicazione del citato comma 4-ter, che attualmente richiede il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto di rete sia sotto il profilo sostanziale che formale (iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese – sezione ordinaria o sezione speciale);

la lettera c) riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di "costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile";

l'articolo 20, comma 1, estende l'ambito di applicazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in materia di comunicazioni di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, all'accordo "per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile";

richiedono necessari coordinamenti con l'ordinamento vigente anche le disposizioni contenute all'articolo 21, recante le disposizioni finanziarie, che non tiene conto delle modifiche apportate alla legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 e dalla legge 4 agosto 2016, n. 163. In particolare, il comma 3, lettera a), fa riferimento alla distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili, ora superata, mentre i commi 3 e 4 fanno riferimento alla procedura di cui all'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009, interamente riformulata dalla legge n. 163 del 2016, che – oltre a non prevedere più la relazione cui fa riferimento il comma 4 – ha eliminato le clausole di salvaguardia, pre-

vedendo contestualmente nuovi meccanismi di compensazione in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni; infine, il comma 5 contiene un riferimento alla procedura ormai superata;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alla formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 5, 6 e 10 reca tre previsioni di delega che enucleano principi e criteri direttivi che si esauriscono nell'indicazione dell'oggetto della delega, contengono identiche clausole di invarianza finanziaria e non prevedono l'espressione del parere parlamentare; inoltre, le disposizioni contenute all'articolo 5, che contengono una delega al Governo – senza specificare a quali Ministri competa l'iniziativa – a disciplinare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di rimettere gli atti pubblici alle professioni ordinistiche, intervengono su una materia che ha formato oggetto di interventi legislativi regionali, oggetto di contenzioso giurisdizionale e di sentenze della Corte costituzionale che ne hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, in relazione alla quale, appare dunque necessario enucleare principi e criteri direttivi volti a indirizzare l'attività del legislatore delegato;

sul piano della formulazione del testo, il disegno di legge, agli articoli 7 e 8, reca previsioni in materia tributaria e sociale. In particolare, l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 (comma 2, relativo al trattamento fiscale dei rimborsi spese a favore dei lavoratori autonomi) e dal 1° gennaio 2017 (comma 3, relativo al trattamento economico per congedo parentale e comma 7); in proposito, si rammenta che l'articolo 2 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) dispone che "Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle dispo-

sizioni ivi contenute" e, con specifico riguardo al comma 2 dell'articolo 7, si ricorda altresì che l'articolo 3 della citata legge n. 212 del 2000 stabilisce che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono";

inoltre, il disegno di legge, all'articolo 11, comma 3, alinea, contiene un riferimento agli "appalti privati consentiti" di cui andrebbe chiarita la portata normativa tenuto conto che si tratta di una definizione non rintracciabile nella normativa vigente, anche al fine di definire chiaramente l'ambito applicativo della disposizione;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN), sia dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si riformolino i contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 alla luce dei nuovi contenuti dell'articolo 17, comma 12 e seguenti della legge di contabilità e finanza pubblica e si riconsiderino i contenuti del comma 5, che fa riferimento alla procedura ormai superata;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, agli articoli 5, 6 e 10, che recano tre disposizioni di delega che enucleano principi e criteri direttivi che si esauriscono nell'indicazione dell'oggetto della delega e che non prevedono l'espressione del parere

parlamentare, al fine di chiarire e circoscrivere la discrezionalità del Governo nell'esercizio della delega, si provveda a indicare il Ministro competente ad esercitare – là dove non presente – l'iniziativa della delega, nonché a delineare e specificare i principi e i criteri direttivi ai quali l'Esecutivo deve attenersi nel loro esercizio, soprattutto là dove – come nel caso dell'articolo 5 – si intendano introdurre novità sostanziali rispetto all'assetto ordinamentale vigente, valutando altresì l'opportunità di prevedere che le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia esprimano il parere sugli schemi dei decreti delegati.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si valuti l'opportunità di riformulare:

a) la disposizione contenuta all'articolo 2 in termini di novella all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

b) la disposizione contenuta all'articolo 11, comma 3, lettera a), in termini di novella all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5;

c) la disposizione contenuta all'articolo 20, comma 1, in termini di novella all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di adeguare i riferimenti temporali contenuti nell'articolo 7 ai tempi di entrata in vigore della legge;

per quanto detto in premessa, si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'espressione "appalti privati consentiti" contenuta all'articolo 11, comma 3, aliena. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Movimento 5 Stelle</i>) ..	24
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Sinistra italiana-Sinistra ecologia libertà</i>)	32
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Misto-Alternativa Libera-possibile</i>)	39
ERRATA CORRIGE	13

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità me-

dante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame della deliberazione in titolo, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni hanno votato gli emendamenti presentati fino all'emendamento Ar-

tini 43.3. Con riferimento a quelli che restano da votare, ricorda che i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Zanin 45.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), contrario sull'emendamento Del Grosso 45.2, favorevole sugli emendamenti Spadoni 45.3 e Altieri 46.1, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), contrario sull'emendamento Artini 48.1, favorevole sull'emendamento Spadoni 49.1 e favorevole sull'emendamento Artini 49.2, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Avverte, infine, che i relatori hanno ritirato l'emendamento 46.200.

Giorgio ZANIN (PD), intervenendo sull'emendamento 45.1, a sua prima firma, accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Zanin 45.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respingono l'emendamento Del Grosso 45.2.

Maria Edera SPADONI (M5S) chiede chiarimenti al Governo e ai relatori in merito alla proposta di riformulazione del suo emendamento 45.3. Dichiarò, infatti, di non comprendere il motivo per cui è stata espunta la seconda parte dell'impegno, che fa riferimento alla vigente legge n. 125 del 2014 in materia di cooperazione internazionale.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA conferma il parere favorevole del Governo sull'emendamento Spadoni 45.3, come riformulato dai relatori, considerando pleonastica la seconda parte dell'impegno contenuto nella proposta avanzata dalla deputata Spadoni.

Maria Edera SPADONI (M5S), alla luce dell'intervento del rappresentante del Governo, chiede la votazione per parti separate del suo emendamento 45.3, nel senso di votare disgiuntamente l'impegno su cui

il parere dei relatori e del Governo è favorevole rispetto all'impegno su cui il parere dei relatori e del Governo è contrario.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) auspica un ripensamento della collega Spadoni rispetto alla richiesta di votazione per parti separate del suo emendamento 45.3. Motiva l'invito affinché la collega accolga la proposta di riformulazione dell'emendamento ritenendo che il secondo impegno in esso contenuto sia piuttosto generico e pleonastico, considerato che la legge n. 125 del 2014 in materia di cooperazione allo sviluppo rappresenta il contesto normativo di riferimento per gli interventi di natura civile previsti dalla deliberazione in esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA ribadisce che l'impegno essenziale e condiviso recato dall'emendamento Spadoni 45.3 è contenuto nella prima parte, ossia quella relativa alla separazione, in due differenti schede, delle iniziative afferenti alla cooperazione in senso stretto e delle altre, soprattutto quelle relative allo sminamento umanitario. Ritiene, invece, che la seconda parte dell'emendamento sia generica e anche potenzialmente fuorviante ai fini dell'attuazione della legge n. 125 del 2014.

Maria Edera SPADONI (M5S) chiede l'accantonamento del suo emendamento 45.3, al fine di trovare un accordo con i relatori e con il Governo per un'ulteriore riformulazione. Ritiene, infatti, che sia un profilo fondamentale nell'economia della legge n. 125 del 2014 quello della valutazione dell'efficacia degli interventi ai fini della cosiddetta *accountability*.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, si associa all'intervento del sottosegretario Della Vedova, ritenendo che, se si inserisce un riferimento specifico, ma parziale alla legge n. 125 del 2014, si rischia di depotenziare la portata complessiva della stessa legge.

Maria Edera SPADONI (M5S) insiste per la votazione per parti separate del suo emendamento 45.3.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Spadoni 45.3 consta di due parti, recanti due impegni distinti per il Governo, e che la riformulazione proposta dai relatori e non accettata dalla presentatrice tende a sopprimere la seconda parte dell'emendamento, e quindi il secondo impegno. Avverte quindi che le due parti dell'emendamento saranno poste in votazione separatamente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano la prima parte dell'emendamento Spadoni 45.3 (*vedi allegato 1*) e respingono la seconda.

Trifone ALTIERI (Misto-CR), intervenendo sul proprio emendamento 46.1, accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Altieri 46.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*); respingono l'emendamento Artini 48.1; e approvano l'emendamento Spadoni 49.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), intervenendo sull'emendamento 49.2, accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Artini 49.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite alla proposta di relazione all'Assemblea e che i relatori hanno presentato una nuova versione della loro proposta, che, oltre ad alcune modifiche e integrazioni di varia natura nelle premesse, tiene conto degli emendamenti approvati e del dibattito svolto (*vedi allegato 2*). Avverte, inoltre, che sono state presentate proposte alternative di relazione all'Assemblea da parte dei

gruppi del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 3*), di Sinistra italiana – Sinistra ecologia libertà (*vedi allegato 4*) e dal gruppo Misto componente Alternativa Libera-Possibile (*vedi allegato 5*).

Donatella DURANTI (SI-SEL) preannuncia il voto contrario da parte del gruppo di SI-SEL, precisando che, in caso di reiezione della relazione proposta dai relatori, il voto del gruppo sarà favorevole soltanto sulla proposta alternativa presentata dallo stesso.

Evidenzia, quindi, che la relazione di cui è prima firmataria prevede l'autorizzazione di un minor numero di missioni (cioè venticinque) rispetto a quelle deliberate dal Governo, in quanto il suo gruppo propone di non autorizzare le missioni che – a suo avviso – sono in contrasto con i principi dettati dall'articolo 11 della Costituzione e che più sono prive del carattere di interventi di cooperazione internazionale.

Più nel dettaglio, sottolinea come il suo gruppo non condivide l'impostazione che vede l'Italia – un Paese innegabilmente medio-piccolo – impegnarsi militarmente in ben 22 Paesi del mondo, con il coinvolgimento di oltre 7.600 unità di personale, tra militari e Forze di polizia, di 1.300 mezzi terrestri, 54 aerei e 13 navi, per un complessivo impegno finanziario che risulta in aumento rispetto agli anni passati. In particolare, esprime un giudizio negativo sulle missioni in Iraq e in Afghanistan, che vedono una consistente presenza di militari italiani, tanto più che la missione in Afghanistan sta cambiando natura e va perdendo il carattere di missione non di combattimento. Aggiunge che il suo gruppo non può condividere missioni in Paesi dove passati interventi della comunità internazionale non basati su nessun progetto condiviso con i soggetti politici locali hanno provocato soltanto danni e peggiorato le condizioni di stabilità politica e di sicurezza.

Evidenzia che nel Mar Mediterraneo sono attive più operazioni e nel complesso risultano dislocati 10 navi, 9 aerei e 1.644 unità di personale. È vero che al momento

le operazioni hanno carattere «umanitario», essendo incentrate sulle attività di pattugliamento e controllo delle acque e di soccorso dei barconi dei migranti, ma ritiene che potrebbero rapidamente cambiare natura, con il passaggio alla terza fase dell'operazione *Sophia*, caldeggiato dalla presidenza maltese dell'Unione europea, che prevede azioni nello spazio territoriale libico. Condanna l'utilizzo delle Forze armate nel Mediterraneo per creare una frontiera a Sud dell'Europa, come pure il rafforzamento della presenza della NATO ai confini orientali dell'Europa, che crea quello che molti chiamano «fronte orientale» e viola gli accordi di stipulati a suo tempo con la Russia con l'obiettivo di facilitare la distensione nei rapporti tra Est ed Ovest. Per tutte queste ragioni, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta dei relatori, rinviando per il resto alla proposta formulata dal suo gruppo.

Luca FRUSONE (M5S), illustrando la proposta di relazione formulata dal suo gruppo, esprime un giudizio critico sulle linee di fondo della politica estera di difesa degli ultimi anni, esprimendo l'avviso che l'Italia abbia fatto ricorso all'uso dello strumento militare nelle missioni all'estero come a una modalità di gestione delle relazioni internazionali, come se non avesse altro modo di sedersi a un tavolo di trattative se non partecipando alle missioni. Lo dimostra la scelta di partecipare con poche unità di personale alle missioni NATO sulla frontiera orientale dell'Alleanza: scelta che si spiega solo con il fatto che gli alleati lo hanno chiesto. Ciò ha portato a un incremento della spesa per le missioni militari, la cui tendenza era decrescente. Senza contare che spesso non si registrano progressi nei teatri delle missioni. La missione in Afghanistan, ad esempio, da sempre avvertita dal suo gruppo, vede presenti gli italiani da anni, ma non ha portato a niente, si assiste anzi a un fallimento del tentativo di garantire il rispetto dei diritti umani e Amnesty International denuncia gravi abusi di ogni tipo.

Per quanto riguarda, poi, la Libia sottolinea come le missioni deliberate dal Governo tentino di riparare con l'azione militare a quanto non si è riusciti a fare con la diplomazia, a causa del fallimento della linea perseguita dall'ONU e appoggiata anche dall'Italia. Ne è derivato un enorme impegno in termini sia di numero di militari, sia di finanze pubbliche, per cercare di fronteggiare i problemi derivanti dalla mancanza di uno Stato libico.

Passando alle missioni in Iraq, il suo gruppo giudica negativamente l'utilizzo delle Forze armate per servizi di protezione di un'impresa privata, anche se italiana, ossia quella impegnata nei lavori di consolidamento della diga di Mosul. Ritiene inaccettabile impiegare le Forze armate come una gendarmeria privata facendo ricadere su tutti i contribuenti il costo di un'operazione che non ha nessun legame con la lotta contro Daesh e che frutta soltanto un vantaggio privato all'impresa.

Dopo aver rilevato che il giudizio del suo gruppo non è negativo su tutte le missioni, osserva che, ad ogni modo, occorre riflettere su ciascuna di esse, per verificare se ha senso proseguirle, a cominciare da quella in Libano, che dura da anni. Occorre cominciare a capire e a far capire che l'Italia non potrà restare lì in eterno.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione dei relatori.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) osserva che la relazione proposta dai relatori non affronta per nulla il tema – a suo avviso fondamentale, come emerso anche nelle audizioni informali svolte dalle Commissioni – del necessario ripensamento della presenza italiana nelle missioni internazionali: ripensamento che si rende necessario per non disperdere le risorse, evitando quindi «polverizzazioni», per concentrare l'impegno in un numero minore ma più selezionato di teatri, limitandosi a quelli di effettivo interesse nazionale. Osserva che il contributo dato

dall'Italia alle missioni internazionali comuni è tra i maggiori, ma poi, a fronte di questo ingente investimento, il Paese non riesce a capitalizzare risultati importanti nelle relazioni internazionali. In particolare, ritiene indispensabile una riflessione sull'opportunità di proseguire l'impegno in Afghanistan, che non sta dando i frutti sperati. Ricorda poi che i militari italiani sono riconosciuti a livello internazionale essere tra i migliori addestratori di altre forze armate. È un bene, ma è anche necessario poi verificare che fine facciano le forze straniere che vengono addestrate, quali effetti porta questa attività di addestramento. Conclude preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta dei relatori e favorevole unicamente sulla propria proposta, qualora messa in votazione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla relazione all'Assemblea presentata dai relatori, della quale apprezza, principalmente, tre aspetti: il riferimento al fatto che il rispetto dei diritti umani è un elemento che deve essere presente in tutte le missioni internazionali, e meglio precisato in riferimento al contesto libico; nella valutazione dell'approccio integrato, civile e militare, ai contesti di crisi, la valorizzazione del ruolo delle donne e del genere nelle missioni; infine, il riferimento alla risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325 e a quelle successive e integrative.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, riguardo al metodo, rivendica le novità recate dalla legge n. 145 del 2016. Rispetto ai precedenti procedimenti in tema di missioni internazionali, che consistevano nella conversione di un decreto-legge presentato periodicamente dal Governo, la possibilità di presentare oggi relazioni alternative rispetto a quella dei relatori permette ai gruppi di mettere in luce le diverse posizioni presenti all'interno dello schieramento parlamentare, i cui spunti possono trovare spazio nelle successive fasi di esame

presso l'Assemblea. Nel merito, dichiara di essere in disaccordo su una posizione che sembra scaturire da certe dichiarazioni dei colleghi, ossia quella per cui l'Italia dovrebbe partecipare solo alle missioni che rientrano nella sua sfera di interessi nazionali specifici. Sottolinea che utilizzare questo approccio potrebbe essere rischioso, soprattutto rispetto agli obiettivi che le organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa decidono di perseguire. Come presidente della Delegazione italiana presso la NATO, rivendica il successo rappresentato dalla nuova attenzione che tale organismo sta ponendo all'area del Mar Mediterraneo e sostiene che, allo stesso modo, l'Italia non può ignorare la situazione del confine orientale dell'Unione europea solo perché non rientra nella sfera dei suoi più specifici interessi, e al riguardo rimarca come la delegazione italiana abbia a suo tempo votato contro la sospensione del tavolo NATO-Russia. In conclusione, ritiene di intravedere una certa contraddizione al riguardo nelle dichiarazioni di alcuni colleghi che da un lato danno enfasi all'approccio multilaterale, ma, dall'altro, lo indeboliscono ammettendo un fattore arbitrario di selezione degli impegni decisi in sede internazionale sulla base di una valutazione fondata sull'interesse nazionale.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che le Commissioni passano ora alla votazione conclusiva sulla proposta di relazione all'Assemblea formulata dai relatori (*vedi allegato 2*). Avverte che le proposte alternative saranno poste in votazione solo nel caso di reiezione della proposta dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di relazione all'Assemblea formulata dai relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 766 del 14 febbraio 2017, a pagina 17, seconda colonna,

trentunesima riga, dopo le parole « forze armate libanesi », aggiungere le seguenti: « , anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento ».

ALLEGATO 1

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

**EMENDAMENTI ALLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA
PROPOSTA DAI RELATORI**

Attività per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario.

Con riferimento all'attività di cui al n. 45 della proposta dei relatori (Scheda n. 45 « Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario »), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con la programmazione degli interventi di carattere umanitario e nell'ambito delle risorse disponibili, che le risorse di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi) risultino per l'anno 2017 pari a 2 milioni e 700 mila euro.

45. 1. (Nuova formulazione) Zanin, Amato, Bazoli, Paola Boldrini, Berlinghieri, Bolognesi, Carra, Carrozza, Cova, Fusilli, Lacquaniti, Piccione, Scanu, Romanini, Paolo Rossi, Senaldi, Salvatore Piccolo, Tinagli, Zardini.

(Approvato)

Con riferimento all'attività di cui al n. 45 della proposta dei relatori (Scheda n. 45), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo, per il futuro, a separare in due differenti schede la parte concernente le iniziative afferenti alla cooperazione in senso stretto dalle altre

iniziative, soprattutto quelle relative allo sminamento umanitario.

45. 3. (Prima parte) Spadoni, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

(Approvato)

Attività per gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza.

Con riferimento all'attività di cui al n. 46 della proposta dei relatori (Scheda n. 46), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo, viste le prioritarie esigenze di sicurezza e di stabilità dell'area mediterranea, nell'ambito della ripartizione fra gli obiettivi collegati alla missione « interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza » della quota-parte delle risorse stanziare, a valutare l'opportunità di dare priorità ai primi tre punti di cui al Punto 2. (Obiettivi) della Scheda n. 46.

46. 1. (Nuova formulazione) Altieri, Di-staso.

(Approvato)

Attività per gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza.

Con riferimento all'attività di cui al n. 49 della proposta dei relatori (Scheda

n. 49), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a includere al punto 1 della scheda, tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, lo Yemen e la Turchia.

49. 1. Spadoni, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Scagliusi, Corda, Di Battista, Rizzo, Tofalo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

(Approvato)

Con riferimento all'attività di cui al n. 49 della proposta dei relatori (Scheda

n. 49), si propone di autorizzarla, impegnando il Governo a valutare l'opportunità di incrementare le risorse disponibili di ulteriori 5 milioni di euro finalizzandole allo scopo di rafforzare l'attuazione degli interventi dell'Unità di crisi del MAECI a tutela dei cittadini e degli interessi degli italiani all'estero, nonché a rafforzare, anche nell'ambito cibernetico sia in forma attiva che passiva, i sistemi di protezione delle sedi diplomatico-consolari, anche di nuova istituzione, e del relativo personale.

49. 2. *(Nuova formulazione)* Artini.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA APPROVATA

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discussa la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1);

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione, svolte il 7 febbraio 2016 davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

premessi che:

con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo, coerente, trasparente ed efficace, idoneo a disciplinare, sia nella fase decisionale, sia in quella attuativa, uno strumento di politica estera e di difesa che ha assunto carattere strutturale ed ordinario e, come tale, bisognoso di una disciplina adeguata alla rilevanza e alla velocità della decisione sull'impegno all'estero;

la legge 21 luglio 2016, n. 145, configura la decisione parlamentare in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali come una « autorizzazione », attribuendo quindi al Parlamento il ruolo di co-decisore in questa materia;

la Deliberazione in titolo, che rappresenta il primo tassello attuativo della legge n. 145 del 2016, espone per l'anno 2017 l'intero impegno programmatico dell'Italia nelle missioni internazionali, già in essere o di nuovo avvio, fondato sulla componente militare e civile e in linea con il dettato dell'articolo 11 della Costituzione. Essa è specchio dell'impostazione strategica del nostro Paese, che fondata su quattro pilastri: atlantismo, europeismo, multilateralismo efficace e attenzione ai diritti umani;

in un anno di celebrazioni per la storia del continente europeo – segnato dall'avvio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; dal perseverare di gravi crisi internazionali lungo i confini esterni dell'Unione e da connessi fenomeni epocali, con particolare riferimento ai grandi fenomeni migratori in atto; dall'acuirsi di tensioni alimentate anche dalle politiche di vecchie e nuove *leadership* globali – l'Italia è fermamente impegnata a rafforzare il suo approccio integrato nella gestione delle crisi internazionali, in linea con i principi della Strategia globale dell'Unione europea, elaborata dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza, e chiede ai *partner* europei rigore e una solida collaborazione basata sulla fiducia reciproca, anche nella gestione delle politiche migratorie, impegnandosi a promuovere nei Paesi vicini, anche con lo strumento delle missioni internazionali, la capacità di gestire fenomeni ad alto impatto sulla sicurezza dell'Europa. In tal senso, rappresen-

tano un orizzonte da approfondire le cooperazioni permanenti strutturate previste dal Trattato di Lisbona e, in generale, tutto il versante della difesa europea, in un'ottica integrata e non competitiva rispetto alla NATO, e in un contesto di necessario incremento dell'investimento in sicurezza e stabilità;

in generale, in un anno straordinario per le responsabilità internazionali dell'Italia – con riferimento alla titolarità del seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; alla presidenza di turno del G7; alla partecipazione alla *troika* dell'OSCE in vista della presidenza italiana prevista per il 2018; nonché della presidenza del Processo di Berlino per l'integrazione europea dei Balcani Occidentali, – l'Italia proietta il suo impegno estero su un arco di crisi assai ampio, che si estende dall'Africa Occidentale all'Afghanistan, attraverso l'intero Medio Oriente;

a ben guardare le aree di intervento delle missioni internazionali italiane spaziano dall'Africa all'Asia, dal Medio Oriente ai confini dell'Alleanza atlantica si pensi alle missioni di contrasto alla pirateria al largo del Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, di difesa integrata lungo i confini dell'Alleanza Atlantica, di assistenza militare e civile in Mali – andando ad affrontare le principali aree di instabilità del pianeta, anche se non vanno dimenticate missioni più prettamente scientifiche come quella in Antartide e di salvaguardia del patrimonio culturale, condotte da apposite *Task Force* dei cosiddetti « Caschi blu della Cultura » nel contesto della coalizione globale *Unesco Unite4Heritage*;

complessivamente il Governo propone di svolgere nel 2017 circa quaranta missioni, in parte nuove, in parte riattivazioni di missioni sospese o riviste nelle sedi internazionali, con un impiego massimo di 7.459 unità di personale delle Forze armate e di 167 unità di personale delle Forze di polizia. Il fabbisogno finanziario totale è pari a circa 1.427 milioni di

euro, in lieve incremento rispetto al 2016, comprensivo delle risorse da destinare agli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, pari a 295 milioni di euro;

in questo impegno il punto di riferimento dell'Italia è certamente rappresentato dal Mediterraneo, unitamente all'azione contro il terrorismo e ad una condivisione più equa e responsabile, innanzitutto tra Paesi europei, delle conseguenze del fenomeno migratorio. Le stragi terroristiche degli ultimi anni, avvenute su suolo europeo, hanno infatti evidenziato che la sicurezza del Mediterraneo è premessa per la sicurezza di tutta l'Europa, dal punto più a nord della penisola scandinava fino a Lampedusa;

la risposta italiana consiste da sempre innanzitutto nelle azioni delle donne e degli uomini sul campo, che si distinguono per capacità di intervento, prevenzione di attacchi terroristici, salvataggio di vite umane nelle acque del Mediterraneo, identificazione ed espulsione dal nostro territorio degli estremisti violenti, azioni diplomatiche nei contesti multilaterali. L'Italia continuerà a contribuire alle iniziative europee ed internazionali in tema di migrazioni e sviluppo, a partire dal fondo europeo istituito dal vertice de La Valletta nel novembre 2015 e confermato nel vertice informale sull'immigrazione svoltosi nella capitale maltese, che ha valutato positivamente il *Memorandum* d'intesa italo-libico per la gestione dei flussi migratori provenienti dall'Africa sub-sahariana;

quanto alla Libia, il *Memorandum* siglato dal Governo italiano con il Governo libico costituisce un cruciale passo in avanti verso un rafforzamento del controllo delle frontiere esterne del Paese e la lotta ai trafficanti di esseri umani. Su questo versante, con riferimento alla missione in corso *EUNAVOR MED operazione SOPHIA*, appaiono maturi i tempi per attivare ogni iniziativa diplomatica nelle competenti sedi internazionali per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della Fase 2 e il passag-

gio alla Fase 3 e, in generale, affinché vengano rafforzate le attività tese a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche verso quelle italiane. Quanto alla missione *Operazione IPPOCRATE*, sono da valutare, in concerto con le eventuali autorità libiche, le prospettive future per un eventuale rischieramento del contingente italiano. Rispetto alla partecipazione dell'Italia alla missione *UNSMIL*, è da valutare la possibilità di esplorare percorsi per assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze sotto il controllo del governo libico di accordo nazionale (GNA), anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale. È, altresì, da valutare la possibilità di attuare un coordinamento tra l'attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, con analoghi compiti riguardanti lo sviluppo di capacità e di attività di formazione previste dalla missione *EUNAVOR MED operazione SOPHIA*, nonché di prevedere, nell'ottica di una possibile predisposizione di un protocollo attuativo del *Memorandum* siglato dal Governo italiano con il Governo libico, ulteriori forme di cooperazione alla formazione e all'addestramento delle forze militari libiche per un rafforzamento del controllo delle frontiere esterne della Libia, strumento indispensabile per una concreta lotta al traffico di esseri umani. In generale, la concreta attuazione del *Memorandum* da parte di entrambi gli Stati può contribuire concretamente anche all'obiettivo più generale della stabilizzazione della Libia e del mantenimento della sua integrità territoriale, possibile solo mediante un approccio inclusivo delle diverse anime del Paese e la promozione del dialogo tra le istituzioni libiche. Il nostro impegno per rafforzare le capacità libiche di contrasto all'immigrazione clandestina s'inserisce nel più ampio spettro di interventi a sostegno del rafforzamento istitu-

zionale e delle tutele di carattere umanitario. La cifra dell'impegno italiano nelle missioni internazionali sta infatti, in questo come in tutti gli altri casi, nel binomio tra sicurezza e cooperazione e nel pieno rispetto dei diritti umani;

quanto al Corno d'Africa, l'Italia è chiamata a svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate della Somalia e di Gibuti, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento;

in Siria, dove negli ultimi anni e soprattutto nei mesi più recenti la comunità internazionale ha assistito impotente ad una delle peggiori tragedie umanitarie derivante da conflitti, occorre operare sul piano politico contro l'ulteriore destabilizzazione regionale e per il ripristino di pace e sicurezza, presupposto per il ritorno nella regione dei profughi e delle minoranze etniche e religiose autoctone, comprese le comunità cristiane e yazida, fuggite dal *Daesh*. La priorità è ora l'attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2254 adottata nel dicembre 2015 che ha sancito il cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati;

quanto all'impegno italiano nelle regioni mediorientali segnate dalla perdurante crisi israelo-palestinese, è da auspicare che le missioni a carattere bilaterale, in sede di revisione degli accordi, possano essere integrate da una base partecipativa più ampia, conservando al nostro Paese in ogni caso il ruolo attualmente svolto in tali missioni e fermo restando che l'ingresso di nuovi membri deve essere approvato dalle due Parti, con cui è da valutare la possibilità di prevedere la stipula di nuovi *memorandum* d'intesa (MoU) mirati alla definizione di programmi di formazione;

nel contesto dell'identità euro-atlantica dell'Italia, occorre il rilancio della difesa, europea e atlantica, anche in chiave mediterranea. Come l'Unione europea, anche la NATO, caposaldo del nostro sistema di sicurezza, deve adeguare la propria

azione alle nuove sfide di sicurezza internazionali, alle minacce asimmetriche e al terrorismo internazionale, in un'ottica di complementarità tra le due Organizzazioni, riaffermando la centralità del Mediterraneo;

L'Alleanza Atlantica ha deciso al Vertice di Varsavia il completamento delle misure di rassicurazione degli Alleati orientali attraverso il dispiegamento di una presenza militare nei tre Paesi Baltici e in Polonia con funzioni esclusivamente di difesa e deterrenza, attività cui l'Italia partecipa in un'ottica di solidarietà alleata tramite un contributo in Lettonia. È, inoltre, previsto un contributo alle attività NATO di polizia aerea in Bulgaria e Islanda con funzioni di sorveglianza dei relativi spazi aerei. Tali operazioni vanno condotte mantenendo attivo al contempo il dialogo con la Russia;

l'ulteriore punto di riferimento è l'impegno contro il terrorismo di *Daesh* che si esplica innanzitutto nella Coalizione di cui l'Italia è parte insieme a 65 Paesi e a 3 Organizzazioni internazionali. Tra i compiti del contingente italiano, il secondo per consistenza numerica dopo quello statunitense, si annoverano quelli umanitari, di fornitura di equipaggiamento, di ricognizione e sorveglianza aeree, di recupero del personale civile e militare e di addestramento delle Forze di Sicurezza irachene e curde: il ruolo svolto dall'Italia è riconosciuto essenziale e straordinariamente apprezzato. Il nostro dispositivo di sicurezza presso la diga di Mosul, per citarne uno su tutti, garantisce lo svolgimento delle opere di riparazione nel delicato momento della campagna per la liberazione della città. Si tratta di impegni il cui successo è condizione per vincere le sfide di lungo termine legate alla stabilizzazione e alla prevenzione delle recrudescenze nella regione colpita da *Daesh*. Su questo terreno è essenziale continuare a dare priorità alle eventuali conseguenze di carattere umanitario derivanti dalla imminente liberazione dal *Daesh* della città di Mosul, nell'ambito del dispositivo internazionale umanitario coordinato dall'ONU e

dal Governo iracheno, insieme al gruppo di stabilizzazione della Coalizione e prevedere adeguati riconoscimenti al personale impiegato nel servizio di soccorso ai migliaia di profughi e migranti dalla regione. L'Italia vuole, infatti, rappresentare un modello di cooperazione per un Iraq solido, inclusivo e pluralistico nella fase post-*Daesh*, promuovendo i processi di pace e di riconciliazione attraverso interventi di assistenza e di sostegno alle minoranze vittime delle offensive e attivando una risposta sanitaria interforze per i più bisognosi di cure, che includa anche l'evacuazione in Italia dei feriti e degli infortunati più gravi;

nel resto della regione si richiede che il nostro Paese mantenga la propria presenza a partire dalla missione *UNIFIL* in Libano, che rappresenta, anche in ragione all'efficace meccanismo di dialogo tripartito con israeliani e libanesi, un importantissimo se non il principale esempio del modello civile-militare di *peacekeeping*, nonché il primo esempio di missione navale ONU. La sua efficacia è testimoniata dal successo nel mantenere la stabilità in un'area delicata, esposta alle conseguenze politiche, sociali ed umanitarie della crisi siriana ed è per questa ragione specifica che occorre che si rafforzi l'impegno dell'Italia per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate libanesi;

sul suolo europeo, la sicurezza del nostro Paese e dell'Europa non può prescindere da quella dei Paesi dei Balcani Occidentali dove, anche alla luce degli sviluppi della situazione nella regione, appare opportuno un rafforzamento della partecipazione italiana alle missioni, sostenendo un incremento di attenzione anche in tale ambito sui temi del contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata, che potrebbero costituire nuovi obiettivi per specifiche missioni, nonché un maggiore impegno nel contrasto alla criminalità finanziaria. Quanto al Kosovo, il nostro ruolo, che si impernia sulla guida della missione NATO *KFOR* e nella partecipazione alla missione

UNMIK, è ampiamente apprezzato dalle autorità kosovare e della popolazione locale ed è essenziale come contributo per l'auspicabile definitivo superamento delle crisi del passato e la promozione di un percorso di integrazione europea della regione;

un altro prioritario versante di impegno è rappresentato dalla missione in Afghanistan, dove l'Italia contribuisce all'addestramento, alla formazione e all'assistenza delle locali Forze di sicurezza e difesa. Dopo la caduta dei talebani, malgrado i progressi registrati, la situazione rimane fragile e il sostegno internazionale è ancora necessario per la stabilizzazione del Paese e per combattere il terrorismo e l'azione dei gruppi estremisti violenti;

è opportunamente confermato l'impegno a coniugare la dimensione militare con quella civile, che è una delle caratteristiche più apprezzate del nostro impegno all'estero, con l'obiettivo di una stabilizzazione che sia più duratura. Ciò si traduce in una maggiore disponibilità di risorse per iniziative in ambito umanitario, di rafforzamento dello Stato di diritto, di sostegno alle amministrazioni locali, di consolidamento delle strutture di governo e di miglioramento economico e sociale anche prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione delle donne, l'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative e lo stanziamento di risorse destinate per ottemperare a quanto prevede la risoluzione n. 1325 del 2000 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e successive, ed i Piani nazionali previsti dalle stesse;

nel condurre i propri sforzi a sostegno della pace e della sicurezza internazionali, l'Italia assicura l'attuazione dei principi dell'Agenda « Donne, Pace e Sicurezza » istituita con la citata risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1325 del 2000 e successive, in particolare, in linea con l'approccio onusiano alla « pace sostenibile », che prevede l'attiva partecipazione delle donne a tutte le attività a sostegno della pace, dalla prevenzione, al *peacekeeping* alla stabilizzazione post-conflitto;

questo approccio spiega la centralità degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il nesso tra pace, sicurezza, sviluppo e diritti umani, per i quali l'impegno finanziario è cresciuto rispetto al 2016 e il cui esercizio si effettuerà coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Il fabbisogno finanziario complessivo per il 2017 per i diversi interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione è stimato in 295 milioni di euro. La cooperazione è uno strumento strategico per la prevenzione dei conflitti, il consolidamento delle istituzioni democratiche e il rafforzamento dei processi di stabilizzazione. I nostri interventi vanno dall'Afghanistan all'Etiopia, dalla Repubblica Centrafricana alla Libia, alla Siria e all'Iraq, fino ai Paesi maggiormente interessati all'assistenza dei rifugiati nell'area mediterranea, come il Libano e la Giordania; si sostanziano in settori di importanza prioritaria quali l'aiuto umanitario ai rifugiati, la ricostruzione in situazioni di post-conflitto o di calamità, la stabilizzazione di « Stati fragili » e la sicurezza alimentare, senza dimenticare lo sviluppo economico e rurale, la sanità e la tutela del patrimonio culturale. Gli interventi di sostegno dei processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza sono indirizzati principalmente a favorire la riconciliazione nazionale e la transizione in Libia, a stabilizzare il processo democratico in atto in Tunisia, a sostenere la ricostruzione in Afghanistan, Iraq e Libia, a presidiare la fascia di instabilità e cruciale per i flussi di migranti, che corre dalla Mauritania al Corno d'Africa, nonché a sostenere quei Paesi del Medio Oriente maggiormente esposti a rischi di destabilizzazione come Libano e Giordania;

la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali viene organizzata in ottemperanza alla Risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (2000) e successive Risoluzioni UNSCR 1820 (2008), UNSCR 1888 (2009), UNSCR 1889 (2009), e UNSCR 1960 (2010), UN-

SCR 2106 (2013) e UNSCR 2122 (2013), e al terzo Piano nazionale su Donne, pace e sicurezza e successivi per la promozione delle donne nelle aree di conflitto;

le missioni militari internazionali oggetto della Deliberazione contribuiranno a rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia, consolidando le relazioni nell'ambito delle alleanze, in piena armonia dell'azione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della difesa e, a vantaggio del Sistema Paese, come peraltro delineato dal Libro Bianco della Difesa;

saranno inoltre assicurati strumenti di monitoraggio, da affidare all'Istituto Superiore di Sanità, della salute del personale inviato all'estero nelle missioni internazionali, anche facendo seguito a quanto emerso nel corso dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito, nell'auspicio che la prossima Deliberazione possa meglio specificare i profili connessi ai temi assicurativi, di trasporto, di infrastrutture e degli interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali, per i quali occorrono risorse più adeguate;

alla luce di tali premesse, l'esame da parte di queste Commissioni della Deliberazione in titolo rappresenta un passaggio di speciale valenza politica, quale presupposto per la piena attuazione della legge n. 145 del 2016. Grazie a tale strumento normativo, il Parlamento italiano vede rafforzato il proprio ruolo di protagonista nel processo di decisione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, attraverso l'esercizio delle prerogative costituzionali di controllo, nell'interesse del Paese e a tutela degli uomini e delle donne che, quotidianamente e anche a rischio della propria vita, operano nelle missioni all'estero costruendo ponti di dialogo nel faticoso percorso a sostegno della pace e della sicurezza a livello globale. Proprio a loro vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine per quello che fanno per il nostro Paese,

propongono all'Assemblea di autorizzare tutte le missioni e le attività di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017,

nonché di definire per il Governo i seguenti impegni:

con riferimento alla missione *Joint Enterprise* (missione NATO – scheda 1), sostenere un incremento nelle opportune sedi NATO e nei limiti del mandato della missione della raccolta delle informazioni finalizzata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata;

con riferimento alla missione *EULEX Kosovo* (personale militare) (missione UE – scheda 2), proporre, nelle opportune sedi europee, l'inserimento, tra gli obiettivi della missione, della lotta al terrorismo e del contrasto del fenomeno dei *foreign fighters*, nonché sostenere un maggiore impegno della missione nel contrasto della criminalità finanziaria;

con riferimento alla missione *EULEX Kosovo* (magistrati) (missione UE – scheda 4), proporre, nelle opportune sedi europee, l'inserimento, tra gli obiettivi della missione, della lotta al terrorismo e del contrasto del fenomeno dei *foreign fighters*, nonché sostenere un maggiore impegno della missione nel contrasto della criminalità finanziaria;

con riferimento alla missione *EUFOR ALTHEA* (missione UE – scheda 6), proporre, nelle opportune sedi europee, l'inserimento tra gli obiettivi della missione della lotta al terrorismo e del contrasto del fenomeno dei *foreign fighters*, nonché sostenere un incremento dell'attività relativa alla raccolta di informazioni finalizzata al contrasto di questo fenomeno e della criminalità organizzata;

con riferimento alla missione *EU-NAVFORMED operazione SOPHIA* (missione UE – scheda 10), attivare ogni iniziativa diplomatica per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della Fase 2 e il passaggio alla Fase 3, nonché agire nelle competenti sedi internazionali affinché vengano rafforzate le

attività tese a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche verso quelle italiane;

con riferimento alla missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (scheda 13), adoperarsi per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate libanesi, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento;

con riferimento alla missione *Temporary International Presence in Hebron* TIPH2 (missione multilaterale – scheda 14), valutare, in sede di accordi multilaterali in merito alla missione TIPH2, la possibilità di integrare la partecipazione di nuovi paesi richiedenti, mantenendo o aumentando i compiti della missione di osservazione TIPH, nonché mantenendo in ogni caso il ruolo di seconda nazione contributrice alla missione, fermo restando che l'ingresso di nuovi membri deve essere approvato da Israele e Palestina;

con riferimento alla missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda 15), valutare la possibilità di prevedere la stipula di nuovi *memorandum* d'intesa (MoU) mirati alla definizione di programmi di formazione di massimo livello, da destinare ai più meritevoli soggetti delle forze di sicurezza palestinesi e da organizzare rispettando il principio di omogeneità per corpo di provenienza;

con riferimento alla missione di partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 19): *a*) continuare a dare priorità al possibile problema umanitario derivante dalla imminente liberazione dal *Daesh* della città di Mosul, nell'ambito del dispositivo internazionale umanitario coordinato dall'ONU e dal Governo iracheno, insieme al gruppo di stabilizzazione della Coalizione; *b*) valutare la possibilità di conferire, al personale impiegato nel ser-

vizio di soccorso di migliaia di migranti, un'onorificenza di soccorso nell'ambito dell'operazione *Prima Parthica* dopo almeno 60 giorni cumulativi di servizio prestato in missione operativa;

con riferimento alla missione bilaterale di supporto sanitario in Libia *Operazione Ippocrate* (scheda 22), valutare la possibilità di approfondire la riflessione, in concerto con le eventuali autorità libiche, circa le prospettive per un eventuale rischieramento;

con riferimento alla missione *United Nations Support Mission in Libya* UNSMIL (missione ONU – scheda 23), valutare la possibilità di esplorare percorsi per assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze sotto il controllo del Governo di accordo nazionale (GNA), anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale;

con riferimento alla missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica (scheda 24): *a*) valutare la possibilità di attuare un coordinamento tra l'attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, con analoghi compiti riguardanti lo sviluppo di capacità e di attività di formazione previste dalla missione UE denominata *EUNAVFOR MED operazione SOPHIA*; *b*) valutare la possibilità di prevedere, nell'ottica di una possibile predisposizione di un Protocollo attuativo del *Memorandum* siglato dal Governo italiano con il Governo libico, ulteriori forme di cooperazione alla formazione e all'addestramento delle forze militari libiche per un rafforzamento del controllo delle frontiere esterne della Libia, strumento indispensabile per una concreta lotta al traffico di esseri umani;

con riferimento alla missione UE denominata *EUTM Somalia* (missione UE – scheda 26), adoperarsi per svolgere un

ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento;

con riferimento alla missione UE denominata *EUCAP Somalia* (ex EUCAP Nestor) (missione UE – scheda 27), adoperarsi per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento;

con riferimento alla missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda 28), adoperarsi per svolgere un ruolo preminente nella ricostruzione delle forze armate somale e gibutiane, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale, con particolare riferimento al settore addestramento;

con riferimento alle esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2017 (scheda n. 43), impegnando il Governo: a) ad affidare all'Istituto Superiore di Sanità l'estensione del *follow-up* dello studio di mortalità (finalizzato a disporre di osservazioni in corrispondenza di tempi di latenza più lunghi e più significativi sul piano eziopatogenetico) e l'effettuazione di uno studio sulla morbosità basato sulle Schede di dimissione ospedaliera (finalizzato a valutare nelle coorte eventuali eccessi anche di patologie a bassa letalità); b) a riservare per questa finalità, nell'ambito delle risorse previste per le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate, 240.000 euro per spese di copertura del contratto del personale da dedicare alle attività e per altre spese vive di raccolta e analisi dei dati; c) a separare, per il futuro,

la parte Assicurazione, Trasporto, Infrastrutture da quella degli Interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali in due schede distinte, raccomandando il Governo di stanziare per questi ultimi risorse più adeguate;

con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 45): a) valutare l'opportunità, compatibilmente con la programmazione degli interventi di carattere umanitario e nell'ambito delle risorse disponibili, di garantire che le risorse di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi), risultino per l'anno 2017 pari a 2 milioni e 700 mila euro; b) per il futuro, separare in due differenti schede le iniziative afferenti alla cooperazione in senso stretto e le altre iniziative, soprattutto quelle relative allo sminamento umanitario;

con riferimento agli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (Scheda 46), valutare l'opportunità – viste le prioritarie esigenze di sicurezza e stabilità dell'area mediterranea – di dare priorità, nell'ambito della ripartizione tra gli obiettivi della quota-parte delle risorse stanziare, ai primi tre punti di cui al Punto 2 (Obiettivi);

con riferimento all'attività di cui al n. 49 della proposta dei relatori (Scheda n. 49), valutare l'opportunità di incrementare le risorse disponibili di ulteriori 5 milioni di euro finalizzandole allo scopo di rafforzare l'attuazione degli interventi dell'Unità di crisi del MAECI a tutela dei cittadini e degli interessi degli italiani all'estero, nonché a rafforzare, anche nell'ambito cibernetico sia in forma attiva che passiva, i sistemi di protezione delle sedi diplomatico-consolari, anche di nuova istituzione, e del relativo personale.

ALLEGATO 3

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discussa la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1);

premessi che:

il Parlamento affronta per la prima volta la proroga delle missioni internazionali ai sensi delle nuove disposizioni di cui alla legge n. 145 del 2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali);

le Forze armate italiane sono attualmente impegnate in operazioni in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e con compiti ampiamente diversificati, ma volti, ufficialmente, al supporto e al mantenimento della pace e, dunque, alla tutela delle popolazioni insistenti nei territori d'intervento. Le missioni internazionali cui l'Italia partecipa sono legittimate dall'autorizzazione giuridica, politica e in qualche modo anche morale, di organismi internazionali e dell'ONU, in conformità a quanto sancito dai capitoli VI o VII della Carta delle Nazioni Unite. Proprio in tal senso, il dottor Gianni Rufini, direttore Italia dell'organizzazione non governativa *Amnesty International*, nel corso di un'indagine conoscitiva riguardante le missioni internazionali e lo studio di un modello di difesa alternativa, audito il 4 maggio 2016

al Senato, ha lamentato l'assenza – nei mandati internazionali di autorizzazione delle missioni internazionali e di conseguenza nelle regole d'ingaggio e nei piani operativi d'intervento dei singoli Paesi – dell'obiettivo specifico di tutela e protezione della popolazione civile insistente nelle aree di conflitto. La mancanza della citata previsione, infatti, comporta l'assenza di una copertura giuridica sia rispetto ad azioni orientate concretamente a perseguire i suddetti obiettivi di tutela, sia rispetto a quelle mirate a censurare condotte che mettono a rischio l'incolumità dei civili;

nel merito della Deliberazione in esame, sostanzialmente le missioni cui l'Italia partecipa e contribuisce sono sempre le stesse, più o meno da venti anni, più quattro di nuova attivazione e alcune riattivate, anche se a volte hanno cambiato nome e funzione; tuttavia, crediamo sia giunto il momento di soffermarci su un paio di quesiti, apparentemente « oziosi »: quali di queste missioni ci servono realmente e quali sono realmente utili all'Italia e non in realtà più agli alleati? Nella sostanza stiamo ancora qui a chiederci o cercare di capire che cosa andiamo a fare in determinati territori;

la Deliberazione indica che le risorse totali che saranno impiegate per il 2017 ammontano a 1.132.745.294 euro quanto alle sole missioni militari e a 295 milioni quanto agli interventi di cooperazione allo sviluppo, sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, sminamento umanitario e

altro (per un totale di 1.427.745.294). Il confronto con il 2016 mostra un aumento dell'8,1 per cento in quanto il finanziamento ammontava nel suo complesso a 1.308.000.000, compreso il finanziamento intervenuto successivamente, inserito all'interno di un decreto-legge in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, relativo alla missione Ippocrate in Libia pari a 17.388.000 euro. Nel complesso, nel 2017 è previsto un impiego massimo di 7.459 unità di personale delle Forze armate e di 167 unità di personale delle Forze di polizia;

per quanto concerne le missioni più rilevanti, in Afghanistan (con la *Resolute Support*) in questa prima Deliberazione si dispone un finanziamento di 174.391.943 euro per le forze di sicurezza di Kabul, fra cui la Polizia nazionale afghana che da più di 5 anni viene messa nella « lista nera » dal Segretario generale dell'ONU nel suo rapporto su chi arruola e utilizza i bambini-soldato, crimine condannato dal diritto internazionale. Inoltre, l'ultimo Rapporto di *Amnesty International* afferma che sono state segnalate violazioni commesse dalla polizia locale afghana (ALP) fra cui intimidazioni, percosse, detenzioni illegali, uccisioni mirate e stupri di minori. A settembre del 2016, il *New York Times* ha riferito che l'esercito statunitense aveva ignorato le denunce presentate dal suo personale, relative ad abusi sessuali su giovani ragazzi, compiuti nelle sue basi da comandanti dell'ALP. Inoltre il citato documento di *Amnesty* afferma che l'Afghanistan ha continuato ad applicare la pena di morte, spesso al termine di processi iniqui. Tali elementi rendono emblematico il fatto di come quindici anni di presenza militare occidentale abbiano sancito il fallimento della retorica della reintroduzione dei diritti umani. Di fatto, ci troviamo di fronte alla partecipazione italiana a un'occupazione militare straniera di questo Paese che, dal 2001 in poi, ha finito per aumentare i giacimenti di odio verso l'occidente dando propellente al terrorismo fondamentalista. Da questo punto di vista ci troviamo davanti a un fallimento totale, se pensiamo che tra il 2001 e il 2016

l'Italia ha speso per la guerra in Afghanistan la considerevole cifra di 6.153.114.084 euro. La domanda viene legittima: come avremmo potuto cambiare in meglio la vita della popolazione afghana e, contestualmente, rendere più efficace la lotta al terrorismo e al fondamentalismo, se questi 6 miliardi li avessimo investiti in scuole, ospedali, fabbriche, strade e non invece in armi e armati? Sarebbe utile che questa domanda – riferita all'Afghanistan, ma che vale anche per l'Iraq o altri teatri di guerra – fosse al centro del dibattito odierno invece di essere colpevolmente rimossa;

per quanto riguarda, invece, la missione in Somalia, per cui è stato deliberato un finanziamento di 24.698.409 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominata EUTM Somalia (*European Union Training Mission Somalia*), non possono non ravvisarsi alcune criticità. Il Governo di Mogadiscio, anche secondo l'ultimo Rapporto annuale di *Amnesty International*, è ritenuto responsabile di gravi violazioni dei più elementari diritti umani. Tuttavia, la missione, ha addestrato molte centinaia di soldati somali. Tra l'altro, secondo il Rapporto del Segretario generale dell'ONU del 5 giugno 2015 « *Children and armed conflict* », le Forze armate di Mogadiscio compaiono, come in passato, fra coloro che addestrano e utilizzano i minori in combattimento, in evidente spregio del diritto internazionale;

quanto alla base italiana di Gibuti, che viene rifinanziata, insistiamo per un'iniziativa tesa a costituire una base delle Nazioni unite che coordini in maniera più efficace la lotta contro la pirateria marittima oggi affidata all'intervento privato di singole potenze;

relativamente all'operazione militare europea *EunavforMed* nel Mediterraneo centromeridionale, si ripropongono le medesime questioni che da anni e in altre occasioni si sono rilevate. Tale operazione si prefigge come obiettivo quello di contrastare l'attività criminosa dei trafficanti

di uomini. In particolare, tra le fasi previste, si statuisce la possibilità di avviare ispezioni, sequestri, arresti e dirottamenti di imbarcazioni che sono sospettate di essere utilizzate per la tratta di persone o il traffico di migranti, attraverso azioni sia per mare che per terra. Il programma approvato dal Consiglio e dalla Commissione europea nel maggio 2016, prevedeva, l'opportunità di distruggere le imbarcazioni degli scafisti nelle acque libiche, se non addirittura direttamente sul territorio libico. Queste attività di contrasto che renderebbero concretamente utile tale operazione, non possono effettuarsi senza un preventivo accordo con lo Stato costiero, proprio perché necessitano di uno sconfinamento nelle acque libiche o l'approdo su terra. A oggi, tale accordo non si è potuto raggiungere a causa della mancanza in Libia di un Governo stabile con cui si possa avviare un'attività congiunta di contrasto ai trafficanti di uomini, dunque l'operazione stessa può essere considerata di dubbia validità. Peraltro, in questa area del Mediterraneo, la partecipazione italiana risulta assicurata, a vario titolo, da numerose operazioni. In questo stesso contesto, è da evidenziare anche la proroga del potenziamento di un altro dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali denominato « Mare sicuro »; il Consiglio dei ministri, ha però prorogato anche la missione della NATO « *Sea Guardian* » che ricalca, da quanto indicato nella Deliberazione in esame, lo stesso obiettivo di sicurezza marittima, nelle coste adiacenti alla Libia. Tale missione, aspetto di non poco conto, non avrebbe ancora una precisata base giuridica internazionale che la legittima;

sempre con riferimento alla Libia viene confermata la missione UNSMIL, riattivate quella di assistenza alla Guardia costiera libica e la EUBAM Libya volta a supportare, a livello strategico e operativo, le autorità libiche nella gestione delle attività di sicurezza delle frontiere (terrestri, marittime e aeree), attraverso attività di consulenza, formazione e assistenza. Peraltro, tale missione – istituita dalla

decisione PESC/2013/333 e prorogata dalla decisione PESC/2016/1339 – opera in formato minimo con base a Tunisi, in attesa di poterla trasferire nuovamente a Tripoli, e le unità di personale impiegate saranno soltanto tre; inoltre, viene confermata anche la proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto sanitario denominata « Ippocrate »;

tuttavia, come è ormai chiaro a tutti gli osservatori internazionali, l'unità della Libia e il controllo della stessa capitale restano un miraggio per il governo di Fayed al-Sarraj, l'uomo scelto dalla comunità internazionale come Presidente di unità nazionale, e che non appare affatto come l'espressione del popolo e di tutte le fazioni esistenti nel paese nordafricano, una storia già sentita e vista in Iraq, per citarne una. Il suo controllo sul territorio è, oggi, pressoché inesistente dato che il potere è distribuito sostanzialmente tra i diversi attori, che costituiscono ben tre governi *de facto*: quello guidato da al-Sarraj a Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale, Italia inclusa, ma non dai libici; quello di Salvezza Nazionale guidato da Khalifa al-Ghwell a Tripoli, non riconosciuto dalla comunità internazionale ma punto di riferimento per le tribù libiche; infine, quello del Congresso Nazionale Generale guidato da Abdullah al-Thani a Tobruk, in Cirenaica, col sostegno del suo uomo forte che controlla il territorio e i pozzi di petrolio, il generale Khalifa Haftar. Due governi (o autodefinitisi tali), questi ultimi, espressione di tribù, milizie e portatori di agende specifiche, che a oggi sono i veri padroni del Paese. In più si aggiunga che, con il passaggio di testimone da Obama a Trump e un maggior ruolo della Russia, anche il sostegno americano al premier al-Serraj non è più così scontato. Come Movimento 5 Stelle chiediamo formalmente che il Governo prenda atto del fallimento della proposta dell'ONU, smetta di sostenere al-Serraj come unico referente del popolo libico, ritiri subito la delegazione diplomatica e inizi a intavolare un dialogo serio e costruttivo con tutte le parti che hanno

effettivo controllo del territorio libico. Roma può essere la sede di una conferenza internazionale che le riunisca davvero tutte intorno a un tavolo nei prossimi mesi;

per quanto concerne la presenza italiana in Iraq, nella Deliberazione in esame viene confermato e aumentato, rispetto alla precedente proroga, il finanziamento (che ammonta a 300.723.249 euro e che secondo l'osservatorio sulle spese militari Milex è cresciuto del 18,5 per cento rispetto all'anno precedente) degli interventi nazionali nelle missioni di contrasto a DAESH e al terrorismo internazionale nell'ambito delle operazioni legate alla Coalizione internazionale. Tale contributo prevede, tra gli altri, un contingente di personale per le attività di addestramento a favore della *Local Force Police* e dei peshmerga curdi. Quanto al contingente militare e al contingente di personale impiegato con compiti di « *force protection* » dell'area di Mosul, a protezione della ditta TREVI chiamata a consolidare e mettere in sicurezza la diga, occorre evidenziare quanto ha espressamente dichiarato, nell'ambito delle comunicazioni del Governo tenutesi presso le Commissioni congiunte Esteri e Difesa di Camera e Senato il 7 febbraio 2017, la Ministra Pinotti. Nel contesto del suo intervento, infatti, la ministra ha, tra le altre cose, affermato che tale missione non è sotto l'egida né dell'ONU, né della NATO e tantomeno dell'Unione europea o riconducibile alla stessa coalizione anti-Daesh. Si tratta di un accordo bilaterale tra l'Iraq e l'Italia che per le modalità con cui si sta svolgendo ricorda molto il *modus operandi* della Compagnia delle Indie del 1800, quando i soldati venivano schierati a protezione degli interessi economici di imprese private in territorio straniero. Ci sono due questioni che vorremmo sollevare sulla vicenda della diga di Mosul, atteso che i nostri militari si trovano a poche decine di chilometri dal fronte della guerra, dunque davanti a un rischio potenziale molto alto. La prima è che non possiamo credere che l'esercito iracheno e gli stessi peshmerga non fossero in grado

di assicurare la sicurezza nei cantieri della diga. Se ciò fosse vero dovremmo domandarci a cosa sono servite le centinaia di milioni spesi in questi anni per addestrare peshmerga e militari iracheni. La seconda è che la ditta Trevi ha vinto un appalto milionario per i lavori e ne trarrà, legittimamente, un lauto e corposo profitto. Altrettanto legittimamente viene da chiedersi se una parte di tali profitti verrà usata per coprire le ingenti spese che il contribuente italiano versa allo Stato per finanziare la missione militare. Non si può avallare l'idea che le nostre Forze armate, che hanno un mandato preciso stabilito dalla Costituzione, siano usate per fare la guardia a industrie o aziende italiane situate all'estero. Ci troviamo di fronte almeno a uno snaturamento del senso stesso delle missioni internazionali dei nostri militari;

da rilevare, poi, che nella lotta al terrorismo non sono stati previsti spostamenti di risorse finalizzati a un'azione di sostegno alle popolazioni dei luoghi in cui i gruppi terroristici si radicano e raccolgono supporto. Tale assenza rileva poca lungimiranza e scarsa conoscenza della questione, giacché certi fenomeni antisociali come il terrorismo riescono a radicarsi e a trovare maggiormente terreno fertile, proprio dove c'è più povertà e ingiustizia sociale;

per quanto riguarda alcune missioni « minori » come l'EUCAP Sahel Niger (*European Union Capacity Building Mission Sahel*), riteniamo che essa andrebbe ripensata e trasformata in EUBAM (*European Union Integrated Border Management Assistance Mission*) incaricata di aiutare i nigerini a mettere in sicurezza i loro confini meridionali, soprattutto col Burkina Faso e col Benin, da cui passa la stragrande maggioranza di coloro che poi attraversano il Canale di Sicilia. La denominazione EUCAP appare obsoleta e superata dai tempi. Al momento la missione appare, peraltro, del tutto inefficace nel contrasto all'emigrazione illegale per via delle sacche di corruzione nelle autorità nigerine e dell'ambiguità Unione europea e

soprattutto perché insiste sul nord del Paese mentre i veri problemi sono presenti maggiormente nel sud;

il provvedimento in esame ha disposto, altresì, la proroga per il finanziamento della partecipazione nazionale al potenziamento dei dispositivi della NATO, che vede, oltre alla conferma del contributo alle iniziative già avviate in Turchia a difesa dei confini a sud-est dell'Alleanza, l'avvio di tre nuove missioni a sostegno delle iniziative atlantiche. Più nello specifico, esse si svolgeranno: in Lettonia, in Bulgaria e in Islanda; tuttavia, riteniamo che l'espansione della NATO a est avvenuta negli ultimi due decenni sia una delle principali cause dell'attuale stato di tensione tra la Russia e la NATO, tanto da aver comportato la rottura degli accordi di partenariato tra Mosca e la stessa Alleanza Atlantica. Lo stesso ingresso nell'Unione europea dei Paesi dell'est è potuto avvenire solo dopo la loro preventiva adesione alla NATO, contribuendo per questa via a ridurre e marginalizzare il positivo peso politico svolto nell'Unione dai Paesi neutrali (Austria, Finlandia e Irlanda) subordinando così la Politica estera e di sicurezza comune a quella degli Stati Uniti. Peraltro, le esperienze in Kosovo, Afghanistan e Libia sono la prova che la NATO, oggi, non risulta essere uno strumento efficace per il mantenimento della pace; l'organizzazione, inoltre, non ha saputo far fronte all'attuale crisi dei rifugiati in arrivo sulle coste europee;

per quanto concerne le iniziative di cooperazione allo sviluppo (che nella scheda 45 della Deliberazione sono accorpate, però, a quelle di sminamento umanitario e ad altre iniziative pur lodevoli e necessarie), il cui finanziamento è pari a 111 milioni di euro, riteniamo sia necessario separare in due differenti schede la parte concernente quelle afferenti alla cooperazione in senso stretto dalle altre, soprattutto quelle relative allo sminamento umanitario, rispetto al quale peraltro si chiede uno stanziamento più adeguato,

propongono all'Assemblea:

con riferimento all'Europa:

1) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 1 (*Joint Enterprise mission NATO*);

2) di autorizzare la missione di cui alla scheda 2 (*EULEX Kosovo – personale militare missione UE*) impegnando il Governo a inserire tra gli obiettivi della missione la lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*;

3) di autorizzare la missione di cui alla scheda 3 (*EULEX Kosovo – Polizia di Stato missione UE*) impegnando il Governo a inserire tra gli obiettivi della missione la lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*;

4) di autorizzare la missione di cui alla scheda 4 (*EULEX Kosovo – Magistrati missione UE*) impegnando il Governo a inserire tra gli obiettivi della missione la lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*;

5) di autorizzare la missione di cui alla scheda 5 (*United Nations Mission in Kosovo UNMIK – missione ONU*) impegnando il Governo a inserire tra gli obiettivi della missione la lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*;

6) di autorizzare la missione di cui alla scheda 6 (*EUFOR ALTHEA – missione UE*) impegnando il Governo a inserire tra gli obiettivi della missione la lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*;

7) di autorizzare la missione di cui alla scheda 7 (*Missione bilaterale Forze di polizia in Albania*) impegnando il Governo a inserire tra gli obiettivi della missione la lotta al terrorismo e il contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*;

8) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 8 (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP – missione ONU*);

9) di autorizzare la missione di cui alla scheda 9 (*Sea Guardian* – missione NATO);

10) di autorizzare la missione di cui alla scheda 10 (EUNAVFORMED SOPHIA – missione UE) impegnando il Governo a condizionare il proseguimento della missione all'indizione e allo svolgimento di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutte le soggettività presenti in Libia (a eccezione di quelle legate a Daesh) con l'obiettivo della creazione di un governo libico effettivamente rappresentativo e che controlli la larga parte del territorio di quella Nazione;

con riferimento all'Asia:

11) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 11 (*Resolute Support Mission* – missione NATO);

12) di autorizzare la missione di cui alla scheda 12 (*United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL* – missione ONU);

13) di autorizzare la missione di cui alla scheda 13 (Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi);

14) di autorizzare la missione di cui alla scheda 14 (*Temporary International Presence in Hebron TIPH2* – missione multilaterale);

15) di autorizzare la missione di cui alla scheda 15 (Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi);

16) di autorizzare la missione di cui alla scheda 16 (*European Union Border Assistance Mission in Rafah EUBAM Rafah* – missione UE);

17) di autorizzare la missione di cui alla scheda 17 (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories EU-POL COPPS* (personale della Polizia di Stato) – missione UE);

18) di autorizzare la missione di cui alla scheda 18 (*European Union Police*

Mission for the Palestinian Territories EU-POL COPPS (magistrati) – missione UE);

19) di autorizzare la missione di cui alla scheda 19 (Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*) impegnando il Governo a espungere la missione di *force protection* alla diga di Mosul perché frutto di un accordo bilaterale tra l'Italia e la Repubblica dell'Iraq e come tale non riconducibile alla Coalizione di contrasto a Daesh;

20) di autorizzare la missione di cui alla scheda 20 (*United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP* – missione ONU);

21) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 21 (Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medioriente e Asia);

con riferimento all'Africa:

22) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 22 (Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia *Operazione Ippocrate*);

23) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 23 (*United Nations Support Mission in Libya UNSMIL* – missione ONU);

24) di autorizzare la missione di cui alla scheda 24 (Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica) impegnando il Governo a condizionare il proseguimento della missione all'indizione e allo svolgimento di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutte le soggettività presenti in Libia (a eccezione di quelle legate a Daesh) con l'obiettivo della creazione di un governo libico effettivamente rappresentativo e che controlli la larga parte del territorio di quella Nazione;

25) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 25 (Missione UE antipirateria denominata ATALANTA – missione UE);

26) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 26 (Missione UE denominata EUTM Somalia – missione UE);

27) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 27 (Missione UE denominata EUCAP Somalia (*ex* EUCAP Nestor) – missione UE);

28) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 28 (Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane);

29) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 29 (Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti);

30) di autorizzare la missione di cui alla scheda 30 (Missione UN denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* MINUSMA – missione ONU);

31) di autorizzare la missione di cui alla scheda 31 (Missione UE denominata EUTM Mali – missione UE) impegnando il Governo a cessare in modo definitivo la missione al 31 dicembre 2017 e rafforzando, al contempo, la presenza italiana nella missione MINUSMA.

32) di autorizzare la missione di cui alla scheda 32 (Missione UE denominata EUCAP Sahel Mali – missione UE) impegnando il Governo a cessare in modo definitivo la missione al 31 dicembre 2017 e rafforzando, al contempo, la presenza italiana nella missione MINUSMA;

33) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 31 (Missione UE denominata EUCAP Sahel Niger – missione UE);

34) di autorizzare la missione di cui alla scheda 34 (*Multinational Force and Observers* in Egitto MFO);

35) di autorizzare la missione di cui alla scheda 35 (Missione UE denominata EUBAM LIBYA) impegnando il Governo a

condizionare il proseguimento della missione all'indizione e allo svolgimento di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutte le soggettività presenti in Libia (a eccezione di quelle legate a Daesh) con l'obiettivo della creazione di un governo libico effettivamente rappresentativo e che controlli la larga parte del territorio di quella Nazione;

36) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 36 (Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (operazione *Mare Sicuro*);

con riferimento ai Dispositivi NATO:

37) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 37 (Partecipazione al dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato « *Active Fence* »);

38) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 38 (Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza);

39) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 39 (Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza);

40) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 40 (Partecipazione al dispositivo NATO in Lettonia *Enhanced Forward Presence*);

41) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 41 (Partecipazione al dispositivo NATO *Air Policing* in Bulgaria);

42) di non autorizzare la missione di cui alla scheda 42 (Partecipazione al dispositivo NATO *Interim Air Policing* in Islanda);

con riferimento alle seguenti attività:

43) di autorizzare le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2017 di cui alla scheda n. 43 impegnando il Governo a separare, per il

futuro, la parte *Assicurazione, Trasporto, Infrastrutture* da quella degli Interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali in due schede distinte, e raccomandandogli di stanziare per questi ultimi risorse più adeguate;

44) di autorizzare il supporto operativo a protezione delle Forze armate di cui alla scheda n. 44;

45) di autorizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario di cui alla scheda n. 45, impegnando il Governo, per il futuro, a separare in due differenti schede la parte concernente quelle afferenti alla cooperazione in senso stretto dalle altre, soprattutto quelle relative allo sminamento umanitario, e a rafforzare, secondo quanto stabilito dalla legge n. 125 del 2014, i sistemi di responsabilità reciproca per meglio valutare l'efficacia degli interventi messi in campo e realizzare analisi approfondite in contesti di fragilità, post-conflitto e prevenzione dei conflitti, dove i

risultati desiderati non sempre possono essere acquisiti sotto forma di dati;

46) di autorizzare gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza di cui alla scheda n. 46;

47) di autorizzare la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza di cui alla scheda n. 47;

48) di non autorizzare l'erogazione del contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia di cui alla scheda n. 48;

49) di autorizzare gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza di cui alla scheda n. 49 impegnando il Governo a includere, al punto 1 della scheda tra i Paesi inclusi nell'Area Geografica d'intervento, lo Yemen e la Turchia.

Frusone, Scagliusi, Basilio, Spadoni, Di Stefano, Corda, Di Battista, Tofalo, Rizzo, Grande, Del Grosso, Paolo Bernini.

ALLEGATO 4

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discussa la Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1);

premesso che:

la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ha riformato l'autorizzazione e la proroga delle missioni internazionali, superando l'adozione dei consueti decreti-legge, in favore di un nuovo procedimento « autorizzatorio » che prende avvio dalla Deliberazione in titolo;

secondo tale Deliberazione il Governo prevede circa quaranta missioni, con un impiego di 7.600 unità (7.459 personale delle Forze armate e 167 di personale delle Forze di polizia), 1.300 mezzi terrestri, 54 aerei e 13 navali. Le missioni sono attive in 22 Paesi oltre alla presenza nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Indiano;

per il 2017, quindi, si registra un aumento del fabbisogno finanziario totale delle spese militari connesse alle missioni internazionali del 7 per cento, con 1,28 miliardi di euro contro gli 1,19 del 2016;

i finanziamenti destinati alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e smiamento umanitario, agli interventi di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione

e alla partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali ammontano a 145 milioni di euro per il 2017;

a tal riguardo si evidenzia l'erronea valutazione della spesa contenuta all'interno della Deliberazione del Consiglio dei ministri, in quanto vengono previsti nel complesso degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione anche stanziamenti che hanno una chiara valenza di spesa militare, come i 120 milioni di euro previsti nella scheda n. 48 a favore dell'operatività delle Forze di sicurezza e difesa afgane, e i 30 milioni di euro previsti per gli interventi operativi di emergenza e sicurezza di cui alla scheda n. 49;

l'impegno maggiore in termini di impiego di uomini e mezzi è nel Mar Mediterraneo, attraverso un impegno finanziario di oltre 146 milioni di euro e la presenza in 4 operazioni: quella nazionale, Mare Sicuro; quella dell'Unione europea, EUNAVFORMED SOPHIA; e le due a guida NATO, Sea Guardian e il dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;

complessivamente nel Mar Mediterraneo sono quindi dislocate 10 navi, 9 aerei e 1.644 unità di personale. Al momento le operazioni hanno un'impronta « umanitaria » e sono incentrate sulle attività di pattugliamento e controllo delle acque e soccorso ai barconi dei migranti, ma presto potrebbero trasformarsi con l'estensione delle attività nelle acque ter-

ritoriali libiche e l'applicazione del blocco navale: sarebbe la cosiddetta terza fase dell'operazione *Sophia*, così come caldeggiato dalla presidenza maltese dell'Ue;

l'Unione europea sarebbe orientata nell'accelerare il programma di addestramento della guardia costiera libica e sbloccare così la consegna dei mezzi navali per operare nelle acque territoriali in collegamento con un centro di coordinamento che dovrà diventare operativo con le informazioni dell'Operazione *Sophia* e di Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo;

le unità della guardia costiera libica avrebbero quindi la responsabilità dei salvataggi e riporterebbero i migranti sulla costa, col duplice effetto, secondo la Commissione, di colpire il modello di *business* dei trafficanti e permettere la ripresa delle attività di pesca;

come ha sostenuto recentemente il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: « Siamo stati capaci di chiudere la rotta balcanica, possiamo ora chiudere la rotta libica ». Parole pesanti come pietre, pronunciate in occasione del *Memorandum* firmato a Roma il 2 febbraio dal Presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni con il Presidente del Consiglio presidenziale libico Faye al-Sarraj, per bloccare le partenze dei migranti attraverso il Mediterraneo;

secondo la Relazione all'Assemblea proposta dai relatori che accompagna la Deliberazione, il *Memorandum* « costituisce un cruciale passo in avanti verso un rafforzamento del controllo delle frontiere esterne del Paese (...). La concreta attuazione di questo *Memorandum* da parte di entrambi gli Stati può contribuire concretamente anche all'obiettivo più generale della stabilizzazione della Libia e del mantenimento della sua integrità territoriale »;

nel *Memorandum* c'è l'impegno, da parte dell'Italia, ad assicurare (articolo 1) il massimo sostegno « alle istituzioni di sicurezza e militari al fine di arginare i flussi di migranti illegali » e fornire « sup-

porto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina e che sono rappresentati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa e dagli organi e dipartimenti competenti presso il Ministero dell'Interno »;

si parla di « patto con la Libia », ma in realtà è un patto con un pezzo della Libia. Nel Paese ci sono attualmente addirittura tre governi: quello di Serraj a Tripoli; quello di Tobruk, con il quale è schierato il generale Khalifa Haftar, l'uomo forte del momento; e quello islamico, tutt'altro che fuori gioco, come dimostrano i due tentativi di colpo di stato attuati negli ultimi mesi da milizie fedeli all'ex *leader* Khalifa al Ghwell;

secondo quanto previsto dalla Deliberazione, il costo delle missioni in Libia è triplicato rispetto all'anno precedente, anche considerando la riattivazione della missione di supporto alla locale guardia costiera. Terminata la battaglia di Sirte, non è chiaro quale sarà l'impiego dei militari italiani di stanza a Misurata che finora hanno curato i miliziani impegnati al fronte: il governo di Serraj sarà anche un pezzo di Libia, tuttavia di sicuro non ha il controllo del territorio, non solo dell'intera Tripolitania e del Sud ma neanche della stessa Tripoli. Quel che appare certo è che il contingente italiano è l'unico contingente occidentale in questo momento presente nel Paese e quindi facile bersaglio per i gruppi jihadisti locali, e rischia di trovarsi in una situazione difficile alla luce del rinnovato protagonismo del generale Haftar, sostenuto, tra gli altri, da Russia ed Egitto;

l'impegno in Iraq è quello più oneroso, oltre 300 milioni di euro (50 milioni in più rispetto allo scorso anno), nonché quello che vede una presenza più massiccia di soldati italiani, quasi 1.500, impiegati in attività di addestramento delle forze irachene e curdo irachene, di *personnel recovery* e di *force protection* alla diga di Mosul, con una competente aerea di 17 velivoli per ricognizione e rifornimento

in volo in supporto alle attività della Coalizione internazionale di contrasto a Daesh;

in Afghanistan c'è il secondo teatro operativo più impegnativo per le Forze armate italiane oramai presenti nel Paese da più di 15 anni. Qui la missione *Resolute support* che avrebbe l'obiettivo di svolgere attività di consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative sta tornando, dopo due anni dalla fine della missione « *combat* » ISAF-NATO, ad essere in prima linea al fronte e l'avanzata dei talebani a Farah ha costretto anche gli italiani a tornare ad assistere le truppe afgane che combattono al fronte insieme alle truppe statunitensi;

un recente rapporto dell'ufficio dell'Ispettore generale speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan (Sigar), John F. Sopko, sostiene che oggi i Talebani controllano poco più della metà del Paese. Secondo il documento, che cita dati delle forze Usa in Afghanistan (Usfor-A), al 15 novembre scorso, ovvero prima della nuova avanzata talebana, il governo di Kabul controllava o aveva influenza su circa 233 (il 57,2 per cento) dei 407 distretti dell'Afghanistan, il 6,2 per cento in meno rispetto all'agosto precedente e il 15 per cento in meno rispetto a novembre 2015;

circa 2,5 milioni di afgani vivono invece in aree controllate dagli insorti o dove gli insorti hanno influenza. I dati delle Nazioni Unite parlano di circa 640 mila afgani che lo scorso anno sono stati costretti a lasciare le proprie case. Continuano ad essere fonte di preoccupazione anche i livelli di produzione di oppio: nel 2016 si è registrata una crescita del 43 per cento rispetto al 2015 e si stima che lo scorso anno in Afghanistan ne siano state prodotte 4.800 tonnellate;

l'Afghanistan è classificato come quart'ultimo nel *Global Peace Index 2016*: in condizioni peggiori a livello mondiale ci sono solo Siria, Sud Sudan e Iraq. L'*Institute for Economics and Peace* rileva,

inoltre, che il Paese è secondo solo all'Iraq, sempre su scala globale, per attività terroristiche all'interno del paese (*Global Terrorism Index 2016*). In Afghanistan, come documenta un recente rapporto dell'EASO, dopo più di un decennio di guerra, ci sono stati, nel 2015, 11 mila civili vittime di violenza. Ma addirittura l'Ue ha sottoscritto con questo Paese un accordo che prevede i rimpatri forzati in cambio di aiuti economici. Nonostante nel Paese gli Usa abbiano investito per la ricostruzione ben 117 miliardi di dollari dal 2002, l'Afghanistan rimane un Paese insicuro, non stabilizzato;

triplicano gli stanziamenti per le operazioni di *intelligence*, 10 milioni in più rispetto al 2016, a supporto delle missioni condotte dagli agenti dell'AISE, i quali sono attivi soprattutto in Libia, Iraq e Afghanistan. Un incremento dovuto alle novità introdotte dal governo lo scorso anno, che prevedono operazioni segrete direttamente disposte dal Presidente del Consiglio, di cui il Parlamento è totalmente all'oscuro;

la guerra ha travolto Stati e frontiere e ha inasprito la storica rivalità tra il mondo sunnita e sciita all'interno dell'Islam all'ombra delle ambizioni commerciali, finanziarie e geopolitiche delle grandi potenze mondiali che credevano di creare nuove democrazie e che, in realtà, hanno prodotto solo maggiore instabilità che oggi mette a repentaglio tutta l'umanità;

l'esperienza delle missioni militari dell'ultimo decennio e in particolare in Libia, Iraq e Afghanistan mostra che aver intrapreso guerre senza avere un progetto politico condiviso con le forze e le popolazioni locali sul futuro è stata una prassi che ha peggiorato e non migliorato la sicurezza globale, e soprattutto ha condannato il popolo afgano, iracheno e libico alla follia distruttiva della violenza e del terrore che oggi si estende dal Medio oriente all'Africa e attraversa il Mediterraneo e arriva fino al cuore dell'Europa;

in aggiunta si è sprecata un'ingente quantità di risorse pubbliche. Soltanto con

riferimento alle varie missioni in Afghanistan sono stati stanziati dal 2001 poco meno di 6,5 miliardi di euro. L'Italia, nonostante sia una forza militare « medio-piccola », è uno dei Paesi più impegnati nelle missioni internazionali;

a partire dalla prima missione « *Restore Hope* » in Somalia (1992-93) si è assistito al cambio di paradigma nella politica di difesa italiana, passando da avamposto statico della guerra fredda nel Mediterraneo a protagonista nello scenario internazionale, con l'intervento diretto di truppe italiane nei vari teatri operativi;

grazie a questo cambio di paradigma il nostro Paese ha provato ad accreditarsi sul contesto internazionale, ma soprattutto ha contribuito al *boom* dell'industria militare nazionale. Soltanto nel 2017 l'Italia spenderà 5,6 miliardi (+10 per cento rispetto al 2016) in nuovi armamenti (altri sette *F-35*, una seconda portaerei, nuovi carri armati ed elicotteri da attacco) finanziati in maggioranza dal Ministero dello sviluppo economico, che quest'anno destinerà al comparto difesa l'86 per cento dei suoi investimenti a sostegno dell'industria italiana;

secondo la Relazione al Parlamento sull'*export* militare italiano presentata dal Governo lo scorso anno, nel 2015 si è registrato un aumento del 200 per cento per le autorizzazioni all'esportazione di armamenti il cui valore complessivo è salito a 7,9 miliardi dai 2,6 del 2014 e sono aumentate drasticamente le vendite nei confronti dei Paesi in guerra, nonostante la legge italiana lo vieti;

non serve a nulla partecipare a costose quanto inutili e controproducenti missioni internazionali se non si mette in discussione il modello di sviluppo che si arricchisce con la produzione e vendita di armi, le quali alimentano la spirale di violenza e terrore che imperversa nel Mediterraneo e nel vicino Oriente, e che poi si reprime con nuove armi e nuove guerre;

negli ultimi cinque anni, mentre il Medio Oriente bruciava, contemporanea-

mente cresceva del 30 per cento l'*export* di armi verso i Paesi dell'area medio orientale e del Nord Africa. Ad esempio le transazioni autorizzate con l'Arabia Saudita sono passate dai 163 milioni di euro del 2014 ai 257 milioni del 2015;

ora siamo al paradosso che queste armi che sono state vendute in Medio Oriente, attraverso la « triangolazione » con Paesi « nostri alleati », ma anche alleati e finanziatori, ad esempio, del Daesh, sono arrivate nelle mani dei terroristi e quindi combattiamo nelle missioni internazionali contro le armi che noi stessi abbiamo venduto in Medio Oriente;

le decisioni della NATO prese all'ultimo vertice tenuto a Varsavia debbono ritenersi le più importanti dalla fine della Guerra Fredda soprattutto per una serie di misure politiche e militari preventive nei confronti della Russia. Come previsto dalla Deliberazione l'Italia parteciperà con mezzi e uomini in diversi dispositivi di protezione e sorveglianza dell'Alleanza;

con la presenza nella NATO in Lettonia, Estonia, Lituania e Polonia con mezzi e uomini pronti a rispondere a minacce esterne lungo il confine orientale dell'Alleanza, addirittura si supera l'accordo stipulato con la Russia nel 1997, in cui si stabiliva che l'alleanza atlantica non può mantenere le proprie truppe da combattimento in modo permanente nei Paesi a est della Germania, a meno che le condizioni di sicurezza degli Stati alleati non siano in pericolo;

evidentemente, i rappresentanti dei Paesi dell'Alleanza atlantica considerano cambiate queste condizioni, e nei fatti programmano delle sciagurate azioni militari lungo quello che viene già chiamato « fronte orientale » e a cui il nostro Paese risponde con una presenza in Lettonia di 160 unità e 50 mezzi terrestri e con la messa a disposizione di 4 aerei per il pattugliamento dei cieli della Bulgaria;

con riferimento alle relazioni con la Russia non si può non tenere in considerazione la crescente tensione Est-Ovest e il

continuo mutamento delle alleanze nel contesto geopolitico mondiale, soprattutto in relazione ai conflitti in corso, Siria *in primis* fra tutti;

negli ultimi tempi le relazioni tra Russia e USA si sono esacerbate a causa della situazione in Siria. Gli Stati Uniti avevano sospeso la collaborazione bilaterale con Mosca su questo problema. Le autorità russe a loro volta hanno sospeso la collaborazione con gli USA sulla sicurezza nucleare. Nel frattempo i russi hanno dislocato i missili balistici Iskander nell'*enclave* di Kaliningrad, mentre gli americani accusavano ufficialmente il Governo di Mosca di utilizzare gli *hacker* per alterare la campagna elettorale presidenziale che ha visto il successo di Donald Trump. Sullo sfondo una geopolitica di alleanze variabili e fatta di improvvise sterzate ed ora questa presenza più o meno aggressiva dell'alleanza lungo il confine orientale che non può che alimentare ulteriormente le tensioni;

tensioni che si erano alzate anche tra la Russia e la Turchia dopo l'abbattimento del Sukhoi russo da parte delle forze di Ankara nel novembre 2015, poi rientrate in nome della *realpolitik* dopo il fallito *golpe* in Turchia e in nome degli interessi dei due Paesi in Siria e nel Medioriente. L'Italia oggi è presente anche in Turchia con la missione « *Active fence* » che prevede 130 soldati basati lungo il confine turco-siriano, batterie antimissile e un aereo da cisterna per i rifornimenti dei velivoli radar NATO che operano nella regione;

una presenza nazionale nella stessa Turchia, alleato e membro della Nato, che ha favorito in questi anni il passaggio di migliaia di *foreign fighter* europei, aprendo quella che è stata denominata come l'« autostrada della jihad » mentre al tempo stesso conduceva una « guerra sporca » contro le organizzazioni curde in Siria e in Iraq, che sono tra le poche forze che hanno inflitto una serie di sconfitte a Daesh e che hanno dato vita ad un'esperienza di convivenza pacifica tra curdi, arabi, assiri, caldei, aramaici, turcomanni, armeni e ceceni e altre minoranze;

la stessa Turchia con cui si è stretto un accordo che viola gravemente il diritto europeo e tradisce i fondamenti democratici e ispirati alla tradizionale tutela dei diritti umani in UE e in Italia, dove in cambio di denaro si sono esternalizzate le frontiere dell'UE chiudendo gli occhi sul rispetto dei diritti umani, sulla repressione delle libertà fondamentali, nonché sulla forte repressione anti-curda che il Governo turco sta mettendo in piedi negli ultimi mesi, addirittura dimenticando le gravi responsabilità di quest'ultimo nel supporto a *Daesh*;

la stessa logica oggi è alla base del *Memorandum* che il nostro Paese ha concluso con la Libia, della strategia più ampia del « *migration compact* » e del Piano europeo per le migrazioni che è stato al centro dello scorso vertice informale dei Capi di Stato e Governo dell'Ue che si è tenuto alla Valletta lo scorso 3 febbraio;

con riferimento al controllo della frontiera sud, attraverso la quale passano i flussi migratori che poi raggiungono le coste della Libia prima della traversata del Mediterraneo, la Ue intende aumentare il lavoro con i Paesi già coinvolti in specifici accordi come Niger e Mali, ma anche col Ciad, « regionalizzando » l'operatività della missione Eucap Sahel operativa ad Agadez, a cui il nostro Paese partecipa;

alla luce di tale considerazioni occorre un cambio di rotta netto, che si sostanzia a partire dalla discontinuità alla partecipazione alle missioni internazionali, che devono essere interpretate non come una generica e dispersiva ricerca di prestigio sulla scena globale ma come rispondenti ad una visione strategica della politica estera del nostro Paese e su interventi umanitari pensati in una logica non securitaria,

propongono all'Assemblea di autorizzare le seguenti missioni:

con riferimento all'Europa (Schede da 1 a 10)

1. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE – scheda 2);

2. EULEX Kosovo (personale Polizia di Stato) (missione UE – scheda 3);

3. EULEX Kosovo (magistrati) (missione UE – scheda 4);

4. *United Nations Mission in Kosovo* UNMIK (missione ONU – scheda 5);

5. EUFOR ALTHEA (missione UE – scheda 6);

6. Missione bilaterale Forze di polizia in Albania (scheda 7);

7. *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* UNFICYP (missione ONU – scheda 8);

con riferimento all'Asia (schede da 11 a 21);

8. *United Nations Interim Force in Lebanon* UNIFIL (missione ONU – scheda 12);

9. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (scheda 13);

10. *Temporary International Presence in Hebron* TIPH2 (missione multilaterale – scheda 14);

11. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda 15);

12. *European Union Border Assistance Mission in Rafah* EUBAM Rafah (missione UE – scheda 16);

13. *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* EUPOL COPPS (personale della Polizia di Stato) (missione UE scheda 17);

14. *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* EUPOL COPPS (magistrati) (missione UE scheda 18);

15. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda 19);

16. *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* UNMOGIP (missione ONU – scheda 20);

17. Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medioriente e Asia (scheda 21);

con riferimento all'Africa (Schede da 22 a 36);

18. *United Nations Support Mission in Libya* UNSMIL (missione ONU – scheda 23);

19. Missione UE antipirateria denominata ATALANTA (missione UE – scheda 25);

20. Missione UE denominata EUTM Somalia (missione UE – scheda 26);

21. Missione UE denominata EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor) (missione UE – scheda 27);

22. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda 28);

23. Missione UN denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission* in Mali MINUSMA (missione ONU – scheda 30);

24. Missione UE denominata EUTM Mali (missione UE – scheda 31);

25. *Multinational Force and Observers* in Egitto MFO (scheda 34);

e di autorizzare, altresì, le seguenti attività:

26. Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2017 (scheda n. 43);

27. Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 44);

28. Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 45);

29. Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (Scheda 46);

30. Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 47);

31. Erogazione del contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia (scheda n. 48);

32. Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 49).

Duranti, Palazzotto.

ALLEGATO 5

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL GRUPPO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discussa la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1);

premesso che:

L'ultimo decennio ha visto un notevole incremento dell'instabilità internazionale con l'accendersi di nuovi conflitti, alcuni dei quali di vaste proporzioni, i cui effetti hanno investito direttamente anche l'Europa, colpita da fenomeni quali il terrorismo di matrice jihadista e le migrazioni di massa dal Medio Oriente e dal Nord Africa. L'Italia si è assunta la responsabilità di partecipare alla gran parte delle missioni internazionali volte a riportare stabilità lungo l'ampio arco di crisi che dall'Europa Orientale giunge fino all'Afghanistan, passando per Africa e Medio Oriente. La vastità degli impegni che l'Italia ha assunto e continua ad assumersi per contribuire alla gestione delle diverse crisi internazionali impone, tuttavia, una razionalizzazione di tali impegni, con particolare riguardo alle missioni militari, allo scopo di concentrare le limitate risorse a disposizione su quelle aree di crisi che più direttamente rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e per gli interessi dell'Italia. A questo proposito appare necessario prevedere un prossimo ritiro del contingente italiano presente in Afgha-

nistan ininterrottamente dal 2002, cedendo ad altri il comando del Training Advise Assist Command – West (TAAC-W) e l'onere di proseguire l'addestramento delle forze afgane nella zona Herat.

Le risorse economiche ed umane attualmente impegnate in Afghanistan dovrebbero, infatti, essere dirottate in aree di crisi che più direttamente impattano sull'Italia, prima fra tutte quella libica. La stabilizzazione della Libia rappresenta un obiettivo da perseguire con forza, anche allo scopo di poter finalmente gestire adeguatamente i flussi migratori, ed è quindi necessario contrastare le iniziative che alimentano il rischio di una dissoluzione della Libia in diverse entità statuali, come, ad esempio, il sostegno militare fornito da alcuni paesi a milizie che non dipendono dal Governo di Accordo Nazionale insediato a Tripoli.

Il problema delle migrazioni di massa, che, nonostante le diverse misure adottate negli anni dai Paesi europei, non accennano a diminuire e continuano a provocare migliaia di vittime all'anno, dovrebbe essere affrontato più a monte, intercettando i flussi nei Paesi di transito con l'apertura di corridoi umanitari per i profughi e avviando politiche volte a sostenere il rilancio economico dei paesi dai quali partono i cosiddetti migranti economici.

Bisogna anche tentare di prevenire l'avvio di nuove ondate migratorie. In Iraq, ad esempio, risulta necessario predisporre interventi di esclusivo supporto umanitario e medico, soprattutto nelle aree, come quella di Mossul, teatro di violenti com-

battimenti, e stimolare in sede europea la costituzione con il governo iracheno e le rappresentanze del Governo regionale del Kurdistan iracheno di un tavolo permanente per la gestione degli profughi mirato alla gestione dei flussi di sfollati e di rifugiati, nonché alla previsione della loro rilocazione nei luoghi interni di origine.

Proprio la ricerca della collaborazione con i *partner* dell'Unione Europea deve essere un filo conduttore dell'azione di politica estera italiana anche nell'ambito delle missioni internazionali.

Vi è l'esigenza di lanciare una concreta politica estera comune incentrata sulla protezione di quegli interessi e a quei valori comuni che sempre più difficilmente i *partner* europei potranno proteggere singolarmente, soprattutto per quanto attiene al settore della sicurezza.

Ovviamente, realizzare un'efficace difesa europea non significa derogare alla *partnership* euro-atlantica; anzi, una maggiore cooperazione tra NATO e UE, nonché un'armonizzazione delle rispettive politiche negli ambiti d'interesse comune è senz'altro un obiettivo da perseguire per gli evidenti vantaggi che comporta; tuttavia, gli interessi dell'Unione europea e quelli della NATO non sono sempre pienamente convergenti. Appare dunque necessario evitare che, anche a causa delle troppo esigue capacità militari di cui riesce effettivamente a disporre l'Unione Europea, la linea politica della NATO prenda il sopravvento sulla Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione europea, come già accaduto in passato. Appare dunque più che mai necessario che l'Europa si doti di quelle capacità militari, e non solo, che la rendano in grado di affrontare autonomamente le crisi e le minacce che emergono nel proprio spazio geopolitico. A questo proposito è necessario avviare al più presto un concreto percorso che porti alla costituzione di una capacità militare dell'Unione europea realizzata sulla base dell'articolo 44 del Trattato sull'Unione europea e ai sensi degli articoli 42 e 46, che prevedono la cosiddetta Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO).

Il rapporto con gli alleati della NATO dovrebbe essere sempre incentrato sulla massima lealtà e l'Italia non dovrebbe aver timore di rifiutarsi di sospendere temporaneamente la propria diretta collaborazione con quegli alleati che dovessero venire meno al suddetto imperativo di lealtà. In Turchia, una ormai sistematica repressione del dissenso e della libertà di espressione, costringe l'Unione europea e la NATO a confrontarsi rispettivamente con un *partner* e un Paese membro che ha adottato delle politiche ormai evidentemente incompatibili con i valori democratici su cui si basano le due principali organizzazioni internazionali occidentali. Per di più, la Turchia agisce direttamente con proprie forze militari nei teatri di Siria e Iraq perseguendo i propri esclusivi interessi in modo del tutto autonomo e adottando strategie spesso in contrasto con quelle poste in essere dai suoi alleati. Ciò comporta l'esigenza di riconsiderare le politiche adottate dalla UE e dalla NATO nei confronti della Turchia, nonostante i vantaggi strategici, veri o presunti, che il mantenimento dello *status quo* nei rapporti con il governo turco comporterebbe riguardo alla gestione della crisi migratoria e dei conflitti in Siria e Iraq. In quest'ambito, il ritiro dell'Italia dalla missione NATO «*Active Fence*», volta alla protezione del territorio turco da un'improbabile minaccia missilistica portata da Daesh, rappresenterebbe un chiaro segnale sia ad Ankara, sia agli alleati della NATO.

Tra gli scopi della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali vi è anche il contrasto al terrorismo, obiettivo che sempre di più dovrà essere perseguito elaborando e implementando una precisa strategia nazionale, che potrà certamente essere coordinata con quelle degli altri Paesi, ma che deve essere concepita pensando prima di tutto all'obiettivo di elevare al massimo e in tempi brevissimi la sicurezza degli italiani, in patria e all'estero, concentrando le risorse su iniziative che possano portare subito risultati concreti. Questa strategia deve comprendere iniziative di contro-propaganda, da attuare sia in Italia, sia all'estero, per contrastare

in tempi brevi gli effetti dell'attività propagandistica condotta da Daesh e da altri gruppi jihadisti; il rafforzamento delle capacità di raccolta informazioni dei contingenti italiani all'estero, finalizzata anche al contrasto ai fenomeni dei foreign fighters e della criminalità organizzata, anche finanziaria; il sostegno alle forze di sicurezza dei paesi in cui sono effettuate missioni MIADIT tramite l'implementazione di attività di *training* e *mentoring* e la fornitura di specifico materiale. È inoltre opportuno predisporre l'invio di team di esperti anti-terrorismo presso le ambasciate italiane nei paesi a rischio, allo scopo sia di collaborare con le autorità di quei Paesi, sia di rafforzare la capacità di « allerta precoce » a favore delle nostre comunità all'estero.

Se impostate secondo le suddette premesse, la maggior parte delle missioni italiane all'estero potranno ottenere risultati notevolmente migliori. Tuttavia è importante proseguire nella partecipazione alle specifiche missioni internazionali solo se queste, dopo un'attenta valutazione dei risultati conseguiti, si rivelano effettivamente utili. In caso di esito oggettivamente non soddisfacente, è necessario avere il coraggio di ritirarsi dalle missioni, allo scopo di poter liberare risorse da destinare ad altri scopi;

propongono all'Assemblea: di autorizzare le seguenti missioni o attività:

con riferimento all'Europa (Schede da 1 a 10)

EUNAVFORMED SOPHIA (missione UE – scheda 10).

con riferimento all'Asia (schede da 11 a 21)

United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL (missione ONU – scheda 12).

con riferimento all'Africa (Schede da 22 a 36)

Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia *Operazione Ippocrate* (scheda 22).

Missione UE antipirateria denominata ATALANTA (missione UE – scheda 25).

Missione UE denominata EUBAM LIBYA (missione UE – scheda 35).

con riferimento ai Dispositivi NATO (Schede da 37 a 42)

Partecipazione al dispositivo NATO in Lettonia *Enhanced Forward Presence* (scheda 40).

Partecipazione al dispositivo NATO *Air Policing* in Bulgaria (scheda 41).

Partecipazione al dispositivo NATO *Interim Air Policing* in Islanda (scheda 42).

Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 44).

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 45).

Partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 47).

di autorizzare le seguenti missioni o attività, definendo per il Governo gli impegni di seguito indicati:

con riferimento all'Europa (Schede da 1 a 10)

Joint Enterprise (missione NATO – scheda 1): a sostenere un incremento della capacità del contingente relativa alla raccolta informazioni finalizzata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* della criminalità organizzata.

EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE – scheda 2): sostenere un maggiore impegno al contrasto della criminalità finanziaria.

EULEX Kosovo (personale Polizia di Stato) (missione UE – scheda 3): a sostenere un maggiore impegno al contrasto della criminalità finanziaria.

EULEX Kosovo (magistrati) (missione UE – scheda 4): a sostenere un maggiore impegno al contrasto della criminalità finanziaria.

United Nations Mission in Kosovo UNMIK (missione ONU – scheda 5): sostenere un incremento della capacità del contingente relativa alla raccolta informazioni finalizzata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata.

EUFOR ALTHEA (missione UE – scheda 6): sostenere un incremento della capacità del contingente relativa alla raccolta informazioni finalizzata al contrasto al fenomeno dei *foreign fighters* e della criminalità organizzata.

Missione bilaterale Forze di polizia in Albania (scheda 7): accelerare i processi di implementazione della cooperazione multilaterale nelle attività relative al *training* e *mentoring* nel settore della difesa, dando seguito a eventuali accordi in fase di definizione.

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP (missione ONU – scheda 8): subordinare il rinnovo per l'anno 2018 della partecipazione italiana a tale missione a una positiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla missione stessa.

Sea Guardian (missione NATO – scheda 9): proporre alla NATO di inserire tra gli obiettivi della missione il supporto alle attività di soccorso in mare alle competenti autorità nei settori SAR nelle aree marittime in cui insiste la missione.

con riferimento all'Asia (schede da 11 a 21)

Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (scheda 13): assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate libanesi, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di *training* del personale di sicurezza libanese anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate libanesi.

Temporary International Presence in Hebron TIPH2 (missione multilaterale – scheda 14): valutare, in sede di accordi multilaterali in merito alla missione TIPH2, la possibilità di integrare la partecipazione di nuovi Paesi richiedenti, mantenendo o aumentando i compiti della missione di osservazione TIPH, nonché mantenendo in ogni caso il ruolo di seconda nazione contributrice alla missione.

Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda 15): valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle missioni in cui è rilevante l'aspetto dell'addestramento delle forze di sicurezza locali, il trasferimento di sistemi di simulazione al tiro, già nelle disponibilità dello Stato, mirati alla sostituzione dell'addestramento reale con armi da fuoco.

European Union Border Assistance Mission in Rafah EUBAM Rafah (missione UE – scheda 16): prevedere la conoscenza della lingua inglese e una precedente esperienza in un ambito internazionale analogo tra i requisiti per la selezione del personale.

European Union Police Mission for the Palestinian Territories EUPOL COPPS (personale della Polizia di Stato) (missione UE scheda 17): valutare la possibilità di avviare corsi, sotto l'egida della missione EUPOL COPPS, o tramite accordi quadrilaterali (IT, IL, PS, US), erogati da forze di polizia ad ordinamento civile, con particolare riferimento ai corsi di protezione avanzati.

European Union Police Mission for the Palestinian Territories EUPOL COPPS (magistrati) (missione UE scheda 18): valutare la possibilità di avviare corsi, sotto l'egida della missione EUPOL COPPS, o tramite accordi quadrilaterali (IT, IL, PS, US), erogati da forze di polizia ad ordinamento civile, con particolare riferimento ai corsi di protezione avanzati.

Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda 19): evidenziare

in sede europea il possibile problema umanitario derivante dalla imminente liberazione dal Daesh della città di Mossul, facilitando la possibilità di prevedere missioni di esclusivo supporto umanitario e medico, capaci di rispondere ad un flusso di sfollati che potrebbe raggiungere anche 1,5 milioni di persone in poche settimane; implementare nuovi *memorandum of understanding* mirati alla prosecuzione del training nell'uso di sistemi d'arma con i relativi supporti, limitati in numero agli stretti necessari ad un corretto addestramento, verso tutte le forze armate alle dipendenze del governo regionale curdo, di concerto con il governo iracheno, attraverso la creazione di un tavolo ove attuare una costante interlocuzione con i destinatari dei servizi, le forze della coalizione internazionale e il governo iracheno; implementare con il governo iracheno un SOFA mirato alla copertura legale della presenza di personale militare nelle missioni di training e di supporto, nonché di protezione delle aree di nostra competenza; prevedere il conferimento al personale nel servizio di soccorso di migliaia di migranti, di un'onorificenza di soccorso nell'ambito della « *Prima Parthica* » dopo almeno 60 giorni cumulativi di servizio prestato in missione operativa; prevedere un'indennità accessoria e l'accesso ai benefici previsti dalle normative per il personale, equiparabile a quelle in vigore per altre missioni anche bilaterali, riservato al personale impiegato in teatri operativi fuori dal territorio nazionale.

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMOGIP (missione ONU – scheda 20): subordinare il rinnovo per l'anno 2018 della partecipazione italiana a tale missione a una positiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla missione stessa.

Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medioriente e Asia (scheda 21): non impiegare il personale e i mezzi

impiegati in tale missione in supporto alla missione *Resolute Support*.

con riferimento all'Africa (Schede da 22 a 36)

United Nations Support Mission in Libya UNSMIL (missione ONU – scheda 23) – ad assumere ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze sotto il controllo del GNA, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di training del personale di sicurezza libico anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate del GNA.

Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica (scheda 24) – ad ottenere da parte del Governo libico la garanzia che le forze e il personale addestrato e le unità navali fornite o mantenute nell'ambito della suddetta missione siano impiegati esclusivamente nel rispetto dei limiti delle acque territoriali come definiti dal diritto internazionale.

Missione UE denominata EUTM Somalia (missione UE – scheda 26) – ad assumere ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di *training* del personale di sicurezza somalo anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate somale; valutare l'effettivo rispetto dei diritti umani da parte del personale somalo addestrato nell'ambito della suddetta missione.

Missione UE denominata EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor) (missione UE – scheda 27): assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate somale, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale ed a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia

delle attività di *training* del personale di sicurezza somalo anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate somale; valutare l'effettivo rispetto dei diritti umani da parte del personale somalo addestrato nell'ambito della suddetta missione.

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda 28): assumere un ruolo sempre più preminente nella ricostruzione delle forze armate somale e gibutine, anche attraverso la facilitazione e la collaborazione con attori del settore della difesa nazionale e a porre in essere strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di training del personale di sicurezza somalo e gibutino anche attraverso scambi informativi diretti con le forze armate somale e gibutine.

Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda 29): prevedere la definizione di un trattato di cooperazione bilaterale con particolare riferimento al raggiungimento di un accordo SOFA.

Multinational Force and Observers in Egitto MFO (scheda 34): subordinare il rinnovo per l'anno 2018 della partecipazione italiana a tale missione a una positiva valutazione dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla missione stessa.

Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (operazione Mare Sicuro) (scheda 36): specificare tra gli obiettivi della missione il supporto alle attività di soccorso in mare.

con riferimento ai Dispositivi NATO (Schede da 37 a 42)

Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda 39): proporre alla NATO di inserire tra gli obiettivi della missione il supporto alle attività di soccorso in mare alle competenti autorità nei

settori SAR nelle aree marittime in cui insiste la missione e di autorizzare altresì le seguenti attività:

Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2017 (scheda n. 43): effettuare una analisi approfondita dei costi e dei benefici relativi alle assicurazioni al fine di individuare eventuali risparmi.

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (Scheda 46): valutare l'opportunità di incrementare le risorse disponibili di 5 milioni di euro finalizzandole allo scopo di realizzare uno specifico training in materia di «Sicurezza Portuale ed Aeroportuale» alle forze di sicurezza dei paesi in favore dei quali sono effettuate missioni MIADIT o, in subordine, a prevedere specifiche attività addestrative «spot», con la finalità di innalzare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza anti-terrorismo e del complesso personale/addestramento/armamento/logistica, creando un efficace apparato che sia decisamente proattivo rispetto ai rischi da attentato terroristico in ambito aeroportuale/portuale da realizzare sfruttando le competenze dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze Armate e di polizia; valutare l'avvio di attività di collaborazione relative alla fornitura di strumenti tecnici atti a consentire loro di raggiungere gli standard previsti dalle normative ICAO, che risultano essenziali per consentire le operazioni di aviazione civile commerciale su uno scalo aeroportuale.

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 49): valutare l'opportunità di incrementare le risorse disponibili di 5 milioni di euro finalizzandole allo scopo di rafforzare l'attuazione degli interventi dell'Unità di crisi del MAECI a tutela dei cittadini e degli interessi degli italiani all'estero, nonché a rafforzare, anche nell'ambito cibernetico sia in forma attiva che passiva, i sistemi di protezione delle sedi diplomatico-consolari, anche di nuova istituzione, e del relativo personale;

e di non autorizzare le seguenti missioni o attività:

con riferimento all'Asia (schede da 11 a 21)

Resolute Support Mission (missione NATO – scheda 11).

con riferimento ai Dispositivi NATO (Schede da 37 a 42)

Partecipazione al dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato « *Active Fence* » (scheda 37).

Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza (scheda 38).

Erogazione del contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia (scheda n. 48).

Massimo Artini.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
---	----

RISOLUZIONI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.05.

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione relativa agli interventi da adottare per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche.

Ricorda innanzitutto la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, la quale, nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e dal permanere di una congiuntura economica sfavorevole, intende dare risposte alla crescente aspettativa sul potenziale sviluppo dell'efficienza energetica,

prevedendo tra l'altro anche la standardizzazione e la semplificazione delle procedure di fatturazione e lettura dei consumi energetici, nonché promuovendo la massima facilità di accesso, da parte dei clienti finali, alle informazioni relative agli effettivi consumi di energia e interrompendo, attraverso l'utilizzo di contatori « intelligenti », la prassi dei consumi presunti sia per l'elettricità sia per il gas.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, rammenta infatti che almeno l'80 per cento dei consumatori dovrebbe essere dotato di sistemi « intelligenti » di misurazione entro il 2020 mentre, per quanto riguarda il gas, gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, dovrebbero elaborare un calendario per l'attuazione di sistemi di misurazione « intelligenti ». In tale ambito rileva inoltre come la legge n. 481 del 1995 attribuisca all'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori, armonizzando tali scopi con gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti.

Sottolinea quindi come la razionalizzazione dell'uso dei contatori attraverso un sistema di scambio dei dati codificato, che

permetta alle varie utenze di sfruttare i medesimi concentratori, potrebbe consentire, da una parte, la possibilità di sfruttare le economie di scala per la riduzione dei costi di implementazione e, dall'altra, una semplificazione per gli utenti all'accesso dei dati, che comporterebbe una maggiore attenzione ai consumi, una maggiore sicurezza nella gestione del rischio di perdite degli impianti e una maggiore attenzione al rispetto ambientale.

In tale quadro la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative normative per introdurre un credito di imposta per permettere alla società di gestione dei servizi pubblici (gas, acqua) di sviluppare un sistema universale di comunicazione dei propri contatori con i concentratori dei dati; ad assumere iniziative per prevedere adeguanti finanziamenti per i progetti pilota per la verifica in campo di soluzioni di telegestione e gestione remota di sensori di stato; nonché a farsi promotore di un'iniziativa normativa volta allo sviluppo di una piattaforma telematica per la sperimentazione di un sistema di comunicazione dei dati di tutte le utenze domestiche, che permetta ai gestori dei servizi pubblici essenziali di canalizzare le informazioni in un unico punto di accesso via *web* gestito dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ovvero dalle singole società per la parte del servizio dalle medesime offerto), attraverso il quale l'utente potrà venire a conoscenza in tempo reale dei consumi giornalieri, del consumo medio mensile, di quello medio annuale e di eventuali scostamenti dalla media di periodo, anche al fine di ricevere l'eventuale segnalazione di guasto dovuto a perdite dell'impianto o malfunzionamento della rete, entro 24 ore dall'avvenuto scostamento, per le vie di comunicazione che il medesimo utente indicherà al momento dell'aggiornamento dei propri dati presso la società di gestione del servizio.

Evidenzia quindi come l'atto di indirizzo si ponga l'obiettivo fondamentale di apportare benefici concreti soprattutto per i cittadini, i quali devono essere posti nella condizione, grazie ai predetti aggiornamenti tecnologici nel sistema di contabi-

lizzazione delle utenze, di avere informazioni precise e aggiornate sull'andamento dei loro consumi e circa le eventuali problematiche delle rispettive utenze, anche in un'ottica di risparmio energetico, utilizzando in tale contesto anche lo strumento tributario del credito d'imposta, nonché attraverso la realizzazione di una piattaforma telematica certificata che assicuri il controllo pubblico sull'affidabilità dei dati trasmessi.

Davide CRIPPA (M5S) preannuncia di aver presentato oggi una risoluzione di contenuto analogo alla risoluzione 7-01170, che chiede sia discussa congiuntamente con l'atto di indirizzo in titolo.

Sottolinea quindi come il tema dei contatori intelligenti sia da tempo all'attenzione della Commissione Attività produttive, la quale, martedì 14 febbraio scorso, ha svolto un'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla regolazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione in bassa tensione fornita ai clienti finali. Evidenzia inoltre come le problematiche che interessano la comunicazione dei dati ai clienti finali nel settore idrico e del gas non siano state risolte neanche nel settore elettrico e come la filiera della comunicazione dei dati debba essere ancora codificata dal Ministero dello sviluppo economico.

Condivide altresì l'osservazione del deputato Fragomeli circa il fatto che l'analisi costi/benefici debba essere riferita al cliente finale e non ai distributori, come avvenuto fino ad oggi, con grande vantaggio di questi ultimi. Auspica infine che le Commissioni concludano la discussione delle risoluzioni entro la fine del prossimo mese di marzo, in tempo utile prima dell'espressione del parere che l'AEEGSI deve rendere rispetto all'approvazione del piano di sostituzione dei contatori Enel 2.0 che incidono per 4 miliardi di euro sulle bollette dei consumatori italiani.

Segnala quindi come la possibilità di gestire da remoto lo strumento di misura richiede la certificazione della filiera dell'intero sistema di comunicazione dei dati.

Angelo SENALDI (PD), considerata l'esigenza di concludere in tempi brevi la discussione della risoluzione Fragomeli e della risoluzione preannunciata dal deputato Crippa, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni sul tema, chiedendo alle presidenze delle Commissioni riunite di procedere celermente alla definizione di una lista di pochi e qualificati soggetti da ascoltare.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come vi sia un ampio consenso circa

l'opportunità di svolgere il ciclo di audizioni proposto dal deputato Senaldi, invitando quindi tutti i gruppi a trasmettere quanto prima alle presidenze le loro proposte, ai fini della celere definizione di tali audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Emendamenti C. 3113-3675-A	49
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	68
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambrosio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	72
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio (<i>Esame e rinvio</i>)	58

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 16 febbraio 2017.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e

al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Emendamenti C. 3113-3675-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.25 alle 11.30, dalle 12 alle 12.05 e dalle 12.40 alle 12.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Nuovo testo C. 3500 Bindi.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 3500 in esame modifica la disciplina in materia di testimoni di giustizia, attualmente contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991 (legge di conversione n. 82 del 1991) e nelle relative norme attuative. La necessità dell'intervento deriva dalle difficoltà di inquadrare organicamente tale disciplina nell'ambito della citata legge quadro del 1991, pensata per i soli collaboratori di giustizia. La proposta di legge dedica,

quindi, ai testimoni di giustizia una normativa speciale con cui si vuol porre rimedio alle numerose criticità emerse nella prassi. Allo scopo di sottolineare le differenze con la disciplina sui collaboratori di giustizia, la proposta introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia. A tale opzione non ha, tuttavia, corrisposto l'integrale abrogazione delle disposizioni sui testimoni contenute nella normativa quadro in materia cui, invece, viene fatto rinvio per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame.

La proposta di legge (26 articoli suddivisi in quattro Capi) fa proprie gran parte delle proposte che la Commissione parlamentare antimafia all'esito delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte, ha esplicitato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014. Alle problematiche segnalate intende rispondere l'intervento in esame; tra le novità previste dalla riforma si segnalano in particolare: la ridefinizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure; in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta, adottato col programma di protezione; la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure. Il Capo I (articoli 1 e 2) della proposta di legge ridefinisce lo *status* del testimone di giustizia che giustifica l'applicazione delle speciali misure di protezione. L'articolo 1

precisa l'ambito di applicazione di tali misure (previste dal Capo II) che – salvo loro dissenso – sono applicate ai testimoni di giustizia e agli «altri protetti»; quest'ultima categoria viene introdotta ex novo e richiama sia le persone stabilmente conviventi col testimone (a qualsiasi titolo), sia coloro i quali, per le relazioni che intrattengono con quest'ultimo, sono esposti a grave, attuale e concreto pericolo. L'articolo 2 detta una più stringente definizione del testimone di giustizia ai fini dell'applicazione delle misure di tutela, definizione le cui novità, rispetto a quanto attualmente previsto, riguardano in particolare la qualità delle sue dichiarazioni nonché l'effettività e gravità del pericolo cui è sottoposto. In particolare, è testimone di giustizia colui che rende dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (attualmente basta la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio; ai collaboratori di giustizia è richiesta l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, la loro «notevole» importanza e il loro carattere di «novità e completezza»; assume rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni la qualità di persona offesa ovvero informata sui fatti o di testimone; non è stato condannato per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha tratto dolosamente profitto dall'essere venuto in relazione con il contesto criminale su cui testimonia; non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è in corso un procedimento di applicazione di detta misura (condizione già prevista dalla normativa vigente) da cui si desuma la persistente attualità della pericolosità sociale del soggetto e la ragionevole probabilità di recidiva nella commissione di nuovi gravi delitti; si trova in una situazione di pericolo grave, concreto ed attuale rispetto al quale appaiono inadeguate le misure ordinarie di tutela adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza.

Il Capo II della proposta di legge concerne le speciali misure di protezione. Diversamente dal decreto-legge n. 8 del 1991, la locuzione «speciali misure di protezione», è usata dalla proposta di

legge in relazione a tutte le misure di diversa natura adottabili nei confronti dei testimoni di giustizia. L'articolo 3 della proposta di legge – rinviando per le ulteriori misure di dettaglio alle previste norme attuative di cui all'articolo 23 – indica la tipologia delle speciali misure di protezione dei testimoni: misure di tutela (fisica e dei beni); misure di sostegno economico; misure di reinserimento sociale e lavorativo. L'individuazione di ulteriori, apposite disposizioni per i minori oggetto delle misure è demandata al citato regolamento di attuazione (articolo 23). L'articolo 4 del provvedimento detta i criteri di scelta delle misure di protezione. Novità fondamentale è il richiamo alla personalizzazione delle misure (individuate caso per caso) ed adeguate al caso specifico. Altra rilevante previsione che caratterizza la riforma in esame riguarda l'obbligo di garantire di norma al testimone la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, al fine di riprodurre le precedenti condizioni di vita; è però fatta salva la valutazione dell'idoneità della misura da parte dell'autorità giudiziaria e di PS. Il trasferimento in località protetta e il cambio d'identità del testimone diventano ipotesi derogatorie ed eccezionali rispetto alle misure ordinarie, applicabili «quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e attualità del pericolo» e devono, comunque, tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita. Clausola di chiusura riguarda, in ogni caso, l'obbligo di garantire al testimone e agli altri protetti «un'esistenza dignitosa». Gli articoli 5, 6 e 7 della proposta in esame disciplinano separatamente, diversamente da quanto ora previsto, le diverse misure di tutela del testimone di giustizia: misure di sicurezza dell'incolumità del testimone (articolo 5); misure di sostegno economico (articolo 6); misure di reinserimento sociale e lavorativo (articolo 7). L'articolo 5 indica una serie di misure progressive di tutela in base all'attualità e gravità (manca anche qui la concretezza) del pericolo, volte a garantire l'incolumità del testimone, degli

altri protetti e la sicurezza dei loro beni. L'articolo 5 unifica in una sola disposizione le misure già previste dal decreto-legge del 1991 e dal decreto ministeriale n. 161 del 2014, eliminando la distinzione tra misure di protezione adottate nella località di origine e quelle adottate col trasferimento in località protetta (ovvero l'attuale speciale programma di protezione).

L'articolo 6 detta le misure di sostegno economico spettanti a tutti i testimoni di giustizia, che attualmente riguardano, invece, il solo testimone sottoposto al programma di protezione con trasferimento in località protetta. Il sostegno economico ai testimoni oggetto di misure di protezione nel luogo di residenza è invece contingente e a discrezione della Commissione centrale. La disposizione elimina il riferimento all'obbligo di garantire un tenore di vita non inferiore a quello precedente alle dichiarazioni, prevedendo che ai testimoni di giustizia sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Il riferimento al pregresso tenore di vita si è infatti dimostrato inadeguato e non svolge la funzione reintegrativa che era stata immaginata. L'articolo 6 prevede una serie di misure di diversa natura ed intensità; tra di esse, le novità consistono nelle seguenti: l'esplicita previsione di un rimborso delle spese occasionalmente sostenute dal testimone come esclusiva conseguenza delle speciali misure di protezione; il diritto ad un alloggio che si precisa debba essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni l'estensione al testimone dell'assistenza legale nel processo penale in cui il testimone rende dichiarazioni ed è persona offesa dal reato o parte civile; un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo determinato in via regolamentare a titolo di ristoro per il pregiudizio subito con l'applicazione delle misure di protezione conseguenti alla testimonianza resa (a meno che il testimone chieda, in giudizio, il risarcimento del danno biologico o esistenziale); se le misure adottate comportano il definitivo trasferimento in altra località, l'acquisizione dei beni immobili

dei quali è proprietario il testimone al patrimonio dello Stato; permangono in capo al testimone: il diritto a una somma a titolo di mancato guadagno per la cessazione dell'attività lavorativa del testimone; il diritto alle spese sanitarie, ove sia impossibile usufruire di strutture pubbliche. Analoga conferma riguarda il diritto del testimone a un assegno periodico derivante dall'impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepirne i proventi a causa delle misure di tutela adottate o per effetto delle dichiarazioni rese; specifiche disposizioni sono dettate dall'articolo 6 per la misura dell'assegno, la sua rideterminazione.

L'articolo 7 è dedicato alle misure di reinserimento sociale e lavorativo del testimone di giustizia (e degli altri protetti) che, come quelle economiche, vedono attualmente una disparità di trattamento in favore del testimone sottoposto al programma speciale di protezione. Infatti, quando il testimone di giustizia è ammesso alle misure speciali di protezione, l'adozione di misure di reinserimento sociale è solo eventuale. Le misure previste, salvo eccezioni, sono adottate nei confronti di tutti i testimoni di giustizia.

L'articolo 8 stabilisce, in generale, un termine massimo di durata di sei anni delle speciali misure di protezione (sia di tutela che di assistenza economica e reinserimento lavorativo) fissato dalla Commissione centrale presso il Ministero dell'interno, fatte salve le periodiche verifiche sulla gravità e attualità del pericolo e sull'idoneità delle misure. Le misure potranno, tuttavia, protrarsi oltre tale limite su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria che le ha proposte. In specifica relazione alle misure di tutela di cui all'articolo 5 ne viene stabilita, da un lato, la permanenza fino a che il pericolo per il testimone rimanga grave, concreto ed attuale, dall'altro ne viene previsto, ove possibile, il progressivo affievolimento. Per quanto riguarda le altre misure di sostegno economico-lavorativo di cui agli articoli 6 e 7 si prevede che – se al termine dell'adozione delle misure non sia raggiunta autonomia lavorativa o non si goda

di un proprio reddito – il testimone dovrà accedere o alla capitalizzazione del costo dell'assegno periodico o a un programma di assunzioni nella pubblica amministrazione. È introdotta infine una disposizione che prevede il diritto del testimone trasferito in luogo protetto, al termine della misura, di vedersi corrisposto dallo Stato il prezzo dell'immobile che possiede nella località d'origine e che deve essere quindi acquisito al patrimonio statale.

L'articolo 8-bis modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 innovando in particolare la composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell'interno cui, su richiesta dell'autorità giudiziaria, compete decidere sull'adozione delle diverse misure di protezione nonché sulle eventuali vicende modificative. La composizione della Commissione è integrata da un avvocato dello Stato ed è prevista la nomina di un vicepresidente.

Il Capo III della proposta di legge detta una serie di disposizioni concernenti le misure e i programmi di protezione, il referente del testimone, l'audizione del testimone, i casi di interventi urgenti e misure finanziarie. L'articolo 9 rinvia, in quanto compatibili, a una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991 per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure e l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla proposta di legge. L'articolo 10 coordina la disciplina sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione al nuovo status del testimone. La proposta alla Commissione centrale, infatti, deve contenere anche l'attestazione della sussistenza dei requisiti del testimone di giustizia indicati dall'articolo 2 della proposta di legge. Sulla proposta di ammissione – ove la testimonianza riguardi delitti di mafia, terrorismo ed altri delitti di particolare allarme sociale – è resa obbligatoria la richiesta di parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ora solo eventuale. Gli articoli 11 e 12 riguardano l'applicazione del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione. L'articolo 11, in particolare, prevede mo-

difiche all'attuale disciplina del piano provvisorio di protezione. Sebbene le misure provvisorie siano sempre adottate in presenza delle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 (situazioni di particolare gravità e richiesta dell'autorità giudiziaria proponente), la disciplina del piano prevede sostanziali novità. Anzitutto: i tempi della decisione sono resi più stringenti; non è richiesta una maggioranza qualificata per la deliberazione; il piano deve assicurare sempre condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti; con la deliberazione del piano, la Commissione deve nominare un referente del testimone di giustizia che, in sede di programma preliminare, ha anzitutto compiti informativi del testimone sui contenuti delle misure e sui suoi diritti e doveri; è ridotto da 180 a 90 giorni il termine al cui decorso – in assenza di richiesta di applicazione del programma definitivo da parte dell'autorità giudiziaria proponente e di deliberazione della Commissione – il piano provvisorio perde efficacia; l'espressa accettazione del programma; l'introduzione di un termine per decidere sulla richiesta di modifica o revoca (20 giorni dalla richiesta), ora non stabilito; l'introduzione di un termine semestrale per la verifica periodica del programma da parte della Commissione. L'articolo 13 stabilisce l'affidamento delle modalità esecutive delle misure di protezione al Servizio centrale di protezione, la cui disciplina sostanziale è contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991.

Due le novità principali della nuova disciplina: il coinvolgimento del Servizio centrale anche in relazione all'esecuzione del piano provvisorio di protezione; l'individuazione, nell'ambito della sezione dell'ufficio che si occupa dei testimoni, del referente del testimone di giustizia. Tra le novità di maggior rilievo della riforma in esame è prevista dall'articolo 14 la citata istituzione della figura del referente specializzato del testimone di giustizia individuato nel competente ufficio del Servizio centrale di protezione che lo assiste per tutta la durata delle misure e anche successivamente, fino al riacquisto dell'auto-

nomia economica. Tale previsione risponde all'esigenza, manifestata anche nel corso di numerose audizioni presso la Commissione antimafia, di fornire al testimone di giustizia un costante punto di riferimento che funga da supporto e da intermediario tra questi e la Commissione centrale nel corso del programma di tutela per tutte le problematiche che si manifestino a seguito dell'adozione delle diverse misure. L'articolo 15 – nell'ottica di mantenere un filo diretto tra le istituzioni preposte e i testimoni – prevede per i testimoni di giustizia e gli altri protetti la possibilità in qualunque momento del programma, anche preliminare, di essere sentiti personalmente dalla Commissione centrale e dal Servizio centrale di protezione. L'audizione ha luogo entro 30 giorni dalla richiesta. L'articolo 16 riguarda la disciplina della somma urgenza prevista dal vigente articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991.

L'articolo 16-*bis* integra il contenuto del comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991 che precisa la natura riservata e non soggetta a rendicontazione degli interventi finanziari relativi alle misure di protezione. Viene ulteriormente precisato dall'articolo 16-*bis* che gli interventi in questione non sono soggetti alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fatturazione elettronica.

Il Capo IV si apre con l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1991 che, in sede di assunzione degli impegni, esonera i testimoni di giustizia dall'obbligo di specificare tutti i beni posseduti e controllati. Analoga abrogazione riguarda, per lo stesso motivo, il capo II-*bis* dello stesso decreto-legge ovvero gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto-legge n. 8 del 1991 che, nel decreto, riguardano le disposizioni relative ad applicazione e contenuto delle speciali misure di protezione, dedicate ai soli testimoni di giustizia (articolo 17). Ai fini dell'abrogazione è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della proposta di legge (ovvero l'applicazione, ove compatibili, di alcune disposizioni del decreto-legge n. 8 del 1991, tra cui l'articolo 12).

L'articolo 18 modifica l'articolo 392 c.p.p. estendendo (comma 1, lettera *d*) anche ai testimoni di giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini preliminari. Attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori di giustizia. L'articolo 19 introduce nell'ordinamento un'aggravante ad effetto speciale del reato di calunnia, consistente nell'aver commesso il reato per usufruire delle speciali misure di protezione in favore dei testimoni di giustizia previste dalla legge. L'aggravante comporta l'aumento da un terzo alla metà della pena base prevista per la calunnia dall'articolo 368 c.p. (reclusione da 2 a 6 anni). Se uno dei benefici è stato ottenuto, l'aumento è dalla metà ai due terzi. L'articolo 20 detta una disposizione transitoria secondo cui è testimone di giustizia colui che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione. L'articolo 21 integra il contenuto dell'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione del codice processuale penale con una nuova lettera *a-bis*) che aggiunge anche le persone ammesse al programma preliminare o a quello definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia tra i soggetti il cui esame in dibattimento avviene, di regola, a distanza. Viene inoltre considerata dall'articolo 22 della proposta di legge una misura che possa portare ad anticipare il momento della tutela del testimone di giustizia. Per assicurargli una adeguata informazione preventiva, l'articolo 22 prevede l'istituzione di una speciale sezione del sito Internet del Ministero dell'Interno dedicata ai testimoni di giustizia; la sezione fornisce in forma chiara tutte le informazioni sui programmi di protezione e sui diritti e doveri del testimone. L'articolo 23 stabilisce l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione della legge in esame, adottati *ex* articolo 17 della legge n. 400 del 1988 dal Ministro dell'interno, di concerto con quello della giustizia, sentita la Commissione centrale presso il Ministero dell'interno. L'articolo 24 della proposta conferma, infine, in capo al Mi-

nistro dell'interno gli obblighi di relazione semestrale al Parlamento sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità di applicazione senza riferimenti nominativi. In particolare, oltre al numero dei testimoni e degli altri protetti, andranno in tale sede precisate, rispetto a quanto attualmente previsto, le spese di assistenza economica sostenute e le elargizioni straordinarie concesse ai testimoni oltre che le esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità del Servizio centrale di protezione e dei suoi uffici sul territorio.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'oggetto del provvedimento è riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato: « sicurezza » e « giurisdizione e norme processuali » di cui all'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *h*) ed *l*) della Costituzione.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

Nuovo testo C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il progetto di legge in esame, approvato dalla 7^a Commissione del Senato, in sede deliberante, l'11 maggio 2016, intende preservare la memoria di Giacomo Matteotti attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica. Il progetto di legge, nel testo risultante dall'esame in sede referente da parte della VII Commissione della Camera, è formato di 3 articoli.

L'articolo 1, modificato dalla Commissione di merito in relazione alla decorrenza della copertura finanziaria, al comma 1 prevede lo stanziamento per l'anno 2017 di un contributo di euro 300.000 – allocato in uno specifico fondo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – da utilizzare per il finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero di Giacomo Matteotti e alla sua diffusione. Il comma 2 dispone che i progetti finanziabili abbiano ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico – nonché la digitalizzazione, il riordino e l'inventariazione di materiale archivistico – di rilevante valore culturale, pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, iniziative didattiche e formative, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e coinvolgendo direttamente gli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale. Tali progetti hanno, altresì, ad oggetto la cura e il restauro delle strutture museali. Si osserva che con tale espressione si intende presumibilmente fare riferimento alla Casa museo Giacomo Matteotti, di proprietà dell'Accademia dei Concordi di Rovigo, aperta nel 2012 e sita nel comune di Fratta Polesine, in provincia di Rovigo. A tale conclusione porta anche il successivo articolo 1-*bis*, introdotto alla Camera dalla Commissione di merito, che fa appunto riferimento alla suddetta Casa museo. Ricorda che la possibilità di realizzazione di una apposita Casa museo è stata prevista dall'articolo 1 della legge n. 255 del 2004 « Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine », che ha assegnato al comune di Fratta Polesine un contributo pari a euro 700.000 per l'anno 2004, per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della casa natale di Giacomo Matteotti e del parco annesso, disponendo che il medesimo comune doveva assicurare il coordinamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione del bene e alla promozione di attività culturali connesse alla figura di Giacomo Matteotti.

Il comma 3 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emana con proprio decreto un bando di selezione per la realizzazione di progetti afferenti le finalità indicate. Il comma 4 prevede che i progetti possono essere presentati da istituti culturali con personalità giuridica, attivi da almeno cinque anni e privi di scopo di lucro. Gli stessi progetti sono esaminati dalla Commissione giudicatrice del Premio intitolato a Giacomo Matteotti – prevista dall'articolo 8 del Regolamento recante « Modalità e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti », di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126 –, a tal fine integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si stabilisce che ai rappresentanti di tale ministero non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato. Ricorda che il premio intitolato a Giacomo Matteotti è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 2 della citata legge n. 255 del 2004.

L'articolo 1-*bis*, introdotto, come già detto, dalla VII Commissione della Camera, dichiara monumento nazionale la Casa museo Giacomo Matteotti. Con riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, evidenzia che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi, all'articolo 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale « gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » e, all'articolo 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Ricorda altresì che la Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero dei beni e delle attività culturali alle Direzioni

regionali, fa presente che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di « interesse storico-relazionale » accertabile attraverso la procedura della notifica per le « cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ». La medesima circolare evidenzia che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela. Nella circolare si aggiunge che sempre l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con parere del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente confermato l'avviso già in precedenza espresso. In questo nuovo parere, si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale « appare peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo « candidati » ad essere dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice ». Si fa peraltro presente che nel corso della XVII legislatura sono state approvate la legge 14 aprile 2014, n. 64, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza, e

la legge 3 novembre 2016, n. 207, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

In base all'articolo 2, come modificato dalla VII Commissione della Camera in relazione alla decorrenza della copertura finanziaria, al finanziamento del fondo si provvede mediante riduzione, pari a euro 300.000 per l'anno 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia dei beni culturali. L'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Con riferimento al riparto di competenze sopra delineato, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa». Successivamente all'adozione del

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 3558, a prima firma del deputato Dambruoso, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e

dell'estremismo jihadista, è scaduto alle ore 12 di mercoledì 16 febbraio. Comunica che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Avverte, che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 89, del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti proposte emendative: Invernizzi 1.7 in quanto disciplina modalità di finanziamento a enti, associazioni e comunità per la realizzazione di edifici di culto; Invernizzi 7.8 che interviene in materia di disciplina delle quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari, definite ai sensi del decreto legislativo 25 luglio del 1998, n. 286 e Invernizzi 7.9, che interviene in materia di assunzione di 2000 agenti di polizia penitenziaria in deroga alle normative vigenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.

C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che le proposte di legge in esame, C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio ed altri, entrambe costituite di un solo articolo, sono volte al riconoscimento dell'inno di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica italiana. Entrambe le proposte al comma 1 stabiliscono infatti che la Repubblica riconosce l'inno di Mameli, « Fratelli d'Italia », quale inno ufficiale della Repubblica. La sola proposta di legge C. 3951 al comma 2 prevede, inoltre, che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano riconosciuti il testo integrale e lo spartito musicale originale dell'inno della Repubblica italiana « Fratelli d'Italia » e i relativi adattamenti musicali e siano stabilite, al-

trisi, le modalità di esecuzione dell'inno nelle cerimonie ufficiali. In relazione alla forma di tale atto di attuazione, la disposizione richiama l'articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante « Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica » con cui si prevede che gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono inclusi tra quelli per i quali è prescritta l'emanazione da parte del Presidente della Repubblica con proprio decreto.

Ricorda che Goffredo Mameli scrisse il testo dell'inno il 10 settembre 1847, intitolandolo « Il canto degli Italiani ». Il testo fu poi musicato da Michele Novaro il 24 novembre dello stesso anno. Cantato per la prima volta a Genova durante una festa popolare, fu subito proibito dalla polizia, ma dopo i moti del 1848 fu suonato e cantato dalle bande musicali e dai soldati partenti per la guerra di Lombardia e in poco tempo divenne il canto più amato del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. All'inizio dell'era repubblicana, il Consiglio dei ministri, presieduto da Alcide De Gasperi, nella riunione del 12 ottobre 1946 acconsentì all'uso dell'inno di Mameli come inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo del comunicato stampa che annunciava il provvedimento informava che si era stabilito che l'inno di Mameli fosse adottato provvisoriamente come inno nazionale. Successivamente non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale di adozione dell'inno di Mameli quale inno nazionale.

Sottolinea come in più legislature sono però state presentate diverse proposte di legge in tal senso senza giungere alla loro approvazione. Ad esempio nella XIV legislatura sono stati presentati al Senato due progetti di legge in materia: il primo, S. 1967, di natura costituzionale, volto a modificare l'articolo 12 della Costituzione stabilendo che « Fratelli d'Italia » è l'inno nazionale; il secondo, di natura ordinaria. Entrambi i progetti di legge hanno iniziato l'esame parlamentare presso la 1^a Commissione del Senato senza tuttavia essere

approvati definitivamente. In particolare sul disegno di legge S. 1967 sono emersi dubbi e perplessità, non ritenendosi opportuna una integrazione della Costituzione. Il disegno di legge ordinaria S. 1968 è stato invece approvato dalla 1^a Commissione in sede referente; ne è stato richiesto il passaggio in sede deliberante, ma l'iter non è proseguito oltre. Anche nella XV legislatura è stato avviato, sempre al Senato, l'esame di alcuni progetti di legge in materia, senza giungere alla loro approvazione: si tratta di tre proposte di legge ordinaria, S. 688, 820 e 1660 e della petizione popolare n. 227, al cui esame è stato successivamente congiunto anche un progetto di legge costituzionale, S. 821. Nella XVI legislatura sono stati presentati, sia alla Camera, sia al Senato diversi progetti di legge in materia, tuttavia per nessuno di questi è stato avviato l'esame. Peraltro, si fa presente che nella medesima legislatura, l'inno di Mameli ha ottenuto un riconoscimento implicito con l'approvazione della legge 23 novembre 2012, n. 222, recante norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole. L'articolo 1 della legge prescrive l'insegnamento nelle scuole dell'inno di Mameli nell'ambito di « percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione anche alla luce dell'evoluzione della storia europea ».

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il riconoscimento dell'inno di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica è riconducibile alla materia « ordinamento dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, la Commissione avvia oggi l'esame di due documenti programmatici, rispettivamente elaborati dalla Commissione europea e dal Governo italiano.

Il 25 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato il proprio programma di lavoro per il 2017, che consta di una comunicazione (COM(2016)710), accompagnata da cinque allegati.

Nelle premesse della comunicazione, la Commissione evidenzia un quadro difficile e in evoluzione, contraddistinto da una ripresa economica ancora in fase iniziale. Restano da affrontare le sfide connesse ai flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell'Unione, alla persistente minaccia terroristica, all'instabilità del vicinato orientale e meridionale, all'incertezza che ha fatto seguito al refe-

rendum del Regno Unito. La Commissione è consapevole di dover produrre un impegno ulteriore e significativo, lavorando nell'ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati all'inizio del proprio mandato, « per realizzare un'agenda positiva e mirata che porti risultati concreti al fine di proteggere, difendere i cittadini e dare loro forza ». Tale impegno intende, tra l'altro, contribuire « al processo di rinnovamento in vista del sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma, nel marzo 2017 », che culminerà nella pubblicazione di un Libro bianco sul futuro dell'Europa. Come ricordato dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il rilancio del processo di integrazione politica rappresenta una priorità indifferibile, tanto più nel quadro di incertezza apertosi dopo la *Brexit*. Il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, il 25 marzo 2017, si legge nella relazione, rappresenterà l'occasione per una serie di eventi e celebrazioni « il cui approdo finale, d'intesa con la presidenza maltese di turno del Consiglio UE, sarà un Vertice in cui i 27 Paesi membri si riuniranno a Roma per il rilancio del processo di integrazione europea partendo proprio da iniziative concrete come quelle a favore della crescita economica e dell'occupazione, sulle prospettive per i giovani, sulla sicurezza interna ed esterna, nonché su una politica migratoria efficace e di lungo termine ».

Venendo alle materie di competenza della I Commissione, segnalo che, quanto alla tema della migrazione, la Commissione presenterà un esame intermedio relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240) con l'intento di consolidare i diversi assi di intervento e stilare un bilancio orizzontale, compresa l'attuazione del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione con i Paesi terzi. Fra i risultati finora raggiunti, la Commissione ricorda: più di 15 miliardi di euro del bilancio dell'UE dedicati alla crisi dei rifugiati; la dichiarazione UE-Turchia, quale « elemento decisivo per fermare la tratta di migranti »;

l'adozione di misure intese a « riportare alla normalità lo spazio Schengen di libera circolazione delle persone », con particolare riferimento all'istituzione della Guardia di frontiera e costiera europea (vedi il regolamento (UE) 2016/1624), che è stata ufficialmente varata il 6 ottobre 2016. La Commissione dichiara che per il 2017 intende: assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei Paesi terzi; migliorare la gestione della migrazione nelle zone di confine più esposte; lottare contro la tratta e il traffico dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati; rimpatriare i migranti irregolari.

Nella Relazione programmatica, il Governo italiano da parte sua annuncia di voler proseguire la propria azione volta a mantenere al centro dell'Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di asilo, ricollocazione e reinsediamento) che per quelli esterni (partenariati con i Paesi terzi). Per quanto riguarda la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, il Governo dichiara inoltre il proprio impegno affinché questa venga considerata come « una questione che non può essere rimessa esclusivamente a carico degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori ». In particolare: dopo avere sostenuto la rapida conclusione del negoziato sulla Guardia costiera e di frontiera europea, ribadirà la specificità della frontiera esterna marittima e delle rotte migratorie che interessano il Mediterraneo, la cui gestione coinvolge profili operativi che andrebbero equamente ripartiti tra tutti gli Stati membri; confermerà l'esigenza di un maggiore impegno europeo in materia di rimpatrio dei migranti che non hanno titolo per rimanere nel territorio dell'Unione europea, sostenendo altresì gli sforzi per la conclusione di nuovi accordi di riammissione e per l'implementazione di quelli vigenti; si impegnerà per far sì che vengano migliorati gli strumenti tecnolo-

gici già a disposizione nel settore dei controlli alle frontiere e, contestualmente, per verificare se vi siano le condizioni per introdurre di nuovi (obiettivo questo ritenuto fondamentale sia per una più funzionale gestione degli ingressi nell'area Schengen che per il miglioramento dei controlli di sicurezza). È in tal senso impegnato nella definizione della proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2015 al fine di modificare il codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne; sta seguendo con attenzione il negoziato sulla proposta della Commissione per l'istituzione di un nuovo sistema di ingressi/uscite (EES); è aperto al confronto sulla possibile creazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); manterrà, infine, al centro della propria azione l'obiettivo di preservare il principio della libera circolazione e il regolare funzionamento dell'area Schengen.

Quanto alle proposte prioritarie in sospeso, la Commissione sottolinea che « per gestire la migrazione in modo credibile e sostenibile » è necessario adottare rapidamente le proposte chiave che sono già all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Come evidenziato nella Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, le tre istituzioni si sono impegnate ad assicurare progressi sostanziali nell'ambito delle procedure legislative riguardanti, fra l'altro, la riforma delle politiche migratorie dell'UE « in uno spirito di responsabilità e solidarietà », attraverso la riforma del sistema europeo comune di asilo (incluso il meccanismo di Dublino), le proposte in materia di migrazione legale e il Piano europeo per gli investimenti esterni.

Per quanto riguarda in particolare la riforma del sistema europeo comune di asilo, le proposte indicate come prioritarie dalla Commissione sono: la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i me-

canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270) (sulla proposta, la I Commissione, il 16 novembre 2016, ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione negativa, considerando, tra l'altro, inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271) (sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di Paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016)272) (sulla proposta, il 16 novembre 2016, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (ri-

fusione) (COM(2016)465); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2016)466); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467).

Nell'ultima sessione del Consiglio Giustizia e affari interni (GAI), del 9 dicembre 2016, i ministri dell'Interno hanno discusso la riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS) e hanno stabilito un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sul regolamento Eurodac. La Presidenza ha inoltre informato i ministri sulla situazione dei lavori concernenti i fascicoli restanti della riforma del CEAS e il reinsediamento. Particolare attenzione è stata posta su aspetti precisi quali lo spiegamento presso le Agenzie (in particolare EASO e Frontex), le ricollocazioni, l'attuazione del regolamento relativo alla Guardia costiera e di frontiera europea e il quadro di partenariato, soffermandosi in particolare sui risultati conseguiti in materia di rimpatri e riammissioni. I ministri si sono dichiarati inoltre favorevoli alle iniziative adottate dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per consentire l'assunzione di esperti direttamente dall'Agenzia allo scopo di alleviare le carenze critiche di personale. Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016, nelle sue conclusioni, ha infine rilevato come l'applicazione efficace dei principi di responsabilità e solidarietà resti un obiettivo condiviso e ha invitato il Consiglio a portare avanti il processo di riflessione finalizzato alla revisione del sistema co-

mune di asilo, con l'obiettivo di giungere a un consenso nel corso del semestre di Presidenza maltese.

Per quanto riguarda la riforma del sistema europeo di asilo, nella Relazione programmatica il Governo italiano dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una sua complessiva riforma « che fosse in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l'onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso ».

Con particolare riferimento alle singole proposte, vi si afferma che il Governo: non si ritiene soddisfatto delle soluzioni ipotizzate per la riforma del regolamento Dublino, che è considerata la proposta centrale da cui avviare la complessiva revisione del sistema d'asilo. Sottolinea in proposito che, sebbene la proposta della Commissione preveda « un articolato meccanismo di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo », questa « mantiene sostanzialmente intatto il principio in forza del quale la gestione dei richiedenti asilo è in carico al Paese di primo ingresso ». Il Governo si impegna pertanto a operare in sede negoziale affinché venga garantita un'effettiva condivisione degli oneri da parte di tutti gli Stati membri, in linea con la Risoluzione adottata dalla 1a Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 2016; è favorevole a un rafforzamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Sottolinea, tuttavia, che obiettivo dell'Agenzia dovrà comunque essere quello di dare sempre maggiore sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria e che il meccanismo di monitoraggio e valutazione sui sistemi nazionali d'asilo dovrà svilupparsi in un'ottica di collaborazione e partecipazione degli Stati membri interessati; si dichiara « pronto ed aperto » al negoziato sul progetto di riforma del regolamento « Eurodac » per il confronto delle impronte digitali nonché sul pacchetto di proposte, presentate il 13 luglio 2016, relative alla revisione della « direttiva accoglienza », della « direttiva procedure » e della « direttiva qualifiche » (queste ultime

due verrebbero trasfuse in due nuovi regolamenti). Obiettivo prioritario del Governo sarà inoltre quello di ottenere un maggiore impegno da parte degli altri Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle decisioni sulla ricollocazione (la decisione (UE) 2015/1523 e la decisione (UE) 2015/1601).

In base ai dati forniti dall'ottava e ultima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2016)791), adottata dalla Commissione europea l'8 dicembre 2016, in quella data il numero totale delle persone ricollocate risultava giunto a 8.162 unità, di cui 1.950 dall'Italia. In base a ulteriori dati forniti dalla Commissione, al 24 gennaio 2017 il numero delle ricollocazioni risulta aver raggiunto le 2.917 unità dall'Italia e 7.919 dalla Grecia.

Il programma della Commissione indica che dovranno essere inoltre adottate in via prioritaria le seguenti proposte: la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)468). In attesa della nuova normativa, l'Italia si è comunque impegnata a reinsediare 1.989 persone entro dicembre 2017 e, tenuto conto dell'accordo tra Unione europea e Turchia del 18 marzo 2016, ha manifestato la propria disponibilità a utilizzare la quota residua del programma per il reinsediamento dei rifugiati siriani provenienti dalla Turchia.

Nella Relazione programmatica, il Governo sottolinea che lo strumento del reinsediamento va sostenuto in quanto « mezzo efficace per disarticolare il modello affaristico dei trafficanti di esseri umani e quale concreto gesto di solidarietà verso quei Paesi terzi in prima linea nell'accoglienza di profughi dalle aree di crisi a loro prossime »; la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro

competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015)450) (sulla proposta, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)452) (sulla proposta, il 14 ottobre 2015, la I Commissione ha approvato un documento conclusivo); la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)670).

Il 7 dicembre 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato un testo di compromesso concordato con il Parlamento europeo. Fra i suoi obiettivi, la Commissione segnala infine la necessità che vengano rapidamente adottate le misure per una corretta gestione della migrazione regolare. Fra i suoi obiettivi, la Commissione segnala infine la necessità che vengano rapidamente adottate le misure per una corretta gestione della migrazione regolare, citando al riguardo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cd. direttiva sulla « Carta blu ») (COM(2016)378)

In materia di integrazione sociale ed economica dei migranti, il Governo italiano afferma nella Relazione che « le ipotesi in valutazione sono orientate ad assicurare una migliore risposta del sistema di accoglienza ed integrazione sia per i nuovi flussi che rispetto allo *stock* di migranti già presente sul territorio nazionale, intervenendo con misure di inclu-

sione e misure infrastrutturali per la prima e la seconda accoglienza». Sottolinea inoltre che costituirà un'ulteriore priorità il supporto a un migliore riconoscimento accademico, all'apprendimento della lingua italiana e a metodi flessibili di accesso all'istruzione superiore, in linea con quanto stabilito nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

Nel Capitolo dedicato all'Occupazione e agli Affari sociali, la Relazione evidenzia inoltre che particolare rilevanza verrà data a: l'integrazione socio-lavorativa dei migranti nella società italiana, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti/titolari di protezione internazionale; la valorizzazione del ruolo delle seconde generazioni e dei giovani migranti. Particolare attenzione sarà in questo ambito rivolta al monitoraggio delle azioni realizzate dalle Regioni nell'ambito dell'Avviso multi-azione a valere su risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 (istituito con il regolamento 80 (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). Evidenzia inoltre che nel corso del 2017 dovranno essere progettati e strutturati interventi specifici diretti a dare piena attuazione alle raccomandazioni contenute nel Piano di azione sull'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016)377), presentato dalla Commissione europea il 7 giugno del 2016. Per quanto concerne la migrazione legale il Governo dichiara che l'attenzione sarà focalizzata sui seguenti temi: il contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo; la realizzazione di interventi in favore di cittadini di Paesi terzi che sono in procinto di fare ingresso nel territorio italiano per ricongiungimento familiare, attraverso la promozione di strumenti in grado di sostenere l'acquisizione di competenze in ambito linguistico, di educazione civica e con riferimento alla cultura della società di accoglienza; la gestione di percorsi migratori

regolari per i lavoratori stranieri dotati di elevate competenze tecniche e professionali (« Carta blu »).

Con riferimento alle questioni istituzionali la Commissione europea sottolinea preliminarmente come realizzare un'Unione di cambiamento democratico – la più globale delle dieci priorità prefissate fin dal suo insediamento – rappresenti un'urgenza mai così sentita. La Commissione individua le seguenti priorità: concentrarsi, in stretta collaborazione con Parlamento europeo e Consiglio, per far sì che l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio » sia pienamente attuato e applicato, e impegnarsi in negoziati costruttivi con entrambe le istituzioni sulla propria recente proposta di accordo interistituzionale per un registro per la trasparenza obbligatorio (COM(2016)627) che riguardi Parlamento europeo, Consiglio e Commissione; presentare una serie di proposte normative trasversali, volte ad allineare gli atti esistenti con le disposizioni del Trattato di Lisbona sugli atti delegati e di esecuzione, determinando così la progressiva eliminazione della procedura di regolamentazione con controllo, mentre sarà sottoposta a puntuale verifica la legittimità democratica delle procedure esistenti per l'adozione di atti delegati e di esecuzione in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio competitività del maggio 2016, e in coerenza con gli obiettivi del nuovo Accordo interistituzionale, il Governo intende rafforzare la cooperazione con le istituzioni dell'Unione e con gli altri Stati membri per dare impulso all'attuazione della *better regulation*.

Con riferimento alla mercato unico digitale come preannunciato nel Programma di lavoro, la Commissione europea ha presentato, tra l'altro, un pacchetto sulla protezione dei dati che comprende le seguenti proposte legislative e non legislative: proposta di regolamento in materia di vita privata e protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche (COM(2017)10) – accompagnato da una valutazione *ex post* Refit della direttiva 2002/58/CE in materia di *privacy*; proposta di regolamento sulle norme in materia di prote-

zione dei dati applicabili alle istituzioni dell'UE (COM(2017)8); comunicazione sullo scambio e la protezione dei dati personali in un mondo globalizzato.

In merito all'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, nella relazione programmatica si dice che il Governo italiano continuerà a seguire con particolare attenzione le azioni e i negoziati in materia di *E-Government*. La Commissione europea lo scorso 19 aprile ha presentato, infatti, una comunicazione concernente il Piano d'azione dell'UE per *l'e-Government* 2016-2020 per accelerare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni COM(2016)179, in cui viene proposta una serie di misure da lanciare entro la fine del 2017. In base al Piano, le pubbliche amministrazioni dovrebbero fornire servizi digitali come opzione preferita tramite un unico punto di contatto o uno sportello unico. Il piano si propone, inoltre, di tradurre concretamente il principio « una tantum » per cui le pubbliche amministrazioni dovrebbero evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite. Nel corso del 2017 l'azione del Governo si incentrerà, inoltre, sull'attuazione di iniziative idonee a sostenere il programma di trasformazione della pubblica amministrazione. In tale ambito, si prevede la graduale estensione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Nel 2017 viene annunciato, inoltre, il completamento della distribuzione della nuova Carta di identità elettronica (CIE) e l'avvio del progetto Italia Login, pensato come il punto centrale di accesso a tutti i servizi pubblici digitali per il cittadino e l'impresa. La Commissione europea annuncia che nel corso dell'anno valuterà i progressi compiuti nell'attuazione della Strategia al fine di identificare i settori che necessitano di ulteriori sforzi da parte dei colegislatori e di ulteriori misure.

Il Programma di lavoro, oltre al citato pacchetto in materia di protezione dei dati personali, preannuncia un pacchetto di proposte ai fini del contrasto del finanziamento al terrorismo. Il pacchetto è stato presentato il 21 dicembre del 2016 e,

per quel che interessa la I Commissione, contiene disposizioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera al fine di migliorare le indagini sui reati connessi al riciclaggio di denaro. Nella Relazione programmatica si preannuncia l'impegno del Governo italiano per far progredire l'*iter* normativo della proposta. Il Governo italiano intende, altresì, rafforzare il sostegno ad Europol per quanto riguarda l'interscambio di informazioni sui flussi finanziari a scopi terroristici. Si segnala che il pacchetto della Commissione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è considerato prioritario anche nel Programma del semestre di Presidenza maltese del Consiglio UE. Su questi temi, la Commissione europea considera prioritaria la conclusione dell'*iter* legislativo. La Commissione europea considera prioritaria la conclusione dell'*iter* legislativo, tra le altre, delle seguenti proposte normative: la proposta di direttiva (COM(2015)0750) che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi con l'obiettivo principale di limitare la disponibilità di alcune armi semiautomatiche nonché migliorare lo scambio di informazioni fra Stati membri, la tracciabilità e le norme di marcatura. Sulla proposta, nel dicembre 2016, la proposta di direttiva (COM(2015)0625) sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo.

La riforma del quadro giuridico penale in materia di terrorismo è stata presentata dalla Commissione europea nel dicembre del 2015. La nuova disciplina introduce tra l'altro nuove fattispecie di reato come i viaggi all'estero e l'addestramento passivo ai fini terroristici. Tra gli obiettivi dichiarati della proposta, l'individuazione di strumenti per contrastare il fenomeno dei *foreign fighters*. La proposta è oggetto di impegno specifico anche nella Relazione programmatica del Governo italiano, che in materia di combattenti stranieri ha altresì previsto un rafforzamento dell'interscambio di informazioni tramite Euro-

pol; la proposta di direttiva (COM(2016)07) che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio; la proposta di regolamento (COM(2016)0194) che istituisce un sistema di ingressi/uscite (Sistema EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 – il sistema di registrazione automatizzato, proposto dalla Commissione nell'aprile del 2016, riguarda: nome, tipo di documento di viaggio, dati biometrici, data e luogo di ingresso e di uscita e i respingimenti; tale meccanismo sostituirebbe l'attuale sistema di timbratura manuale dei passaporti dei cittadini dei paesi terzi facilitando le operazioni di controllo di frontiera, con particolare riguardo all'individuazione di documenti contraffatti e false identità. La proposta è tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee. Essa è considerata tra le iniziative prioritarie anche dalla Presidenza maltese del semestre UE –; la proposta di regolamento COM(2016)0196 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite.

La Relazione programmatica contiene una serie di impegni ulteriori, con particolare riferimento al contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al *cybercrime*. In particolare, l'Italia intende dedicare un adeguato *focus* all'attuazione di misure di rafforzamento delle agenzie di law enforcement per la cooperazione e per la formazione (Europol e Ceu), e per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex). Con il recente regolamento n. 794/2016 l'Unione europea ha trasformato Europol in una Agenzia europea, potenziandone il man-

dato ai fini del contrasto dei crimini transfrontalieri e delle minacce terroristiche. In particolare, si facilita l'istituzione all'interno dell'Agenzia di unità specializzate e si semplificano le norme sui compiti delle unità già esistenti o dei centri come il Centro europeo antiterrorismo, già in attività dall'inizio del 2016. Il regolamento rafforza, infine, il regime di protezione dei dati personali applicabile a Europol, e introduce (in applicazione delle previsioni del Trattato di Lisbona) un meccanismo di controllo delle attività dell'Agenzia da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. Si ricorda che l'Unione europea, con regolamento n. 1624/2016, ha recentemente potenziato l'Agenzia europea per la cooperazione nella gestione delle frontiere esterne Frontex, di cui è cambiato anche il nome in Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Per quanto riguarda specificamente il contrasto del terrorismo, è obiettivo del Governo rafforzare la collaborazione strategica tra i Paesi dell'Unione europea finalizzata allo sviluppo di progetti in materia di radicalizzazione ed estremismo violento. L'Italia intende inoltre assicurare il proprio supporto alle iniziative finalizzate al rafforzamento delle frontiere (con particolare riguardo all'attività di contrasto all'immigrazione irregolare e alla tratta degli esseri umani) e a progetti tesi a migliorare le capacità antiterrorismo dei Paesi terzi dell'area balcanica e nordafricana. Il Governo considera inoltre prioritaria la conclusione da parte dell'UE della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Quanto, infine, al tema della riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione nella relazione programmatica il Governo si impegna: a sostenere le attività della rete informale EUPAN *European Public Administration Network* e assumerà la Presidenza del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle Amministrazioni pubbliche centrali in qualità di Presidente del gruppo EUPAE (*European Public Administration Employers*); a consolidare l'in-

tento di favorire il miglior utilizzo della mobilità europea dei pubblici dipendenti italiani. In particolare il Governo intende promuovere ulteriormente l'utilizzo dell'istituto degli Esperti nazionali distaccati (END), che consente ai funzionari italiani, per un periodo dai due ai sei anni, di lavorare all'interno delle istituzioni europee; a rafforzare la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea per dare impulso all'attuazione dell'accordo « Legiferare meglio » nonché ad assicurare il rispetto delle conclusioni del Consiglio dell'UE del 26 maggio 2016 su legiferare meglio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3772 Capelli ed abb., recante « Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici »;

rilevato che la proposta di legge all'esame mira a rafforzare le tutele per i figli – minorenni o maggiorenni non autosufficienti – rimasti orfani a seguito di un crimine domestico commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dalla parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

valutato che l'articolo 1 della proposta di legge intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima – minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti – modificando l'articolo 76 del testo unico delle spese di gratuito patrocinio giustizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito;

osservato che gli articoli 2 e 3, modificando la disciplina processuale in materia di sequestro conservativo e provvisoria, intendono rafforzare la tutela dei figli della vittima – minorenni e maggiorenni non autosufficienti – rispetto al loro diritto al risarcimento del danno;

preso atto che l'articolo 5, che inserisce tre ulteriori commi nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità del soggetto indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge o della parte dell'unione civile, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato;

considerato che, in base alla legislazione vigente, vengono esclusi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza;

rilevato poi che il campo di applicazione del nuovo articolo 1 della legge n. 125 del 2011, comma 1-*bis* – comma introdotto dall'articolo 5 in esame – riguarderebbe, come soggetto indagato, il coniuge, anche separato, il coniuge divorziato – se titolare di un assegno alimentare – la parte di un'unione civile, anche cessata – se la parte è titolare di un assegno alimentare;

considerato che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 898 del 1970, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo

5 della medesima legge n. 898 del 1970, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza;

rilevato che il citato articolo 5 della legge n. 898 del 1970, al comma 6, fa riferimento all'obbligo – disposto con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive;

valutata l'opportunità di specificare se l'assegno alimentare a cui fa riferimento il nuovo articolo 1 della legge 125 del 2011, comma 1-*bis*, introdotto dal provvedimento in esame, coincida con l'assegno di cui al richiamato articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970;

osservato che, ai sensi del nuovo articolo 1 della legge n. 125 del 2011, comma 1-*bis.1* – comma introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame – in caso di sospensione della pensione di reversibilità subentrerebbero nella titolarità della quota del genitore rinviato a giudizio i figli minorenni o economicamente non autosufficienti che siano anche figli della vittima;

rilevata l'esigenza di chiarire la natura della condizione di non autosufficienza richiesta ai fini del riconoscimento delle tutele a favore dei figli maggiorenni, considerato che gli articoli 1, 5 e 5-*quinqüies* fanno riferimento ad una condizione di non autosufficienza economica, mentre gli articoli 2 e 3 si limitano a fare riferimento a figli maggiorenni non autosufficienti;

osservato inoltre che la proposta non precisa se, nel caso di proscioglimento, debba essere recuperata la quota del genitore già attribuita ai figli;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » e « previdenza sociale », che, ai sensi dell'ar-

ticolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia « tutela della salute », attribuita alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alla materia « assistenza sociale », di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la definizione di non autosufficienza richiesta ai fini del riconoscimento delle tutele a favore dei figli maggiorenni, tenuto conto della diversità di formulazione tra gli articoli 2 (comma 1, capoverso 1-*bis*) e 3 (comma 1, capoverso 2-*bis*) e gli articoli 1 (comma 1, capoverso 4-*quater*), 5 (comma 1, capoverso 1-*bis.1*) e 5-*quinqüies* (comma 1);

b) all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, primo periodo, si valuti l'opportunità di specificare se l'assegno alimentare a cui fa riferimento tale disposizione coincida con l'assegno di cui all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970;

c) al medesimo articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di valutare la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità dell'indagato alla luce delle considerazioni svolte in premessa in ordine a quanto previsto attualmente dalla legislazione vigente;

d) all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis.1*, dopo le parole « comma 1-*bis* », aggiungere le seguenti: « primo periodo, »;

e) al medesimo articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis.1*, valuti la Commissione di merito di specificare gli effetti dell'eventuale proscioglimento, ai fini del recupero della quota del genitore già attribuita ai figli.

ALLEGATO 2

**Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti (Nuovo testo
C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante « Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti »

considerato che le disposizioni del provvedimento in esame sono riconducibili alla materia dei beni culturali;

ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

evidenziato che la Corte costituzionale ha più volte affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

considerato che con l'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, la Casa museo Giacomo Matteotti è dichiarata monumento nazionale;

sottolineata la rilevanza storica e culturale della Casa museo Giacomo Matteotti;

rilevato che la legge n. 1089 del 1939 ha introdotto, in luogo della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e che il Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non ha modificato tale scelta;

evidenziato che l'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con pareri del 6 marzo 2006, n. 9206 e del 27 marzo 2012, richiamati dalla Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero dei beni e delle attività culturali, ha fatto presente che la soluzione di operare nuove dichiarazioni di monumento nazionale dovrebbe ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal citato Codice dei beni culturali;

osservato che, a tal proposito, anche al fine di una maggiore tutela del bene oggetto della proposta di legge, la medesima tutela potrebbe essere ricondotta ad una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice dei beni culturali;

preso atto, peraltro, che nel corso della XVII legislatura sono state approvate la legge 14 aprile 2014, n. 64, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza, e la legge 3 novembre 2016, n. 207, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Gramsci in Ghilarza;

richiamata l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di va-

lutare l'adozione di analoghe iniziative finalizzate alla tutela di altre case museo dedicate a protagonisti della storia nazionale come, ad esempio, la « Domus Mazziniana » di Pisa, attualmente commissariata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare iniziative, analoghe a quelle previste dal provvedimento in esame, finalizzate alla tutela di altre case museo dedicate a protagonisti della storia nazionale come, ad esempio, la « Domus Mazziniana » di Pisa, attualmente commissariata.

ALLEGATO 3

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista (C. 3558 Dambruoso).****PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1 sostituire le parole da: a sfondo jihadista fino alla fine del comma con le seguenti: violento di matrice jihadista.

- 1. 1.** Fiano, Roberta Agostini, Gasparini, Cuperlo, Giorgis, Manciuilli, Naccarato, Piccione, Lattuca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e favorisce altresì la deradicalizzazione e il recupero umano, sociale, culturale e professionale dei soggetti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

- 1. 2.** Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)).

- 1. 3.** Centemero.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica predispone programmi di prevenzione e contrasto alla

radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista e a questo fine promuove azioni culturali e sociali mirate anche al recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di cui al comma 1.

- 1. 5.** Fiano, Gasparini, Manciuilli, Roberta Agostini, Cuperlo, Giorgis, Naccarato, Piccione, Lattuca.

Al comma 2, sopprimere le parole umano, sociale, culturale e professionale.

Conseguentemente, al medesimo comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

- 1. 4.** Invernizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai fini della presente legge per « radicalizzazione » si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare all'estremismo violento, anche a causa del reclutamento promosso da organizzazioni terroristiche.

- 1. 6.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.

1. 7. Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Centro nazionale sui fenomeni di radicalizzazione).

1. Al fine di coordinare le misure, gli interventi e i programmi aventi carattere sociale e culturale di cui all'articolo 1 con le misure, gli interventi e i programmi volti a tutelare la sicurezza dello Stato e della collettività, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, di seguito denominato « CRAD ». Il medesimo decreto ne disciplina la composizione e il funzionamento.

2. Il CRAD, sentite le Commissioni parlamentari competenti e il Comitato parlamentare previsto all'articolo successivo, elabora annualmente un piano strategico di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo

violento, che tenga conto delle migliori pratiche elaborate e promosse dagli organismi europei ed internazionali.

3. Presso le Regioni sono istituiti Centri regionali di Coordinamento della Radicalizzazione, di seguito denominati « CCR », aventi il compito di dare attuazione al piano strategico di cui al comma 2 secondo le esigenze, le caratteristiche e le specificità dei singoli territori.

ART. 1-ter.

(Istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

1. Al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato Comitato, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

4. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

ART. 1-*quater*.*(Compiti del Comitato).*

1. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio delle manifestazioni sociali dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione di operatori sociali, figure istituzionali o ministri di culto.

2. Il Comitato svolge in particolare un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle Università presenti sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti da Presidi, Rettori e Dirigenti scolastici a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti.

3. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti dai Direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.

4. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti, ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.

5. Il Comitato esamina altresì un rapporto trimestrale redatto dalla Polizia postale, anche in collaborazione con altri istituti specializzati sul funzionamento della Rete, sulla diffusione e la propaganda di opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare alla legittimazione della violenza su *web*, e sull'andamento dei connessi fenomeni di radicalizzazione, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.

6. Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministra-

tiva dei migranti, con particolare attenzione alle problematiche inerenti alle donne e ai minori.

ART. 1-*quinquies*.*(Relazioni del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).*

1. Il Comitato parlamentare presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato parlamentare può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: « ART. 2. — *(Formazione specialistica)*. — 1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze di polizia, dell'Amministrazione penitenziaria, compresi i Garanti nazionale e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei Docenti e Dirigenti scolastici, del MIUR, del personale dei Servizi sociali e socio-sanitari e delle Polizie municipali, è assicurata, secondo modalità individuate dai rispettivi Ministeri ed Amministrazioni locali, in coordinamento con i « CCR », una formazione specialistica per coadiuvare il personale a riconoscere i segnali di radicalizzazione e a predisporre primi interventi;

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'Osservatorio, nella stesura delle linee guida e nelle

azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis »;

c) sostituire l'articolo 5 con il seguente: « ART. 5. – (*Interventi nell'ambito delle politiche attive del lavoro*). – 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: “i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,” sono inserite le seguenti: “i soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione violenta individuati dal Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, o da quelli regionali, sui fenomeni di radicalizzazione violenta”.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “q-bis) promozione di percorsi mirati di inserimento lavorativo di soggetti esposti ai rischi di radicalizzazione e di estremismo violenti individuati dal Centro Nazionale sulla Radicalizzazione, o da quelli regionali, in collaborazione con i centri regionali per l'impiego, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'interno”.

d) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « della presente legge » inserire le seguenti: « d'intesa con il Centro Nazionale sulla Radicalizzazione ».

1. 01. Giorgis, Fiano, Manciuilli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.

ART. 2.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* Forze di polizia, *aggiungere le seguenti:* nonché di aggiornamento a cura della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;

b) *dopo le parole:* formazione specialistica *aggiungere le seguenti:* , anche per la conoscenza delle lingue.

2. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 1, dopo la parola: specialistica *aggiungere le seguenti:* ivi compresa un'adeguata formazione linguistica orientata verso la lingua araba.

2. 3. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Al comma 1, sopprimere le parole da: al fine di *fino alla fine del comma.*

2. 4. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 17 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per gli oneri dei quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 5. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il decreto di cui al comma 1 individua specifiche attività formative e adeguati investimenti per il personale di polizia penitenziaria. Tale formazione deve tener conto del Piano Nazionale previsto all'articolo 7.

2. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. È assicurata una adeguata formazione a tutti i soggetti che trattano individui coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.

2. 7. Centemero.

Alla rubrica dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: e di tutti i soggetti coinvolti.

2. 8. Centemero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia ».

2. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Formazione specialistica per le Forze Armate).

1. Nell'ambito delle attività di formazione delle Forze Armate è assicurata,

secondo modalità individuate con decreto del Ministero della Difesa, una formazione specialistica per il personale impegnato nelle missioni internazionali operanti nei teatri in cui più forte è l'influenza del terrorismo internazionale di matrice etnico-confessionale, e per quello dispiegato nelle operazioni di controllo e di sicurezza del territorio nazionale, finalizzata a coadiuvare il suddetto personale a riconoscere e a interpretare i segnali di radicalizzazione dell'estremismo jihadista al fine di valutare la necessità di intervenire con conseguenti iniziative ».

2. 02. Moscatt.

ART. 3.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

ART. 3.

(Piano d'azione integrato per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e

degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza di esperti, nonché di associazioni e organizzazioni attivi ed attive nel dialogo interreligioso e interculturale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per la prevenzione della radicalizzazione e della diffusione dell'estremismo jihadista e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio sul territorio nazionale dell'evoluzione dei relativi fenomeni.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 prevede:

a) misure in materia di integrazione, aiuto sociale e protezione di bambini e adulti;

b) programmi di deradicalizzazione e campagne di sensibilizzazione, nonché di prevenzione della violenza negli istituti di pena, nei centri giovanili e nei luoghi di culto;

c) iniziative di informazione e di prevenzione della radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo a sfondo jihadista rivolte ai cittadini, con coinvolgimento prioritario dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole;

d) iniziative di aggiornamento e formazione continua del personale scolastico e sanitario tese all'individuazione precoce e alla prevenzione della radicalizzazione;

e) moduli scolastici, in ogni ordine e grado, che garantiscano le indispensabili nozioni in materia di politica, promuovendo la comprensione della democrazia e dei diritti umani, nonché un approccio consapevole alle religioni del mondo da una prospettiva laica e storica, dando la possibilità agli studenti di confrontarsi con il pluralismo religioso e con le peculiarità di ciascuna religione;

f) promozione dell'educazione ai *media* e *social media* nelle scuole con disseminazione dei vantaggi, nonché dei possibili pericoli, tra i quali la propaganda e l'incitamento all'odio e alla violenza, riconducibili all'uso di *Internet* e dei *social media*;

g) incentivi alla formazione scolastica e professionale, nonché all'accesso al mercato del lavoro, con avvio di progetti specifici per adolescenti e giovani tra i 15 e i 24 anni che presentino gravi lacune scolastiche, nonché problematiche complesse, e provenienti da ambienti socialmente svantaggiati, tesi alla stipula di un contratto di tirocinio o di lavoro, con cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti sia durante il processo di ricerca del lavoro, sia nel corso del tirocinio;

h) progetti interdisciplinari per lo sviluppo e il monitoraggio dei quartieri che coinvolgano la collettività e favoriscano la partecipazione degli abitanti, promuovendo scambi socioculturali e rafforzando l'integrazione sociale;

i) coordinamento degli agenti della polizia di prossimità sul territorio, in contatto con i diversi *partner* operanti nel settore socioeducativo e con le comunità religiose, che a livello locale regolarmente si scambiano informazioni circa casi di potenziale radicalizzazione, con valutazione e verifica ad opera della polizia sulla fondatezza ed eventualmente della necessità di misure nel settore della sicurezza;

j) istituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio della radicalizzazione e sull'estremismo jihadista sul territorio nazionale, con particolare riferimento a scuole, università, istituti di pena, ospedali e ambulatori, internet.

5. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista ».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « individuati dal sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista »;

b) al comma 2, capoverso *q-bis*, sopprimere le seguenti parole: « individuati dal sistema informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista ».

3. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1 sostituire le parole da: contemperare fino a: quelle di con le seguenti: garantire la.

3. 2. Invernizzi.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. 3. Invernizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo in particolare le procedure di alimentazione, le procedure di

accesso ed il necessario coordinamento con altre banche dati tra cui il Sistema di Indagine (SDI).

3. 4. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 3, sostituire le parole: Spetta agli organi della pubblica sicurezza, ai comuni e agli uffici scolastici regionali la segnalazione alle questure, con le seguenti: Spetta ai comuni e alle istituzioni scolastiche la segnalazione agli organi della pubblica sicurezza,.

3. 5. Centemero.

Al comma 3, sostituire le parole: ai comuni e agli uffici scolastici regionali con le seguenti: e ai comuni.

3. 6. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I dati relativi alle segnalazioni vengono periodicamente trasmessi al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA) per un'analisi e una valutazione degli stessi in chiave preventiva.

3. 7. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: finalizzate aggiungere le seguenti: a diffondere una cultura del pluralismo e.

4. 1. Giorgis, Fiano, Cuperlo, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Manciuilli, Piccione, Gasparini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tali linee guida ispirate a valori di libertà, tolleranza e non discriminazione, indicano azioni per favorire l'integrazione sociale e culturale con

particolare attenzione al tema dell'utilizzo critico e consapevole dei *media* e dell'esercizio attivo e informato dei diritti e dei doveri in rete »;

b) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

« 5. Al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, è attribuito lo stanziamento di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 alle istituzioni scolastiche statali per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Al fine di aumentare le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, viene incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti. Tali risorse vanno destinate in maniera coerente con le linee strategiche delineate nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti circa la priorità "Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale" ».

c) Al comma 7 le parole: « per l'anno 2016 e a euro 20 milioni per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 e a euro 20 milioni per l'anno 2018 ».

4. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 2, sostituire le parole: diramate alle istituzioni scolastiche *con le seguenti:* comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.

4. 4. Centemero.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le linee guida di cui al comma 1 tengono conto delle iniziative e delle misure adottate dalle istituzioni internazionali quali il Consiglio d'Europa.

4. 5. Centemero.

Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: « possono stipulare » con la seguente: « stipulano »;

2) sostituire le parole: « con la presenza di psicologi secondo linee guida definite » con le seguenti: « che favoriscano l'integrazione e l'inclusione sociale, ivi compresa l'individuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di strutture idonee e specializzate, situate in prossimità delle scuole, per consentire ai giovani, ma anche alle loro famiglie, agli insegnanti e agli esperti interessati, di impegnarsi in attività extrascolastiche aperte alle famiglie, compresa l'assistenza psicologica. »

4. 6. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: psicologi *con la seguente:* esperti.

4. 7. Centemero.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4. 8. Invernizzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sostituire la parola: « 10 » con la seguente: « 5 »;

b) al comma 6 sostituire la parola: « 10 » con la seguente: « 5 ».

Conseguentemente, al comma 7 sostituire la parola: 20 ovunque ricorra con la seguente: 10.

4. 9. Fiano, Roberta Agostini, Piccione, Lattuca, Gasparini, Manciuoli, Cuperlo, Giorgis, Naccarato.

Al comma 5 sopprimere la parola: statali.

4. 10. Centemero.

Al comma 5 dopo le parole: studenti di altre nazioni, aggiungere le seguenti: e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto all'odio on-line.

4. 11. Centemero.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I 10 milioni di euro di cui al comma 5 sono utilizzati al fine di prevedere su tutto il territorio nazionale poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. L'attività dei poli di sperimentazione si conclude con un monitoraggio in cui vengono presentanti i risultati conseguiti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di istituzione dei poli di sperimentazione.

4. 12. Centemero.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con le seguenti: del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari.

4. 13. Centemero.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al fine di aumentare le aggiungere le seguenti: conoscenze e le.

4. 14. Centemero.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Con accordo tra Stato e regioni vengono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista nell'istruzione e formazione professionale.

4. 15. Centemero.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Interventi in ambito universitario).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di prevenire episodi di radicalizzazione in ambito universitario, sono emanate apposite linee guida tese a favorire il dialogo interculturale e interreligioso.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 vengono definite le modalità di partecipazione degli istituti universitari alla Rete per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione (RAN) con l'obiettivo di scambiare buone pratiche e condividere le evidenze risultanti da attività di ricerca sul fenomeno.

4. 16. Dambrosio, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Invernizzi.

Al comma 2, capoverso q-bis), sostituire le parole: di inserimento lavorativo con le

seguenti: all'inserimento in percorsi lavorativi, di istruzione e formazione.

5. 3. Centemero.

Alla rubrica dopo le parole: politiche attive del lavoro aggiungere le seguenti: , dell'istruzione e formazione.

5. 4. Centemero.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Piano di azione integrato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, delle realtà italiane che fanno parte della « Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione » (*Radicalisation Awareness Network, RAN*), nonché una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'interno, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per

il contrasto e la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista, nel rispetto delle normative europee in materia e in particolare della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche, e tenendo presente le risultanze dell'attività svolta a livello europeo dalla « Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione » (*Radicalisation Awareness Network, RAN*).

3. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista rivolte ai cittadini, e promuove progetti di utilizzo di fondi europei per il contrasto di tali fenomeni.

5. 01. Dambrosio, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

1. Al fine di finanziare progetti, coerenti con il piano strategico di cui all'articolo 1-bis, per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, anche con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle donne e ai minori, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2017 e 5 milioni per l'anno 2018.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate in particolare al finanziamento di progetti volti a sostenere il dialogo interreligioso, e le relazioni interculturali ed economiche con i paesi di emigrazione, avuto particolare riguardo ai progetti previsti da accordi di cooperazione Culturale,

Scientifica e Tecnologica conclusi da Università italiane con i paesi aderenti all'Organizzazione della Cooperazione Islamica.

- 5. 02.** Fiano, Naccarato, Gasparini, Roberta Agostini, Piccione, Cuperlo, Lattuca, Manciuoli, Giorgis.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Relazione alle Camere).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista, ivi compresi dati aggiornati inerenti alla presenza di tali fenomeni nelle scuole e nelle università, negli istituti di pena, negli ospedali e sul *web*.

- 6. 1.** Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: in collaborazione con le comunità islamiche e le organizzazioni della società civile più rappresentative, impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione.

- 6. 2.** Giorgis, Gasparini, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Piccione, Cuperlo.

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: l'adesione a campagne di contrasto alla prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista promosse dalle istituzioni internazionali,.

- 6. 3.** Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui temi della radicalizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: per la diffusione di programmi ed iniziative a carattere nazionale e locale volte a contrastare le narrazioni ispirate da odio e violenza e a diffondere la cultura del pluralismo e della convivenza pacifica tra religioni, popoli e orientamenti politici, e in particolare il principio dell'uguaglianza di genere ai sensi degli articoli 3, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione.

- 6. 4.** Giorgis, Fiano, Roberta Agostini, Gasparini, Lattuca, Naccarato, Manciuoli, Piccione, Cuperlo.

Al comma 1, sostituire le parole: le razze con le seguenti: i popoli.

- 6. 5.** Roberta Agostini, Fiano, Naccarato, Gasparini, Piccione, Lattuca, Manciuoli, Cuperlo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove l'istituzione di un numero verde contro la radicalizzazione e l'estremismo che si articola in una Postazione Centrale ed in 14 Postazioni Locali, a valenza regionale o interregionale.

2-ter. Il numero verde sarà attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale e sarà disponibile in più lingue tra le quali inglese, albanese, russo, francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese, nigeriano. Sarà gestito da operatori esperti sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo per favorire l'emersione del fenomeno, offrendo informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza e mettendo in contatto con i servizi socio-assistenziali territoriali. Il numero verde consentirà, altresì, la segnalazione gratuita, anche in forma anonima, di possibili situazioni che mettano in pericolo la convivenza pacifica tra le religioni, le razze e gli orientamenti politici del

mondo nonché il principio dell'uguaglianza di genere ai sensi degli articoli 3, 29, 31, 37 e 51 della Costituzione.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Il portale è realizzato *con le seguenti:* Il portale e il numero verde sono realizzati.

6. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 3, dopo le parole: è realizzato *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica,.

6. 7. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Alla rubrica dopo la parola: comunicazione *aggiungere le seguenti:* e informazione.

6. 8. Centemero.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Centri di ascolto).

1. Presso ogni Regione sono istituiti in via sperimentale Centri di ascolto al fine di garantire un adeguato sostegno e soccorso a tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo jihadista.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'istituzione dei Centri di ascolto di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 01. Centemero.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Numero verde).

1. Presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma successivo, un servizio di informazione in merito ad atteggiamenti sospetti che possono portare alla radicalizzazione e all'estremismo jihadista, da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, alle forze dell'ordine competenti, casi sospetti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 02. Centemero.

ART. 7.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: « con proprio decreto » a « n. 400 » con: « d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari »;

b) sostituire dalle parole: « che, ai sensi » alla parola: « deradicalizzazione » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro paesi di origine ».

7. 1. Invernizzi.

Al comma 1, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

7. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 1, sostituire le parole: o internati con le seguenti: , internati o sottoposti alla misura della custodia cautelare.

7. 4. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine prevedendo una formazione specializzata per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle organizzazioni non governative che interagisce con i detenuti, volta all'individuazione, fin dalla comparsa, nonché alla prevenzione e alla gestione, di comportamenti che tendono alla radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

7. 5. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 1.

7. 6. Invernizzi.

Sopprimere il comma 2.

7. 7. Invernizzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, vengono individuati i paesi stranieri a rischio da cui sospendere le quote di ingresso annualmente definite con decreto di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7. 8. Invernizzi.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. In deroga alle normative vigenti in materia ed ai fini di cui all'articolo 1 è disposta l'assunzione di 2.000 agenti di polizia penitenziaria e i relativi concorsi dovranno essere svolti entro 4 mesi dall'approvazione della presente proposta di legge.

7. 9. Invernizzi.

(Inammissibile)

Sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo jihadista nelle carceri.

7. 10. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla radicalizzazione delle carceri).

1. Al comma 1 dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo vio-

lento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo ».

2. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi-religioso »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera c-bis), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 ».

3. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della

giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.

4. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

7. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al titolo dopo le parole: dell'estremismo aggiungere le seguenti: violento di matrice.

Tit. 1. Fiano, Giorgis, Manciuoli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01123 Berretta sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di Mariano Sciacca, Coordinatore dell'Ufficio sviluppo e innovazione organizzativa tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania nonché del « Progetto migrantes » del Tribunale di Catania	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo. C. 3777 Molteni (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini</i>)	87

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	90
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10601 Chiarelli: Sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria ...	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	93
5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	94
5-10602 Dambruoso: Sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	96

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 febbraio 2017.

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01123 Berretta sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali

per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di Mariano Sciacca, Coordinatore dell'Ufficio sviluppo e innovazione organizzativa tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania nonché del « Progetto migrantes » del Tribunale di Catania.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che sono pervenuti i contributi scritti dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del professor Giorgio Sacerdoti, auditi informalmente l'ultima seduta.

Stefano DAMBRUOSO (CI) rileva l'opportunità, alla luce delle audizioni svolte, di procedere all'audizione anche di un docente esperto di diritto penale sulla formulazione della nuova fattispecie penale prevista dalla proposta di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il collega Dambruoso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

C. 3777 Molteni.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Gruppo Lega, la Commissione avvia l'esame della proposta di legge C. 3777 Molteni, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

La proposta ha per oggetto la disciplina della legittima difesa ed il reato di furto in abitazione e furto con strappo.

Per quanto attiene alla legittima difesa, ricorda che il 21 aprile 2016 l'Assemblea ha rinviato in Commissione la proposta di legge C. 2892-A, in materia di legittima difesa, esaminata in quota opposizione su richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie. Ricorda altresì che nel corso dell'esame in sede referente non si sono realizzate le condizioni per adottare come testo base la proposta di legge « in quota opposizione » ovvero per redigere un testo unificato, per cui, secondo quanto stabilito dalla lettera del Presidente della Camera del 10 gennaio 2000 sul regime delle proposte di legge « in quota opposizione », si è proceduto, a seguito di espressa richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie, alla revoca degli abbinamenti effettuati e si è proseguito l'esame della sola proposta di legge « in quota opposizione ».

Ricorda altresì che, a seguito dell'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal deputato Ermini, il deputato Molteni, ha rinunciato all'incarico di relatore ritenendo che tale emendamento aveva stravolto la proposta di legge « in quota opposizione », della quale peraltro era primo firmatario, senza migliorare la normativa vigente. Il deputato Ermini è stato quindi incaricato relatore del provvedimento. Successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente, i deputati firmatari della proposta di legge n. 2982 hanno ritirato dalla stessa la propria sottoscrizione.

Come si è detto, il provvedimento è stato discusso in Assemblea per essere poi rinviato in Commissione. La Commissione non ne ha ripreso l'esame.

Ritiene tale breve *excursus* necessario, in quanto la proposta di legge in esame all'articolo 1 prevede una nuova disciplina della legittima difesa, per cui, secondo quanto previsto dal regolamento e la prassi, a tale proposta devono essere abbinata le proposte di legge in materia di legittima difesa, tra le quali la proposta C. 2892-A, rinviata dall'Assemblea, e le proposte di legge disabbinata in precedenza. A queste proposte di legge dovranno essere abbinata anche le proposte di legge in materia di legittima difesa presentate dopo il rinvio in Commissione.

Reputa opportuno, a questo punto, rendere alcuni chiarimenti in merito alla « quota opposizione », richiamando il dibattito svoltosi presso la Giunta per il Regolamento su tale tema nel corso della seduta del 3 novembre scorso. In questa occasione, l'onorevole Pisicchio, al quale la Presidente della Camera aveva rimesso il compito di approfondire il tema, si è soffermato proprio sugli effetti del rinvio in Commissione della proposta di legge iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione. È stato precisato che a seguito del rinvio in Commissione, si riapre la sede referente e dunque la Commissione può abbinare tutte le proposte pendenti che vertano sull'identica materia ed eventualmente scegliere un nuovo testo base.

Di particolare interesse per il prosieguo dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in esame è la specificazione secondo cui, ove si tratti di proposta sulla quale il gruppo di opposizione richiedente abbia già precedentemente esercitato la facoltà di ottenerne il disabbinamento (come è avvenuto con la proposta di legge C.2892 da parte del gruppo della Lega Nord e Autonomie), esso possa preliminarmente confermare tale decisione anche dopo il rinvio in Commissione: in tal caso l'esame dovrebbe proseguire sulla sola proposta già disabbinata (nel nostro

caso la proposta di legge C. 2892-A), senza procedere all'abbinamento di ulteriori (vecchie o nuove) proposte; se invece il gruppo di opposizione espressamente rinunci al disabbinamento (come sembra a seguito della presentazione della nuova proposta di legge e in ragione della circostanza che i deputati della Lega Nord e autonomie abbiano ritirato la sottoscrizione da tale proposta di legge), dopo che l'Aula abbia rinviato in Commissione il provvedimento, non sarebbe ammissibile – nel successivo corso dell'iter in Commissione – una richiesta di nuovo disabbinamento della proposta di legge originariamente disabbinata.

Non può neppure consentirsi al gruppo che abbia precedentemente esercitato la facoltà di disabbinamento un ulteriore esercizio di tale facoltà nell'ambito dello stesso procedimento ma con riguardo ad una diversa proposta di legge vertente sulla stessa materia. Ciò infatti determinerebbe un modo irrazionale, incoerente e disordinato di svolgimento del procedimento legislativo, che darebbe origine a plurimi (e potenzialmente infiniti) procedimenti, aventi tutti lo stesso oggetto.

Rammenta che alla proposta di legge C. 3777 Molteni sono abbinata le proposte di legge C. 2892-A nonché le altre proposte di legge in materia di legittima difesa, quali le proposte C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini.

Alla luce dell'abbinamento della proposta di legge C. 2892-A, ritiene opportuno che sia nominato come correlatore delle proposte di legge in esame il deputato Ermini, relatore di questa proposta di legge in Assemblea.

Evidenzia, quindi, come la proposta di legge C. 3777 Molteni affronti anche la materia del furto in abitazione e del furto con strappo, aumentandone le pene e derogando al principio di bilanciamento delle circostanze, per cui ad essa viene abbinata anche la proposta di legge C. 3419 Molteni, vertente sulla medesima materia.

Fa, peraltro, presente che la materia del furto in abitazione e del furto con strappo è disciplinata, con disposizioni di medesimo tenore di quelle previste dalla proposta C. 3777 Molteni, anche dal disegno di legge di riforma del processo penale, approvato dalla Camera, che ora si trova all'esame dell'Assemblea del Senato.

Nel sottolineare che, nella prossima seduta, il relatore Molteni potrà integrare la relazione facendo riferimento alle proposte di legge oggi abbinata e che, nella stessa sede, il correlatore Ermini potrà svolgere la propria relazione, dà quindi la parola al medesimo relatore Molteni per svolgere la relazione sulla proposta di legge C. 3777 a sua firma.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel ringraziare la presidente per aver sollecitamente posto all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge in titolo, richiama preliminarmente l'attenzione sul fatto che tale provvedimento non sarebbe stato presentato dal suo gruppo, nell'ipotesi in cui non si fossero verificati due ordini di circostanze, quali, da un lato, l'avvenuto stravolgimento, ed il successivo rinvio in Commissione, della proposta di legge a sua firma C. 2892, in materia di legittima difesa, dall'altro, la situazione di sostanziale stallo in cui versa, presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge di riforma del processo penale (AS 2067), che pure contempla un inasprimento delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai contenuti della proposta di legge in esame, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 52 del codice penale, aggiungendovi infine un comma, attraverso il quale si stabilisce la presunzione di legittima difesa nella ipotesi in cui: sia stato compiuto un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone; tale ingresso o intrusione abbiano avuto luogo mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima

disponibilità dell'immobile; l'ingresso o l'intrusione abbiano avuto luogo con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, c.p. ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Al riguardo, rammenta che, in base all'articolo 614 del codice penale, chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma). Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (secondo comma). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (terzo comma). La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato (quarto comma).

Osserva, quindi, che la modifica proposta non richiama la proporzione tra difesa e offesa. Evidenzia che la proporzione è presente invece: nel primo comma dell'articolo 52 c.p., in via generale; nel secondo comma del medesimo articolo in cui, come si è visto sopra, è stabilita una presunzione di sussistenza del rapporto di proporzionalità con specifico riguardo alla violazione di domicilio.

In riferimento all'articolo 2, fa presente che lo stesso modifica l'articolo 624-*bis* del codice penale per inasprire le pene per il delitto di furto in abitazione e furto con strappo. In particolare, per quanto riguarda il furto in abitazione, la pena della reclusione – attualmente stabilita in 1 anno nel minimo e 6 anni nel massimo – viene portata a 5 anni nel minimo e 8 anni nel massimo; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene portata a 10.000 euro (minimo) e 20.000 euro (massimo).

La pena per il furto con strappo viene aumentata. Attualmente è prevista è prevista la reclusione da 1 a 6 anni, identica a quella per il furto in abitazione. In base alla proposta di legge, la reclusione andrà invece da 2 a 6 anni; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene innalzata come per il furto in abitazione e andrà quindi da 10.000 a 20.000 euro.

Infine, in caso di aggravanti, l'attuale pena della reclusione da 3 a 10 anni unita alla multa da 206 a 1.549 euro viene così aumentata: reclusione da 6 a 10 anni e multa da 20.000 a 30.000 euro.

L'ultimo comma del nuovo articolo 624-bis c.p. stabilisce l'applicazione al furto in abitazione e al furto con strappo dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993. In base a quest'ultimo, le circostanze attenuanti (diverse da quella prevista per la minore età del reo), concorrenti con l'aggravante relativa ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Quanto all'articolo 3, segnala che lo stesso interviene sull'articolo 165 del codice di procedura penale per consentire l'applicazione della sospensione condizionale della pena solo quando il condannato ai sensi dell'articolo 624-bis del codice penale abbia pagato integralmente l'importo dovuto per il risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

Con riferimento all'articolo 4, evidenzia che tale articolo interviene sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per escludere i condannati per furto in abitazione e furto con strappo dall'applicazione dei c.d. benefici penitenziari (articolo 4-bis). In particolare, l'inserimento dell'articolo 624-bis nel catalogo di delitti dell'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, comporta che i

condannati per tale delitto non potranno essere ammessi al lavoro all'esterno, non potranno beneficiare di permessi premio e in generale delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, a meno che non collaborino con la giustizia.

Per quanto concerne le altre proposte di legge abbinata al provvedimento in titolo, fa notare come, in particolare, quella a prima firma del collega Ermini sia di segno del tutto opposto e, come tale, incompatibile rispetto quella presentata dal suo gruppo parlamentare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenute alcune osservazioni del gruppo Movimento Cinque Stelle, sulle quali si riserva di effettuare un'approfondita valutazione. Fa presente altresì che tali osservazioni saranno oggetto di discussione nel corso della prossima seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10601 Chiarelli: sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, fa notare come nella stessa si faccia riferimento a fatti ed elementi informativi già noti. Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che, proprio nella giornata odierna, è in corso una manifestazione di protesta dei giudici onorari, auspica che il governo adotti rapidamente serie e rigorose iniziative volte ad estendere al personale della magistratura onoraria i medesimi diritti e garanzie previsti per i magistrati di ruolo.

5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari.

Giulia SARTI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI (M5S), nel reputare vergognoso l'atteggiamento sulla questione sino ad ora adottato dal Governo, rammenta come, in seguito alla modifica dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei magistrati, si sia venuta oltre modo ad accentuare la già grave situazione di carenza di organico in cui versano la più parte degli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, del tutto inadeguati le iniziative e gli interventi messi in atto dall'Esecutivo, che non hanno risolto in alcun modo i problemi strutturali dell'amministrazione della giustizia. Quanto alla problematica relativa all'applicazione delle misure cautelari, richiama l'attenzione sui profili di sicurezza connessi al fenomeno delle « scarcerazioni facili », rispetto alle quali, analogamente, non ritiene adeguate le misure, sino ad oggi, adottate dal Governo. Ciò premesso, si ritiene insoddisfatta della risposta testé resa dal sottosegretario Migliore.

5-10602 Dambruoso: Sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (CI) , nel prendere atto della risposta resa dal rappresentante del Governo, fa notare come il processo tributario telematico non abbia, ad oggi, ricevuto compiuta applicazione. In proposito, evidenzia la necessità, che ritiene inderogabile, che i magistrati tributari dispongano di un'adeguata dotazione informatica per poter esercitare, con idonei mezzi e risorse, la propria attività; ciò, anche allo scopo di tutelare maggiormente la sicurezza dei cittadini, scongiurando il

rischio di eventuali accessi abusivi a dati e/o informazioni riguardanti i procedimenti tributari in corso che, ai sensi della vigente normativa, devono restare riservati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20

ALLEGATO 1

5-10601 Chiarelli: Sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione della magistratura onoraria è all'attenzione prioritaria del Ministro, in considerazione del fondamentale e prezioso apporto che essa assicura all'amministrazione della giustizia.

Proprio nella giornata di ieri, raccogliendone le istanze, il Ministro ha incontrato una delegazione di procuratori della Repubblica, alla presenza di rappresentanti del Consiglio superiore della Magistratura e dell'A.N.M., al fine di ricevere contributi e proposte, finalizzate all'adozione di misure che tengano in considerazione sia le aspettative dei magistrati onorari attualmente in servizio, sia le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.

In tale sede, il Ministro ha rappresentato la più ampia apertura del Governo ad esplorare la possibilità di stabilizzazione dei magistrati onorari, che da tempo prestano il loro servizio in favore dello Stato, invitando anche l'A.N.M. ad esprimere le proprie valutazioni sulle soluzioni prospettate.

Al fine di valutare i complessi profili tecnici della questione, che investe anche delicati aspetti di rilievo costituzionale, il Ministro ha anche richiesto, nei giorni

scorsi, un parere al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'attuazione dei criteri contenuti nella legge di delega.

È in corso, inoltre, l'interlocuzione con la Commissione europea per verificare, anche in quella sede, tutti i profili di compatibilità delle soluzioni normative con l'assetto sovranazionale.

Il Governo, pertanto, è impegnato nel definire uno statuto adeguato per la magistratura onoraria, in attuazione della legge delega n. 57 del 2016, ma non trascurando la valutazione delle esigenze di quanti, tra i magistrati onorari, prestano servizio da molti anni, in forza delle ripetute proroghe di legge.

Infine, diversamente da quanto dedotto dagli On.li Interroganti, i dati relativi alla magistratura onoraria, trasmessi dal Governo ai fini della predisposizione del predetto rapporto, sono stati forniti in linea con le istruzioni della Commissione europea che, alla domanda n. 49 del questionario, prescrivono di qualificare « *non-professional judge* » tutte le tipologie di magistrati che non rientrano strettamente nel ruolo della magistratura ordinaria.

ALLEGATO 2

5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'esigenza di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze degli uffici giudiziari ha costituito obiettivo prioritario dell'azione di governo.

In tale prospettiva, si colloca anche la ridefinizione complessiva degli organici degli uffici giudiziari, sul presupposto che soltanto un adeguato dimensionamento degli organici delle sedi giudiziarie possa porsi come indispensabile supporto per realizzare una struttura ordinamentale idonea a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia.

Con decreto ministeriale del 1° dicembre 2016 sono state, pertanto, definite, con l'unanime parere del Consiglio Superiore della Magistratura, le nuove piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado ed è stata avviata analoga riflessione in merito agli uffici giudiziari di secondo grado, minorili e della Procura Generale della Corte di Cassazione.

Pari impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale.

Nel prossimo anno entreranno in servizio 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con legge 197 del 2016, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Lo scorso ottobre è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e si procederà, con

cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, inoltre, previsto nel decreto-legge citato – e confermato nella legge di conversione – anche l'innalzamento da tre a quattro anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda, bandite dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le convergenti iniziative adottate consentiranno di migliorare la *performance* degli uffici, anche con riferimento al numero dei procedimenti definiti per prescrizione.

I dati statistici raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale della statistica e dell'analisi organizzativa evidenziano che il numero complessivo di procedimenti penali presso gli uffici giudiziari ha conosciuto una sensibile riduzione, risultando pendenti, alla data del 30 giugno 2016, 3.229.284 procedimenti, con una riduzione del 6,9 per cento rispetto al giugno 2015.

Il calo delle pendenze va ricondotto anche ad un positivo incremento delle definizioni, che sono salite del 5,2 per cento.

Il quadro complessivo della giustizia penale evidenzia, dunque, un andamento comunque positivo ed una ragionevole aspettativa di miglioramento può formularsi per effetto delle innovazioni, organizzative e normative, in atto.

Quanto alle criticità lamentate dal l'interrogante in relazione all'articolo 292

del codice di procedura penale, così come modificato nel 2015, si osserva che la *ratio* sottesa alle norme che impongono al giudice di effettuare l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e di motivare adeguatamente, escludendo ogni integrazione da parte del Tribunale per il riesame, è chiaramente ispirata alla tutela delle garanzie difensive dell'indagato.

Le istanze di assicurare la ragionevole durata e la razionalizzazione del processo penale sono, invece, affidate al disegno di legge, di iniziativa governativa, A.S. n. 2067, attualmente all'esame del Senato.

Le misure contenute nel disegno di legge mirano, infatti, principalmente a

semplificare e rendere spedita la celebrazione dei processi penali, dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo, senza tralasciare le istanze di garanzia degli imputati, le indicazioni che provengono dalle convenzioni e dalle direttive europee, così come dalla giurisprudenza internazionale, il dialogo e il coordinamento con le nuove misure sostanziali e processuali recentemente introdotte in campo penale.

La rapida approvazione del nuovo testo normativo produrrà senz'altro effetti positivi anche sulla concreta applicazione delle norme che disciplinano il procedimento relativo alle misure cautelari.

ALLEGATO 3

5-10602 Dambruoso: sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, occorre precisare che, ad oggi, l'attivazione del processo tributario telematico (PTT) riguarda:

la notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti processuali;

il deposito degli atti e documenti processuali attraverso un sistema centralizzato fruibile via *web*;

la consultazione del fascicolo informatico da parte di tutti gli attori del processo, ivi compresi i giudici tributari.

In sostanza, l'unico onere a carico dei giudici derivante dalle nuove modalità informatiche è costituito dalla consultazione del fascicolo telematico, in quanto le altre attività giurisdizionali che si svolgono in udienza e la redazione della sentenza avviene con le attuali modalità tradizionali, ovvero utilizzando supporti analogici.

Inoltre, si rappresenta che l'estensione del PTT è graduale e che le nuove regole risulteranno attive su tutto il territorio nazionale solo a partire da agosto 2017. Infine, si rammenta che l'attuale percentuale di adesione al telematico nelle prime regioni dove è partito a dicembre 2015, ovvero Umbria e Toscana, è alquanto contenuta.

Tratteggiato, seppur in sintesi, lo stato di attivazione del PTT, occorre precisare che l'accesso e la fruizione dei servizi ad ogni livello del processo tributario telematico non necessitano di apparecchiature

particolari, ma avvengono con gli ordinari strumenti elettronici in commercio in grado di connettersi con la rete *internet*. Trattasi di scelta operata, in linea con le indicazioni dell'AGID per la fruibilità on line dei servizi, al fine di ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Ne deriva che l'acquisizione e la gestione centralizzata dei dispositivi informatici destinati ai giudici tributari produrrebbe ingenti costi per l'Amministrazione del tutto ingiustificabili stante la libera accessibilità ai servizi, nonché la circostanza che i giudici togati sono normalmente già in possesso di apparecchi elettronici consegnati dalle Amministrazioni di appartenenza (Ministero della giustizia, Consiglio di Stato, Corte dei Conti), e che i giudici non togati – nella maggior parte dei casi – essendo professionisti, sono già dotati di tutta la strumentazione informatica utile al PTT, avendo tra l'altro, per legge l'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata.

Quanto alle considerazioni relative alle postazioni di lavoro, il Dipartimento delle Finanze sta provvedendo ad allestire le aule di udienza in Commissione con una postazione informatica, man mano che il PTT viene esteso sul territorio, in concomitanza con l'aumento dei flussi dei ricorsi depositati con modalità informatica. Tale allestimento ad oggi è utile ai giudici ai soli fini di una eventuale consultazione del fascicolo informatico in udienza, considerato che il verbale di udienza e la sentenza rimangono, come già premesso,

documenti analogici, almeno fino all'adozione di un prossimo decreto direttoriale recante le regole tecniche per la redazione della sentenza.

Infine, quanto alla richiesta di sostegno economico, al fine di consentire al corpo giudicante tributario di acquisire dispo-

tivi e connessioni con la rete *internet*, si rileva che, tale proposta sarebbe di difficile applicazione in quanto occorrerebbe individuare un metodo forfetario di valutazione collegato ai tempi di utilizzo dello strumento informatico e dei tempi di connessione con la rete *internet*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10198 Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-10415 Tacconi: Sulla gestione del fondo destinato alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	102
5-10264 Tacconi: Sulle difficoltà di insediamento del COMITES di Barcellona	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103
5-10553 Porta: Sull'attuazione dell'accordo tra Italia e Brasile sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida	99
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	104

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 9.

5-10198 Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), specificando che emerge una contraddizione tra gli atti di sindacato ispettivo in passato presentati su questo tema dal gruppo dell'onorevole Di Stefano.

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto ricordando

che si conferma l'incapacità di analisi oggettiva della questione da parte del Governo e un'evidente cattiva gestione del personale all'estero. Ricorda di aver dimostrato, attraverso la presentazione dei bandi di assunzione presso l'ambasciata italiana negli Stati Uniti, che vi è un'evidente differenza di trattamento nei riguardi di questo personale rispetto ad altri Paesi, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede che le condizioni dei lavoratori presso le diverse ambasciate italiane nel mondo corrispondano a parametri omogenei. Si evince pertanto la violazione della normativa vigente da parte dell'Amministrazione degli Affari esteri. Rileva che il regime fiscale di tale personale è, nei fatti, quello di lavoratore autonomo, godendo esso di tutti i privilegi e sgravi fiscali connessi a tale posizione. Ricorda che, in occasione dell'ultima formulazione dell'interrogazione all'esame, ha posto all'attenzione del

Governo anche la situazione del personale impiegato presso l'ambasciata italiana in Australia, il cui trattamento è inferiore senza evidente giustificazione. Ritiene che la giustificazione del Governo rispetto a tale differente trattamento, ossia quella di attrarre personale altamente qualificato, non è sostenibile in quanto la professionalità del personale impiegato nelle altre ambasciate italiane non è da meno e deve comunque essere elevata anche ad un trattamento retributivo inferiore. Auspica, quindi, un generale livellamento delle condizioni giuridiche ed economiche del personale impiegato nelle ambasciate italiane nel mondo. Fa presente che al suo gruppo sta a cuore la tematica dell'equità e della legalità, che dovrebbe stare a cuore anche al Governo, come pure il rapporto tra burocrazia e rappresentanza politica. È pertanto necessario procedere al livellamento delle posizioni per eliminare storture e prevenire continue segnalazioni da parte dei cittadini.

5-10415 Tacconi: Sulla gestione del fondo destinato alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessio TACCONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto ringraziando il sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione e per la conferma che la questione sottoposta è importante per il Governo. Ricorda la grande importanza che gli enti gestori hanno e continueranno ad avere nella diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero. Apprezza che, nonostante le richieste di altri Ministeri, vi sia la conferma dell'integrazione a 12 milioni di euro dello stanziamento di bilancio del capitolo 3153 per l'anno 2017. Rileva che, grazie a questo, gli enti gestori potranno continuare a programmare il loro lavoro in linea con gli anni precedenti. Auspica che, a partire dal 2018, vi

sia un'integrazione di questo capitolo, in quanto tali risorse sono importanti per la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo e per gli effetti benefici su tutto il Sistema Paese.

5-10264 Tacconi: Sulle difficoltà di insediamento del COMITES di Barcellona.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio TACCONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto ringraziando il sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione. Ritiene che la decisione presa dal Governo sia giusta. Infatti, si è atteso che gli eletti al COMITES di Barcellona trovassero un accordo e avviassero i propri lavori, nell'interesse degli italiani residenti. Ritiene importante la decisione di mettere fine a questa situazione di stallo, portando gli elettori del Comitato alle urne. Ringrazia il Console generale di Barcellona per gli sforzi profusi nel tentativo di risolvere questo problema. Apprezza che sia stato sciolto il precedente Comitato, in quanto le sue attività non erano mai partite. Chiarisce che il secondo quesito della sua interrogazione era prevalentemente una provocazione, visto che il COMITES di Madrid è stato finora l'unico realmente operante in Spagna e, quindi, si trovava particolarmente oberato di lavoro. Sottolinea, infine, la sua disponibilità per una proposta di riforma dell'ordinamento dei COMITES, volta al rilancio dell'attività di tali enti.

5-10553 Porta: Sull'attuazione dell'accordo tra Italia e Brasile sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabio PORTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto ringraziando il sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione. Ricorda che l'accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra Italia e Brasile, che riveste grande importanza per migliaia di persone, era già stato siglato nel 2010. Grazie al lavoro del Governo e dell'Ambasciata brasiliana a Roma tale accordo si è concluso nel 2016, ma non è mai stato attuato a causa della mancata ratifica parlamentare, richiesta da parte brasiliana. Ritiene che il Governo dovrebbe impegnarsi affin-

ché questo accordo diventi effettivo nel più breve tempo possibile, evitando il passaggio parlamentare o provvedendo alla sua celerità, e annuncia che, come parlamentare, si attiverà a questo fine. In conclusione, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, ma meno delle lungaggini che ostacolano la strada dell'attuazione dell'accordo.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10198 Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle osservazioni sollevate dagli onorevoli interroganti, ancora una volta non posso che confermare la correttezza dei livelli stipendiali individuati, sulla base dei parametri previsti dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, per i dipendenti a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari negli Stati Uniti.

Tali livelli sono stati infatti determinati a seguito di un confronto con le condizioni contrattuali offerte dai principali partner alle medesime categorie di personale, a seguito di un'indagine grazie alla quale è stato possibile ricostruire e valutare tali condizioni nella loro interezza.

Con particolare riferimento ai presunti « privilegi » che verrebbero concessi al personale locale dalla nostra Amministrazione (36 ore settimanali, 32 giorni di ferie, copertura delle spese sanitarie), si tratta di specifici obblighi di legge previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, così come modificato dal decreto legislativo n. 103/2000. L'articolo 157-ter, prevede, ad esempio che « l'orario di lavoro non può essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia » l'articolo 157-quater stabilisce che « il periodo di ferie per il personale a contratto è di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 »; l'articolo 158 recita, infine « ... gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità, presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale ». È evidente che la *ratio* di tali

norme sia di evitare ogni possibile disparità di trattamento tra il personale inviato da Roma e quello assunto in loco.

In definitiva, l'Amministrazione cerca di garantire condizioni d'impiego eque a tutti i propri dipendenti, sia dal punto di vista giuridico che economico.

Proprio con questa finalità, l'Amministrazione aveva ritenuto lo scorso anno di decretare, con decorrenza 1° aprile 2016, un adeguamento retributivo, ritenuto corretto e giustificato, la cui necessità era stata peraltro portata all'attenzione dell'Amministrazione dagli stessi Onorevoli firmatari dell'atto cui oggi rispondo, con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08846.

Allo stato, non si ritiene quindi che sussistano le condizioni per una riduzione del 30 per cento delle retribuzioni del personale locale negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Consolato Generale di Sydney, anche in tal caso l'azione del MAECI è finalizzata alla definizione di condizioni contrattuali eque e in linea con quanto previsto dalle norme, sia per i livelli salariali (parametrati agli indicatori dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967), sia per il regime giuridico (aderente alla normativa locale del lavoro e alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967).

Risulta difficile immaginare, in conclusione, come l'applicazione delle medesime indicazioni di legge e dei medesimi parametri oggettivi, all'interno della stessa categoria di personale, possa determinare trattamenti ora troppo vantaggiosi (USA), ora troppo penalizzanti (Australia).

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-10415 Tacconi: Sulla gestione del fondo destinato alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ribadire la fondamentale importanza attribuita dalla Farnesina all'attività degli enti gestori nella promozione e diffusione della lingua e cultura italiana sia nei confronti dei nostri connazionali che dell'utenza straniera.

La Farnesina è impegnata a definire e attuare, in raccordo con tutti i soggetti istituzionali e con gli operatori economici, un approccio integrato che coniughi le dimensioni economica, culturale e scientifica della lingua italiana, al fine di promuovere il Paese nel mondo ed esprimere al meglio il valore del « marchio Italia ». In questo orientamento innovativo gli enti gestori saranno chiamati a svolgere un ruolo importante.

Il Governo si era impegnato a portare fino ad un ammontare complessivo di 12 milioni di euro lo stanziamento di bilancio del capitolo 3153 per l'anno 2017, la cui previsione originaria si attestava a 5.836.603 euro.

Nel corso *dell'iter* parlamentare di approvazione della Legge di bilancio, come correttamente ricordato, il capitolo è stato incrementato di 4 milioni di euro, attestandosi a 9.836.603.

Proprio per riportare lo stanziamento complessivo ad un livello analogo a quello

del 2016, si prevede per l'anno 2017 un'ulteriore integrazione di 2 milioni di euro attraverso il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, istituito con l'ultima Legge di Bilancio. In questo modo sarà consentita anche una migliore programmazione degli interventi.

La Farnesina non ha finora ricevuto alcuna indicazione in merito a decurtazioni di propri capitoli di spesa nell'ambito di una eventuale manovra finanziaria. Gli articoli di stampa citati nell'interrogazione fanno riferimento a riduzioni a valere sulla categoria dei consumi intermedi, della quale né il capitolo destinato ai contributi a favore degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana (cap. 3153) né il capitolo di nuova istituzione c.d. « Fondo cultura » (cap. 2765) fanno parte.

Nel caso dovesse essere definito un nuovo obiettivo di risparmio per questa Amministrazione a valere sui fondi assegnati per il 2017, l'Amministrazione si adopererà al fine di escludere dalle riduzioni i due stanziamenti sopra indicati, alla luce dell'importanza riconosciuta all'attività degli enti gestori per la promozione della lingua e cultura italiane all'estero.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-10264 Tacconi: Sulle difficoltà di insediamento del Comites di Barcellona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina è attivamente impegnata per porre fine alla « attuale situazione di stallo » – per usare le parole dell’Onorevole interrogante – del Comites di Barcellona, che rappresenta uno spiacevole episodio della storia dei Comitati degli Italiani all’estero. Tale circostanza ha provocato un danno concreto alla Comunità italiana in Barcellona, di fatto privata della possibilità riconosciuta dalla legge di avvalersi di un importante strumento di tutela delle proprie istanze.

Ricordo che nonostante i diversi interventi del Console Generale e del membro del CGIE residente in Spagna, miranti ad assicurare il regolare svolgimento delle sedute, il Comites di Barcellona ha rinviato cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale. Tale circostanza ha comportato l’attivazione, da parte del Console Generale, della procedura di scioglimento dell’ente prevista dall’articolo 8, comma 4, della Legge 23 ottobre 2003, n. 286. Il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’estero, sentito ai sensi del citato articolo 8 della legge 286/2003, ha riconosciuto la gravità della situazione e si è espresso all’unanimità in favore dello scioglimento.

Il 3 febbraio 2017, dopo lo svolgimento delle due consultazioni referendarie del 2016, alle quali era opportuno non sovrapporre un diverso ed ulteriore procedimento elettorale, è stato firmato il decreto di scioglimento del Comites di Barcellona.

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 286/2003, entro trenta giorni il Console Generale indirà con proprio Decreto le elezioni.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto dall’On. Interrogante, la legge 286 del 2003 non consente a un Comites di assumere formalmente la rappresentanza della comunità italiana residente in una circoscrizione consolare confinante, il cui Comites resti inattivo. Per tale ragione non si può considerare la possibilità di concedere un contributo straordinario al Comites di Madrid per le pur apprezzabili iniziative che sta portando avanti a sostegno delle istanze della Comunità di Barcellona, priva del proprio Comites.

Più in generale, desidero infine ricordare che il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero sta finalizzando una proposta di progetto di riforma che sarà discussa in occasione della prossima Assemblea Plenaria del CGIE. Attendiamo l’approvazione della bozza di progetto da parte del CGIE per disporre di una concreta base di partenza che possa consentirci di arrivare ad un disegno condiviso da presentare al Parlamento. Confidiamo che una riforma degli organismi di rappresentanza delle collettività italiane all’estero possa effettivamente includere meccanismi che impediscano il sorgere di situazioni come quella di Barcellona.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-10553 Porta: Sull'attuazione dell'accordo tra Italia e Brasile sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'On. Interrogante, a seguito di un prolungato negoziato tecnico fra le rispettive motorizzazioni civili, sotto la costante opera di impulso e stimolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è potuto procedere lo scorso 21 novembre alla firma dell'Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida fra il nostro Paese e il Brasile.

Anche in ragione delle attese in merito ad una sollecita entrata in vigore dell'Accordo, richiamate dall'On. Interrogante, le procedure di ratifica si sono svolte, per parte nostra, con particolare rapidità ed hanno consentito un perfezionamento *dell'iter* di ratifica già nel mese di dicembre 2016. La natura dell'Accordo non ha comportato l'esigenza di un esame parlamentare dell'atto.

Il perfezionamento *dell'iter* di ratifica italiano è stato comunicato alle Autorità brasiliane, alle quali è stato chiesto di

comunicare a loro volta il completamento della ratifica dell'Accordo per l'effettiva entrata in vigore dello stesso.

I brasiliani non risultano sino ad oggi aver ratificato l'Accordo in quanto apparirebbe necessario, secondo quanto informalmente comunicatoci di recente, un passaggio parlamentare dell'Accordo, alla luce delle norme di diritto interno. Per tale ragioni, il Governo italiano non è nelle condizioni di poter prevedere i tempi di entrata in vigore dell'Accordo, che dipendono interamente dalla parte brasiliana. Ha tuttavia ben presente l'interesse di molti connazionali – oltre che degli stessi cittadini brasiliani – ad usufruire di quanto previsto dal testo dell'Accordo.

La Farnesina non mancherà quindi, in stretto coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Brasilia, di continuare a far presente alle Autorità brasiliane le aspettative di una rapida ratifica dell'Accordo, nell'ovvio rispetto dei tempi e dell'autonomia del Parlamento di quel Paese.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
AVVERTENZA	105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
(COM(2016)710 final e relativi allegati).*

*Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII-bis, n. 5.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 107

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 111

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 112

AVVERTENZA 113

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,

concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione avvia l'esame delle proposte emendative trasmesse, in data odierna, dall'Assemblea.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti 0.6.51.100 e 0.6.050.100 della Commissione. Al riguardo, avverte che il primo di essi reca modifiche all'emendamento Mazziotti di Celso 6.51, che estende le procedure di cui all'articolo 6 in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza allo svolgimento delle elezioni europee, inserendo tra l'altro un'apposita clausola di invarianza riferita a tutto il testo del medesimo articolo 6. Il secondo reca invece modifiche agli identici articoli aggiuntivi Fabbri 6.050 e Dieni 6.051, volti a consentire anche a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali l'esercizio del diritto di voto presso i seggi allestiti *in loco*, analogamente a quanto già previsto per il personale del comparto delle forze armate, di sicurezza e di soccorso in servizio fuori dal comune di residenza. In particolare, segnala che tale subemendamento elimina il riferimento ai seggi allestiti *in loco* ed inserisce una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Rileva quindi che i citati subemendamenti 0.6.51.100 e 0.6.050.100 appaiono superare le criticità finanziarie delle proposte emendative cui sono rispettivamente riferiti e sulle quali, nella seduta di ieri, la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario. Alla luce di tali considerazioni, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati i subemendamenti 0.6.51.100 e 0.6.050.100, e conseguentemente riesaminate le proposte emendative 6.51, 6.050 e 6.051, riferite alla proposta di legge recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente

l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113-A),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.51 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.51.100.

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 6.050 e 6.051 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.050.100.

Conseguentemente si intende revocato il parere contrario espresso sulle proposte emendative 6.51, 6.050 e 6.051 nella seduta del 15 febbraio scorso».

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Atto n. 380.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento, che si compone di 14 articoli ed è corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n. 107 del 2015 e reca disposizioni dirette all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

Con riferimento all'articolo 1, recante principi e finalità, rileva preliminarmente che dalla formulazione delle norme non si evince in modo puntuale quali disposizioni debbano considerarsi di diretta e immediata applicazione e quali abbiano invece carattere meramente programmatico. A tale proposito, evidenzia che solo con l'emanazione del Piano previsto dall'articolo 8 potrà stabilirsi in quale misura le norme troveranno concreta attuazione nel corso del tempo. Segnala come non sia peraltro chiaro quale sia l'arco temporale entro il quale le disposizioni recate dal testo dovranno essere pienamente attuate; quale sia il costo presumibile di attuazione delle singole disposizioni, né quale sia l'onere complessivo che si prevede sia posto, a regime, a carico dello Stato e quale sia quello a carico degli altri enti coinvolti.

Pertanto, pur evidenziando che lo stanziamento recato dal successivo articolo 12 si configura come limite di spesa, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi utili a verificare se le esigenze finanziarie che scaturiscono dalle disposizioni possano essere soddisfatte a valere sul predetto stanziamento.

Evidenzia come non risulti parimenti evidente in quale misura il provvedimento ponga oneri a carico degli enti territoriali e se tali eventuali oneri possano essere sostenuti compatibilmente con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo ai medesimi enti territoriali.

In ordine a quanto rappresentato, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito all'articolo 2, in materia di organizzazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, rileva che le disposizioni appaiono assumere un carattere eminentemente definitorio; pertanto, al fine di valutarne la portata finanziaria, sarebbe necessario acquisire indicazioni in merito al loro eventuale impatto innovativo rispetto alla situazione esistente. A tal proposito, rileva che la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame dispongono «l'identificazione puntuale delle tipologie di servizi che devono essere forniti allo scopo di evitare che si possano attivare strutture educative che non rispettano i criteri definiti nel testo in esame». Inoltre la relazione tecnica afferma che «i Servizi educativi ... sono identificati nel Nomenclatore Unico dei servizi interregionali, ma risultano fortemente difformi sul territorio nazionale a causa della frammentazione della legislazione regionale in materia». Tanto premesso andrebbe chiarito, a suo avviso, se le disposizioni in oggetto possano determinare, in via immediata, l'obbligo di adeguamento dei servizi forniti da strutture già attive, e quali siano le possibili implicazioni finanziarie per le strutture gestite da soggetti pubblici.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di poli per l'infanzia, ritiene necessario che sia chiarito se l'obbligo per le regioni, previsto dal comma 1, di programmare la costruzione di Poli per l'infanzia abbia un carattere meramente programmatico ovvero si sostanzia nella necessità di adeguare il patrimonio di edilizia scolastica in gestione ai medesimi enti. In tale ultima ipotesi, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare, a carico di detti enti territoriali, impegni finanziari di cui andrebbe valutata la compatibilità rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati ai medesimi enti. Per quanto concerne l'onere che il comma 4 pone a carico dello Stato, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che l'INAIL completi la realizza-

zione degli investimenti previsti dall'articolo in esame al termine del 2018. Solo in tale ipotesi il pagamento dei canoni si realizzerebbe a partire dal 2019, come previsto dalla norma di copertura.

Con riferimento all'articolo 4, in materia di obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, pur rilevando che le norme troveranno attuazione mediante il Piano di azione nazionale e nell'ambito delle risorse disponibili. Riguardo alla natura effettivamente programmatica delle disposizioni occorrerebbe, comunque, acquisire l'avviso del Governo anche al fine di chiarire se l'innalzamento dei titoli di studio richiesti per lo svolgimento della professione di educatore faccia salvo l'impiego del personale già in servizio o sia suscettibile di determinare la necessità di provvedere al ricollocamento di unità di personale non più utilizzabili per le funzioni attualmente svolte.

In merito agli articoli 5, 6 e 7, in materia di funzioni e compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, rinvia ai rilievi già formulati con riferimento all'articolo 1, riguardo alla possibilità o meno di attribuire carattere immediatamente operativo alle disposizioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, evidenzia preliminarmente che diversi articoli – 1, 4, 5, 6 e 11 – recano espressi rinvii al contenuto del Piano disciplinato dall'articolo in esame. Si evidenzia in proposito che il Piano prevede interventi da realizzare gradualmente nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia non è indicato l'orizzonte temporale del piano né viene precisato il contributo richiesto ai diversi enti in relazione alle rispettive, specifiche competenze. Tanto premesso, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla compatibilità degli interventi degli enti territoriali interessati con gli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati. Inoltre, tenuto conto che la

norma pone l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, ritiene che andrebbe indicato il presumibile impegno finanziario complessivo, a regime, derivante dalla realizzazione di tale obiettivo e andrebbero altresì fornite indicazioni sul complesso delle risorse attivabili a tale scopo.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia, rileva che, in base alla relazione tecnica, la disciplina recata dal comma 3 non avrebbe portata innovativa dal momento che norme analoghe sono contenute all'articolo 1, comma 188, della legge n. 208 del 2015. Evidenzia che il richiamo indicato deve, con tutta probabilità, intendersi riferito ai commi da 182 a 189 della citata legge che trattano della tassazione agevolata dei premi di produttività. Tanto premesso, richiama alcune differenze testuali tra le due normative: la disciplina in esame si applica alle aziende pubbliche e private mentre la vigente normativa trova « applicazione per il settore privato »; il testo in esame non esplicita alcun limite di cumulabilità con quello previsto da disposizioni vigenti, mentre i citati commi da 182 a 189 fissano limiti di reddito al fine di poter fruire delle agevolazioni ivi previsti e limiti agli importi ammissibili alle agevolazioni stesse; la norma in esame afferma, altresì, che l'agevolazione concessa « non prevede oneri fiscali o previdenziali » a carico del datore di lavoro. Tale statuizione non è recata dalla citata legge n. 208 del 2015. Osserva, inoltre, che le norme non specificano se il beneficio concesso di 150 euro debba intendersi riferito ad un periodo annuale o ad altro intervallo temporale di liquidazione delle competenze. In merito alle differenze segnalate e alle loro possibili implicazioni finanziarie andrebbe acquisita, a suo avviso, la valutazione del Governo. Inoltre ritiene che andrebbe chiarito:

se, ed eventualmente in quale misura, le disposizioni determinino un'estensione dell'ambito applicativo della di-

disciplina di cui alla legge n. 208 del 2015, con conseguente incremento degli oneri rispetto alle quantificazioni operate dalla medesima legge: a tal fine andrebbe altresì chiarito il significato dell'espressione «aziende pubbliche» inserita nel testo del comma 3;

se sussista la possibilità di cumulo, anche solo parziale, tra le agevolazioni in oggetto e quelle già previste dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015. Si rileva in proposito che le norme in commento non formulano un espresso richiamo alla legge n. 208 del 2015 e che tale riferimento è contenuto esclusivamente dalla relazione tecnica;

quale sia l'esatta portata finanziaria della previsione che esclude espressamente l'applicazione di oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro.

Con riferimento all'articolo 12, in materia di finalità e criteri di riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, prende atto che le intese promosse in sede di Conferenza unificata, di cui ai commi 3 e 5, sono finalizzate a concordare le risorse poste a carico delle singole autonomie territoriali; andrebbe peraltro escluso, a suo avviso, che possano determinarsi problemi di sostenibilità finanziaria per taluni enti rispetto al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati.

In merito ai profili di copertura finanziaria recati dall'articolo 13, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dal presente schema di decreto sono riconducibili alle seguenti disposizioni: la corresponsione all'INAIL, con costi a carico dello Stato in misura pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, dei canoni di locazione relativi ai Poli per l'infanzia innovativi, alla cui realizzazione il predetto ente previdenziale destinerà fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili (articolo 3, comma 4); l'istituzione del Fondo nazionale per il sistema

integrato di educazione e di istruzione, la cui dotazione viene stabilita in una misura pari a 209 milioni di euro per il 2017, a 224 milioni di euro per il 2018 e a 239 milioni di euro a decorrere dal 2019 (articolo 13, comma 1).

Ciò posto, segnala che alla copertura finanziaria di entrambe le citate disposizioni si provvede, per gli importi e secondo l'articolazione temporale sopra indicati, mediante la corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), che reca risorse pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019.

Segnala come il Fondo sembri pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo «La Buona scuola», recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo. Da un punto di vista meramente formale, segnala infine l'opportunità di precisare l'attuale formulazione delle disposizioni citate, nonché di quelle recanti le relative clausole di copertura finanziaria, di cui – rispettivamente – all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 13, comma 3, al fine di specificare il carattere annuale degli importi ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.

Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando che la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, non ha ancora espresso il proprio parere sullo schema in esame, si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Atto n. 387.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 3 della legge n. 149 del 2016, reca norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione prende atto del fatto che la relazione tecnica asserisce che le attività amministrative svolte in forza delle norme recate dal presente provvedimento sono già poste in essere dagli uffici a ciò preposti e che gli stanziamenti di bilancio di volta in volta richiamati dalle singole disposizioni recherebbero le necessarie disponibilità al fine dell'applicazione delle medesime. Tanto premesso, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di far fronte agli adempimenti necessari per l'attuazione della Convenzione sulla base delle risorse già esistenti. Ciò con particolare riferimento alle seguenti attività: richieste di assistenza; notificazione degli atti; trasferimento di detenuti; audizioni mediante videoconferenza; istituzione di squadre investigative comuni.

Andrebbe altresì confermato che l'utilizzo per le finalità in esame delle risorse di bilancio menzionate dalla relazione tecnica non pregiudichino le finalità cui le risorse medesime risultano destinate a legislazione vigente.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2017.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 25 gennaio, il rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che i compiti previsti dagli articoli 4 e 8 del provvedimento in oggetto rientrano nelle attribuzioni istituzionali del GSE, il quale, pertanto, vi darà corso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Chiarisce infatti che la modifica prevista dal provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 1, lettera l), ha lo scopo di semplificare ulteriormente l'azione amministrativa, evitando duplicazioni di attività, giacché il ruolo di ISPRA, ai sensi della legislazione vigente, è semplicemente quello di intermediario tra il GSE e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui ISPRA trasferisce i dati già acquisiti dal GSE.

Concorda infine sull'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 16, recante « Clausola di invarianza della spesa », con la seguente: « Clausola di invarianza finanziaria »;

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (atto n. 369);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i compiti previsti dagli articoli 4 e 8 del provvedimento in oggetto rientrano nelle attribuzioni istituzionali del GSE che, pertanto, vi darà corso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

infatti la modifica prevista dal provvedimento in esame, all'articolo 4, comma 1, lettera l), ha lo scopo di semplificare ulteriormente l'azione amministrativa, evitando duplicazioni di attività, giacché il ruolo di ISPRA, ai sensi della legislazione vigente, è semplicemente quello di intermediario tra il GSE e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui ISPRA trasferisce i dati già acquisiti dal GSE;

appare opportuno sostituire la rubrica dell'articolo 16, recante « Clausola di invarianza della spesa », con la seguente: « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sostituire la rubrica dell'articolo 16 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso

nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.
Atto n. 377.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.
Atto n. 382.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10597 Paglia: Questioni relative alla risoluzione anticipata di contratti in strumenti derivati stipulati tra il Governo italiano e <i>Morgan Stanley</i>	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-10598 Sibilia: Iniziative per accertare le cause della crisi bancaria, ai fini della tutela del risparmio, del lavoro e dell'economia nazionale	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	123
5-10599 Fragomeli: Correttivi all'imposizione IMU sugli immobili fieristici	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	124
5-10600 Busin: Inclusione degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso usurario	116
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	126

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	116
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i>	128
<i>ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SI-SEL)</i>	131
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo FI-PdL)</i>	134
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)</i>	138
<i>ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere presentata dalla componente del gruppo misto alternativa libera-possibile)</i>	140
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	142

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
<i>ALLEGATO 11 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	145

RISOLUZIONI:

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali (Seguito della discussione e rinvio)	120
ALLEGATO 12 (Testo riformulato della risoluzione)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10597 Paglia: Questioni relative alla risoluzione anticipata di contratti in strumenti derivati stipulati tra il Governo italiano e Morgan Stanley.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, evidenziando come essa non possa nemmeno definirsi tale.

Nel rammentare di aver chiesto se sia vero che i vertici del Ministero dell'economia e delle finanze non erano a conoscenza della clausola di estinzione anticipata contenuta nel contratto con Morgan Stanley, evidenzia come su tale aspetto la risposta del Governo affermi che, all'interno del Ministero stesso, non c'era la percezione della rischiosità della situazione finanziaria del Paese.

Sottolinea inoltre come non corrisponda al vero quanto affermato nella risposta stessa, laddove, con riferimento alla *disclosure* dei contratti, il Governo sostiene di non aver mai fatto riferimento a clausole di riservatezza presenti nei contratti, ma solo a riflessi pregiudizievoli in termini di svantaggio competitivo. Al riguardo evidenzia infatti come, se ciò rispondesse al vero, non si sarebbe potuta rifiutare al Parlamento la visione dei contratti, rilevando come vi siano numerosi riscontri a dimostrazione di tali affermazioni.

Infine rileva come la risposta non affronti affatto la questione delle procedure utilizzate dal MEF per garantire la riservatezza di documenti sensibili e si riserva di reiterare i quesiti posti dalla sua interrogazione, ritenendo che risposte come quella fornita dall'Esecutivo nella seduta odierna siano offensive della dignità dell'Istituzione parlamentare.

5-10598 Sibilia: Iniziative per accertare le cause della crisi bancaria, ai fini della tutela del risparmio, del lavoro e dell'economia nazionale.

Carlo SIBILIA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo SIBILIA (M5S), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, si riserva di presentare ulteriori atti, volti a sottoporre nuovamente all'attenzione dell'Esecutivo la questione sottesa alla sua interrogazione.

5-10599 Fragomeli: Correttivi all'imposizione IMU sugli immobili fieristici.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Rileva infatti come l'interrogazione chiedesse anche una valutazione, al lordo della quantificazione del mancato gettito, circa l'introduzione di correttivi alla valorizzazione della rendita catastale degli immobili fieristici, e come, su tale questione, l'Esecutivo non abbia fornito elementi di risposta.

5-10600 Busin: Inclusione degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso usurario.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo BUSIN (LNA) esprime il proprio completo dissenso circa l'interpretazione alla questione affrontata dall'interrogazione nella risposta fornita del Governo, in base alla quale gli interessi di mora devono essere esclusi dal calcolo del tasso di interesse per valutare l'eventuale superamento della soglia di usura.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Ginato, ha formulato una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 5*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *email* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Informa inoltre che i gruppi SI-SEL, FI-PdL, M5S e la componente del Gruppo Misto Alternativa libera-Possibile hanno presentato proprie proposte alternative di parere (*vedi allegati 6, 7, 8 e 9*), le quali sono state anch'esse trasmesse informalmente via *email* a tutti i componenti della Commissione e che sarebbero poste in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra brevemente la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, la quale contiene alcune condizioni volte ad integrare e migliorare il contenuto dello schema di decreto, alcune delle quali risultano già sostanzialmente accolte nella proposta di parere formulata dal relatore.

In tale contesto auspica che lo stesso relatore ed il Governo dimostrino disponibilità ad accogliere anche le ulteriori condizioni contenute nella sua proposta alternativa di parere.

Dichiara quindi la disponibilità a ritirare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, qualora il relatore riformuli la sua proposta di parere trasformando in condizione la lettera *a)* delle osservazioni.

Daniele PESCO (M5S) illustra brevemente la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, la quale evidenzia le lacune sia dello schema di DPCM in esame sia della proposta di parere formulata dal relatore.

In particolare condivide l'opportunità, già evidenziata dal deputato Paglia, di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *a)* della proposta di parere formulata dal relatore, relativa alla necessità di estendere il meccanismo arbitrale anche a quegli investitori che non hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca emittente, ma che li hanno invece acquistati sul mercato secondario.

Inoltre sottolinea l'esigenza fondamentale che le Commissioni parlamentari competenti esprimano il loro parere vincolante sulla nomina dei membri del Collegio arbitrale, nonché escludere la possibilità che gli stessi membri possano essere individuati tra esponenti e dipendenti della Banca d'Italia o della CONSOB, in considerazione del fatto che tali Autorità non hanno svolto adeguatamente i loro compiti di vigilanza sulle quattro banche poste in risoluzione.

Sotto un ulteriore profilo, ritiene opportuno chiedere al Governo di modificare l'articolo 4 dello schema di DPCM nel senso di prevedere che le linee guida, ivi previste, relative all'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione circa le violazioni degli obblighi di informazione, dirigenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF relativamente alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione, possano es-

sere integrate con le evidenze accertate nel corso di procedimenti giudiziari in materia oppure con le evidenze riscontrate dalle Autorità di vigilanza e controllo.

Un altro aspetto che considera essenziale riguarda l'opportunità di consentire a quegli investitori che abbiano scelto di accedere al meccanismo di indennizzo forfetario, di rivedere tale scelta nel senso di accedere invece alla procedura arbitrale per il ristoro dei danni da loro subiti a seguito della risoluzione delle quattro banche.

Federico GINATO (PD), *relatore*, sottolinea come la sua proposta di parere raccolga tutti gli elementi emersi nel corso del dibattito sullo schema di DPCM, tenendo anche conto dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato sul provvedimento.

In tale ambito sottolinea in particolare la rilevanza della lettera *a)* delle osservazioni, la quale affronta il tema dell'estensione della procedura arbitrale anche a quei risparmiatori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione al di fuori di un rapporto negoziale diretto con la banca emittente, rilevando come tale questione costituisca una delle principali proposte avanzate in materia dal gruppo M5S.

Passando quindi ad alcune delle indicazioni contenute nelle proposte alternative di parere presentate da alcuni gruppi di opposizione, rileva come la richiesta di sottoporre la nomina dei membri del Collegio arbitrale al parere delle Commissioni parlamentari competenti rallenterebbe i tempi per l'effettiva operatività del Collegio stesso, laddove è invece necessario completare al più presto il meccanismo arbitrale in materia.

Per quanto riguarda la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo FI-PdL, evidenzia come la maggior parte degli spunti in essa contenuti siano già contemplati dalla sua proposta di parere, dichiarandosi comunque disponibile a integrarla nel senso di inserire un'osservazione che riprenda sostanzialmente il contenuto della condizione numero 9) della

predetta proposta alternativa di parere, concernente una migliore specificazione del compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di parere formulata dal relatore, non esprime contrarietà all'ipotesi di trasformare in condizione la lettera a) delle osservazioni in essa contenute: a tale riguardo desidera comunque chiarire di non essere nelle condizioni di assicurare che la tematica, oggettivamente rilevante, relativa all'estensione della procedura arbitrale anche agli investitori che abbiano acquistato sul mercato secondario gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione, possa essere affrontata nei termini indicati dalla predetta osservazione. Rileva, infatti, come tale questione sia stata lungamente dibattuta, ma come non si sia ancora riusciti a individuare una soluzione definitiva, in quanto la fattispecie dell'acquisto dei predetti titoli sul mercato secondario presenta taluni profili problematici.

Per quanto riguarda invece la richiesta, avanzata dal gruppo M5S, di escludere dal Collegio arbitrale, gli esponenti e i dipendenti della Banca d'Italia e della CONSOB, non considera corretto prevedere tale meccanismo automatico di esclusione, il quale finirebbe per imputare a singoli soggetti eventuali responsabilità dell'istituzione a cui essi appartengono, pur condividendo l'esigenza di prestare grande attenzione alla selezione dei componenti del Collegio medesimo. In tale contesto sottolinea come la scelta, compiuta dal Governo, di non incardinare lo stesso Collegio arbitrale presso la CONSOB risponda a una logica ben precisa.

Si rimette quindi alle valutazioni del relatore circa l'opportunità di recepire nella sua proposta di parere il contenuto sostanziale della condizione numero 9) contenuta nella proposta alternativa di parere presentata dal gruppo FI-PdL.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario Baretta, comprende le mo-

tivazioni che hanno indotto ad escludere dal meccanismo di indennizzo forfetario gli acquisti di obbligazioni subordinate delle banche poste in risoluzione effettuati sul mercato secondario, mentre non comprende la ragione di escludere tali acquisti dall'applicazione della procedura arbitrale, la quale costituisce, in sostanza, un meccanismo di deflazione del contenzioso giudiziario, nel cui ambito gli arbitri dovranno comunque accertare le eventuali responsabilità per la violazione degli obblighi stabiliti dal TUF in materia di sottoscrizione o collocamento dei predetti strumenti finanziari.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alle valutazioni testé espresse dal deputato Paglia, chiarisce ulteriormente di non essere pregiudizialmente contrario a estendere il meccanismo arbitrale anche agli acquisti di titoli subordinati emessi dalle quattro banche effettuati sul mercato secondario, ma ribadisce, per ragioni di correttezza e di trasparenza nei rapporti con la Commissione, di non poter assicurare che lo schema di DPCM potrà essere modificato in tal senso.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce come la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo evidenzia l'opportunità di consentire l'accesso alla procedura arbitrale sia per coloro che hanno già formalizzato l'istanza di indennizzo forfetario dell'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto dei titoli, qualora la procedura stessa non risulti conclusa, sia a favore di coloro che l'hanno già esperita, affinché possano richiedere il 20 per cento del corrispettivo pagato, posto che tale parte del corrispettivo non è oggetto di indennizzo forfetario.

Ribadisce inoltre la richiesta di integrare il provvedimento nel senso di inserire una previsione circa l'opportunità che le linee guida contengano specifici requisiti di onorabilità dei componenti del Collegio

arbitrale, nonché di stabilire che le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere vincolante sulla nomina dei membri del Collegio arbitrale e siano informate dello stato di avanzamento dei lavori.

Federico GINATO (PD), *relatore*, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 10*), nel senso di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *a*), di chiedere che i criteri relativi agli elementi di valutazione delle violazioni degli obblighi di informazione, dirigenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF relativamente alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione, possano essere integrati con le evidenze accertate nel corso di procedimenti giudiziari in materia oppure con le evidenze riscontrate dalle Autorità di vigilanza e controllo, nonché di inserire un'ulteriore osservazione che riprenda il contenuto sostanziale della condizione numero 9) della proposta alternativa di parere formulata dal gruppo FI-PdL.

Daniele PESCO (M5S) esprime il timore che l'osservazione, certamente condivisibile, di cui alla lettera *a*) della proposta di parere del relatore, anche se trasformata in condizione, non risolva tuttavia il problema dell'applicazione del meccanismo arbitrale anche ai titoli finanziari subordinati trasferiti attraverso un atto di donazione al coniuge o a parenti entro il secondo grado.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alla questione sollevata dal deputato Pesco, rileva come, alla luce delle modifiche alla disciplina in materia inserite nel decreto-legge n. 237 del 2016 durante l'esame al Senato, il meccanismo di indennizzo forfetario previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 si estende ora anche ai trasferimenti dei predetti titoli effettuati con atto tra vivi nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, e come, a seguito dell'approvazione di un ordine del giorno

in merito, saranno ulteriormente chiariti i profili relativi ai trasferimenti in favore del coniuge. In tale contesto evidenzia che, qualora la procedura arbitrale fosse estesa anche agli acquisti dei predetti titoli operati sul mercato secondario, secondo quanto richiesto dalla condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, appena riformulata, il meccanismo arbitrale si applicherebbe anche ai trasferimenti effettuati nei confronti del coniuge e dei parenti.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce della trasformazione in condizione della lettera *a*) delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, ritira la sua proposta alternativa di parere e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), in considerazione della disponibilità del relatore ad accogliere nella sua proposta di parere anche la condizione numero 9) contenuta nella proposta alternativa di parere formulata dal gruppo FI-PdL, e rilevato come lo stesso relatore avesse già recepito diversi altri rilievi segnalati nella predetta proposta alternativa di parere, la ritira, dichiarando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

C. 3500 Bindi.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Currò, nella precedente seduta di esame ha illustrato il provvedimento e ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere, nel senso di inserirvi un'ulteriore osservazione con cui segnalare alla Commissione di merito l'opportunità che l'Agenzia delle entrate sia coinvolta nella predisposizione dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 23, comma 1, della proposta di legge, limitatamente all'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, laddove si prevede l'applicazione di speciali misure di sostegno economico tali da garantire ai testimoni di giustizia una condizione economica equivalente a quella preesistente.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, accoglie il suggerimento del Sottosegretario, riformulando conseguentemente la sua proposta di parere, inserendovi un'ulteriore osservazione (*vedi allegato 11*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte di aver riformulato il proprio atto di indirizzo (*vedi allegato 12*), integrando il primo impegno affinché il Governo, nel perseguire l'equilibrio tra l'esigenza di contrasto al fenomeno del riciclaggio dei flussi di capitali di provenienza illecita, con quella di assicurare la libera circolazione dei capitali, adotti misure volte alla semplificazione normativa e amministrativa che evitino in capo agli intermediari finanziari ulteriori oneri eccessivamente gravosi.

Ricorda inoltre che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Boccadutri, Sandra Savino, Gebhard, Busin, Menorello e Sottanelli.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel condividere lo spirito e gli obiettivi della risoluzione, evidenzia tuttavia come, mentre nelle premesse l'eccessivo uso del contante, insieme alle dimensioni dell'evasione tributaria, sia opportunamente indicato tra i fattori determinanti l'ampiezza e la diffusione del fenomeno del riciclaggio che caratterizza l'economia nazionale, di ciò non vi sia traccia negli impegni della risoluzione.

Nel ritenere tale integrazione della risoluzione determinante per l'efficacia stessa dell'atto di indirizzo, chiede al presentatore se sia disponibile a inserire un

impegno relativamente all'esigenza di adottare misure volte a limitare l'utilizzo del contante a fini antiriciclaggio, preannunciando, in caso positivo, l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione. In caso contrario dichiara fin d'ora il suo voto contrario sull'atto di indirizzo.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede che la votazione sulla risoluzione sia rinviata ad altra seduta, sottolineando l'esigenza che tutti i componenti della Commissione dispongano di un arco di tempo congruo per approfondire l'esame del testo dell'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda in primo luogo come la risoluzione rappresenti il punto di sintesi del lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'ampio ciclo di audizioni sulle tematiche del riciclaggio, anche con riferimento ai servizi di *money transfer*, rilevando come essa si iscriva nel solco tracciato dall'azione posta in essere dall'Unione europea, la quale ha adottato normative rafforzate in termini di trasparenza, volte a contrastare il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

In tale quadro, si riserva di valutare più approfonditamente la considerazione

svolta dal deputato Paglia, auspicando che sull'atto di indirizzo possa formarsi un'ampia convergenza da parte di tutte le forze politiche.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel rammentare che il suo gruppo ha sottoscritto la risoluzione, preannuncia il proprio dissenso, e il ritiro di tale sottoscrizione, qualora l'atto di indirizzo fosse riformulato nel senso di inserire, come richiesto dal deputato Paglia, l'impegno al Governo affinché adotti misure volte a limitare l'utilizzo del contante, essendo in disaccordo rispetto a tale impostazione della questione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della discussione svolta e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-10597 Paglia: Questioni relative alla risoluzione anticipata di contratti in strumenti derivati stipulati tra il Governo italiano e *Morgan Stanley*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si deve premettere che la cifra di 23,5 miliardi, richiamata dall'interrogante sulla scorta dell'articolo di stampa, assomma componenti non omogenee. Infatti, i flussi netti finanziari del quinquennio 2011-2015 sono risultati di 15,6 miliardi, mentre i 7,9 miliardi sono dati da allineamenti contabili del debito derivanti da riclassificazioni statistiche (Eurostat). Per rappresentare il quadro in termini relativi, il flusso finanziario netto di 15,6 miliardi si può confrontare con il totale della spesa per interessi nei cinque anni di 404,5 miliardi (circa 3,9 per cento) e l'incremento di debito di 7,9 miliardi con l'incremento totale di 321,2 miliardi (circa 2,5 per cento), sempre con riferimento allo stesso aggregato delle amministrazioni pubbliche. Si osserva, ulteriormente, che le spese per interessi da derivati, così come i potenziali impatti sul debito, sono inserite in tutti i documenti di programmazione finanziaria e nel Bilancio dello Stato. Non appare quindi congruo parlare di rischi di « voragine » nei conti pubblici.

Con riguardo alle specifiche richieste, come già affermato in varie occasioni, tra il 2011 ed il 2012 furono chiusi buona parte dei contratti derivati in essere con la *Morgan Stanley*, evitando l'esercizio della

clausola di estinzione anticipata e quindi il termine anticipato di tutti i contratti. La clausola di chiusura anticipata esisteva dal 1995 e, sebbene le soglie per attivarla fossero state superate da molti anni, non si è mai prospettata una tale eventualità.

Si ricorda che l'obiettivo della clausola era quello di neutralizzare il rischio di credito della Repubblica Italiana, rischiosità percepita in maniera rilevante solo negli ultimi anni.

Con riferimento alla *disclosure* relativa ai contratti, come ricordato dall'interrogante, la mancata pubblicazione degli stessi è stata motivata sulla base dei riflessi pregiudizievoli in termini di svantaggio competitivo, senza far riferimento a clausole di riservatezza presenti nei contratti stessi che inibissero tale diffusione.

Non è mai stato posto in dubbio che i contratti derivati debbano essere forniti, ove richiesti, alla magistratura, come ad esempio è stato per quelli relativi alla *Morgan Stanley* in occasione dell'indagine svolta e conclusa con l'archiviazione.

Pur non trattandosi di contratti « secretati », si ritiene tuttavia di dover ribadire il carattere di « riservatezza » dei contratti stessi.

ALLEGATO 2

5-10598 Sibilia: Iniziative per accertare le cause della crisi bancaria, ai fini della tutela del risparmio, del lavoro e dell'economia nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento, si chiedono chiarimenti sulla problematica derivante dalla tesi che le banche possano creare moneta *ex nihilo* sotto forma di prestiti e che ciò «accrese l'indebitamento di famiglie e imprese», ritenendo, quindi, che la moneta bancaria sia la «vera causa della crisi delle banche in difficoltà».

Si premette in proposito che nel nostro sistema economico coesistono la moneta creata dalla Banca centrale, moneta fiat, e gli strumenti monetari creati dal sistema bancario, denominati anche moneta bancaria e costituiti in larga parte dai conti di deposito. La banca centrale controlla direttamente la creazione di moneta fiat e, attraverso strumenti, quali i tassi ufficiali e l'obbligo di riserva, influenza indirettamente anche la creazione di strumenti monetari da parte del sistema bancario.

Nell'area dell'euro la moneta fiat, banconote e monete in circolazione più riserve di banca centrale, costituisce il 15,8 per cento della massa monetaria, considerata nella accezione che comprende strumenti più simili alla moneta, M1, cioè la somma di circolante e depositi in conto corrente (dati Bdl aggiornati a novembre 2016).

Non vi è dubbio che il sistema bancario crei moneta tramite la concessione di finanziamenti da parte delle singole banche alle imprese e alle persone: i finanziamenti bancari significano risorse finanziarie disponibili e spendibili da parte di chi li riceve (appunto, imprese e persone). Tali risorse, sia che siano spese o semplicemente trasferite presso altre banche,

danno origine ad un sistema di moltiplicazione dei depositi bancari utilizzabili come mezzi di pagamento (moneta bancaria). In questo modo non è la banca singola a creare moneta, ma è il sistema bancario nella sua totalità in virtù del meccanismo del cosiddetto moltiplicatore monetario.

Al riguardo giova precisare che, sul piano della regolazione di tali dinamiche, sono stati introdotti limiti e vincoli precisi alla leva bancaria.

È già intervenuto da tempo, infatti, il legislatore dell'Unione bancaria, che ha introdotto un indice di leva finanziaria (*leverage ratio*), con l'obiettivo di contenere l'accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, al fine di evitare processi destabilizzanti di *deleveraging* che possano arrecare pregiudizio al sistema finanziario nel suo complesso e all'economia. È prevista la trasformazione del *leverage ratio* dal 2018 in un requisito patrimoniale di primo pilastro. Si fa presente che nel calcolo della misura dell'esposizione non è consentita la compensazione fra prestiti e depositi.

Sono stati introdotti altri due indicatori quantitativi minimi, il *liquidity coverage ratio* e il *net stable funding ratio*, per controllare il rischio di *funding* e di liquidità, che assicurano che le banche dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità e richiedono alle banche di finanziare la loro attività attingendo a fonti di approvvigionamento sufficientemente sicure.

ALLEGATO 3

5-10599 Fragomeli: Correttivi all'imposizione IMU sugli immobili fieristici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta.

Con riferimento alla qualificazione (attribuzione della categoria) delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del Gruppo « E », come indicato dagli Onorevoli interroganti, assumono rilievo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legislativo 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, laddove il Legislatore ha disposto che: « Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale ».

Tale disposizione sancisce, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificazione in categoria « E », fino al punto di prevedere che se un immobile, a tale uso destinato, sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile *de quo*, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo (cfr. C. Cass., 14 marzo 2012, nn. 4028, 4029 e 430).

Alla luce del complessivo quadro di riferimento, pertanto, l'Agenzia ha precisato, con la circolare n. 4/T del 2007, che sono censibili nella categoria E/4 le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espo-

sitivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e *stand* amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, eccetera).

Laddove, invece, si tratti di compendi composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all'uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell'arco dell'anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1), al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietterie, padiglioni espositivi, eccetera) e quelli ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi).

Delineati in tal modo i profili concernenti la classificazione catastale degli immobili in argomento, la proposta di modifica prospettata dagli Onorevoli interroganti dovrebbe comunque essere riferita non solo all'IMU ma anche al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Ai sensi dell'articolo 1 comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre i comuni possono aumentare detta aliquota fino a 0,3 punti percentuali per acquisirne il relativo gettito.

Conseguentemente, l'eventuale accoglimento della proposta comporterebbe una perdita di gettito, che riguarderebbe in prevalenza lo Stato relativamente alla quota di IMU calcolata ad aliquota di base ed i comuni relativamente all'eventuale maggiorazione IMU deliberata nonché alla TASI gravante sugli stessi.

Una puntuale quantificazione della perdita di gettito potrebbe essere effettuata solo qualora fossero definite preventivamente le modalità attuative della proposta, in termini di riduzione della rendita catastale degli immobili in argomento, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.

ALLEGATO 4

5-10600 Busin: Inclusione degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso usurario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento l'onorevole Busin chiede chiarimenti sui criteri di determinazione del cosiddetto «tasso soglia», in relazione all'applicazione della vigente normativa in materia.

Al riguardo, giova preliminarmente precisare che la legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni e spese connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Ed è proprio la Banca d'Italia che, interessata della questione esposta dall'onorevole interrogante, ha richiamato i chiarimenti forniti sull'applicazione della legge antiusura nonché le emanate istruzioni applicative («Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio»), che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento, con le quali vengono stabiliti i criteri di rilevazione e di calcolo dei tassi, a cui gli intermediari devono attenersi per assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla medesima legge n. 108/1996.

In tale contesto, si chiarisce, inoltre, quali siano le proprie specifiche competenze in materia.

La Banca d'Italia, in particolare:

effettua la rilevazione trimestrale, verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura; poiché la rilevazione raccoglie dati aggregati per intermediario, categoria e classe

di importo, le verifiche trimestrali riguardano dati medi, non riferiti alle singole operazioni;

nell'ambito dei controlli effettuati presso gli intermediari dagli ispettori di vigilanza, verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale, sulla base delle regole previste nelle Istruzioni. Eventuali disfunzioni procedurali sono comunicate agli organi aziendali, cui vengono richiesti i necessari interventi correttivi. L'attuazione di tali interventi determina la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite; gravi carenze organizzative e procedurali sono sanzionate sulla base delle norme del Testo Unico Bancario;

nel corso delle verifiche di trasparenza, controlla che le tabelle con i tassi soglia siano correttamente esposte e pienamente accessibili alla clientela;

esamina gli esposti, secondo le linee guida indicate sul sito internet, fermo restando che non può pronunciarsi nel merito delle controversie, anche quando riguardino i tassi applicati;

provvede a segnalare all'Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli interessi moratori, questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L'esclusione si giustifica quindi con l'obiettivo di rilevare l'andamento del tasso d'interesse corrispettivo, quale tasso fisiologico e non inquinato da componenti di spesa connesse con patologie del credito.

Attualmente i decreti trimestrali emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabiliscono i tassi soglia, riportano il risultato di un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia già nel 2002, in base alla quale: « la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali ».

L'esclusione evita, altresì, di considerare nella media operazioni con andamento anomalo e quindi di far salire i tassi medi con effetti distorsivi anche per i clienti in regola con i pagamenti. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per

compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio, potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

Dunque, non è parte, allo stato attuale, della composizione del tasso soglia, dato che la mora ha caratteristica eventuale e non necessaria, così come le estinzioni anticipate, che avvengono solo nei casi decisi dal cliente, e non sono imposte dall'intermediario finanziario.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);

evidenziato come il provvedimento costituisca un fondamentale elemento nel quadro degli strumenti posti in essere in favore dei titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa;

rilevato come il sistema di tutela dei predetti investitori si sostanzia innanzitutto nel Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore di investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati emessi dalle citate quattro banche, istituito dall'articolo 1, commi 855 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, al quale i soggetti interessati possono accedere attraverso due meccanismi alternativi: da un lato, la procedura arbitrale (prevista dal comma 858 del

legge n. 208) che il presente schema di DPCM contribuisce ad attuare, ai fini della quale la corresponsione delle prestazioni da parte del predetto Fondo è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; dall'altro, l'indennizzo forfetario previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in misura pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014 direttamente presso la banca emittente, indennizzo a cui si può accedere in presenza di alcune condizioni soggettive patrimoniali e reddituali;

evidenziato come risulti da tempo scaduto il termine, stabilito dall'articolo 1, comma 857, della legge n. 208 del 2015, entro il quale avrebbe dovuto essere definito il meccanismo per l'accesso alle prestazioni del richiamato Fondo di solidarietà, non essendo stati ancora emanati i decreti ministeriali previsti in merito dal predetto comma 857;

rilevato inoltre come il termine per richiedere il risarcimento forfetario di cui ai richiamati articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 sia scaduto il 3 gennaio 2017, non consentendo ai soggetti in possesso dei requisiti per fruire di tale misura di scegliere se richiedere il mede-

simo risarcimento forfetario ovvero esperire la procedura arbitrale di cui al presente schema di DPCM, e come pertanto si sia opportunamente ritenuto, con l'articolo 26-bis, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, di prorogare al 31 maggio 2017 il termine di presentazione delle istanze di erogazione del risarcimento forfetario;

rilevata, in tale contesto, l'esigenza generale che la disciplina circa l'accesso Fondo di solidarietà risulti il più possibile omogenea e fruibile per tutti i soggetti che hanno diritto alle prestazioni del Fondo stesso, assicurando la più efficace tutela agli investitori al dettaglio acquirenti delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione, i quali hanno subito ingenti perdite a seguito della risoluzione delle predette banche;

sottolineata in particolare l'esigenza di assicurare che le risorse del Fondo di solidarietà siano nella massima misura possibile destinate al ristoro dei predetti investitori, riducendo al minimo i costi delle procedure arbitrali, i quali sono poste a carico del Fondo stesso dal comma 859 della citata legge n. 208 del 2015;

sottolineato come lo schema di DPCM risulti pienamente rispettoso delle norme legislative primarie che esso intende attuare, nonché coerente con gli interventi normativi già adottati per la salvaguardia della stabilità del sistema bancario e per la tutela degli investitori;

rilevata al contempo la necessità di coordinare le previsioni dello schema di DPCM con il quadro normativo vigente, nonché con il regolamento che dovrà disciplinare la procedura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà ai sensi dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge n. 208 del 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti innanzitutto il Governo l'opportunità di non circoscrivere la possibi-

lità di accedere alla procedura arbitrale ai soli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca che li ha emessi, atteso che la disciplina di legge sulla cui base è stato predisposto lo schema di DPCM, costituita dall'articolo 1, commi 855, 858 e 859, della legge n. 208 del 2015, non esclude che la predetta procedura arbitrale possa essere esperita anche dagli investitori che abbiano acquistato gli strumenti subordinati da intermediari diversi dalla banca emittente, fermo restando l'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento dei richiamati strumenti finanziari subordinati; valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere conseguentemente la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di DPCM;

b) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 dello schema di DPCM, valuti il Governo se l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri sia del potere di nomina dell'intero Collegio arbitrale, sia del potere di designazione di uno dei due componenti, contraddica la scelta di distinguere tra la fase di designazione e quella di nomina, e se non sia invece preferibile prevedere che i due componenti del Collegio siano designati uno dal Ministro della giustizia e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e siano poi entrambi nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) con riferimento al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 3 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che anche i membri supplenti del Collegio debbano essere individuati con le medesime modalità dei membri titolari, distinguendo anche in questo caso tra fase di designazione e fase di nomina;

d) con riferimento al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 3, laddove si prevede che i membri supplenti del collegio possono costituire un collegio autonomo, « ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità », valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la competenza a costituire un collegio arbitrale autonomo spetta al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in quanto presidente del Collegio arbitrale, o a un suo delegato;

e) con riferimento al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio quali siano gli « organismi pubblici nazionali qualificati da specifica competenza » della cui cooperazione i collegi arbitrali possono avvalersi: in tale ambito verifichi in particolare il Governo la possibilità di prevedere il coinvolgimento dell'Arbitro per le controversie finanziarie già istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 179 del 2007, sia per ragioni di riduzione dei costi della procedura arbitrale, sia al fine di velocizzare il più possibile i tempi delle procedure arbitrali, senza comunque attribuire a tale organismo un autonomo potere decisorio sui ricorsi presentati

f) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 2, dello schema, laddove si prevede che il Presidente del Collegio « convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia », valuti il Governo se il riferimento all'assenza di « formalità » possa generare dubbi interpretativi in relazione alle modalità di avviso delle parti;

g) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 4, relativo all'emanazione delle « linee guida » necessarie a rendere omogenea l'applicazione, da parte dei collegi arbitrali, degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione « linee guida », che potrebbe generare confusione, con la previsione dell'elaborazione di atti di indirizzo volti a stabilire i criteri in merito;

h) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, laddove si prevede che le predette linee guida disciplinino la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la regolazione della distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi (qualora siano costituiti più collegi arbitrali), sia affidato a norme interne di procedura di natura organizzativa stabilite dalla stessa Camera arbitrale, piuttosto che a linee guida o ad atti di indirizzo;

i) con riferimento all'articolo 5, laddove si prevede che « i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale », valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella dell'articolo 4, comma 3, la quale prevede che « la sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quello dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma », al fine di evitare sovrapposizioni e equivoci interpretativi tra le due previsioni.

ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO SI-SEL**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);

premessi che:

lo schema di DPCM in esame disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015, di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai quattro istituti sottoposti a risoluzione attraverso le norme del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015, ovvero la Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.;

il comma 857 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, alla lettera *d*) sta-

bilisce che le procedure da esperire ai fini del rimborso dei suddetti risparmiatori possono essere in tutto od in parte anche di natura arbitrale: a tal fine l'atto n. 373, all'articolo 2, comma 1, lettera *f*) attribuisce alla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la competenza alla trattazione dei ricorsi arbitrali che verranno avanzati dai suddetti investitori;

il ricorso ad un nuovo e istituendo Arbitro presso l'ANAC era stato individuato dalla normativa in un periodo in cui non erano operativi altri organi di giustizia alternativa competenti e, pertanto, era logico attendersi una sua immediata istituzione; ma l'infruttuosa attesa ha fatto sì che venisse nel frattempo costituito e reso immediatamente e pienamente operativo, l'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (ACF), organismo che appare specificatamente idoneo e competente ad affrontare le questioni in oggetto;

a tale riguardo, il sopracitato comma 857 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, alla lettera *d*) non specificava quale dovesse essere la Camera Arbitrale competente alla trattazione dei ricorsi in esame, ben potendo espletare le medesime funzioni anche lo stesso Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, al quale gli investitori in questione avrebbero potuto rivolgersi,

alternativamente e a parità di condizioni con riguardo all'accesso all'eventuale ristoro a carico del Fondo di solidarietà;

riguardo alle spese di funzionamento delle Camera arbitrale prevista dal provvedimento, l'articolo 6 dell'Atto n. 373 prevede che queste sarebbero a carico del Fondo di solidarietà, con la conseguenza negativa, peraltro manifestata anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, di erodere quota-parte delle somme stanziare per il ristoro degli obbligazionisti danneggiati dal default dei quattro istituti di credito; di contro, nel caso si potesse devolvere all'ACF la cognizione di tali controversie, tali spese graverebbero sul (diverso) Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori, alimentato con metà delle sanzioni irrogate dalla CONSOB nei confronti di intermediari e con gli introiti derivanti dal sistema delle concessioni governative, senza pertanto comprimere lo stanziamento dello speciale Fondo di solidarietà introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 ed istituito ad esclusiva tutela dei risparmiatori danneggiati;

non pochi di questi risparmiatori vantano buoni motivi per rinunciare al rimborso forfettario e ricorrere agli strumenti di giustizia annunciati, e specificamente a quelli extragiudiziali, per vedersi riconosciuta ed affermata la pienezza dei loro diritti. Sarebbe pertanto opportuno e ragionevole, prevedere che agli stessi sia consentito di scegliere tra la possibilità di adire, fin da subito, con tempi certi e celeri, all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, in attesa che venga costituito l'Arbitro presso l'ANAC; sarebbe inoltre parimenti auspicabile che le due Camere arbitrali possano procedere in parallelo, per un più rapido smaltimento dei ricorsi e dei rimborsi, previa, ovviamente la previsione che venga consentito ad ambedue gli Arbitri di poter accedere al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015;

gli obbligazionisti delle quattro banche aspettano i rimborsi ormai da più di

un anno; appare, pertanto necessario non differire ulteriormente l'avvio della procedura arbitrale, aprendo loro un percorso di giustizia, più economico ed immediato. Secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto Atto n. 373, i tempi di costituzione del Collegio arbitrale ANAC non potranno inevitabilmente essere così rapidi, anche in considerazione dei tempi necessari per l'attivazione del nuovo organismo previsto; attribuire all'ACF la cognizione delle controversie in questione assicurerebbe, per converso, una tempistica molto più ristretta e, dunque, maggiormente in linea con le aspettative dei risparmiatori, anche perché lo stesso è attivo dal 9 gennaio 2017 e, dunque, pronto ad occuparsi anche dei casi in questione ed inoltre la normativa prevede che tutti i procedimenti davanti allo stesso devono concludersi entro 180 giorni dal loro avvio;

all'articolo 4 dello schema di decreto si fa riferimento al « fascicolo informatico », lasciando intendere che l'intera procedura verrà gestita in forma digitalizzata: ciò comporterà, plausibilmente, la necessità di implementare un apposito applicativo informatico funzionale allo scopo, con tempi di realizzazione allo stato non definibili e, soprattutto, costi che, ancora una volta, andrebbero a gravare, comprimendola, sulla dotazione del Fondo di solidarietà: attribuire la competenza all'ACF sarebbe, anche per tali profili, la scelta più efficiente ed economica, considerato che la procedura davanti all'Arbitro è già del tutto informatizzata;

l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, nel definire la platea degli investitori che possono avanzare richiesta di rimborso a carico del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, 855-861 della legge n. 208 del 2015, si limita a coloro che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi, escludendo in tal modo quelli parimenti meritevoli di tutela che hanno acquistato i medesimi strumenti sul mercato secondario e con-

travvenendo anche alla stessa normativa di riferimento e cioè il citato comma 855, dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che al secondo periodo non li esclude,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il presente decreto disciplina inoltre la possibilità di far ricorso, alternativamente, all'arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179; »;

b) all'articolo 2, comma 1, alla lettera *a)*, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, dopo le parole: « che li ha emessi », le seguenti: « o ricorrendo al mercato secondario »;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *f)*, provveda il Governo ad aggiungere, in fine, la seguente lettera: « *g)* Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB: l'organismo per la risoluzione

stragiudiziale delle controversie di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179; »;

d) dopo l'articolo 4, provveda il Governo ad aggiungere il seguente:

4-*bis*

(Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB).

1. L'investitore può ricorrere, in alternativa alla Camera arbitrale, all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB. In tal caso, gli oneri connessi alla decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie, qualora favorevole all'investitore, sono posti a carico del Fondo di solidarietà. In ogni caso, per lo svolgimento della procedura innanzi all'Arbitro di cui al presente articolo, limitatamente alle procedure di cui al presente decreto, l'intermediario non è tenuto a versare la somma di cui all'articolo 18, comma 3 del Regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016.

Fassina, Paglia.

ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO FI-PdL**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);

premessi che:

lo schema di decreto in esame intende attuare le prescrizioni della legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015) che hanno istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai quattro istituti sottoposti a risoluzione attraverso le norme del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015, ovvero la Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.;

in particolare, le norme dello schema di decreto attuano quanto stabilito dal comma 859 della predetta legge n. 208 del 2015, che affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'emana-

zione della disciplina di rango secondario in tema di accesso alla procedura arbitrale per l'erogazione delle prestazioni del predetto Fondo, consentita a specifiche condizioni di legge, sono in particolare precisati i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori;

l'articolo 3 dello schema di DPCM reca le modalità di nomina e la composizione del Collegio arbitrale; ai sensi del comma 1 esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente ANAC o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013; a tal proposito, mancano i criteri per identificare i requisiti identificativi del delegato del Presidente ANAC: non è precisato se debba avere gli stessi requisiti dei componenti o altri requisiti, se debba essere in quiescenza o meno, e così via; sui componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro del-

l'Economia e delle Finanze, manca la previsione di una procedura trasparente per la nomina dei componenti del Collegio arbitrale (ad esempio pubblicità dei *curricula* al fine di verificare la comprovata professionalità, onorabilità etc., intervento del Parlamento, delle associazioni di consumatori/investitori);

sempre ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello schema, i membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente ne ravvisi la necessità. In questo caso, manca una corretta definizione di « necessità »: sarebbe opportuno prestabilire dei criteri univoci che consentano di individuare dal principio le ipotesi in cui « i membri supplenti possono costituire collegio autonomo »: il rischio è che si possano creare (o che si possa ritenere che si creino) collegi *ad hoc* volta per volta, cosa certamente dannosa per la credibilità del meccanismo complessivo;

è altresì stabilito che i collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali: si tratta di una formula inadeguata, in quanto manca una corretta identificazione di tali organismi pubblici nazionali: sono anche le autorità di vigilanza « ordinarie »?: se è così si rischia di introdurre un inutile rinvio alle valutazioni di quegli stessi organi che si era voluto bypassare per il rischio di conflitti di interesse; non è dato comprendere, inoltre, a che titolo venga resa tale cooperazione, ovvero se comporti un vero e proprio obbligo (e se sì con che conseguenze, in termini di segreto d'ufficio, possibilità di accesso agli atti etc.) o se sia espletata a titolo oneroso;

con l'articolo 4 dello schema sono disciplinate le modalità di funzionamento dei collegi; in particolare il comma 1 prevede che il Presidente dell'ANAC assegna i ricorsi ai Collegi, ovvero vi provvede un suo delegato, secondo criteri oggettivi ed automatici: non si comprende tuttavia se il delegato dal Presidente ANAC sia lo stesso « delegato » di cui all'articolo 3, comma 1; l'assegnazione dei ricorsi ai

Collegi, inoltre, non può essere libera: è necessario che essa avvenga sulla base di criteri prestabiliti;

il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, una volta ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia; In questo caso manca un'adeguata interpretazione della locuzione « senza ritardo »; anche in tal caso, infatti, è necessario stabilire un criterio di predeterminazione del lasso di tempo che intercorrere tra la ricezione del fascicolo informativo del procedimento presso la segreteria della Camera arbitrale e la successiva convocazione della seduta del collegio; il rischio è di mettere in difficoltà proprio la parte più debole, e cioè il ricorrente che potrebbe avere poco tempo, e comunque tempo non prevedibile perché volta per volta rimesso alla libera scelta del Presidente, per presentare controdeduzioni alle tesi delle banche;

sempre l'articolo 4 dello schema dispone, al comma 3, che la sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quella dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma: non è opportuno che sia la stessa Camera arbitrale a stabilire la sede di ciascun collegio; sarebbe quindi necessario che la sede sia stabilita da un apposito atto normativo (nel caso di specie, da un Regolamento), altrimenti c'è il rischio che volta per volta venga spostata la sede dell'arbitrato, ancora una volta con rischi proprio per la parte più debole (il risparmiatore);

inoltre all'articolo 4, comma 4, dello schema si prevede che la Camera arbitrale, per rendere omogenea l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, elabori linee guida entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del decreto in esame; nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, le linee guida disciplinano anche la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della Banca emittente gli strumenti finanziari subordinati; non viene però specificato se tali linee guida saranno rese pubbliche, oppure se saranno dei meri atti interni;

per ciò che riguarda la copertura dei costi, l'articolo 6 dello schema affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, la definizione del compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale; i relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà: al riguardo non è dato comprendere perché ci si riferisca soltanto ad un «compenso massimo», lasciando intendere che, forse, potrebbero essere previsti anche dei compensi minimi o dei compensi variabili in base ai ricorsi esauriti;

tornando al tema della scelta della Camera arbitrale di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, considerato che la normativa primaria non specificava quale dovesse essere la Camera Arbitrale competente alla trattazione dei ricorsi in esame, si dovrebbe svolgere una riflessione in merito alla possibilità di prevedere che i risparmiatori in esame possano rivolgersi, alternativamente e a parità di condizioni con riguardo all'accesso all'eventuale ristoro a carico del Fondo di solidarietà, anche all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) presso la CONSOB; tale possibilità presenterebbe diversi vantaggi e potrebbe rivelarsi la più economica, efficace ed efficiente per diverse ragioni. Per quanto riguarda i costi di funzionamento dell'ACF: diversamente dalla Camera e dal Collegio arbitrale ANAC, non graverebbero sul Fondo di solidarietà e, di conseguenza, non intaccerebbero quota-parte delle disponibilità destinate ai rimborsi degli obbligazionisti;

da quanto emerge dallo schema di decreto, i costi del procedimento (tra cui gli onorari degli arbitri) sarebbero a carico del Fondo di solidarietà, con la conseguenza negativa, messa in luce anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, di erodere quota-parte delle somme stanziata per il ristoro degli obbligazionisti delle 4 banche: nel caso si devolvesse all'ACF la cognizione di tali controversie, tali spese graverebbero sul (diverso) Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori, alimentato con metà delle sanzioni irrogate dalla CONSOB nei confronti di intermediari e con introiti derivanti dal sistema delle concessioni governative, senza intaccare dunque le risorse di cui allo speciale Fondo di solidarietà introdotto dalla legge di stabilità per il 2016; i tempi sarebbero celeri e certi per il riconoscimento della prestazioni a favore degli obbligazionisti delle quattro banche risolte: gli obbligazionisti delle quattro banche aspettano i rimborsi ormai da più di un anno; appare, pertanto, necessario non differire ulteriormente l'avvio della procedura arbitrale; tuttavia, da quanto emerge dallo schema di decreto, i tempi di costituzione del Collegio arbitrale ANAC non potranno inevitabilmente essere così rapidi, anche in considerazione dei tempi necessari per l'attivazione del nuovo organismo previsto; attribuire all'ACF la cognizione delle controversie in questione assicurerebbe, per converso, una tempistica molto più ristretta e, dunque, maggiormente in linea con le aspettative dei risparmiatori; l'ACF è, infatti, attivo dal 9 gennaio 2017 e, dunque, pronto ad occuparsi anche dei casi in questione; a tale ultimo proposito si evidenzia che tutti i procedimenti davanti all'ACF devono concludersi entro 180 giorni dal loro avvio; l'ACF ha inoltre già implementato un sistema informatico specifico per la gestione telematica dei procedimenti; nella bozza di decreto si fa più volte riferimento al «fascicolo informatico», dal che discende che l'intendimento è evidentemente quello di gestire l'intera procedura in forma digitalizzata: ciò comporterà, plausibilmente, la necessità di implementare un apposito applicativo in-

formatico funzionale allo scopo, con tempi di realizzazione allo stato non definibili e, soprattutto, costi che, ancora una volta, andrebbero ad essere evidentemente « scaricati » sulla dotazione del Fondo di solidarietà; attribuire la competenza all'ACF sarebbe, anche per tali profili, una scelta efficiente ed economica, considerato che la procedura davanti all'Arbitro è già del tutto informatizzata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si specifichino i requisiti identificativi del delegato del Presidente ANAC nella composizione del Collegio arbitrale;

2) si preveda una procedura trasparente per la nomina dei componenti del Collegio arbitrale scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

3) si stabiliscano criteri univoci che consentano di individuare dal principio le ipotesi di « necessità » in cui i membri supplenti del collegio arbitrale possono costituire collegio autonomo;

4) si identifichino correttamente gli organismi pubblici di cui possono avvalersi i collegi arbitrali, nonché le relative modalità di cooperazione;

5) si definiscano con precisione i criteri per l'assegnazione dei ricorsi ai collegi;

6) si stabilisca un criterio di predefinitività del lasso di tempo che intercorrere tra la ricezione del fascicolo informativo del procedimento presso la segreteria della Camera arbitrale e la successiva convocazione della seduta del collegio;

7) si definiscano criteri oggettivi per stabilire la sede di ciascun collegio arbitrale;

8) si specifichino i criteri di pubblicità delle linee guida elaborate dalla Camera arbitrale, per rendere omogenea l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF;

9) si specifichi il riferimento al « compenso massimo » spettante ai componenti del Collegio arbitrale, nel caso si intenda prevedere anche compensi minimi o dei compensi variabili in base ai ricorsi esauriti.

Laffranco, Sandra Savino.

ALLEGATO 8

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);

premessi che:

il Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) è preposto ad erogare prestazioni in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati di Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della provincia di Chieti poste in liquidazione;

in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il Fondo eroga prestazioni in favore di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli ed di coltivatori diretti od i relativi successori *mortis causa* che abbiano acquistato i suddetti strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione;

ai sensi delle disposizioni di cui al comma 858 e successivi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il ricorso alla procedura arbitrale subordina la corresponsione delle erogazioni del Fondo all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ovvero al collocamento degli strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito posti in liquidazione;

considerato che:

le erogazioni del Fondo sono limitate ai soli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con gli istituti di credito posti in liquidazione e non anche nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto e formalizzato con qualsiasi soggetto terzo e sulla base di qualsiasi negozio giuridico;

non risulta possibile accedere alla procedura arbitrale una volta formalizzata l'istanza di indennizzo forfettario ed altresì non risulta possibile accedere alla procedura arbitrale nei limiti del 20 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati non oggetto di indennizzo forfettario;

sarebbe altresì necessario che le competenti Commissioni parlamentari esprimano un parere vincolante sulla nomina dei membri del Collegio arbitrale e siano informate dello stato di avanzamento dei lavori;

sarebbe opportuno escludere la possibilità che i membri del Collegio arbitrale possano essere individuati tra gli esponenti e dipendenti degli organi di vigilanza Banca d'Italia e CONSOB;

l'articolo 4 dello schema di DPCM non comprende indicazioni in merito alla possibilità di integrare le linee guida del

Collegio arbitrale con evidenze accertate nel corso di procedimenti giudiziari in corso oppure riscontrate dalle autorità di vigilanza e controllo;

infine sarebbe opportuno consentire ai risparmiatori che hanno optato per la soluzione dell'indennizzo, e la stessa non risulti ancora definitiva, la possibilità di accedere alla procedura arbitrale,

esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco,
Sibilia, Villarosa.

ALLEGATO 9

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DALLA COMPONENTE DEL GRUPPO MISTO ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);

considerato che il comma 1 dell'articolo 3 dello schema di DPCM attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al tempo stesso, il potere di nomina dell'intero Collegio arbitrale e il potere di designazione di uno dei tre componenti e che tale duplicità di intervento contraddice e annulla l'efficacia dell'articolazione del procedimento in due fasi distinte, poiché il Presidente del Consiglio nomina un componente da lui stesso scelto mentre sarebbe meglio se la scelta spettasse rispettivamente al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà comunque essere condivisa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta il potere di nomina;

considerato che l'articolo 5 dello schema di decreto prevede che i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe

a disposizione compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi e che per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale si dispone che le spese siano a carico del Fondo di solidarietà;

rilevato come l'articolo 6 disponga che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale e i relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, quale gestore del Fondo di solidarietà;

considerato che far gravare sul Fondo di solidarietà per i risparmiatori danneggiati dai crac di Banca Etruria, Carife, Banca Marche e Carichieti, le spese di funzionamento della Camera arbitrale, a parere del Consiglio di Stato «è contraddittorio» e rischia di ridurre le risorse contenute nel Fondo, che invece «è misura a tutela degli investitori»;

considerato che sulla copertura di ulteriori oneri connessi al funzionamento dei collegi arbitrari attraverso le risorse del Fondo di solidarietà, il Consiglio di Stato ha sottolineato come, proprio all'interno della relazione tecnica che accom-

pagna lo schema di DPCM, il Governo fornisca una spiegazione non sufficiente, nell'evidenziare che « secondo quanto previsto dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la dotazione del fondo di solidarietà è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e le prestazioni saranno riservate alle persone fisiche, agli imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti. Inoltre, la gestione del fondo è demandata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi »;

rilevato come, sebbene la relazione tecnica allegata allo schema di DPCM preveda che « le disposizioni del presente decreto, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, al funzionamento del fondo e alle procedure arbitrali sono a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi », tuttavia, secondo il parere del Consiglio di Stato « Tale spiegazione non è sufficiente, muovendo proprio dalla premessa che le prestazioni saranno riservate alle persone fisiche, agli

imprenditori individuali, agricoli e ai coltivatori diretti », caricando sul Fondo di solidarietà gli oneri del funzionamento dei collegi arbitrali si ridurrebbe la portata delle risorse a disposizione per il ristoro dei risparmiatori danneggiati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 dello schema di DPCM si preveda che vengano esercitati da soggetti distinti il potere di scelta e il potere di nomina dei componenti del Collegio arbitrale;

2) all'articolo 5 sia eliminata la previsione che, per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale, le spese siano poste a carico del Fondo di solidarietà;

3) all'articolo 6 sia eliminata la disposizione secondo la quale il compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale e i relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.

Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri, Matarrelli.

ALLEGATO 10

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (Atto n. 373);

evidenziato come il provvedimento costituisca un fondamentale elemento nel quadro degli strumenti posti in essere in favore dei titolari di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa;

rilevato come il sistema di tutela dei predetti investitori si sostanzia innanzitutto nel Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore di investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, che hanno acquistato strumenti finanziari subordinati emessi dalle citate quattro banche, istituito dall'articolo 1, commi 855 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, al quale i soggetti interessati possono accedere attraverso due meccanismi alternativi: da un lato, la procedura arbitrale (prevista dal comma 858 del legge n. 208)

che il presente schema di DPCM contribuisce ad attuare, ai fini della quale la corresponsione delle prestazioni da parte del predetto Fondo è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; dall'altro, l'indennizzo forfetario previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in misura pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014 direttamente presso la banca emittente, indennizzo a cui si può accedere in presenza di alcune condizioni soggettive patrimoniali e reddituali;

evidenziato come risulti da tempo scaduto il termine, stabilito dall'articolo 1, comma 857, della legge n. 208 del 2015, entro il quale avrebbe dovuto essere definito il meccanismo per l'accesso alle prestazioni del richiamato Fondo di solidarietà, non essendo stati ancora emanati i decreti ministeriali previsti in merito dal predetto comma 857;

rilevato inoltre come il termine per richiedere il risarcimento forfetario di cui ai richiamati articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 sia scaduto il 3 gennaio 2017, non consentendo ai soggetti in possesso dei requisiti per fruire di tale misura di scegliere se richiedere il mede-

simo risarcimento forfetario ovvero esperire la procedura arbitrale di cui al presente schema di DPCM, e come pertanto si sia opportunamente ritenuto, con l'articolo 26-bis, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, di prorogare al 31 maggio 2017 il termine di presentazione delle istanze di erogazione del risarcimento forfetario;

rilevata, in tale contesto, l'esigenza generale che la disciplina circa l'accesso Fondo di solidarietà risulti il più possibile omogenea e fruibile per tutti i soggetti che hanno diritto alle prestazioni del Fondo stesso, assicurando la più efficace tutela agli investitori al dettaglio acquirenti delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche poste in risoluzione, i quali hanno subito ingenti perdite a seguito della risoluzione delle predette banche;

sottolineata in particolare l'esigenza di assicurare che le risorse del Fondo di solidarietà siano nella massima misura possibile destinate al ristoro dei predetti investitori, riducendo al minimo i costi delle procedure arbitrali, i quali sono poste a carico del Fondo stesso dal comma 859 della citata legge n. 208 del 2015;

sottolineato come lo schema di DPCM risulti pienamente rispettoso delle norme legislative primarie che esso intende attuare, nonché coerente con gli interventi normativi già adottati per la salvaguardia della stabilità del sistema bancario e per la tutela degli investitori;

rilevata al contempo la necessità di coordinare le previsioni dello schema di DPCM con il quadro normativo vigente, nonché con il regolamento che dovrà disciplinare la procedura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà ai sensi dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge n. 208 del 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a non circoscrivere la possibilità di accedere alla proce-

dura arbitrale ai soli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca che li ha emessi, atteso che la disciplina di legge sulla cui base è stato predisposto lo schema di DPCM, costituita dall'articolo 1, commi 855, 858 e 859, della legge n. 208 del 2015, non esclude che la predetta procedura arbitrale possa essere esperita anche dagli investitori i quali abbiano acquistato gli strumenti subordinati da intermediari diversi dalla banca emittente, fermo restando l'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento dei richiamati strumenti finanziari subordinati; conseguentemente, riveda il Governo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di DPCM;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 dello schema di DPCM, valuti il Governo se l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri sia del potere di nomina dell'intero Collegio arbitrale, sia del potere di designazione di uno dei due componenti, contraddica la scelta di distinguere tra la fase di designazione e quella di nomina, e se non sia invece preferibile prevedere che i due componenti del Collegio siano designati uno dal Ministro della giustizia e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e siano poi entrambi nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) con riferimento al comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 3 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che anche i membri supplenti del Collegio debbano essere individuati con le medesime modalità dei membri titolari, distinguendo anche in questo caso tra fase di designazione e fase di nomina;

c) con riferimento al comma 1, quarto periodo, dell'articolo 3, laddove si prevede che i membri supplenti del collegio possono costituire un collegio autonomo, «ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità», valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la competenza a costituire un collegio arbitrale autonomo spetta al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, in quanto presidente del Collegio arbitrale, o a un suo delegato;

d) con riferimento al comma 1, sesto periodo, dell'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio quali siano gli «organismi pubblici nazionali qualificati da specifica competenza» della cui cooperazione i collegi arbitrali possono avvalersi: in tale ambito verifichi in particolare il Governo la possibilità di prevedere il coinvolgimento dell'Arbitro per le controversie finanziarie già istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 179 del 2007, sia per ragioni di riduzione dei costi della procedura arbitrale, sia al fine di velocizzare il più possibile i tempi delle procedure arbitrali, senza comunque attribuire a tale organismo un autonomo potere decisorio sui ricorsi presentati;

e) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 2, dello schema, laddove si prevede che il Presidente del Collegio «convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia», valuti il Governo se il riferimento all'assenza di «formalità» possa generare dubbi interpretativi in relazione alle modalità di avviso delle parti;

f) con riferimento alla formulazione dell'articolo 4, comma 4, relativo all'emanazione delle «linee guida» necessarie a rendere omogenea l'applicazione, da parte dei collegi arbitrali, degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informa-

zione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione «linee guida», che potrebbe generare confusione, con la previsione dell'elaborazione di atti di indirizzo volti a stabilire i criteri in merito; in tale contesto valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che i predetti criteri possano essere integrati sulla base delle evidenze accertate nel corso di procedimenti giudiziari in corso in materia oppure delle evidenze riscontrate dalle autorità di vigilanza e controllo;

g) sempre con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, laddove si prevede che le predette linee guida disciplinino la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la regolazione della distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi (qualora siano costituiti più collegi arbitrali), sia affidato a norme interne di procedura di natura organizzativa stabilite dalla stessa Camera arbitrale, piuttosto che a linee guida o ad atti di indirizzo;

h) con riferimento all'articolo 5, laddove si prevede che «i collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale», valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella dell'articolo 4, comma 3, la quale prevede che «la sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quello dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma», al fine di evitare sovrapposizioni e equivoci interpretativi tra le due previsioni;

i) con riferimento al primo periodo dell'articolo 6, laddove si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilito il «compenso massimo» spettante ai componenti del Collegio arbitrale, valuti il Governo l'opportunità di specificare meglio il riferimento a tale «compenso massimo», qualora si intenda prevedere anche compensi minimi o compensi variabili in base ai ricorsi esauriti.

ALLEGATO 11

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia (C. 3500 Bindi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la proposta di legge modifichi la disciplina in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;

evidenziato come il provvedimento interessi in modo sostanzialmente marginale gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto del-

l'articolo 6, comma 1, lettera *h*), in base alla quale se le misure di protezione del testimone di giustizia adottate comportano il definitivo trasferimento di quest'ultimo in altra località, i beni immobili dei quali è proprietario il testimone sono acquisiti al patrimonio dello Stato (a fronte della corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato), a condizione che sia accertata l'impossibilità di vendere il bene sul libero mercato, con il comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione egli ha diritto ad ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni o contraddizioni tra le due previsioni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'Agenzia delle entrate sia coinvolta nella predisposizione dei regolamenti previsti dall'articolo 23, comma 1, limitatamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

ALLEGATO 12

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,
premessi che:

la Commissione Finanze ha svolto un ampio ciclo di audizioni sulle tematiche del riciclaggio, anche con riferimento alle tematiche ai servizi di *money transfer*, nell'ambito delle quali è stato possibile compiere una panoramica sulle questioni attinenti a tale materia, ascoltando sia le autorità competenti in materia sia gli operatori del settore;

il riciclaggio e le problematiche ad esso collegate costituiscono una minaccia molto significativa per il Paese nel suo complesso e per l'economia, anche in considerazione degli intrecci tra le attività di riciclaggio e l'azione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso;

la rilevanza sistemica del problema del riciclaggio appare amplificata dall'eccessivo uso del contante che ancora caratterizza l'economia nazionale, nonché dalle dimensioni, ancora inaccettabili, dell'evasione tributaria, con la quale spesso il riciclaggio risulta intimamente interconnesso;

la natura complessa e il carattere spesso transnazionale dei fenomeni di riciclaggio rendono necessario affrontarlo seguendo un approccio integrato e multidisciplinare, tenendone presenti non solo i risvolti criminali, ma anche le ricadute fortemente negative che esso determina sul piano delle entrate tributarie, sul funzionamento dei mercati, *in primis* di quelli finanziari, nonché sulle possibilità di sviluppo economico del Paese;

uno degli strumenti privilegiati per affrontare il problema del riciclaggio è l'utilizzo degli strumenti di prevenzione, tra i quali risulta fondamentale la collaborazione attiva degli intermediari finanziari e dei professionisti;

a tale proposito si evidenzia, negli ultimi anni, l'incremento delle segnalazioni di operazioni sospette a fini antiriciclaggio, a dimostrazione di una crescente consapevolezza circa l'obbligo di collaborazione attiva gravante sugli intermediari e sui professionisti compresi nel sistema: appare tuttavia fondamentale migliorare ulteriormente il coinvolgimento di tutti i soggetti privati chiamati a collaborare, nonché la qualità e significatività delle segnalazioni effettuate, al fine di migliorare l'efficacia complessiva del sistema;

nel rapporto di *mutual evaluation* redatto nel 2015 il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) esprime una valutazione positiva del sistema di prevenzione del riciclaggio esistente in Italia, evidenziando come il sistema stesso sia caratterizzato da un robusto quadro giuridico e istituzionale, da una buona comprensione dei rischi e da un buon grado di cooperazione e coordinamento tra le diverse autorità competenti;

in particolare, l'attuale sistema di prevenzione italiano risulta caratterizzato da un'architettura istituzionale equilibrata e condivisibile, ed appare opportunamente caratterizzato da una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, che svolge un'analisi finanziaria delle opera-

zioni, e i due organismi competenti principalmente a svolgere gli approfondimenti investigativi, costituiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA) e dal nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della Guardia di finanza;

è peraltro opportuno rendere ancora più efficiente l'attuale sistema antiriciclaggio, affinando e aggiornando costantemente le tecniche di vigilanza, analisi e investigazione, applicando in modo generalizzato le *best practice* elaborate per consentire il pieno sfruttamento del patrimonio informativo costituito dalle informazioni di operazioni sospette, nonché rafforzando la collaborazione e il raccordo tra le diverse autorità competenti, senza peraltro stravolgere la ripartizione dei compiti ad essa attribuiti;

appare inoltre fondamentale superare le disomogeneità, le lacune e le zone d'ombra, sia nella normativa sia negli assetti di vigilanza, nelle quali allignano i fenomeni del riciclaggio;

in tale contesto si pone l'esigenza di dedicare particolare attenzione a quei fenomeni che possono favorire la mancata tracciabilità delle transazioni finanziarie, richiamando segnatamente, al riguardo, alcune problematiche che possono interessare il settore del *money transfer*, della compravendita di oro e della moneta virtuale;

in tali settori si registrano infatti alcune asimmetrie ed arbitraggi normativi che aumentano il rischio di un utilizzo distorto di tali canali, a fini di riciclaggio;

sebbene la collaborazione attiva al meccanismo di contrasto al riciclaggio fornita dagli intermediari operanti nel settore del *money transfer* abbia portato ad un numero elevato di segnalazioni sospette, la struttura di tale settore determina alcune criticità nell'individuazione nei fenomeni di riciclaggio, legate all'ampio utilizzo del contante, all'esistenza di reti di agenti al pubblico particolarmente ampie e diversificate, nonché alle difficoltà e lacune nell'adeguata verifica della clientela;

un'occasione preziosa per intervenire in tale complessa materia è costituita dal prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE);

l'azione di contrasto al riciclaggio, in tutte le sue forme, deve essere realizzata attraverso un approccio strategico generale che necessariamente passi attraverso un orientamento condiviso su questo tema, sia in ambito comunitario sia in ambito internazionale, tanto nei rapporti bilaterali tra gli Stati quanto nei diversi contesti multilaterali,

impegna il Governo:

in linea generale, a perseguire un punto di equilibrio tra l'esigenza di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio dei flussi di capitali di provenienza illecita, che si collega strettamente con il finanziamento del terrorismo e con la lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, con quella di assicurare la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi finanziari all'interno dell'Unione europea, adottando misure volte alla semplificazione normativa e amministrativa che evitino in capo agli intermediari ulteriori oneri eccessivamente gravosi, ma salvaguardando comunque la trasparenza e l'integrità del sistema finanziario, a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori;

ad assumere iniziative per la tempestiva e piena attuazione nell'ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE), che consentirà di adeguare la normativa nazionale alle raccomandazioni espresse dall'Ocse in materia, rafforzando i meccanismi di collaborazione a livello internazionale e prevenendo, tra l'altro, l'istituzione di un registro pubblico centrale, contenente informazioni sulla titolarità effettiva delle società e dei *trust*, che consentirà, in consonanza con gli orientamenti del Gruppo d'azione finanziaria internazionale di disporre di informazioni aggiornate sui reali beneficiari delle operazioni finanziarie;

ad assumere iniziative per prevedere, nel quadro del recepimento della predetta IV direttiva antiriciclaggio, l'introduzione di un adeguato sistema di *enforcement* di tale normativa, basato anche su sanzioni proporzionate alla gravità dei comportamenti, che risultino effettive e dissuasive, stabilendo modalità standardizzate di registrazione e conservazione a livello europeo delle informazioni relative ai flussi finanziari, che consentano di individuare origine, destinazione e beneficiari di tali movimenti, anche nel caso di operazioni transfrontaliere;

ad assicurare la massima collaborazione e sinergia tra le diverse amministrazioni nazionali che compongono il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio, senza modificare l'attuale assetto istituzionale e mantenendo una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, la quale deve svolgere l'analisi dei flussi finanziari ai fini della prevenzione del riciclaggio, nonché effettuare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, e gli organismi, costituiti in particolare dalla direzione investigativa antimafia e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, chiamati a svolgere i relativi approfondimenti investigativi, in comunicazione con l'autorità giudiziaria;

a tale ultimo riguardo, ad assumere iniziative per prevedere il coinvolgimento delle Agenzie fiscali ai fini del contrasto al riciclaggio, in particolare attraverso lo scambio delle informazioni rilevanti raccolte dalle Agenzie con le altre amministrazioni competenti, ferme restando le competenze relative al riscontro del corretto adempimento dei singoli obblighi antiriciclaggio e ferma restando la distinzione dei rispettivi ruoli tra le diverse amministrazioni;

ad adottare tutte le iniziative utili, sia in sede bilaterale sia in sede multilaterale, per incrementare la cooperazione operativa e gli scambi di informazione con le diverse amministrazioni nazionali degli al-

tri Stati operanti nel settore del contrasto al riciclaggio, sviluppando ulteriormente a tal fine le iniziative già assunte in questo campo;

ad assumere iniziative per favorire, innanzitutto a livello dell'Unione europea ma anche a livello internazionale, la massima omogeneizzazione delle diverse discipline nazionali vigenti in materia di contrasto al riciclaggio, prevedendo un reciproco riconoscimento delle misure di contrasto e di prevenzione adottate dai singoli Stati;

a rafforzare tutti gli strumenti di prevenzione, che costituiscono un elemento essenziale nella strategia di contrasto al riciclaggio;

in tale contesto, a rendere ancora più efficaci i meccanismi di collaborazione, da parte degli intermediari finanziari e dei professionisti nel meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, puntando in particolare ad aumentare costantemente la significatività e qualità delle segnalazioni effettuate;

per quanto riguarda specificamente il settore dei *money transfer*, ad assumere iniziative per assicurare l'applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia;

a dedicare particolare attenzione a migliorare la collaborazione degli agenti operanti nel settore del *money transfer* rispetto al meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché a rafforzare i controlli in questo campo;

in questa prospettiva, ad assumere iniziative per prevedere, nell'ambito del recepimento della già citata IV direttiva antiriciclaggio, l'introduzione di criteri oggettivi in base ai quali introdurre obblighi di comunicazione delle operazioni che presentino talune caratteristiche, al fine di individuare in modo più efficace i fenomeni di riciclaggio;

ad assumere iniziative per cogliere tutte le opportunità di migliorare il sistema dei controlli antiriciclaggio offerte dalla predetta IV direttiva, segnatamente stabilendo, per gli operatori di *money transfer* che intendano operare in Italia, l'obbligo di fornire alle diverse autorità responsabili informazioni su tutti i loro punti vendita sul territorio nazionale e di istituire un punto di contatto in Italia, sottoposto alla vigilanza delle autorità italiane, che sia responsabile del comportamento dei medesimi punti vendita e delle segnalazioni di operazioni sospette;

ad assumere iniziative per prevedere un efficace apparato di sanzioni, a carico degli intermediari e dei loro punti vendita, da modulare in base alla tipologia e gravità delle irregolarità e violazioni;

ad adottare iniziative per definire un assetto di competenze nel settore della vigilanza e del controllo sui *money transfer* che, sostanzialmente, attribuisca: all'Unità di informazione finanziaria il compito di vigilare sulle società di *money transfer* e sui punti di contatto degli operatori comunitari operanti in Italia; alla Guardia di finanza il compito di controllare le reti di vendita; all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) la gestione di una banca dati delle informazioni riguardanti i punti vendita; al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di irrogare le sanzioni a carico delle società e dei punti vendita;

ad adottare iniziative per stabilire requisiti professionali per tutti i collaboratori esterni, in particolare gli agenti, degli intermediari che esercitano attività di *money transfer*, omogeneizzando i presidi antiriciclaggio a carico delle diverse figure professionali incaricate dei rapporti con la clientela;

a contrastare, in particolare nel settore del *money transfer*, i fenomeni del frazionamento artificioso delle operazioni di trasferimento del denaro e dell'utilizzo a tal fine di prestanome, nonché delle irregolarità nell'identificazione dei clienti da parte degli agenti e della lacunosità dei controlli esercitati in materia da parte degli intermediari;

ad assumere iniziative per uniformare, a livello dell'Unione europea, il quadro normativo in materia di servizi di pagamento, al fine di contrastare l'utilizzo distorto della moneta virtuale, assicurando in particolare maggiore uniformità nei requisiti per l'autorizzazione degli operatori, nei controlli sullo svolgimento dell'attività e nel monitoraggio delle reti di agenti;

ad adottare iniziative per definire maggiormente le modalità applicative degli obblighi antiriciclaggio sussistenti in capo agli agenti di pagamento comunitari che svolgono la loro attività in Italia, in particolare per quanto riguarda la registrazione delle operazioni;

ad adottare tutte le iniziative di competenza, nell'ambito dei diversi fori politici internazionali, al fine di eliminare completamente il fenomeno dei « paradisi » fiscali e finanziari, eradicando in tale contesto la pratica delle triangolazioni tra i predetti paradisi e gli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia;

ad incrementare le risorse, soprattutto professionali, a disposizione delle diverse amministrazioni coinvolte nel sistema di contrasto al riciclaggio, al fine di aumentarne la capacità analitica e le concrete possibilità investigative.

(7-01176) « Bernardo, Pelillo, Boccadutri, Sandra Savino, Gebhard, Busin, Menorello, Sottanelli ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	150
5-10604 Vezzali: Sull'ingresso a prezzo scontato nei cinema il mercoledì	150
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	153
5-10605 Borghesi: Sull'organizzazione dei carnevali	151
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	154
5-10606 Simone Valente: Sugli studi di Cinecittà	151
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	155
5-10607 Coscia: Sul grande progetto Pompei	151
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	156

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». C. 3683, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 14.30.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-10604 Vezzali: Sull'ingresso a prezzo scontato nei cinema il mercoledì.

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara soddisfatta. Auspica che la volontà del Ministro Franceschini di prolungare l'iniziativa si traduca in misure concrete. Esprime la propria convinzione in merito alla validità di queste giornate di promozione del cinema che hanno riscontrato un ampio

apprezzamento da parte del pubblico, soprattutto quello più giovane. Si augura inoltre che l'iniziativa venga presto estesa anche alle sale minori che potranno beneficiare in tal modo di un incremento della bigliettazione.

5-10605 Borghesi: Sull'organizzazione dei carnevali.

Nicola MOLTENI (LNA) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Nicola MOLTENI (LNA), replicando, confida nella pubblicazione, prevista per la giornata di lunedì 20 febbraio 2017, della graduatoria contenente la specifica degli importi assegnati ai singoli progetti. Ricorda che per diversi comuni le manifestazioni carnevalesche rappresentano un importante traino per l'industria culturale e turistica e che il contributo statale costituisce un presupposto fondamentale per avviarne l'organizzazione. Sollecita pertanto il Governo a mantenere gli impegni presi per garantire continuità e stabilità alle attività di promozione dei carnevali storici, il cui funzionamento è strettamente legato alla certezza dei finanziamenti e ad una maggiore celerità dei relativi tempi di erogazione.

5-10606 Simone Valente: Sugli studi di Cinecittà.

Simone VALENTE (M5S), illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, dichiara di accogliere favorevolmente la posizione del Governo, pur nella constatazione che nel corso degli anni non è stata espletata una sufficiente vigilanza sulle politiche commerciali portate avanti

da soggetti privati nell'area di Cinecittà. Prende quindi atto gli impegni assunti dall'Esecutivo, sollecitando allo stesso tempo un chiarimento sulle specifiche misure che saranno messe in atto per il rilancio del sito di Cinecittà e per tutelare le maestranze ivi impiegate.

5-10607 Coscia: Sul grande progetto Pompei.

Gianna MALISANI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione.

Il sottosegretario Antimo CESARO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Gianna MALISANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Riconosce l'importante inversione di tendenza registrata nell'avanzamento dei lavori di restauro afferenti al « Grande progetto Pompei » che hanno finalmente restituito alla pubblica fruizione diverse *domus*. Esprime l'opportunità che la Commissione resti continuamente aggiornata sull'andamento dei lavori, considerato il profondo interesse che essa ha sempre mostrato per la realizzazione di questo progetto. Ciò anche alla luce delle recenti polemiche di cui ha dato notizia la stampa, in merito alle agitazioni sindacali organizzate in occasione della visita del Commissario europeo alle politiche regionali, Corina Cretu, al sito archeologico di Pompei.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ».
C. 3683, approvata dal Senato, e abbinata.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, ricorda che occorre rendere un parere alla Commissione affari costituzionali su una proposta di legge, già approvata dal Senato nel marzo 2016, che – all'articolo 1, comma 1 – istituisce nel 21 marzo la giornata per le vittime della mafia, giornata già celebrata da *Libera* da molti anni che coinvolge migliaia di persone, giovani in particolare. Precisa che la proposta di legge è breve e forse anche solo simbolica, ma è una legge importante, pur se con questo connotato solo simbolico. Con la mafia siciliana, la 'ndrangheta calabrese, le camorre campane e le altre mafie italiane i simboli sono importanti. Servono a ricordare e a ribadire dove sta il bene e dove sta il male. Questo aspetto emerge con maggiore chiarezza dall'articolo 1, comma 2, ove si legge che « in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative

finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie ». Leggi come queste – a suo avviso – non si aggiungono alla già nutrita serie di giornate celebrative istituite per legge; questa aiuta a distinguere chi si è battuto con coraggio e schiettezza contro la criminalità ed è stato ucciso dalle mafie (facile ma mai inopportuno qui ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino) da chi invece è rimasto a guardare, per indifferenza, codardia o per convenienza. Nella lotta alle mafie tuttavia non ci si può fermare a queste pur lodevoli finalità divulgative ed educative. Ricorda che presso il Senato giace il progetto di riforma del decreto legislativo n. 159 del 2011, il cosiddetto codice antimafia, già approvato dalla Camera che auspico prosegua celermente il suo cammino.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Bruno MURGIA (FdI-AN) sottoscrive le considerazioni della relatrice e preannuncia il suo voto favorevole.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Maria COSCIA (PD) si associa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-10604 Vezzali: Sull'ingresso a prezzo scontato nei cinema il mercoledì.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Vezzali chiede notizie in merito alla proroga dell'iniziativa denominata « Cinema2day », che ha consentito ai cittadini di frequentare le sale cinematografiche al prezzo di soli due euro per un periodo di sei mesi.

Ringrazio l'Onorevole Vezzali perché la sua interrogazione mi permette di rammentare un'iniziativa che il nostro Ministero ha fortemente voluto.

Come evidenziato anche nell'interrogazione, secondo i dati disponibili, si attestano ben oltre 5 i milioni i biglietti venduti nelle sei giornate dedicate da settembre allo scorso 8 febbraio, con un forte impatto mediatico e favorevoli effetti di promozione complessiva del comparto.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla proficua collaborazione con le associazioni di categoria: Anica, Anec e Anem.

A fronte, dunque, di tali importanti risultati e del contributo che ne è derivato alla crescita culturale, in particolare tra i giovani, è intenzione del Ministro Franceschini approfondire le modalità per una possibile prosecuzione del progetto.

In particolare, lo scorso 7 febbraio il Ministro Franceschini ha inviato una nota alle associazioni di categoria, in cui ha ricordato, tra l'altro, il grande richiamo dell'iniziativa, le file fuori dai cinema e la vasta eco registrata sui *social network*.

Nella nota il Ministro ha ricordato una lettera di forte apprezzamento di alcuni giovani, che si è poi trasformata in

una petizione *on line*, che ha raccolto moltissime adesioni, ed alla quale si sono aggiunte migliaia *e-mail* di richiesta di prosecuzione.

Alla luce, quindi, anche di tale forte mobilitazione mediatica, il Ministro ha auspicato la prosecuzione delle giornate di promozione, per raggiungere l'obiettivo di « riportare il Cinema tra le buone abitudini dei cittadini ».

In particolare, nella citata nota, il Ministro ha proposto alle associazioni di categoria di proseguire l'iniziativa per altri sei mesi, « per potere poi, dopo l'anno, fare un bilancio sul suo impatto sul pubblico e sulle vostre imprese, in particolare anche nel periodo estivo in cui le sale, in Italia, sono sempre vuote » offrendo la piena collaborazione in questa direzione delle strutture ministeriali.

Le associazioni di categoria stanno in questi giorni approfondendo gli aspetti tecnici della questione e dovrebbero a breve fornire un riscontro alla richiesta del Ministro.

On. Vezzali, onorevoli membri della Commissione, ribadisco quindi anche in questa sede, a nome del Ministro Franceschini, l'auspicio, che spero vi trovi concordi, ad un'intesa che consenta, nella forme più idonee, il prolungamento della predetta iniziativa, come detto, particolarmente apprezzata dal pubblico e utile strumento di promozione culturale, in particolare tra i giovani.

ALLEGATO 2

5-10605 Borghesi: Sull'organizzazione dei carnevali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Molteni, unitamente ad altri Onorevoli colleghi chiede notizie in merito all'attività del Ministero nel sostegno delle iniziative carnevalesche svolte nel Paese.

Come noto, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai carnevali storici sono stati definiti con Decreto direttoriale del 30 luglio 2015 e con Bando dell'8 ottobre 2015 ne sono state fornite le modalità operative.

Il termine per la presentazione delle istanze da parte degli Enti è stato fissato al 7 dicembre 2015.

Il necessario impegno di spesa per euro 1.000.000,00 è stato disposto con Decreto direttoriale del 24 dicembre 2015.

Con Decreto direttoriale del 1° febbraio 2016 è stata invece istituita un'apposita Commissione per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate dagli Enti.

Le attività di controllo sulla legittimità delle istanze è stata condotta dalla Direzione generale turismo ed hanno rilevato tutta una serie di criticità importanti nella maggior parte delle domande prodotte tanto da dover essere modificate o integrate per poter rientrare nei requisiti di accesso previsti dal Bando o, in alcuni casi, da determinare l'inammissibilità per mancanza dei requisiti indicati.

I lavori della Commissione di valutazione si sono conclusi a fine gennaio e con decreto direttoriale del 3 febbraio 2017 è stata recepita la graduatoria delle manifestazioni valutate, ammesse al contributo per raggiungimento dei 60/100 di punteg-

gio e non ammesse; il decreto è pubblicato sul sito Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al *link* http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1786360599.html.

Sono ora in fase di completamento le verifiche necessarie alla determinazione degli importi contributivi secondo quanto dettato dall'articolo 4 dal bando 8 ottobre 2015. Nello specifico: l'entità del contributo da assegnare al singolo progetto è calcolata ripartendo lo stanziamento in proporzione ai punti conseguiti rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi; l'entità del contributo non potrà eccedere il 50 per cento della quota partecipativa finanziaria dell'ente organizzatore e non può comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto.

I competenti uffici della Direzione Generale del Turismo comunicano, da ultimo, di essere in attesa di alcune integrazioni richieste agli enti locali interessati, ma assicurano che entro lunedì sarà pubblicata la graduatoria con gli specifici importi assegnati.

On. Molteni, il tema dei carnevali da Lei sollevato costituisce una priorità anche per il Ministero. Sono allo studio le possibili iniziative per individuare risorse per dare continuità all'attività di promozione avviata, nella piena consapevolezza della rilevanza culturale delle manifestazioni in oggetto e delle importanti ricadute in termini di flussi turistici, anche internazionali, che ne derivano.

ALLEGATO 3

5-10606 Simone Valente: Sugli studi di Cinecittà.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Valente, unitamente ad altri Onorevoli colleghi, chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere al fine di rilanciare la vocazione industriale del sito di Cinecittà valorizzando il settore cinematografico e tutelando le professionalità esistenti.

A tale proposito sottolineo che presso il Ministero si sono già svolte alcune riunioni sul problema della Cinecittà Studios, a conferma del forte interesse che il Ministero ha sulla questione e della grande attenzione con cui la segue per trovare una soluzione che possa, come auspicato dagli interroganti, valorizzare il settore cinematografico e tutelare le professionalità esistenti.

Per quanto riguarda, dunque, le iniziative che si intendono mettere in campo, si

conferma che sono allo studio tutte le ipotesi percorribili e che non verrà trascurata alcuna di esse al fine di risolvere la predetta questione e rilanciare il sito.

In particolare, a tale proposito, è in corso una approfondita interlocuzione con le parti private per trovare adeguata soluzione alla vicenda, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico rappresentato dal rilancio del sito e le rilevanti professionalità presenti.

Essendo tale confronto in corso proprio in queste settimane, manifesto sin d'ora la disponibilità agli onorevoli interroganti ed a tutti i membri di questa Commissione di tornare a riferire al più presto sull'andamento della vicenda ed, auspicabilmente, sull'esito favorevole della stessa.

ALLEGATO 4

5-10607 Coscia: Sul grande progetto Pompei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Valente, unitamente ad altri Onorevoli colleghi, chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere al fine di rilanciare la vocazione industriale del sito di Cinecittà valorizzando il settore cinematografico e tutelando le professionalità esistenti.

A tale proposito sottolineo che presso il Ministero si sono già svolte alcune riunioni sul problema della Cinecittà Studios, a conferma del forte interesse che il Ministero ha sulla questione e della grande attenzione con cui la segue per trovare una soluzione che possa, come auspicato dagli interroganti, valorizzare il settore cinematografico e tutelare le professionalità esistenti.

Per quanto riguarda, dunque, le iniziative che si intendono mettere in campo, si

conferma che sono allo studio tutte le ipotesi percorribili e che non verrà trascurata alcuna di esse al fine di risolvere la predetta questione e rilanciare il sito.

In particolare, a tale proposito, è in corso una approfondita interlocuzione con le parti private per trovare adeguata soluzione alla vicenda, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico rappresentato dal rilancio del sito e le rilevanti professionalità presenti.

Essendo tale confronto in corso proprio in queste settimane, manifesto sin d'ora la disponibilità agli onorevoli interroganti ed a tutti i membri di questa Commissione di tornare a riferire al più presto sull'andamento della vicenda ed, auspicabilmente, sull'esito favorevole della stessa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	157
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	165
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	158
ERRATA CORRIGE	164

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016) 710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII-bis, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, nell'illustrare la proposta di parere presentata (*vedi allegato*), segnala che ha cercato di recepire per quanto possibile le osservazioni pervenute dai componenti del gruppo M5S. Invita da ultimo anche gli altri colleghi a farle pervenire ulteriori eventuali rilievi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, ricorda ai colleghi che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 8 del 2017, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso. Si tratta di una situazione eccezionale, che sta determinando nei territori interessati difficoltà proprio a causa del protrarsi delle scosse, cui si sono aggiunte recentemente le avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose.

Il decreto in esame contiene una serie di misure in vari ambiti, volte ad accelerare i procedimenti in corso e la realizzazione degli interventi relativi alle strutture d'emergenza e agli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.

Il decreto interviene a modificare in più punti il decreto-legge n. 189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati ad agosto e il cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Ai provvedimenti d'urgenza, in tutto tre (il secondo, ossia il decreto-legge n. 205 del 2016 è confluito nel decreto-legge n. 189), si accompagna un nutrito numero di ordinanze di protezione civile adottate in questi mesi cui si sono successivamente aggiunte i provvedimenti del Commissario per la ricostruzione. Ri-

corda, inoltre, che il Governo è intervenuto tempestivamente al verificarsi degli eventi dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le risorse per gli interventi di immediata necessità che, sulla base di quanto stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, che hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza ai nuovi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ammontano a 160 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Ricorda che la Commissione ha, fin dall'inizio, concentrato l'attenzione sugli interventi adottati a seguito degli eventi sismici, anche nell'ambito dell'attività conoscitiva che sta svolgendo sia sul fronte degli appalti pubblici, sia sulle politiche di prevenzione antisismica. Ricorda, inoltre, che proprio in questi giorni si sta completando l'*iter* per l'approvazione definitiva della proposta di legge di iniziativa parlamentare, che delega il Governo al rioridino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile. Si tratta di un provvedimento importante che potrà migliorare il quadro normativo di riferimento in cui opera la Protezione civile in una situazione caratterizzata purtroppo da continue emergenze.

Passa successivamente a dare conto dei contenuti del provvedimento, rinviando per un'analisi dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo 1 prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea,

mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale e consente ai comuni e alle province interessate di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario.

L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, al fine di estendere anche al coniuge e alle persone legate da rapporti derivanti da unioni civili la fattispecie in cui non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Un'ulteriore disposizione è volta a specificare che le disposizioni in materia di criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 189, si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ossia in quelli diversi dai 131 comuni elencati negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto n. 189.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione

degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani la norma consente l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e l'affidamento di tali interventi sulla base di un invito, rivolto sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia o in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo.

L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali. La costituzione di tali Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, è infatti prevista per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza permanente comporta la non appli-

cazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire).

L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Al fine di ridurre i tempi necessari per i controlli, si prevede che, qualora al momento dell'aggiudicazione, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.

L'articolo 9, che modifica l'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltretutto ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio, di affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili. Si pre-

vede, inoltre, un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche.

L'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Diversamente dalla misura nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta « busta pesante » indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accerta-

mento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al ter-

mine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, e la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati.

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 17 prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 e sino al 31

luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

L'articolo 18 contiene un'articolata serie di misure volte al potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. L'articolo, inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.

L'articolo 19 autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile.

L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 21, oltre ad alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sottolineare come la rilevanza del provvedimento all'esame richieda un esame attento ed efficace da parte della Commissione, con il contributo più ampio possibile, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere le audizioni dei Presidenti delle quattro regioni coinvolte, nonché dei rappresentanti dell'UPI e del-

l'ANCI, nella giornata di mercoledì 22 febbraio. Preannuncia la proposta, che verrà formalmente avanzata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, di dedicare la giornata di lunedì 27 febbraio alle audizioni degli ulteriori soggetti interessati, a partire dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, dal Commissario straordinario, Vasco Errani, dai rappresentanti delle attività economiche presenti sul territorio, nonché della Rete delle Professioni Tecniche. A tale proposito invita i colleghi ad avanzare suggerimenti in merito ad ulteriori audizioni che si dovessero ritenere utili ai fini di un esame accurato del provvedimento. Da parte sua, nel ritenere che vi siano margini per il rafforzamento di alcune misure, a partire da quelle relative alle zone franche, sottolinea la necessità di promuovere la ricostruzione dei beni culturali, che hanno riportato danni gravi ed estesi, a tal fine proponendo di dedicare allo scopo per dieci anni le entrate dell'8 per mille destinato allo Stato. Rileva infatti la necessità che alle aree colpite dal terremoto pervenga il segnale di un impegno dello Stato per il loro futuro, anche attraverso l'investimento di risorse.

Tommaso GINOBLE (PD), nel proporre che vengano auditi anche i presidenti dei Parchi che insistono nella zona, ventila la possibilità che, con il provvedimento all'esame e limitatamente ai comuni siti all'interno del cratere, si possano prendere in considerazione anche i danni causati dal maltempo nel mese di gennaio.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alla proposta del collega Ginoble, nel ricordare che il provvedimento all'esame reca prevalentemente interventi in relazione agli eventi sismici, sottolinea come i criteri sull'emendabilità dei provvedimenti d'urgenza siano molto stringenti.

Paolo TANCREDI (PdL), segnala che, per quanto riguarda l'aspetto formale, nelle premesse del decreto-legge all'esame

si fa riferimento, a proposito degli eventi sismici, alla concomitanza di eccezionali condizioni climatiche avverse e di calamità naturali. Dal punto di vista sostanziale, ricorda inoltre che molti comuni del cratere hanno subito danni molto seri dovuti all'effetto combinato del terremoto e del maltempo, come per altro testimoniato dalle evidenze di gravi dissesti idrogeologici.

Laura CASTELLI (M5S), nel preannunciare alcune richieste di audizioni, segnala che, con una lettera trasmessa alla Presidenza del Consiglio, i componenti del gruppo M5S hanno evidenziato diverse questioni che, a loro giudizio, avrebbero dovuto essere prese in considerazione nel provvedimento all'esame. Rileva dunque come la lettera, che verrà messa a disposizione dei colleghi della Commissione Ambiente, esprima gli orientamenti di massima del suo gruppo.

Claudia MANNINO (M5S) chiede se possano essere auditi anche i rappresentanti degli ordini professionali che partecipano, in collaborazione con la Protezione civile, alle attività di accertamento e valutazione dei danni.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente alla collega che è sua intenzione proporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di audire rappresentanti della Rete delle Professioni Tecniche, alla quale aderiscono gli ordini professionali.

Claudia MANNINO (M5S), insiste perché vengano contattati direttamente e singolarmente gli ordini professionali – tra i quali in particolare architetti, ingegneri e geometri – che sono coinvolti direttamente nelle attività di accertamento del danno e che se ne assumono la responsabilità.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di valutare la questione, sottolineando in ogni caso l'opportunità che, ai fini dell'esaustività e della completezza delle audizioni, il soggetto da audire rappresenti

una istanza di sintesi, che compone le diverse e singole posizioni.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), ricorda che anche i componenti del gruppo PD hanno interloquuto con il Governo, segnalando diverse criticità, alcune delle quali sono state recepite nel provvedimento all'esame. A tale proposito, ricorda in particolare: la semplificazione delle procedure per gli studi di microzonazione, prevista all'articolo 1; i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, all'articolo 3; l'ampliamento dei termini per la realizzazione di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, all'articolo 4; le disposizioni dell'articolo 5 finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017; la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prevista dall'articolo 11; la non applicazione dei limiti quantitativi previsti dal precedente decreto-legge per quanto riguarda l'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti (articolo 13). In ogni caso, segnala la volontà dei componenti del suo gruppo di intervenire per migliorare il testo all'esame. Con riferimento alla questione posta dal collega Ginoble, ricorda che l'articolo 15 del provvedimento prevede che possano accedere ad interventi compensativi le imprese agricole ubicate nelle zone colpite, «che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017». Pertanto ritiene che, essendovi le basi per un intervento in tal senso, si tratti piuttosto di reperire le necessarie risorse finanziarie.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel rilevare che c'è già stato modo di esprimere le proprie riflessioni in tema di ricostruzione sia durante l'esame del precedente decreto-legge sul terremoto, sia in occasione delle diverse audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, segnala la necessità di migliorare il provvedimento soprattutto per quanto riguarda zone franche e zone economiche

speciali, con l'obiettivo di favorire l'inse-
diamento di nuove imprese quali volano
della crescita dei territori colpiti.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, nel rin-
graziare i colleghi per gli interventi,
esprime la convinzione che con un lavoro
condiviso ed efficace si potrà integrare un
provvedimento che ha già accolto diverse
sollecitazioni. Con riguardo alle audizioni,
invita tutti i colleghi ad individuare sog-
getti che siano veramente rappresentativi e
che si facciano carico di una preventiva
condivisione delle diverse posizioni. In
secondo luogo, sollecita i colleghi ad esa-
minare con attenzione la documentazione
predisposta dagli uffici, che fornisce, oltre
ad una dettagliata ricostruzione delle
norme, anche una disanima delle ordi-
nanze fin qui emanate, considerato che
alcune delle questioni sollevate trovano già
una loro soluzione con tale strumento,

senza dover ricorrere all'intervento legi-
slativo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel con-
dividere le osservazioni della collega Braga
e nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari* n. 766 del 14 feb-
braio 2017:

a pagina 58, sesta riga, la parola
« 2067 » sia sostituita con la seguente: con
la seguente « 2607 ».

a pagina 58, prima colonna, undice-
sima riga, la parola « 2067 » sia sostituita
con la seguente: « 2607 ».

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 (COM (2016) 710) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

rilevata la delicatezza della fase che l'Unione europea sta attraversando, caratterizzata da una ripresa economica ancora fragile, che non ha dispiegato tutti i suoi benefici per i cittadini, dalla sfida rappresentata dalla costante pressione dei flussi migratori, dalla minaccia del terrorismo e dall'instabilità dei Paesi confinanti con l'UE, nonché dalle incertezze determinate dal risultato del referendum nel Regno Unito;

apprezzata la determinazione della Commissione europea a concentrare la propria azione su un numero limitato di iniziative prioritarie e strategiche per lo sviluppo politico, sociale ed economico dell'Unione;

preso atto positivamente dell'intenzione del Governo di favorire a livello europeo l'adozione di rinnovate politiche in grado di recuperare i valori fondanti dell'UE, a partire dalla ripresa economica, da una maggiore equità sociale e dalla sfida rappresentata dai fenomeni migratori, e con particolare riferimento alle

politiche e alle risorse stanziare in settori prioritari, quali disoccupazione, investimenti pubblici, mobilità e sicurezza;

apprezzata l'intenzione di fare della celebrazione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, nel marzo 2017, un'occasione di riflessione sul processo di rinnovamento dell'Unione europea e di promozione di una maggiore e più equa integrazione;

preso atto positivamente del rilievo dato all'attuazione del pacchetto sull'economia circolare, che – oltre a rappresentare una scelta strategica in termini di risparmio delle risorse del pianeta – offre anche un grande potenziale in termini di innovazione, crescita e occupazione;

ricordato che l'VIII Commissione ha esaminato la comunicazione del 2015 « L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare », con cui è stata inaugurata l'iniziativa, approvando un documento finale;

auspicata la conclusione nel corso del 2017 della revisione del pacchetto rifiuti, che comprende la modifica di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti – quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

ricordato che il summenzionato pacchetto è stato esaminato dalla VIII Commissione, che ha approvato cinque distinti documenti finali;

valutato molto positivamente, infine, il fatto che fra gli obiettivi strategici e i filoni principali d'intervento della politica europea figurano la prosecuzione dell'impegno a lungo termine per la lotta ai cambiamenti climatici e la progressiva costruzione di un'economia europea a basse emissioni di carbonio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in tema di lotta al cambiamento climatico, si valuti l'opportunità di intervenire, allo scopo di mantenere fede agli impegni assunti a livello internazionale, dando seguito alle decisioni adottate alla Conferenza di Marrakech (COP22), tenutasi a novembre 2016, per dare piena attuazione all'accordo di Parigi, verificando l'efficacia del sistema di monitoraggio e di costante revisione periodica degli obiettivi in termini di riduzione dei gas a effetto serra;

b) si valuti l'opportunità di concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione (sistema ETS) dei gas ad effetto serra, assicurandone la piena efficacia, nel senso di: attribuire un prezzo adeguato al carbonio tale da risultare sufficientemente dissuasivo rispetto alle emissioni prodotte e indirizzare gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione, evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati; garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di rilocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi, tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza; valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, e, al contempo, eliminare facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti;

c) con riguardo ai settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emis-

sione ETS, si valuti l'opportunità di definire il raggiungimento di un più equo ed equilibrato sistema di ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra tra gli Stati membri, anche attraverso la determinazione di appropriate flessibilità, valorizzando gli sforzi dei Paesi che, come l'Italia, hanno già ridotto in anticipo le proprie emissioni;

d) nel quadro delle iniziative volte a dare attuazione all'Unione dell'energia, si valuti di procedere con l'approvazione del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», con particolare riguardo all'adozione delle misure volte a conseguire l'obiettivo dell'Unione europea del 27 per cento di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, anche attraverso il riorientamento dei finanziamenti verso la produzione di energia pulita e la promozione di investimenti nel campo della ricerca e della innovazione. Si valuti l'opportunità di un intervento stringente per quanto riguarda eventuali sussidi alle fonti fossili ancora presenti negli Stati membri, nonché di un riordino complessivo dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili di energia per favorirne lo sviluppo su scala continentale con un sistema di regole stabile e omogeneo tra i diversi paesi;

e) nell'ambito delle iniziative in favore di una mobilità a bassa emissione di carbonio, si valuti di procedere con la revisione dell'attuale direttiva «veicoli puliti», che si prefigge di migliorare il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di lotta al cambiamento climatico e all'inquinamento dell'aria e di stimolare il mercato a produrre veicoli sempre più puliti e ad incrementare la competitività. Nel contempo si assumano tutte le iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, l'uso dell'auto ibrida ed elettrica e i sistemi di *car-sharing*;

f) relativamente all'economia circolare, si valuti di integrare l'approccio adottato dalla Commissione europea, attraverso l'assunzione esplicita del concetto di prevenzione e di attività propedeutiche

alla prevenzione della produzione dei rifiuti quali la riprogettazione dei prodotti e dei cicli produttivi e le attività di disassemblaggio;

g) sempre in tema di economia circolare e limitazione degli sprechi, si valuti l'opportunità di promuoverne l'attuazione attraverso interventi coordinati in grado di proporre un quadro regolatorio che contemperì la dimensione ambientale con quella economia e sociale, in linea con l'approccio seguito dalla normativa italiana di recente approvazione, che pone al centro della questione non tanto i rifiuti alimentari ma piuttosto le eccedenze, e il loro recupero ai fini della alimentazione umana per solidarietà sociale. Si tratta di un cambio di prospettiva che consente di vedere i surplus generati all'interno della filiera agroalimentare come risorsa, da gestire in modo efficiente e coordinato, affinché non diventino spreco.

h) Appare prioritario intervenire sul piano delle risorse finanziarie, della formazione del capitale umano e dell'informazione ai cittadini, del rafforzamento del sistema sanzionatorio nonché della revisione degli incentivi e delle agevolazioni attualmente esistenti che non risultino coerenti con gli indirizzi generali;

i) nell'ambito del processo di revisione delle sei direttive in materie di rifiuti, si valuti attentamente la possibilità di: introdurre obiettivi più ambiziosi, puntando al rafforzamento delle politiche di prevenzione e all'incremento del riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento, privilegiando a tal fine interventi volti a responsabilizzare cittadini e imprese in base al principio del « *chi inquina paga* »; incentivare attraverso la fiscalità ambientale gli investimenti a fa-

vore delle imprese più innovative ed efficienti; promuovere e finanziare prodotti di lunga durata, facilmente riparabili, riutilizzabili e riciclabili; adottare misure di sostegno alla ricerca e alla eco-innovazione. Si valuti la necessità di: chiarire alcuni concetti chiave in tema di rifiuti, considerato che le scelte terminologiche si rivelano determinanti per la corretta applicazione della normativa in materia; introdurre una metodologia unica e armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; individuare un modello unico di responsabilità estesa del produttore da poter applicare uniformemente a livello europeo;

j) in relazione alla strategia sull'uso, riuso e riciclo delle plastiche, si valuti di porre in particolare evidenza le finalità di prevenzione o riduzione della produzione di rifiuti in plastica attraverso misure per l'ecodesign – anche prevedendo forme di penalizzazione degli imballaggi non riciclabili che utilizzano plastiche eterogenee – e per lo sviluppo di tecnologie per il riciclo degli imballaggi non integralmente riciclabili. Andrebbe, inoltre, chiarito, anche attraverso campagne informative rivolte ai cittadini, il diverso *fine-vita* delle plastiche tradizionali rispetto alle plastiche compostabili, promuovendo maggiori controlli in ordine alla diffusione di imballaggi non conformi alla legge, dannosi per l'ambiente e per la salute dei consumatori;

k) si valuti di rafforzare l'azione per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030, fissati a livello internazionale nel quadro delle Nazioni Unite, promuovendo a tal fine il ruolo di guida che l'Unione europea può rappresentare. A tal fine appare indispensabile che a livello europeo ci si doti di un quadro di riferimento chiaro e di un percorso di attuazione interno.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01178 Carloni: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti sui servizi ferroviari ad alta velocità di Trenitalia maggiormente fruiti dai pendolari (<i>Discussione e rinvio</i>)	168
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	171

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10608 Biasotti: Misure a carico degli operatori telefonici per i gravi disservizi seguiti al maltempo e alle calamità naturali in Abruzzo	172
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-10609 Liuzzi: Stato di avanzamento e tempi di realizzazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)	173
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	176
5-10610 Bruno Bossio: Stato di realizzazione dell'infrastruttura relativa alla fibra ottica, effettiva connettività e numero di suoi utenti	173
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	177

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri .	174
---	-----

RISOLUZIONI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

7-01178 Carloni: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti sui servizi ferroviari ad alta velocità di Trenitalia maggiormente fruiti dai pendolari.
(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che sono state, altresì, assegnate alla Commissione le risoluzioni 7-01184 Romano Paolo Nicolò e 7-01185 Bordo Franco che, vertendo su argomenti identici, saranno discusse congiuntamente.

Anna Maria CARLONI (PD) illustra la risoluzione in titolo segnalando che essa muove dall'intenzione di individuare una soluzione al problema rappresentato dal costo degli abbonamenti ferroviari. Ricorda che si è appreso attraverso gli organi di stampa che, dopo la cancellazione degli abbonamenti da parte di Nuovo Trasporto Viaggiatori (Ntv) (Italo) nelle tratte tra i capoluoghi di regione, Trenitalia, pur decidendo di mantenerli, ne ha aumentato sensibilmente il costo, tanto che per ottenere lo stesso livello di servizio attuale, cioè la possibilità di viaggiare sette giorni su sette in tutte le fasce orarie in seconda classe, i pendolari dovrebbero pagare in media circa il 35 per cento in più, in forza della sostituzione dell'abbonamento unico esistente fino al 31 gennaio 2017 con quattro, nuove tipologie di abbonamento, articolate su diversi giorni e fasce orarie.

Evidenzia, peraltro, che tra le nuove tipologie di abbonamento, quella che prevede la possibilità di usare i treni ad alta velocità in tutte le fasce orarie, ma solo dal lunedì a venerdì, presenta un incremento di costo pari a circa il 20 per cento rispetto al precedente unico modello di abbonamento.

A titolo di esempio dei rincari, segnala, l'abbonamento mensile di seconda classe per tutti i giorni e tutte le fasce orarie, ossia quello corrispondente all'abbonamento esistente, presenta invece i seguenti aumenti di costo: Torino-Milano (153 chilometri), da 340 a 459 euro; Milano-Bologna (219 chilometri), da 417 a 563

euro; Bologna-Firenze (97 chilometri), da 224 a 302 euro; Firenze-Roma (310 chilometri), da 386 a 521 euro; Roma-Napoli (213 chilometri), da 356 euro a 481 euro; Napoli-Salerno (54 chilometri), da 170 a 230 euro. L'incremento di costo è quindi molto significativo e determinerebbe un aggravio inaccettabile nei confronti delle fasce sociali più deboli, come i pendolari, costretti a doversi spostare ogni giorno, per motivi di lavoro o studio, tra le città capoluogo di regione.

Ricorda altresì che la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 54 del 2016 nel disciplinare i diritti minimi che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere dai gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità, non ha purtroppo previsto un obbligo per le società ferroviarie stesse di offrire servizi in abbonamento, anche in ragione dei rilievi manifestati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale delibera, inoltre, non impone la preassegnazione del posto sul treno all'abbonato; sottolinea, tuttavia, che la medesima Autorità di regolazione dei trasporti ha avuto modo di non escludere che questa specifica domanda di mercato potesse essere ricompresa nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, precisando, a tal proposito che, del tutto in linea con i principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, oltre che con quanto già avviene in altri Paesi europei, si potrebbero assoggettare ad obblighi di servizio pubblico specifiche tratte dei servizi commerciali (ad esempio i servizi ferroviari ad alta velocità) per determinate fasce orarie, periodi della settimana o dell'anno, anche attraverso la possibilità di ricorrere a forme di compensazione dirette per l'utenza mediante rimborsi o contributi rispetto al costo pieno del servizio.

Rammenta che nel corso dell'audizione informale del 24 gennaio 2017 presso la 8a commissione del Senato della Repubblica dell'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello stato italiane, Renato Mazzoncini, quest'ultimo ha sottoposto all'attenzione della commissione, in relazione alla problematica appena de-

scritta, l'opportunità di studiare la possibilità, anche per alcune tratte ad alta velocità, di predisporre un « contratto di servizio », spiegando di aver già sottoposto la questione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e ribadendo la necessità di aprire seriamente un tavolo con Ministero e regioni sul punto.

Ricorda, altresì, che nel corso dell'audizione informale del 25 gennaio 2017 presso la conferenza delle regioni e delle province autonome dell'amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, quest'ultima ha avanzato la proposta, peraltro già anticipata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, di istituire in tavolo comune sul tema abbonamenti e di congelare fino a giugno il 50 per cento degli aumenti per i servizi di abbonamento mensile e mensile formula lunedì-venerdì, mantenendo, in ogni caso, le riduzioni per i servizi di abbonamento del tipo fascia oraria 9:00-17:00: tale riduzione, se applicata, limiterebbe al 10 per cento l'incremento delle previgenti tariffe.

Sottolinea, tuttavia, che nel corso della stessa audizione, è emerso come tale misura tampone sarà valida soltanto a partire da marzo 2017 e non oltre giugno dello stesso anno, lasciando così inevasa la necessità di trovare una risposta strutturale al problema.

Considerato quanto esposto, conclude l'illustrazione della risoluzione in titolo ricordando che con essa si intende impegnare il Governo: ad assumere iniziative per individuare una soluzione che eviti aumenti del costo degli abbonamenti di così rilevante entità, insostenibili per gli utenti abbonati ai servizi di trasporto ferroviario ad alta velocità; a valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento ad obblighi di servizio pubblico per le specifiche tratte dei servizi commerciali ad alta velocità interessate dal trasporto dei pendolari, ovvero a valutare la praticabilità delle altre soluzioni delineate dall'Autorità di regolazione dei trasporti; a valutare in tal senso, l'istituzione di un tavolo di confronto, che coinvolga le aziende di trasporto, i Ministeri compe-

tenti e le associazioni di passeggeri, e in particolare il Comitato nazionale pendolari alta velocità (Npav); a valutare l'opportunità di assumere urgentemente un'iniziativa normativa in modo da consentire al Parlamento di esaminare e di esprimere un parere anche sugli schemi di contratto di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane spa.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) per l'illustrazione della risoluzione a sua firma rinvia alla lettura del testo e dichiara, a nome del suo gruppo, la disponibilità a giungere ad un testo condiviso e unitario.

Franco BORDO (SI-SEL) condividendo il senso dell'intervento della collega Carloni e della risoluzione da lei presentata, si dichiara anch'egli disponibile a lavorare alla stesura di un testo unitario. Per l'illustrazione della risoluzione a sua firma rinvia alla lettura del testo sottolineando che essa contiene un punto con carattere di novità, quello relativo all'applicazione di specifici algoritmi per la fissazione delle tariffe degli abbonamenti – che determina un'alterazione dei costi degli abbonamenti sulle tratte sovraregionali –, che sarebbe bene rientrasse in un possibile testo unitario. Ritiene altresì opportuno che nel testo unitario si specifichi che il Governo eserciti, in materia, attività ispettive e sanzionatorie.

Ivan CATALANO (CI) annuncia che sulla materia in discussione anche il suo gruppo presenterà una risoluzione che però, può già anticipare, non avrà un contenuto in linea con quelle appena illustrate giacché intende esprimere il convincimento che il trasporto ferroviario dell'alta velocità, ora a libero mercato, non debba godere di pubbliche sovvenzioni che distorcono la libertà economica nonché dall'interpretazione del ruolo del Governo che deve limitarsi a quello di mediatore.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo se intende esprimere le proprie valutazioni sulle risoluzioni in discussione o se si riserva di farlo in una successiva seduta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ritenendo utile l'integrazione delle risoluzioni 7-01178 Carloni, 7-01184 Romano Paolo Nicolò e 7-01185 Bordo Franco e, in considerazione di quanto appena dichiarato, la loro differenziazione dalla risoluzione annunciata dal deputato Catalano, si riserva di esprimere il parere sulla eventuale risoluzione unificata nonché sulla predetta annunciata risoluzione ancora da presentare, nel prosieguo dell'esame dei testi.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle proposte di risoluzione ad una successiva seduta, anche al fine di permettere di verificare se vi è la possibilità di predisporre un testo unitario.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017
— Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 14 febbraio 2017.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente e relatore*, ricorda che nell'ultima seduta aveva formulato la proposta di parere riservandosi, tuttavia, di integrarne i contenuti alla luce di approfondimenti ulteriori che sono ancora in corso di realizzazione. Per tale motivo ritiene utile poter disporre di altro tempo per condurre un'esauritiva attività istruttoria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.

C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, come richiesto, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore e il rappresentante del Governo avevano introdotto alcune riflessioni in merito agli articoli 3 e 4 e sulle proposte emendative ad essi riferite.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, confermando che le attenzioni istruttorie si erano soffermate sui citati articoli 3 e 4 in seguito ad alcuni rilievi sollevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informa che nelle scorse settimane si sono tenute costanti interlocuzioni con il Ministero al fine di trovare possibili soluzioni.

Segnala che negli ultimi giorni si è individuato un percorso di lavoro e di interlocuzione con il Ministero da condividere con il proponente della proposta di legge e con altri colleghi interessati. Tale percorso, ove i commissari concordino, richiede ancora del tempo – a suo giudizio, estremamente limitato – che rende necessario il rinvio del prosieguo dell'iter.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ribadisce di essere al corrente del fatto che negli ultimi giorni vi sono stati fruttuosi incontri tra il relatore Mauri e i Direttori generali competenti in materia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Condivide quindi la richiesta di disporre di altro tempo per ulteriori approfondimenti istruttori al fine di ottenere un testo condiviso.

Michele DELL'ORCO (M5S) nel riserverarsi di concordare un orientamento con i colleghi del gruppo dichiara, a titolo personale, la sua disponibilità ad accogliere la richiesta di un ulteriore differimento per i necessari approfondimenti istruttori, senza, però, sottacere le perplessità che tale richiesta genera. Infatti ricorda che il testo in discussione, che origina da un'iniziativa dell'opposizione, è già all'esame da oltre un anno con il rischio di essere nuovamente rinviato alle calende greche.

Segnala, peraltro, che il tema trattato nel provvedimento in esame si intreccia con le annose problematiche che sono all'origine delle odierne proteste da parte dei conducenti dei taxi.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10608 Biasotti: Misure a carico degli operatori telefonici per i gravi disservizi seguiti al maltempo e alle calamità naturali in Abruzzo.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dalle conseguenze del maltempo e delle calamità naturali che hanno investito pesantemente il Centro Italia, in particolare modo l'Abruzzo, e che hanno fatto registrare una gravissima interruzione di fornitura di energia elettrica che avrebbe provocato anche il blocco delle centraline telefoniche, colpendo servizi pubblici essenziali, come gli ospedali, e l'interruzione di migliaia di utenze telefoniche sospen-

dendo, per giorni, la possibilità di una vita normale, l'accesso ai servizi comunali nonché a quelli bancari. In tal senso chiede al Governo quali iniziative intenda assumere in relazione ai gravi disservizi del servizio di telefonia che si sono registrati nella regione Abruzzo promuovendo iniziative per un risarcimento *ad hoc* in favore di tutti gli utenti colpiti e la verifica della corretta esecuzione dei piani di investimento per la gestione, lo sviluppo e la manutenzione delle reti telefoniche nonché l'adeguatezza delle misure messe in campo, in considerazione del fatto che tale zona è, da sempre, soggetta ad eventi di maltempo e calamità naturali.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il sottosegretario per la risposta ricevuta che tuttavia ritiene soddisfacente solo in parte anche considerato quanto affermato relativamente al fatto che il Ministero è ancora in attesa dell'esito dell'istruttoria richiesta agli operatori e all'Agcom ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative.

Ritiene che non sia accettabile che eventi atmosferici simili possano determinare blocchi così gravosi, considerato che tali zone sono, da sempre, soggette ad eventi di maltempo e calamità naturali.

5-10609 Liuzzi: Stato di avanzamento e tempi di realizzazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando specificamente che l'iniziativa da cui nacque l'emendamento sul cosiddetto catasto delle infrastrutture nacque da una lontana iniziativa, nel 2014, del Movimento 5 Stelle, dapprima condiviso da altre forze politiche per poi essere approvato dal Governo.

Ricorda che anche la sezione centrale di controllo sulla gestione delle ammini-

strazioni dello Stato della Corte dei conti ha avuto modo di osservare che la realizzazione del sistema [SINFI] appare in ritardo e sottolinea che il suo gruppo era già da tempo intenzionato a chiedere conto dello stato di attuazione del sistema e a conoscerne la tempistica per la sua conclusione.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'ampia risposta ricevuta che contiene quelle informazioni sulla tempistica che erano l'oggetto della loro richiesta. Segnala che, naturalmente, il Movimento 5 Stelle continuerà a controllare l'andamento dei lavori e fin da ora fissa un appuntamento per il prossimo mese di giugno al fine di verificare se vi sarà, come annunciata, la conclusione della prima fase del sistema SINFI.

5-10610 Bruno Bossio: Stato di realizzazione dell'infrastruttura relativa alla fibra ottica, effettiva connettività e numero di suoi utenti.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, che trae anche spunto dalla relazione della Corte dei Conti sul finanziamento degli interventi infrastrutturali per la banda larga 2007-2015 che evidenzia una duplice situazione: da una parte la copertura sostanzialmente completa per la banda larga, con l'intervento pubblico che ha contribuito « a ridurre il *digital divide* » sceso dal 15 per cento del 2005 all'1,03 per cento del 2015; dall'altra, i ritardi sulla fibra ottica a causa di una burocrazia che blocca gli ingranaggi.

Ricorda che la Corte dei Conti segnala anche il ritardo nell'attuazione del SINFI – il catasto nazionale delle infrastrutture – da parte di Infratel ma esprime « un giudizio positivo » sugli interventi per la « banda ultralarga che, seppure iniziati in ritardo, hanno di recente ricevuto un no-

tevole impulso, essendo stati emanati bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione di tali infrastrutture per 2.200 milioni circa».

Sottolinea, tuttavia, che le gare sono attualmente bloccate – la prima, che coinvolge sei regioni, ha visto prevalere OpEn Fiber (Enel-Cdp) con offerte però ritenute anomale mentre sembra che anche il secondo bando, riguardante 10 regioni e la provincia di Trento, sia oggetto di ricorsi – e che rimane anche il problema della connettività degli uffici pubblici e delle scuole soprattutto al Sud, dove le pubbliche amministrazioni utilizzano molto poco la banda ultra larga posata in larga parte con i fondi pubblici negli ultimi anni, con una spesa che si aggira intorno al miliardo di euro.

Considerato quanto appena esposto, intendendo sapere quale sia lo stato reale di attuazione della fibra ottica dal punto di vista dell'infrastruttura fisica e da quello dell'effettiva connettività, ovvero quanti utenti pubblici e privati siano effettivamente connessi in fibra in Italia, si chiede se lo stallo delle gare dipenda anche da un problema tecnico e cioè al fatto che le gare si svolgono al massimo ribasso.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) segnalando, in particolare, che una prima gara relativa alle regioni Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto è in fase di

valutazione delle offerte – si è in fase di aggiudicazione provvisoria – e non appena terminati i lavori della Commissione di Gara, ritiene entro la fine del mese, si giungerà all'aggiudicazione definitiva del soggetto che realizzerà gli interventi.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per l'ampia risposta ricevuta che considera sufficientemente soddisfacente, quanto meno per quanto concerne lo stato dell'arte.

Invita il Governo a vigilare perché l'intervento diretto è importante soprattutto per consentire che l'infrastruttura di rete continui ad essere di proprietà pubblica. Conclude interrogandosi circa gli effetti che ci saranno, a seguito di questo intervento, in termini di connettività reale su fibra generata in favore dei cittadini.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

C. 1964 Oliaro ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-10608 Biasotti: Misure a carico degli operatori telefonici per i gravi disservizi seguiti al maltempo e alle calamità naturali in Abruzzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, nei giorni di intensa perturbazione meteorologica che ha interessato il Centro Italia, ed in particolare le regioni Abruzzo e Marche, con neviccate pressoché ininterrotte dal lunedì 16 fino al giovedì 19 e forti venti, si è determinata una situazione di emergenza sull'intera rete elettrica regionale, sia su quella di trasmissione sia su quella di distribuzione che ha avuto ripercussioni anche su quella telefonica.

Sulla base delle criticità segnalate, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad interessare gli operatori e l'Agcom, chiedendo un'informativa rispetto ai disservizi registrati nella Regione Abruzzo al fine di verificare la corretta gestione e manutenzione delle reti telefoniche nonché l'adeguatezza delle misure messe in campo e si è in attesa dell'esito dell'istruttoria al fine dell'adozione delle conseguenti iniziative. Detta iniziativa si somma alle verifiche in corso sui disservizi occorsi alla rete elettrica.

Si rappresenta infatti che, come comunicato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), a livello di impianti (sistemi di commutazione e trasmissione), i più rilevanti problemi si sono registrati per la mancanza di alimentazione elettrica, alla quale, di norma, si

rimedia con l'attivazione automatica di batterie tampone e di gruppi elettrogeni, la cui autonomia è dimensionata per periodi di black-out di durata breve e media. Tuttavia, i prolungati ed anomali black-out elettrici registrati, soprattutto nelle regioni anzidette, hanno comportato, in alcuni casi, lo spegnimento di tali impianti.

I disservizi hanno interessato stazioni radio base per telefonia mobile e centrali di commutazione e sistemi di accesso per la telefonia fissa. Nell'ambito dei piani emergenziali, sono state ripristinate dapprima le centrali ritenute « strategiche » per la maggior concentrazione di utenze anche « sensibili » nonché gli impianti radiomobili a maggior strategicità e con ampie coperture radio. Ad inizio mese di febbraio, circa il 98 per cento dei disservizi di rete fissa e mobile risulta risolto, percentuale totalmente coperta al 100 per cento alla data di oggi.

Per quanto concerne invece le eventuali azioni di risarcimento in favore degli utenti colpiti, le possibili iniziative che ricadono nelle competenze dell'Agcom, al fine di salvaguardare la posizione dei soggetti effettivamente danneggiati, saranno seguite e sollecitate dal Ministero dello sviluppo economico.

ALLEGATO 2

5-10609 Liuzzi: Stato di avanzamento e tempi di realizzazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti rappresentando quanto segue.

Nel quadro della complessiva disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 33 del 2016, con l'obiettivo di favorire il rapido sviluppo delle reti in banda ultra larga, il Sistema federato delle infrastrutture rappresenta un rilevante strumento informativo che consente agli operatori di pianificare efficacemente l'installazione delle reti digitali e di utilizzare le infrastrutture esistenti, i cui dati sono raccolti nel sistema. Ciò permette di ridurre i costi di posa delle reti in banda ultra larga e di accelerarne la realizzazione.

A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 16 maggio 2016, che ha stabilito le regole tecniche e le modalità operative per la realizzazione del SINFI, è stata sottoscritta in data 16 giugno 2016 la prevista Convenzione che assegna ad Infratel Italia, società *in house* del Ministero dello sviluppo economico, i compiti tecnico-operativi necessari al fine di rendere operativo il SINFI entro il primo semestre del 2017. Ciò sarà possibile anche grazie all'utilizzo della cartografia georeferenziata di tutto il territorio nazionale del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), gestito da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), in virtù di uno specifico Accordo di collaborazione sottoscritto da MiSE e MiPAAF nel luglio 2016.

A seguito di tale accordo, la società Infratel Italia, in data 19 gennaio 2017, ha firmato una convenzione con AGEA che prevede l'avvio della prima fase del sistema SINFI, la cui conclusione è prevista entro il prossimo giugno 2017, con il rilascio della prima *release* relativa alle funzioni di base del sistema informativo.

È inoltre, in corso la raccolta dei dati degli operatori che stanno affluendo presso la società Infratel Italia in parallelo all'attività descritta.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2016 è stato istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio, al quale partecipano anche rappresentanti di Regioni, Comuni, AGCOM e AGID, con compiti di indirizzo tecnico, di raccordo operativo tra le amministrazioni che ne fanno parte e di monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema.

Nella prima riunione del 21 dicembre 2016 il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio ha definito le « Linee guida per la produzione dati del SINFI » attualmente in via di approvazione. Tali linee guida puntano ad agevolare la comprensione della specifica di contenuto SINFI ed a semplificare la fase di produzione dei dati da parte dei diversi soggetti chiamati al popolamento dello stesso sistema.

ALLEGATO 3

5-10610 Bruno Bossio: Stato di realizzazione dell'infrastruttura relativa alla fibra ottica, effettiva connettività e numero di suoi utenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento agli argomenti posti dagli Onorevoli Interroganti nel Question Time in discussione, rappresento quanto segue.

Sottolineo, in primo luogo, che il Governo attribuisce estrema rilevanza strategica al progetto di digitalizzazione del territorio nazionale e alla riduzione del *digital divide*, accuratamente verificato in tutto il Paese e, in particolare, nelle aree a fallimento di mercato, con minore densità di popolazione, caratterizzate dall'assenza d'iniziativa privata (cosiddette aree bianche).

La Strategia per la banda ultra larga, adottata dal Governo nel 2015, ha previsto un complesso di interventi da parte dello Stato, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti per la diffusione delle infrastrutture digitali sull'intero territorio nazionale, consentendo di impiegare le risorse pubbliche in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea ed assicurando pari opportunità di crescita alle diverse aree del Paese.

Nel giugno 2016, la Commissione europea ha riscontrato la conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato del piano di intervento pubblico nelle aree bianche definito dal Governo ed ha conseguentemente adottato la decisione di autorizzazione del regime di aiuti.

Preciso che, ai fini dell'attuazione del piano autorizzato dalla Commissione europea, è stato scelto dal Governo lo strumento dell'intervento diretto, caratterizzato dal principio secondo cui l'infrastruttura in fibra ottica finanziata resta di proprietà pubblica, affidandosene la costruzione e gestione all'ingrosso ad un

concessionario, individuato con una procedura di gara. Il concessionario offre, pertanto, servizi di accesso alla rete in banda ultra larga agli altri operatori che mettono a disposizione degli utenti finali i servizi di connettività veloce. Ciò differenzia tale strumento dal modello adottato per precedenti interventi, tra cui il piano Eurosud, che prevedeva l'attribuzione di un contributo pubblico per la realizzazione della rete digitale affidata all'operatore che conserva la titolarità dell'infrastruttura.

Confermo l'impegno del Governo di rispettare i termini di conclusione del progetto di infrastrutturazione delle aree bianche entro la fine del 2020, che consentirà a tutti i cittadini ed alle imprese di avere a disposizione servizi di connettività a 30 e 100 Mbps. Le procedure di gara per l'infrastrutturazione delle aree bianche è in corso e procede senza ritardi.

In particolare, una prima gara relativa alle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, è in fase di valutazione delle offerte e non appena terminati i lavori della Commissione di Gara arriverà rapidamente all'aggiudicazione definitiva del soggetto che realizzerà gli interventi. Riguardo la seconda gara, comprendente le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, il prossimo 20 febbraio è fissato il termine di presentazione delle offerte. Quanto alle restanti regioni, rilevo che si è in attesa della sottoscrizione da parte di Puglia, Calabria e Sardegna, dell'accordo di programma con il Mise, che

costituisce atto propedeutico all'avvio della procedura di gara che verrà immediatamente dopo avviata.

Evidenzio, inoltre, che, alcuni operatori (Telecom Italia, Eolo e Fastweb), hanno presentato ricorsi sulle due procedure di gara, che saranno discussi nel merito, essendo state rigettate tutte le istanze cautelari sospensive presentate dai ricorrenti. Pertanto, tali iniziative non hanno inciso sullo svolgimento delle procedure di gara che allo stato prosegue secondo quanto illustrato.

Con riferimento al quesito posto in merito allo stato di attuazione della fibra ottica, il Ministero dello sviluppo economico è in attesa di conoscere l'esito del-

l'indagine conoscitiva avviata dall'AGCom riguardo all'utilizzo delle reti in banda ultra larga realizzate nell'ambito del piano di intervento pubblico Eurosud. Riguardo agli utenti connessi in fibra ottica, l'AGCom, che cura la raccolta ed il monitoraggio dei dati relativi alle reti nell'ambito dell'Osservatorio sulle Comunicazioni, ha indicato a dicembre 2016 che gli accessi complessivi alla rete fissa a banda larga superano le 15,4 milioni di unità, con una crescita di 630 mila unità su base annua, mentre le linee NGA (*Next Generation Access*) registrano oltre due milioni di connessioni (con un incremento di 720 mila unità dall'inizio dell'anno 2016).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	179
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	182

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	180
Sui lavori della Commissione	180

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.
COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII-bis, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere che è stata anticipata ieri per email a tutti i colleghi della Commissione.

Adriana GALGANO (CI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni che ripropongono e arricchiscono osservazioni in gran parte già formulate nei numerosi atti europei esaminati in fase ascendente dalla Commissione. Sottolinea in particolare che nelle premesse della proposta di parere ha positivamente richiamato che nella *Relazione programmatica 2017* il Governo ha assicurato che adotterà ogni iniziativa utile e opportuna per l'assegnazione al nostro Paese della sede centrale ora prevista a Londra in materia di *life science*, come da impegni assunti in sede di approvazione alla Camera degli ordini del giorno nn. 9/03867-A/001 e A/003 in data 14 settembre 2016. Sottolinea altresì l'importanza della lettera g) delle osservazioni che, con riferimento *Strategia per il mercato unico digitale*, indica come prioritario il modello

dell'apertura e dell'interoperabilità delle piattaforme e l'adozione di standard pubblici. Rileva altresì la necessità di stabilire regole chiare e stringenti in merito alla portabilità dei profili al fine di tutelare i dati digitali dei cittadini europei. Richiama infine l'importanza del pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione europea il 25 maggio 2016 per la promozione del commercio elettronico e per la rimozione delle barriere transfrontaliere online, relativamente al quale sollecita il Governo a chiarire in modo più dettagliato le posizioni che intende assumere nelle fasi negoziali.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35

Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di non poter essere presente con suoi rappresentanti alla seduta odierna. Assicura che rappresenterà formalmente il disagio di tutti i componenti della Commissione a fronte di un comportamento che in questa settimana ha registrato per ben due volte l'assenza del Governo in sede di attività ispettiva.

Davide CRIPPA (M5S) invita il presidente a informare la Presidente della Camera di un comportamento che ritiene inaccettabile e irrispettoso dell'istituzione parlamentare, affinché la questione sia trattata ai più elevati livelli istituzionali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, si riserva di valutare la proposta del collega Crippa.

Sui lavori della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che dovrebbe essere trasmesso a breve alla Camera il disegno di legge di conversione di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, in corso di esame presso il Senato. Sottolineato che il provvedimento reca disposizioni di notevole interesse per la X Commissione cui dovrebbe essere assegnato in sede consultiva, avverte che ove i tempi di esame presso la Camera dei deputati fossero assai limitati, la Commissione potrebbe essere convocata anche il prossimo lunedì 20 febbraio per consentire l'espressione del parere in tempo utile.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza anche in questa sede il fatto che la Commissione non abbia espresso il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio approvato dall'Assemblea nella seduta odierna. Ricorda altresì che sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 243 del 2016, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, è stato espresso il parere solo sul testo originario, diversamente da quanto convenuto nell'ufficio di presidenza della Commissione, di esprimere il parere anche sul testo modificato dalla Commissione in sede referente, in considerazione delle rilevanti disposizioni sul gruppo Ilva riconducibili alla competenza primaria della Commissione Attività produttive. Sollecita pertanto la presidenza a prevedere tempi congrui di esame del disegno di legge sulla proroga di termini.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento al « decreto risparmio » sottoli-

nea che ha ritenuto di non procedere all'espressione del parere in giornate in cui non erano previste sedute dell'Assemblea avendo acquisito l'assenso alla sua proposta in tal senso da tutti i gruppi presenti in Commissione ad eccezione del M5S, con una maggioranza dei componenti ben superiore a quella dei tre quarti prevista dal regolamento. Per quanto riguarda la mancata espressione di un secondo parere della Commissione sul testo modificato del « decreto Mezzogiorno » rileva che tutte le Commissioni in sede consultiva si sono espresse sul testo originario in quanto la Commissione Bilancio ha terminato i la-

vori in sede referente lo scorso 1° febbraio votando nella medesima seduta sia le restanti proposte emendative sia il mandato al relatore: il testo modificato non è stato pertanto inviato alle Commissioni in sede consultiva. Per quanto riguarda, il « decreto proroga termini » ha già acquisito l'orientamento favorevole del gruppo PD e di una componente del gruppo misto a esaminare il provvedimento anche in tempi molto ristretti. Assicura pertanto che la Commissione esprimerà il parere, ovviamente ove assegnato dalla Presidenza della Camera.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5.

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della commissione europea per il 2017 (COM (2016)710) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

considerato che:

l'esame congiunto dei documenti in oggetto costituisce una preziosa occasione per affrontare, in una logica coerente e complessiva, diverse questioni all'interno di un quadro organico che consenta di distinguere gli obiettivi prioritari e definisca le opportune strategie;

tale occasione merita apprezzamento perché consente di evitare il rischio di una dispersione e di una frammentazione delle iniziative politiche e legislative delle istituzioni europee, in coerenza con quanto previsto dalla Strategia di *better regulation* e implica, per gli Stati membri, un impegno a focalizzare le priorità e a concentrare le azioni negoziali in sede europea sulle questioni di primaria importanza;

in questo senso, tale metodo è importante anche per il nostro Paese, che è afflitto da un'elevata inflazione normativa e che troppo spesso non si dimostra in grado di delineare con la necessaria consapevolezza e tempestività proprie scelte strategiche e di razionalizzare e concentrare gli interventi da porre in essere

utilizzando al meglio le risorse a disposizione su un numero limitato di priorità, anche ai fini dei negoziati da condurre presso le sedi europee,;

le priorità indicate dalla Commissione europea appaiono in larga parte condivisibili. Ciò vale per il completamento della *Strategia per il mercato unico digitale*, per la prosecuzione della Strategia dell'Unione dell'energia e la lotta ai cambiamenti climatici, per la Strategia spaziale europea e, più in generale, per le iniziative, recentemente adottate, per promuovere una ripresa degli investimenti, con particolare riguardo al potenziamento, da poco disposto, del Piano Juncker;

tutte queste iniziative, così come Horizon 2020, la *Strategia per la rinascita industriale* che, allo stato, tuttavia, appare ancora delineata soltanto in termini molto generici e non sufficientemente dettagliati, così come il prossimo aggiornamento della *Strategia Europa 2020* che l'Unione europea si è impegnata a realizzare, devono inserirsi in un quadro fortemente concentrato sull'esigenza di un adeguato sostegno alla ripresa dell'economia e delle attività produttive, al recupero della competitività e della produttività in modo da consentire alle economie europee di reggere più efficacemente la concorrenza, molto aggressiva e spesso sleale, di alcune economie emergenti;

espresso apprezzamento per il fatto che nella Relazione programmatica 2017 il

Governo assicura che « adotterà ogni iniziativa utile e opportuna per l'assegnazione al nostro Paese della sede centrale ora prevista a Londra in materia di *life science*, come da impegni assunti in sede di approvazione alla Camera degli ordini del giorno nn. 9/03867-A/001 e A/003 in data 14 settembre 2016 »;

ricordato che:

la X Commissione ha approvato il 19 luglio 2016 il documento finale (Doc. XVIII, n. 45), in cui si sottolinea che il comparto siderurgico italiano continua a costituire uno dei pilastri dell'industria europea e si invita l'Unione europea ad assumere un atteggiamento più deciso e incisivo per reagire alla concorrenza sleale e dannosa praticata da alcuni Paesi extra-UE, introducendo misure analoghe a quelle adottate dagli Stati Uniti d'America, realizzando una riforma generale degli strumenti di difesa commerciale e soprassedendo sull'attribuzione dello status di mercato alla Cina finché il Paese non dimostri di rispettare le regole del commercio internazionale;

analoghe e più incisive osservazioni sono state formulate dalla X Commissione nel documento finale (Doc. XVIII, n. 64) deliberato il 9 febbraio 2017 relativamente alla comunicazione COM(2016)690 che sollecita gli Stati membri ad approvare con urgenza la proposta di regolamento COM(2013)192 volta a modernizzare gli strumenti di difesa commerciale; il medesimo documento finale si riferisce anche alla proposta di regolamento COM(2016)721 in cui si prospetta l'introduzione di un nuovo metodo di calcolo del *dumping* sulle importazioni da Paesi in cui vi sono distorsioni del mercato o in cui lo Stato ha un'influenza pervasiva sull'economia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) gli obiettivi e gli indirizzi strategici indicati dalla Commissione europea deb-

bono trovare concreta e puntuale attuazione in termini tali da potenziare la capacità delle economie europee di recuperare più elevati tassi di crescita e maggiore competitività, migliorare la produttività, preservare i livelli di occupazione e assicurare nuove opportunità di impiego, soprattutto per le giovani generazioni;

b) in tal senso, le misure che dovranno essere adottate per tradurre concretamente l'obiettivo, fissato dalla Commissione europea, di riportare l'industria manifatturiera al 20 per cento del PIL assumono un ruolo decisivo. L'industria manifatturiera, deve essere messa in condizione di fronteggiare, attraverso l'avanzamento tecnologico e il miglioramento della produttività, la competizione internazionale. A tal fine, la *Strategia per la rinascita industriale* deve tradursi in iniziative concrete ed essere accompagnata da un potenziamento degli strumenti di difesa commerciale che contrastino efficacemente la concorrenza sleale e includano il *dumping* sociale tra i parametri decisivi per la valutazione del riconoscimento dello status di economia di mercato. Ciò vale con particolare riferimento a settori che negli ultimi anni sono stati considerevolmente esposti alla concorrenza sleale di alcune economie emergenti, come il settore siderurgico o quello dell'*automotive*;

c) occorre realizzare un complesso di misure coerenti, volte a consentire a tutti gli Stati membri di migliorare la propria resilienza energetica. Ciò deve avvenire attraverso strategie che non possono essere affidate soltanto agli sforzi e all'impegno dei singoli Paesi, ma che richiedono un sistema condiviso per un più efficace raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, sviluppo e integrazione delle reti e potenziamento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, così da ridurre anche la dipendenza dai fornitori esterni. In questo scenario, appare fondamentale il reperimento e lo stanziamento di adeguate risorse, ad esempio utilizzando la Banca europea per gli investimenti (BEI) per lo sviluppo delle reti e la loro integrazione;

d) nella *governance* dell'Unione dell'energia uno dei pilastri è costituito dalla sicurezza energetica. Al fine di rafforzare la resilienza complessiva del sistema europeo, con particolare riferimento al GNL, appare di capitale importanza dotare le reti infrastrutturali di una capacità bidirezionale di trasporto su tutti gli interconnettori degli Stati membri, in modo da garantire sul piano tecnico la reciproca fornitura e un'adeguata liquidità a tutti i mercati;

e) altro pilastro per la costruzione dell'Unione dell'energia è rappresentato dalla materia del riscaldamento e del raffreddamento responsabili di metà del consumo energetico finale all'interno dell'UE; in questo ambito occorre dare seguito all'indirizzo della Commissione europea di favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti con priorità per gli interventi che interessino interi edifici (pubblici e privati) piuttosto che le singole abitazioni;

f) sono inoltre prioritarie le strategie che intendono collocare l'Europa alla frontiera tecnologica e che mirano a costruire una leadership europea a livello globale, quali, ad esempio, la *Strategia spaziale europea*, fondamentale per le prospettive di crescita dell'industria manifatturiera ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, e la *Strategia per il mercato unico digitale* la quale, attraverso il potenziamento delle regole e delle infrastrutture digitali, l'iniziativa per il *cloud computing* e la digitalizzazione delle attività manifatturiere, può consentire il pieno dispiega-

mento di tutte le potenzialità offerte dall'informatizzazione; a questo scopo appare indispensabile promuovere investimenti pubblici e privati diretti al potenziamento delle infrastrutture di reti di nuova generazione, anche attraverso incentivi fiscali per assicurare un'adeguata redditività degli interventi realizzati e, sul versante della domanda, per indurre i consumatori a preferire prodotti a più elevato contenuto tecnologico digitale;

g) con particolare riferimento alla *Strategia per il mercato unico digitale*, appare prioritario perseguire il modello dell'apertura e dell'interoperabilità delle piattaforme e adottare standard pubblici; appare altresì necessario stabilire regole chiare e stringenti in merito alla portabilità dei profili al fine di tutelare i dati digitali dei cittadini europei; in questo contesto, è altresì necessario che la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che ne garantisca la massima sicurezza con particolare riferimento ai cosiddetti *big data* e alla tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale;

h) sottolineata infine l'importanza del pacchetto di proposte legislative presentate dalla Commissione europea il 25 maggio 2016 per la promozione del commercio elettronico e per la rimozione delle barriere transfrontaliere online, appare necessario che il Governo chiarisca in modo più dettagliato le posizioni che intende assumere nelle fasi negoziali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	185
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	189

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende ». (COM(2016)710).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i>)	186
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	191

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	187
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commis-

sione la deputata Giorgia Meloni, che ringrazia, a nome della Commissione, per il lavoro svolto.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Nuovo testo C. 3500.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto, l'espressione del parere avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende ».
(COM(2016)710).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ricordato che nella seduta dello

scorso 9 febbraio si è svolta la relazione introduttiva, avverte che nella seduta odierna, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione procederà a esprimere il proprio parere alla XIV Commissione.

Chiede, pertanto, alla relatrice se voglia illustrare la sua proposta di parere.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni.

Fa presente, in particolare, che esse riguardano, in primo luogo, la necessità che, in occasione della prossima formalizzazione da parte della Commissione europea del Pilastro europeo dei diritti sociali, si sostenga l'esigenza di garantire la massima effettività ai principi in esso affermati, anche attraverso l'integrazione di obiettivi sociali nella procedura del Semestre europeo, con valore vincolante al pari degli obiettivi di finanza pubblica, e l'individuazione di misure di carattere economico e finanziario che consentano di supportare investimenti mirati nel campo delle politiche occupazionali e sociali.

In secondo luogo, si richiede al Governo di sostenere l'approvazione, entro l'anno in corso, della nuova iniziativa per i giovani, valorizzando in particolare gli interventi rientranti nella nuova agenda per le competenze per l'Europa, e di adottare opportune iniziative al fine di rafforzare l'efficacia dell'iniziativa Garanzia giovani, in termini di supporto alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, verificando, in particolare, l'idoneità dei tirocini formativi offerti ad incidere positivamente sulla futura occupabilità dei giovani interessati.

Infine, nell'ambito del negoziato relativo alla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori (COM(2016)128), indicata dalla Relazione programmatica tra le proposte prioritarie in sospeso, si sollecita il Governo a proporre l'individuazione di misure che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, rafforzino l'affermazione del principio che lo

stesso lavoro nello stesso posto deve essere retribuito allo stesso modo contrastando pratiche sleali, nonché segnalando l'esigenza di adottare, in tempi certi e ragionevolmente contenuti, disposizioni specifiche per il settore dell'autotrasporto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gnechi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2017.

Marialuisa GNECCHI (PD), richiamando quanto già rappresentato nella seduta del 2 febbraio 2017, chiede al sottosegretario Bobba di voler sollecitare la trasmissione alla Commissione dei dati aggiornati relativi alle pensioni liquidate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, distinguendo tra i lavoratori e le lavoratrici, indicati, rispettivamente, dalla lettera *a*) e dalla lettera *b*) del medesimo comma 15-*bis*. Ritiene, infatti, che – in considerazione delle restrizioni adottate in via amministrativa – il numero degli effettivi beneficiari della misura sia ampiamente inferiore alla platea di 55.000 lavoratori, ipotizzata dalla relazione tecnica riferita alla medesima disposizione.

Si dichiara consapevole dell'assoluta anomalia di una discussione su una questione che potrebbe essere risolta in via amministrativa, lamentando che sia necessario presentare ed esaminare una proposta di legge al fine di permettere l'accesso al pensionamento di soggetti che, sulla base di una specifica norma di legge, avrebbero potuto farlo, se non fosse intervenuta una ingiustificata interpretazione restrittiva da parte di una circolare dell'INPS.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, prendendo atto di quanto osservato dalla deputata Gnechi, fa presente che inoltrerà la richiesta di dati da lei formulata all'INPS, unico detentore dei medesimi dati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità, segnala che,

a seguito di un nuovo esame, possono considerarsi ammissibili le seguenti proposte emendative:

Rizzetto 3.3, in quanto la disciplina del termine di decorrenza per l'esercizio dell'azione di responsabilità rappresenta una misura di carattere generale volta a definire sul piano temporale i limiti di responsabilità dei professionisti, in linea con le finalità del Capo I del provvedimento;

Gebhard 15.4, in quanto l'emendamento, sopprimendo la disposizione che prevede l'applicazione agli assistenti domiciliari all'infanzia della provincia autonoma di Bolzano dei contributi previdenziali e assicurativi nella misura prevista per i lavoratori domestici anche nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, è volto a favorire modalità di lavoro che agevolano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a garantire a lavoratori che svolgono la propria prestazione nel proprio domicilio un trattamento non inferiore rispetto a quello che spetterebbe loro in via ordinaria, in linea con le finalità del Capo II del provvedimento.

Fa presente, altresì, che l'emendamento Placido 6.9 può considerarsi, a un nuovo esame, ammissibile, nel presupposto che la clausola di neutralità riportata al comma 2 del medesimo articolo 6, espressamente riferita al comma 1, possa intendersi estesa anche alla delega introdotta dalla proposta emendativa in esame.

Conferma, invece, la valutazione di inammissibilità delle seguenti proposte

emendative: Airaudo 3.04, Pizzolante 6.01 e 6.03, Polverini 6.04, Ciprini 7.23, Rostellato 8.9, Ciprini 8.17 e Ciprini 9.07.

Osserva, quindi, che, secondo quanto stabilito, la Commissione avrebbe dovuto passare all'esame delle proposte emendative presentate, tuttavia, d'accordo con il rappresentante del Governo, chiede di rinviare tale esame alla giornata di martedì 21 febbraio, al fine di poter valutare in modo più approfondito i contenuti delle medesime proposte, al fine dell'espressione dei pareri.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, nel concordare con quanto rappresentato dal presidente Damiano, sottolinea l'esigenza di approfondire meglio i contenuti delle numerose proposte emendative presentate, anche in considerazione dell'ampio spettro di argomenti su cui incidono le medesime proposte, che richiedono un adeguato coinvolgimento di tutte le amministrazioni coinvolte.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.
(Nuovo testo C. 3500).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3500, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

osservato che il provvedimento è volto a superare le criticità derivanti dall'attuale assetto normativo, che inquadra la disciplina dei testimoni di giustizia nell'ambito della normativa in materia di collaboratori di giustizia, contenuta nel decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, così come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45;

considerato che il provvedimento dà seguito a molte proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato, al termine di un'ampia attività conoscitiva, nella sua Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, presentata il 23 ottobre 2014 (Doc XXIII, n. 4);

rilevato che l'articolo 6 della proposta di legge prevede l'applicazione ai testimoni di giustizia e agli altri protetti di speciali misure di sostegno volte ad assicurare una condizione economica equivalente a quella preesistente;

osservato, in particolare, che il comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo prevede la corresponsione di un assegno periodico nei casi in cui il testimone sia

impossibilitato a svolgere attività lavorativa o a percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela adottate o per effetto delle dichiarazioni rese;

evidenziato che la lettera *g*) del medesimo comma 1 prevede la corresponsione di una somma volta a compensare il mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che questi non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

considerato che l'articolo 7 reca disposizioni volte ad assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, prevenendo, in particolare: la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa; il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, qualora i medesimi soggetti abbiano perso l'occupazione lavorativa o non possano più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione; in caso di mancato riacquisto dell'autonomia lavorativa o del godimento di un reddito equivalente a quello pregresso, la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico ovvero l'accesso a un programma di assunzione in una pubblica

amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità posseduti, anche in soprannumero rispetto alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative delle nuove assunzioni;

ritenuto che, nel loro complesso, le disposizioni in materia di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavora-

tivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti determinino un significativo rafforzamento delle tutele di tali soggetti, non subordinandone l'attivazione all'inserimento in un programma speciale di protezione, che determini il trasferimento in un luogo protetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un’Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

rilevato che, alla luce di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l’esame degli strumenti programmatici relativi alla partecipazione del nostro Paese all’Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea, rappresenta un’importante sede per discutere gli orientamenti delle Istituzioni europee nell’ambito delle politiche del lavoro, nonché per valutare le priorità che il Governo intende perseguire, in linea con le indicazioni contenute nella Relazione programmatica per l’anno in corso;

osservato, su un piano generale, che nell’anno 2017 l’Unione europea è chiamata ad affrontare importanti sfide, essendo messa in pericolo la sua stessa coesione, specialmente dopo l’esito del *referendum* svolto nel Regno Unito sull’uscita dell’Unione stessa, a causa della crescente instabilità del contesto internazionale, delle pressioni derivanti dal rafforzamento dei fenomeni migratori e dall’insufficiente crescita dell’economia;

condivisa l’opportunità che, in questo contesto, siano rilanciate, anche in occa-

sione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, iniziative volte al rafforzamento dell’integrazione politica tra gli Stati membri e al completamento del sistema di coordinamento delle politiche economiche, anche al fine di promuovere la creazione di un contesto economico più favorevole alla crescita, agli investimenti e all’occupazione;

espresso apprezzamento per l’orientamento della Commissione europea, condiviso anche dal Governo italiano, di rafforzare il cammino della ripresa attraverso il consolidamento dei principali indicatori economici, tra i quali, in primo luogo, l’occupazione, tenendo conto del fatto che, specialmente a seguito dell’introduzione delle procedure del Semestre europeo, le politiche nazionali in materia devono sempre più essere valutate nel quadro degli orientamenti dell’Unione europea in materia di politica economica, anche alla luce delle raccomandazioni annualmente formulate a ciascuno Stato membro dalle Istituzioni dell’Unione con riferimento al programma nazionale di riforma e al programma di stabilità;

tenuto conto, a tale riguardo, della necessità di scongiurare, come messo in luce in più sedi dal Governo italiano, la programmata riduzione delle già esigue risorse destinate al finanziamento delle politiche europee in materia di immigrazione, disoccupazione, soprattutto giovanile, investimenti pubblici, mobilità, sicurezza e formazione dei giovani;

rilevato che, in materia di occupazione e di mercato del lavoro, le Istituzioni europee e il Governo italiano concordano sulla necessità di procedere con interventi che stimolino la ripresa economica e la domanda di lavoro, soprattutto nei settori a maggiore richiesta di lavoratori altamente qualificati;

apprezzata la volontà espressa dalla Commissione europea, nel quadro della riprogrammazione finanziaria per il periodo 2017-2020, di incrementare la dotazione finanziaria per l'Italia del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi nelle aree prioritarie delle migrazioni, della crescita e dell'occupazione giovanile, nonché di integrare la dotazione iniziale dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) di un miliardo di euro, cui corrisponderà l'erogazione di un miliardo di euro di da parte del Fondo sociale europeo;

condivisa la scelta della Commissione di indicare, tra le proposte prioritarie, una nuova iniziativa per i giovani, finalizzata a offrire a ogni giovane prospettive reali di istruzione, formazione ed impiego, anche tenendo conto della dichiarazione congiunta sulle priorità legislative dell'Unione europea per il 2017, sottoscritta dai presidenti *pro tempore* del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione europea, che auspica l'approvazione di tale nuova iniziativa entro l'anno 2017;

considerato che tale intendimento, teso a rafforzare le politiche attive, risulta pienamente coerente con uno degli assi portanti della riforma del lavoro realizzata in attuazione della legge n. 183 del 2014, con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che sarà pienamente operativa nell'anno 2017;

rilevato che, nel medesimo alveo, si collocano anche le prossime iniziative del Governo, preannunciate dalla Relazione programmatica, consistenti nell'inizio della sperimentazione dell'assegno di ricolloca-

zione, nel rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG), sulla base dei risultati ottenuti dalla medesima iniziativa, che ha registrato un numero di partecipanti di gran lunga maggiore alle previsioni e il cui rifinanziamento consentirà ad una ben più ampia platea di beneficiare delle misure offerte dal Programma operativo nazionale;

condiviso l'impegno del Governo, in sintonia con quello delle Istituzioni europee, in materia di sicurezza sul lavoro, in vista della prossima presentazione da parte della Commissione di una specifica Strategia per il periodo 2016-2020, nonché in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso e irregolare, attraverso il supporto alla Piattaforma per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso;

apprezzato l'impegno del Governo a seguire il *dossier* relativo al Pilastro europeo dei diritti sociali, con particolare attenzione alle possibili proposte di direttiva sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e al consolidamento delle strategie nazionali, nonché alla revisione e all'aggiornamento della normativa europea in materia;

segnalata l'esigenza che la Commissione europea, nell'ambito delle proprie proposte, che dovrebbero essere formalizzate entro il prossimo mese di marzo, assicuri la vincolatività dei principi affermati nel Pilastro europeo dei diritti sociali, anche attraverso il loro sistematico inserimento nell'ambito della procedura del Semestre europeo;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettività dei principi affermati nel Pilastro europeo dei diritti sociali, il Governo debba sostenere lo stanziamento di adeguate risorse nell'ambito del bilancio dell'Unione europea e promuovere una discussione volta a sollecitare un particolare trattamento, in sede di applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita e di valutazione dei disavanzi pubblici, agli investimenti di carattere sociale, tenendo

conto anche dei positivi effetti che essi possono produrre sulla crescita economica;

considerata favorevolmente l'intenzione dell'Esecutivo, nel quadro della costruzione del Pilastro europeo dei diritti sociali, di sostenere la prosecuzione della riflessione, già avviata, sull'introduzione di un sussidio europeo di disoccupazione, in linea con la proposta avanzata in proposito dal Governo italiano, supportata anche dalla risoluzione della Camera n. 6-00223 del 21 marzo 2016;

preso atto dell'impegno delle Istituzioni europee e del Governo italiano a mantenere alta l'attenzione sui giovani ad alto rischio di emarginazione, sui giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro e né nella formazione, nonché sui giovani immigrati di prima e seconda generazione e rifugiati, favorendo, in particolare, l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani, attraverso, fra l'altro, la presentazione, da parte della Commissione europea, della nuova iniziativa per i giovani, nonché attraverso specifiche iniziative legislative relative a un quadro di qualità per i tirocini e che introdurranno formule di mobilità per gli apprendisti;

apprezzata la volontà, manifestata dal Governo italiano, di presentare un nuovo rapporto sull'adeguatezza delle pensioni, anche al fine di arricchire i contenuti del dibattito in corso su questi temi nell'Unione europea, prevalentemente incentrato sul tema della sostenibilità dei sistemi pensionistici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione alla proposta definitiva per l'istituzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali, che la Commissione europea formalizzerà nel prossimo mese di marzo, si sostenga l'esigenza di garantire la massima effettività ai principi affermati nell'ambito del medesimo Pilastro,

anche attraverso l'integrazione di obiettivi sociali nella procedura del Semestre europeo, con valore vincolante analogo a quello degli obiettivi di finanza pubblica, e l'individuazione di misure di carattere economico e finanziario che consentano di supportare investimenti mirati nel campo delle politiche occupazionali e sociali; in questo ambito, si rappresenti l'esigenza di perseguire il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'Unione europea per promuovere politiche anticicliche e contrastare gli effetti negativi dell'incremento del tasso di disoccupazione in caso di *shock* asimmetrici, in linea con quanto prospettato dal Governo italiano con la proposta di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, avanzata nel febbraio 2016 con il documento « Una strategia europea condivisa per crescita, lavoro e stabilità »;

b) in linea con quanto indicato nella Relazione programmatica, provveda il Governo a sostenere l'approvazione, entro l'anno in corso, della nuova iniziativa per i giovani, valorizzando in particolare gli interventi rientranti nella nuova agenda per le competenze per l'Europa, che assumono valore strategico al fine di ridurre gli squilibri esistenti nel mercato del lavoro tra le conoscenze e le capacità richieste dall'evoluzione dei modelli produttivi in relazione al progressivo sviluppo degli strumenti informatici e dell'automazione e le competenze sviluppate dal sistema dell'istruzione e della formazione;

c) con riferimento all'attuazione nel nostro Paese dell'iniziativa Garanzia giovani, anche alla luce dei contenuti della comunicazione della Commissione europea « La Garanzia giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza » (COM(2016)646) e degli esiti del monitoraggio relativo agli esiti dell'iniziativa, effettuato sul piano nazionale, provveda il Governo ad adottare opportune iniziative al fine di rafforzarne l'efficacia in termini di supporto alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, verificando, in particolare, l'idoneità dei

tirocini formativi offerti ad incidere positivamente sulla futura occupabilità dei giovani interessati;

d) per quanto attiene alla proposta di revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori (COM(2016)128), indicata dalla Relazione programmatica tra le proposte prioritarie in sospenso, si sostenga nel negoziato l'individuazione di misure che, nel

rispetto del principio di sussidiarietà, rafforzino l'affermazione del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto deve essere retribuito allo stesso modo, contrastando in questo modo pratiche sleali, nonché si segnali l'esigenza di adottare, in tempi certi e ragionevolmente contenuti, disposizioni specifiche anche per il settore dell'autotrasporto.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DI NOVE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato 195

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10611 Grillo: Sui costi d'acquisto del farmaco anti epatite C « Sovaldi » 196

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 213

5-10612 Piazzoni: Adozione del regolamento attuativo delle nuove norme sugli indennizzi a favore delle persone affette da sindrome da talidomide 196

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 215

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 196

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 196

ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) 216

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 198

ALLEGATO 4 (Emendamento della relatrice) 218

COMITATO DI NOVE

Giovedì 16 febbraio 2017.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.35.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10611 Grillo: Sui costi d'acquisto del farmaco anti epatite C «Sovaldi».

Giulia GRILLO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara non del tutto insoddisfatta della risposta, pur avendo il Governo indubbiamente fornito alcune informazioni utili. Riservandosi di approfondire il contenuto della risposta, rileva che da essa emergerebbe lo svolgimento di una trattativa tra l'AIFA e la Gilead di cui non era a conoscenza.

Sottolinea in ogni caso il rischio per cui, nel caso di riferimento al prezzo medio, le regioni si troverebbero costrette a pagare un importo per trattamento di circa 15.000 euro, ben superiore, quindi, alla presunta cifra di 4.000 euro, prevista per l'ultimo scaglione di pazienti.

5-10612 Piazzoni: Adozione del regolamento attuativo delle nuove norme sugli indennizzi a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta e rassicurata dalla risposta, che ribadisce l'impegno prioritario del Ministero della salute ad adottare tempestivamente il regolamento attuativo delle nuove norme sugli indennizzi a favore delle persone affette da

sindrome da talidomide. Nel ricordare che tale tematica è oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione Affari sociali, che ha anche approvato una specifica proposta di legge in materia, dichiara che continuerà il suo personale impegno per la definitiva soluzione del problema.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta precedente è stato votato, da ultimo, l'emendamento Fucci 3.42 e che nella medesima seduta la relatrice ha presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Amato 3.47. Avverte che la relatrice ha presentato una nuova proposta di riformulazione del predetto emendamento Amato 3.47 (*vedi allegato 3*) da cui riprenderà l'esame nella seduta odierna.

Ricorda altresì che, sulla base di quanto si è stabilito, a maggioranza, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, si procederà all'esame delle proposte emendative rimanenti fino alla mezzanotte della seduta odierna. A quel punto, il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri anche qualora dovessero residuare proposte emendative non poste in votazione. Ricorda, infine, che a seguito di quanto stabilito nella predetta riunione dell'Ufficio di presidenza, ha rappresentato alla Presidente della Camera l'esigenza di rinviare a lunedì 27 febbraio l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in titolo.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, precisa che la nuova proposta di riformulazione contiene poche modifiche rispetto alla precedente tra cui l'inserimento nelle DAT anche delle prestazioni diagnostiche, come sollecitato dal collega Calabrò, e una diversa formulazione delle modalità relative alla loro redazione, per uniformità con quanto previsto dall'articolo 1, in materia di consenso informato.

Maria AMATO (PD) accetta la nuova proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.47 proposta dalla relatrice, condividendo anche l'inserimento nelle DAT di indicazioni relative agli esami diagnostici, posto che nelle fasi terminali dell'esistenza qualunque stimolo

può essere estremamente più impattante di quanto accade in condizioni normali. Nel porre in rilievo le precisazioni contenute nell'emendamento rispetto ai casi di mancanza o rinuncia del fiduciario, segnala che il cuore del provvedimento a suo avviso non è rappresentato dall'articolo in discussione, ma dalle norme sul consenso informato, che permetteranno di rispettare le diverse sensibilità dei pazienti.

Ricordando che le DAT non hanno natura obbligatoria, segnala, a titolo esemplificativo, che potrà essere possibile dare indicazioni sulla disponibilità a terapie sperimentali, sulle diverse pratiche analgesiche e sul desiderio di non terminare la propria esistenza in un ospedale. In ogni caso, anche presso il proprio domicilio, il paziente non deve essere abbandonato in quanto l'ansia del morire è amplificata dalla solitudine. Ricorda, in conclusione, che il gruppo del Partito Democratico, in concomitanza con l'avvio della discussione sul testo in esame, ha presentato un atto di sindacato ispettivo la cui risposta ha fornito rassicurazioni circa l'applicazione della normativa sulle cure palliative.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alla Commissione sulla nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Amato 3.47.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che, in ragione del numero degli iscritti a parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Amato 3.47, come riformulato, non appare ipotizzabile l'esaurimento degli stessi prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, prevista per le 15.30.

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che la relatrice passi nel frattempo ad illustrare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

La Commissione concorda.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Palmieri 4.69 ed invita al ritiro, precisando

che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Fucci 4.10 e Piccione 4.209. Esprime parere contrario sugli emendamenti Locatelli 4.1, Mantero 4.6, Silvia Giordano 4.5, nonché sugli identici emendamenti Calabrò 4.153 e Palmieri 4.71 e sugli emendamenti Palmieri 4.70 e Gigli 4.51 in quanto, seppure con diverse finalità, non tengono conto del fatto la pianificazione condivisa delle cure comporta per sua natura un rapporto paritario tra medico e paziente. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Ferranti 4.32 ed esprime parere favorevole sugli analoghi emendamenti Locatelli 4.2, Stella Bianchi 4.18 e Nicchi 4.12, a condizione che siano riformulati in analogia con quanto previsto dall'articolo 1 (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Mantero 4.7, Palmieri 4.72 e Binetti 4.66 e parere favorevole sugli identici emendamenti Locatelli 4.3, Mantero 4.8 e Nicchi 4.13. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Palmieri 4.73, Binetti 4.67 e 4.68, Menorello 4.16, Palmieri 4.74, Menorello 4.15 e Palmieri 4.75. Esprime parere favorevole sull'emendamento Piccione 4.210 a condizione che sia riformulato prevedendo che il documento di pianificazione condivisa delle cure sia modificato non dal paziente, come prevede il testo in esame, ma su richiesta del paziente. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli identici emendamenti Locatelli 4.4 e Nicchi 4.14, dell'emendamento Bosco 4.158, nonché dell'articolo aggiuntivo Roccella 4.030.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Gigli 5.2, Roccella 5.275 e Gigli Tit. 1.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione.

Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita un chiarimento da parte del Presidente sulle proposte emendative che risulterebbero

precluse dall'approvazione dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che potrà fornire gli opportuni chiarimenti alla ripresa dei lavori, quando la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite all'articolo 3. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 18.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stato ritirato l'emendamento Piccione 4.210.

Ricorda che nella seduta precedente era stato richiesto, da parte di alcuni

deputati, di sapere preventivamente quali emendamenti risulterebbero assorbiti o preclusi a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato. Al riguardo, avverte che, ove dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato, fosse approvato, risulterebbero assorbite ovvero precluse le seguenti proposte emendative: Pagano 3.243, Palmieri 3.192, Pagano 3.268, Fucci 3.373, Ferranti 3.93, gli identici Locatelli 3.11 e Nicchi 3.35, Mantero 3.16, gli identici Marazziti 3.33, Gigli 3.90 e Pagano 3.278, nonché gli identici Calabrò 3.180 e Palmieri 3.183, Silvia Giordano 3.17, Menorello 3.63, Calabrò 3.179, Fucci 3.10, Pagano 3.353, gli identici Fucci 3.8, Menorello 3.64, Binetti 3.140, Palmieri 3.185 e Pagano 3.281, Marzano 3.14, Schullian 3.53, 3.51 e 3.52, Pagano 3.244 e 3.270, Roccella 3.362, Silvia Giordano 3.18, Pagano 3.245, Ferranti 3.94, Palmieri 3.194, Roccella 3.364, Gigli 3.83 e 3.84, Palmieri 3.195, gli identici Palmieri 3.186 e Calabrò 3.175, Pagano 3.287, Menorello 3.62, Silvia Giordano 3.20, Locatelli 3.12, Nicchi 3.36, Menorello 3.61, 3.59 e 3.58, Mura 3.45, Pagano 3.292, gli identici Calabrò 3.176 e Palmieri 3.187, Binetti 3.144 e 3.145, Roccella 3.366 e 3.367, Locatelli 3.13, Gigli 3.73, Roccella 3.368, Schullian 3.54, gli identici Silvia Giordano 3.23 e Nicchi 3.37, Silvia Giordano 3.24, Binetti 3.142, Monchiero 3.67, Piccione 3.322, Monchiero 3.68, gli identici Gigli 3.113 e Menorello 3.57, nonché gli identici Palmieri 3.196 e Gigli 3.115, Silvia Giordano 3.21, gli identici Gigli 3.117 e Palmieri 3.197 nonché gli identici Calabrò 3.177 e Palmieri 3.188, Schullian 3.55, Roccella 3.369, Bosco 3.334, Silvia Giordano 3.25, Pagano 3.247, Roccella 3.370, gli identici Calabrò 3.174 e Palmieri 3.190, Nicchi 3.41 e gli identici Calabrò 3.181, Palmieri 3.182 e Pagano 3.276.

Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza sul piano procedurale la scelta compiuta dalla presidenza di far votare l'emendamento Amato 3.47, come riformulato, in quanto da tale votazione di fatto risulteranno preclusi la maggior parte degli

emendamenti presentati all'articolo 3, che peraltro hanno già ricevuto un parere contrario da parte della relatrice. Al riguardo, ritiene che tale modalità di esame degli emendamenti restringa eccessivamente la dialettica politica ed il confronto fra i gruppi parlamentari, anche in considerazione del contenuto assai rilevante dell'articolo 3, che a suo giudizio rappresenta l'essenza stessa del provvedimento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, intende precisare che gli emendamenti indicati sarebbero risultati comunque assorbiti ovvero preclusi, anche ove fosse stato approvato l'emendamento Amato 3.47 nel testo originario, indipendentemente, quindi, dalla riformulazione. Precisa, peraltro, che, nonostante vi siano tanti emendamenti preclusi, resta comunque un certo numero di proposte emendative che saranno poste in votazione.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) ritiene di dover specificare che sull'articolo 3 si pone una seria questione politica e non procedurale, che riguarda l'emendamento Amato 3.47, concepito evidentemente allo scopo di determinare gli effetti preclusivi o di assorbimento illustrati dal presidente, a prescindere dalla sua riformulazione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo per un richiamo al regolamento, esprime forti perplessità sulla procedura di esame degli emendamenti che si sta seguendo, che non sembrerebbe rispettare le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 87 del Regolamento. In particolare, contesta l'ordine di votazione seguito nel fascicolo degli emendamenti, che a suo avviso, precluderebbe il legittimo esercizio dei diritti delle minoranze.

Ritiene, infatti, che l'emendamento Amato 3.47, allontanandosi meno dal testo originario rispetto agli altri, avrebbe dovuto essere collocato in fondo al fascicolo degli emendamenti. Si riserva, quindi, di appellarsi alla Giunta per il Regolamento così come previsto dall'articolo 16, comma 2 del Regolamento.

Evidenzia, quindi, che la presidenza dovrebbe individuare le soluzioni più opportune al fine di poter mettere in votazione tutte le proposte emendative presentate, ritenendo che nel caso di specie si voglia evitare di effettuare tutte le votazioni, essendo in discussione delicati temi etici. Auspica, pertanto, che la presidenza valuti la possibilità di modificare l'ordine di votazione degli emendamenti rispetto a quello riportato nel fascicolo, preannunciando che, in caso contrario, percorrerà la strada del ricorso al parere della Giunta per il Regolamento.

Domenico MENORELLO (CI) si associa integralmente alle considerazioni svolte dal collega Sisto.

Alessandro PAGANO (LNA), nel condividere fino in fondo l'intervento del deputato Sisto, desidera evidenziare come nel corso dell'esame del provvedimento in titolo sia, in realtà, venuto meno un serio confronto nel merito tra le diverse posizioni politiche e che le tesi legittimamente sostenute dalle opposizioni e dal suo gruppo, pur essendo state esposte, sono rimaste del tutto inascoltate.

Osserva che si sta svolgendo una dura battaglia politica, che rientra nella normale dialettica parlamentare. Tuttavia, nel caso specifico, si vede costretto a richiamare il presidente alla sua funzione di garanzia del rispetto delle regole, segnalando che l'atteggiamento che vorrà tenere potrà influire anche su considerazioni di carattere personale. Fa presente, infatti, che se il deputato Sisto ha ritenuto di voler porre una questione procedurale in modo così drastico, è perché tale questione regolamentare si pone davvero. In conclusione, ritiene che sarebbe opportuno sospendere la seduta e discutere in un altro momento l'emendamento Amato 3.47 e le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.

Matteo MANTERO (M5S) trova del tutto inaccettabili le minacce, anche non troppo velate, rivolte dal deputato Pagano al presidente e alla maggioranza: a suo

avviso, si tratta di un vero proprio attacco frontale. Ricorda ai colleghi degli altri gruppi di opposizione che, proprio a causa del loro atteggiamento, il dibattito sugli aspetti di merito è risultato compresso e che in realtà la presidenza nei loro confronti ha tenuto un comportamento più favorevole rispetto a quello riservato al suo gruppo in altre occasioni. Al riguardo, ricorda al deputato Sisto di aver adottato la grave decisione di ricorrere alla cosiddetta « ghigliottina » durante l'esame della legge elettorale presso la I Commissione Affari costituzionali, al tempo da lui stesso presieduta. Probabilmente, se in quell'occasione il presidente *pro-tempore* della I Commissione avesse adottato altre decisioni di carattere procedurale, sarebbe stata approvata una legge elettorale migliore, che la Consulta non avrebbe dovuto dichiarare incostituzionale.

Rispetto alla specifica questione posta dal deputato Sisto, ritiene che, poiché l'emendamento Amato 3.47 è interamente sostitutivo, esso non può che essere collocato nella posizione in cui si trova nel fascicolo degli emendamenti. Rileva, pertanto, come il deputato Sisto, con le predette considerazioni abbia voluto assumere esclusivamente una posizione politica.

Anna Margherita MIOTTO (PD), stigmatizzando le parole dell'onorevole Pagano, ne sottolinea la pericolosità e osserva che non c'è stata alcuna violazione del Regolamento nell'andamento dei lavori. Rileva, piuttosto, che siano state rese da alcune parti delle dichiarazioni del tutto fuori luogo, che sicuramente non hanno agevolato il buon andamento dei lavori.

Silvia GIORDANO (M5S) invita il presidente Marazziti a replicare in modo chiaro alle valutazioni espresse dall'onorevole Pagano e a dissociarsi dalla dichiarazione rilasciata alla stampa dall'onorevole Gigli, che fa parte dello stesso gruppo del presidente, il quale ha preannunciato alla stampa l'intenzione di abbandonare i lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che la sua stessa presenza costituisce un'evidente risposta a quanto divulgato dalla stampa. Invita, quindi, tutti i componenti della Commissione ad entrare nel merito della discussione. Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori della Commissione rispetto all'esame del provvedimento in oggetto, ritiene di aver svolto il proprio ruolo sempre nel rispetto del Regolamento. Ricorda come si sia preoccupato di garantire l'approfondimento di tutti i temi, come attestano le trenta ore di seduta dedicate alle sole votazioni, senza considerare tutte le altre fasi di esame, pur dovendo, al tempo stesso, tenere conto delle date stabilite dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il fatto di procedere alla votazione degli emendamenti non rispettando il Regolamento sarebbe lesivo non solo dei diritti delle minoranze, ma dei diritti dei parlamentari in quanto tali, anche perché, con riferimento al provvedimento in oggetto, essendosi formate delle maggioranze trasversali, è complicato anche parlare di maggioranza e di opposizione.

In conclusione, si scusa per l'incidente di percorso circa la nota predisposta per la stampa, cui faceva riferimento la deputata Silvia Giordano, evidentemente anticipata rispetto ai tempi in cui avrebbe dovuto essere divulgata.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), nell'esprimere la propria fiducia nei confronti del presidente e del modo in cui fino ad ora ha condotto la discussione, rileva che non c'è stato alcun trattamento di favore da parte della presidenza nei confronti dell'uno o dell'altro gruppo. Con riferimento all'intervento del deputato Sisto, sottolinea che quest'ultimo non sembra mettere comunque in discussione il presidente, bensì lo invita a confermare il suo ruolo di garante.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel rendere precisazioni rispetto agli interventi

svolti sull'ordine dei lavori, chiarisce che l'emendamento Amato 3.47 è un emendamento interamente sostitutivo, recando esso modifiche a tutti i commi dell'articolo 3 ed aggiungendone uno, con una portata emendativa, quindi, maggiore rispetto agli emendamenti successivi, che incidono su singoli commi. Pertanto, tale emendamento non può che essere collocato nel punto in cui si trova nel fascicolo, dopo l'emendamento Fucci 3.42 che, essendo più lontano dal testo originario, è stato collocato prima dell'emendamento Amato 3.47. Ribadisce, quindi, che non c'è stata alcuna alterazione dell'ordine di votazione.

Rileva, peraltro, che l'emendamento Amato 3.47 è stato reso disponibile a tutti i deputati a partire dal 17 gennaio scorso, data di pubblicazione del fascicolo integrale, prima che intervenisse il meccanismo della segnalazione degli emendamenti. Segnala che dal 17 gennaio ad oggi, pur essendosi svolte numerose e lunghe sedute dedicate agli emendamenti, non è stato sollevato alcun problema o eccezione procedurale e che la relatrice aveva presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 già nella seduta di martedì 14 febbraio, illustrando puntualmente le modifiche proposte rispetto al testo originario del predetto emendamento. Nella seduta odierna la relatrice ha poi presentato una nuova proposta di riformulazione dell'emendamento Amato 3.47, apportando solo alcune piccole modifiche, volte soprattutto ad accogliere alcuni rilievi che erano stati formulati da alcune parti.

Nel ricordare alla Commissione che il termine stabilito per inviare il testo emendato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere è fissato alle ore 24 della giornata odierna, come stabilito a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri, sottolinea come gli interventi sull'ordine dei lavori, a suo avviso infondati, sottraggano, di fatto, tempo all'esame delle proposte emendative a danno di coloro che, al contrario, desidererebbero esaminare tutti gli emendamenti e approfondire i temi in essi contenuti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede che resti agli atti che, a suo avviso, l'emendamento Amato 3.47 andrebbe votato alla fine dell'esame dell'articolo 3, per consentire la votazione degli altri emendamenti, precisando come la speditezza dei lavori non costituisca una giustificazione per un'applicazione distorta del Regolamento. Ribadisce, inoltre, che si rivolgerà alla Giunta per il Regolamento e che, qualora il ricorso fosse accolto, ciò pregiudicherebbe il prosieguo dell'*iter* del provvedimento, impedendo, di fatto, il suo approdo in Aula.

Giovanni MONCHIERO (CI), non comprendendo le obiezioni mosse dal deputato Sisto e condividendo le considerazioni svolte dal presidente Marazziti e dal deputato Mantero, suggerisce di prendere in considerazione l'ipotesi di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato.

Silvia GIORDANO (M5S), nell'esprimere l'adesione del suo gruppo alla proposta avanzata dal deputato Monchiero, fa presente, tuttavia, che in tal caso si dovrebbe consentire una sola dichiarazione di voto per gruppo, della durata complessiva di 5 minuti, cui seguirebbero poi le votazioni comma per comma.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, si esprime favorevolmente rispetto alla proposta dell'onorevole Monchiero, se ciò consente alla Commissione di andare avanti con i lavori.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede precisazioni circa le modalità di votazione, in particolare se si debba procedere a votare solo le parti diverse dal testo originario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel rispondere alla richiesta dell'onorevole Sisto, chiarisce che la votazione sarebbe effettuata comma per comma.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) insiste nella richiesta di porre in votazione la

riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 dopo le proposte emendative più lontane dal testo originario o, altrimenti, di sospendere i lavori della Commissione per sottoporre la questione procedurale da lui segnalata alla Presidente della Camera ed eventualmente alla Giunta per il Regolamento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ribadisce che qualunque decisione si voglia prendere rispetto alle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, in ogni caso il testo inviato per i pareri sarà quello frutto delle proposte emendative approvate sino alle ore 24 di oggi. Osservando che difficilmente la Presidente della Camera potrà esprimere un parere entro l'ora indicata, la richiesta del deputato Sisto avrebbe come conseguenza l'invio alle Commissioni del testo risultante dagli emendamenti sinora approvati. Si interroga pertanto sulla finalità di tale richiesta che, di fatto, impedirebbe lo svolgimento di un dibattito utile sia per approvare eventuali correzioni in sede referente, sia per offrire spunti per ulteriori interventi migliorativi da apportare nel corso dell'esame in Assemblea.

Matteo MANTERO (M5S) insiste sul fatto che il deputato Sisto ha posto una questione procedurale priva di fondamento ed invita, pertanto, tutti i commissari ad avviare la discussione sul merito del provvedimento.

Giovanni MONCHIERO (CI), alla luce degli sviluppi della discussione in corso, ritiene che l'eventuale votazione per parti separate dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato, non agevolerebbe la prosecuzione dei lavori. Ritira, pertanto, la richiesta precedentemente avanzata.

Mario MARAZZITI, *presidente*, osserva che la Commissione appare in grado di riprendere gli interventi sul merito dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) insiste nella richiesta di sospensione dei lavori.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, rileva che nella lunga discussione svolta sinora si continua a non entrare nel merito del testo in esame avanzando solo questioni di natura procedurale. Constata, peraltro, che le obiezioni provengono soprattutto da parte di chi non ha partecipato a nessuna delle numerose sedute della Commissione e delle 30 ore circa dedicate alla votazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, manifestando in tal modo un evidente disinteresse verso i contenuti dello stesso.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene che lo svolgimento di un breve Ufficio di presidenza potrebbe consentire di individuare una soluzione per una rapida e proficua prosecuzione dei lavori, ribadendo che più tempo si impiega per questioni procedurali e più si toglie spazio al dibattito sui contenuti. Nel rimettersi, comunque, alla volontà della Commissione, constata che vi è un atteggiamento prevalente per la prosecuzione dei lavori, senza ulteriori interruzioni.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) invita il presidente ad esprimere in maniera formale il rifiuto di acconsentire alla sua richiesta di sospendere i lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, respinge la richiesta di sospendere i lavori della Commissione, ribadendo che la modalità di procedere con la votazione degli emendamenti proposta dal deputato Sisto è contraria ad una prassi costante e renderebbe incoerente l'esame degli emendamenti stessi, ricordando, altresì, che il fascicolo degli emendamenti era nella disponibilità di chiunque già da un mese. Ribadisce, inoltre, che un'eventuale sospensione toglierebbe spazio sia per emendare il testo che per raccogliere elementi utili, al fine di apportare ulteriori modifiche nel corso dell'esame in Assemblea, che si tradurrebbe in un danno per tutti i componenti della Commissione e specialmente per coloro che

vogliono modificare, in senso migliorativo, il testo in discussione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), ribadendo che la modalità di prosecuzione dei lavori rappresenta un *vulnus* rispetto al corretto svolgimento dei lavori parlamentari, dichiara che abbandonerà i lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel dichiararsi dispiaciuto ogni qualvolta un deputato decide di abbandonare i lavori della Commissione, prende atto della scelta del deputato Sisto.

Silvia GIORDANO (M5S), entrando nel merito della riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 proposta dalla relatrice, segnala che avrebbe preferito l'impiego dell'espressione « volontà e desideri dell'estensore » rispetto a « convinzioni e preferenze del disponente », per uniformare il diverso contenuto dei commi 1 e 3. Si dichiara inoltre in disaccordo con la scelta di sostituire l'espressione « indica » in luogo di « può indicare » in relazione all'individuazione del fiduciario, segnalando al tempo stesso una contraddizione con la successiva disposizione che disciplina cosa accade in caso di assenza del fiduciario. Manifesta soddisfazione per la scelta di accogliere nel testo la propria proposta emendativa 3.18, relativa alla revoca del fiduciario. Esprime, invece, dubbi sull'aver tolto la possibilità di redigere le DAT anche in presenza di due testimoni. Chiede, inoltre, se la scelta di sopprimere la parola « pieno » in relazione al rispetto delle DAT, abbia natura formale o sostanziale, ritenendola pericolosa in quest'ultimo caso. Segnala, quindi, come altamente problematica la formulazione del comma 4, in quanto il rinvio all'articolo 1 comma 7, così come ora modificato, di fatto costituisce un richiamo al codice deontologico dei medici, che appare in contrasto sia con le finalità del provvedimento che, nello specifico, con le modalità di redazione delle DAT, posto che l'articolo 38 di tale codice appare decisamente più restrittivo del testo in discussione.

Matteo MANTERO (M5S), nel sottolineare che l'emendamento in esame, benché riformulato, non appare, a suo avviso, completamente convincente, evidenzia come la Commissione stia svolgendo pienamente il proprio lavoro di legislatore in un sistema di democrazia parlamentare, non considerando affatto una stranezza il fatto che su questo provvedimento ci possa essere una maggioranza trasversale.

Passando al merito dell'articolo 3, sottolinea l'importanza che sia previsto esplicitamente che ciascuna persona maggiorenne possa esprimere le proprie convinzioni e volontà e che abbia la possibilità di revocare la scelta del fiduciario, pur osservando come manchi un esplicito riferimento a quelli che sono i compiti specifici che il fiduciario è chiamato a svolgere.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 3, a proposito dell'eventuale conflitto che può insorgere tra fiduciario e medico, fa presente che, a suo avviso, deve essere sempre tutelata la volontà del paziente.

Giovanni MONCHIERO (CI) desidera rivolgere alcune richieste di chiarimento alla relatrice, innanzitutto sulle ragioni della scelta del verbo « indica », di cui al comma 1 dell'articolo 3. Osserva, inoltre, come al medesimo comma 1, poiché si utilizza il termine « disposizioni », sarebbe stato preferibile associare ad esso il termine « volontà » in luogo di « convinzioni e preferenze ». Infine, non comprende del tutto cosa significhi l'espressione « in caso di necessità » prevista al comma 3.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, chiarisce che la scelta di utilizzare il verbo « indica » rappresenta una forte sollecitazione ma non un vero e proprio obbligo e si dichiara, quindi, disponibile a modificare eventualmente tale espressione, anche al fine di rendere ancor più rilevante la figura del fiduciario. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, chiarisce che la disposizione di cui al secondo periodo è stata inserita in quanto non è previsto un termine di scadenza delle DAT e, quindi, occorre disciplinare le fattispecie di ri-

corso al giudice tutelare. Per quanto concerne la scelta di utilizzare le espressioni « convinzioni e preferenze » in luogo del termine « volontà », oltre ad una ragione di coordinamento interno fra i diversi commi dell'articolo 3, ritiene che tale espressione rinvii più chiaramente ad una concezione complessiva della vita e della malattia.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) desidera lasciare agli atti della Commissione alcune considerazioni di carattere generale, volte a enucleare quali siano le questioni centrali attinenti al provvedimento in esame. A tale riguardo ricorda quanto dichiarato dal collega Fioroni sul fatto che nel testo in esame vi sarebbe un combinato disposto, non accettabile, fra l'autodeterminazione del paziente e la vincolatività delle sue disposizioni per il medico. Sottolinea come siano stati accolti solo alcuni aggiustamenti marginali proposti dal suo gruppo che sicuramente non ha alcuna intenzione di prevedere un inutile prolungamento artificiale della vita del paziente né tanto meno una sorta di accanimento terapeutico. Al riguardo, ritiene che vadano disciplinate in modo diverso fattispecie diverse e che, nel rispetto della volontà del malato, occorra distinguere tra condizioni cliniche terminali e situazioni di cronicità acuta. Stigmatizza come in questo provvedimento si voglia, in realtà, seguire il dogma dell'autodeterminazione assoluta del paziente, accogliendo quindi una scelta suicidaria.

In conclusione, non condivide la scelta di attribuire al Servizio sanitario nazionale e alle strutture di ricovero una *mission* del tutto diversa da quella della somministrazione delle cure ai malati.

Su tale questione di fondo avrebbe voluto un confronto aperto nel merito. Sottolinea come l'essenza del provvedimento si trovi nell'articolo 3, rispetto al quale i restanti articoli 4 e 5 hanno poca rilevanza.

Nel sottolineare la propria convinzione di avere una cultura politica assai vicina a quella della relatrice, stigmatizza il fatto che oggi la relatrice stessa e il partito di maggioranza relativa, scelgano di rivolgere

un duro colpo all'essenza stessa del sistema sanitario, nato dalla riforma del 1978.

Paola BINETTI (Misto-UDC) indica i principali motivi di contrarietà relativi alla nuova formulazione dell'articolo 3. Nel dichiarare di non condividere innanzitutto la rubrica, ritiene che il principale *vulnus* del provvedimento in esame sia rappresentato dal fatto che non si prevede il termine di entrata in vigore delle DAT né si indica nel dettaglio quali siano le fattispecie alle quali tali manifestazioni di volontà possano applicarsi. È evidente che non si possono indicare tutte le scelte diagnostiche e i trattamenti sanitari possibili, ma il comma 1 dell'articolo 3 presenta notevoli aspetti problematici in quanto non definisce in modo univoco le condizioni nelle quali le terapie non vengono più considerate utili.

Sottolinea, inoltre, come l'espressione « convinzioni e preferenze » richiami la Convenzione di Oviedo, evidenziando come non si possa subordinare l'efficacia del consenso del paziente al solo progresso scientifico. Stigmatizza il fatto che la legge in esame sia volta a regolare la fattispecie del consenso informato quando in realtà ci si trova di fronte a situazioni completamente mutate rispetto al passato. Ribadisce, inoltre, come il contenuto essenziale del provvedimento si risolva nelle disposizioni dell'articolo 3, evidenziando la necessità che venga tutelata al meglio la volontà dei pazienti più deboli, creando quindi il contesto sociale più adeguato a tale scopo.

Alessandro PAGANO (LNA), sottolineando come ritenga utopistico poter entrare nel merito dell'argomento trattato in soli cinque minuti, osserva che le dichiarazioni di voto dovrebbero essere politiche, trattandosi di un provvedimento di morte, che sottrae valore all'amore e alla solidarietà.

Precisa, infine, che si tratta di un provvedimento di tipo libertario e che il metodo seguito per la sua trattazione non è stato di tipo democratico, considerato

che circa 90 emendamenti sarebbero preclusi dalla votazione dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato.

Marisa NICCHI (SI-SEL) è d'accordo con l'onorevole Pagano sul fatto che cinque minuti sono insufficienti per affrontare un tema così importante, sottolineando come si stia compiendo un grande passo in avanti, coprendo un vuoto legislativo.

Osserva come con il provvedimento in oggetto il Servizio sanitario non perde la sua vocazione alla cura, ma viene piuttosto ridisegnato e sburocratizzato, nel rispetto del principio costituzionale che vuole che ogni cura debba essere fatta nel rispetto della volontà del soggetto. Precisa che si tratta di un tema etico che chiama il Parlamento a misurarsi e a coniugare il diritto alla salute con il rispetto della soggettività.

In merito all'emendamento Amato 3.47, come riformulato, sottolinea la presenza di molti aspetti positivi ma, anche, di diversi punti da approfondire.

Suggerisce come, ad esempio, sarebbe stato preferibile, rispetto al concetto di convinzione e preferenza, più labile, fare riferimento all'idea di volontà.

Nel confrontare il testo del comma 1 e del comma 3 del predetto emendamento nella sua riformulazione, ritiene che sarebbe necessario chiarire l'obbligatorietà o meno della presenza del fiduciario ed evidenzia come l'interpretazione delle parole « in caso di necessità » costituisca un punto molto vago.

Condivide, poi, la previsione secondo cui, qualora si determinino mutamenti scientifici tali da mutare le condizioni di vita del paziente, le DAT possano essere oggetto di ripensamento, pur sottolineando che le novità scientifiche debbano comportare un evidente miglioramento delle condizioni di vita del paziente.

Osserva, inoltre, come al comma 5 non sia più prevista, rispetto al testo originario, la presenza di due testimoni nella formulazione delle DAT, che, a suo avviso, avrebbe potuto costituire una giusta soluzione.

Nel dichiarare il suo apprezzamento, complessivamente, per l'emendamento in discussione, esprime, tuttavia, perplessità per la parte in cui il comma 4 dell'articolo 3 fa salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, non condividendo il contenuto di quest'ultimo, a seguito delle modifiche ad esso apportate.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) sottolinea come lo scontro non sia fra chi vuole imporre la sua morale e chi ha a cuore la soggettività, ma come si sia in presenza di un conflitto fra l'idea di soggettività come individuo o come persona, con i suoi diritti, nell'ambito di un tessuto relazionale.

Osserva come il fatto di prendere in considerazione il soggetto come individuo, tale solo se capace di determinarsi e di essere indipendente, impoverisce l'idea di essere umano. Rilevando come la previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi costituisca un concetto ambiguo, non definito, chiarisce che sarebbe stato più utile esprimerlo in riferimento al proprio consenso, libero e consapevole. Esprime perplessità in merito alla questione dell'idratazione e della nutrizione artificiale, evidenziando che possono essere considerate come atto medico ma non come terapie.

Lamenta, altresì, il fatto che non sia stato modificato il concetto di vincolatività, sottolineando come quest'ultimo richieda la trattazione dell'obiezione di coscienza.

Evidenzia, inoltre, come il riferimento al codice deontologico apra all'orizzonte lo spettro del contenzioso giudiziario e sottolinea infine che, rispetto alle modalità di registrazione delle DAT, sarebbe utile creare un registro nazionale piuttosto che lasciare spazio alla confusione che si determinerebbe qualora i registri fossero gestiti a livello regionale.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), diversamente da alcuni colleghi intervenuti, ritiene che nel corso dell'esame del provvedimento sia stato fatto un grosso sforzo per superare le barriere tra le

diverse posizioni, e di questo ringrazia in primo luogo la relatrice, dichiarandosi dispiaciuta che tale sforzo non sia stato debitamente apprezzato. Prima di entrare nel merito dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato, sottolinea di ritenere un principio essenziale quello del rispetto della volontà delle persone, osservando che la capacità di ciascuno di effettuare le decisioni che riguardano il proprio corpo deve valere anche per il momento in cui non si è più in grado di esprimere tali decisioni.

Ribadisce, quindi, il suo impegno a garantire il pieno rispetto della volontà di autodeterminazione di ciascuno, richiamando la sua azione a difesa della legge n. 194 del 1978, avendo come obiettivo prioritario quello di prevenire le pratiche di interruzione di gravidanza.

Passando alle proposte emendative da lei presentate all'articolo 3, sottolinea l'opportunità del pieno rispetto delle convinzioni di ciascuno e trova sostanzialmente accolto nella riformulazione dell'emendamento Amato 3.47 il riferimento alle unioni civili.

Sottolinea, invece, che il fatto di aver eliminato, al comma 4 dell'articolo 3, la possibilità di esprimere le proprie DAT anche di fronte a due testimoni, non garantisce il rispetto dei principi previsti dalla Convenzione di Oviedo e dall'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) ritiene che la discussione sinora svolta abbia offerto numerosi spunti per favorire un percorso del provvedimento in grado di superare i numerosi punti critici fino a questo momento emersi. Dichiarata di non condividere il contenuto dell'articolo 3 nel suo complesso, pur manifestando apprezzamento per alcune delle modifiche proposte dalla relatrice. Sottolinea, in primo luogo, l'esigenza di tornare, per quanto riguarda le DAT, all'uso del termine « dichiarazioni » in luogo di « disposizioni », termine peraltro più coerente con il contenuto di tale articolo.

Ribadisce l'importanza di individuare con esattezza il momento di validità delle

DAT, al fine di scongiurare il rischio di non curare una persona per motivi diversi da quelli alla base delle dichiarazioni effettuate. Nel ricollegarsi all'intervento della collega Roccella, ribadisce di essere contrario ad un principio di autodeterminazione che si risolve in una libertà assoluta, che non tiene conto del contesto in cui si trova un determinato soggetto. Quanto all'idratazione e alla nutrizione artificiali, che rappresentano per alcuni una sorta di « totem », segnala che esse dovrebbero rimanere fuori dalle DAT quando non rappresentano un veicolo utilizzato per portare avanti specifiche terapie.

Condivide il maggior ruolo dato alla figura del fiduciario che, in quanto persona vicina al paziente, consente di attualizzare le scelte di quest'ultimo. Ritiene che un passo avanti significativo sia stato compiuto anche con il riferimento al comma 7 dell'articolo 1, recato dal comma 4 dell'articolo 3.

Dichiara di non comprendere il contenuto del comma 6 dell'emendamento Amato 3.47, paventando forti rischi di confusione, ed invita quindi a ripensare le scelte sinora effettuate, affidando maggiori responsabilità ad una struttura a livello centrale.

Nell'esprimere una certa soddisfazione per il fatto di aver espresso alcune considerazioni sul merito del provvedimento, manifesta il proprio disagio per non aver potuto discutere nel merito i singoli emendamenti, associandosi ai rilievi espressi dal deputato Sisto. Preannuncia, quindi, che non parteciperà alla votazione dell'emendamento in discussione e che lascerà i lavori della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dà atto che la riformulazione proposta dell'emendamento Amato 3.47, accolta dalla relatrice, completa il buon lavoro svolto dalla Commissione in relazione ad un punto essenziale del provvedimento. Osserva che, grazie al paziente ascolto della relatrice, è stato possibile bilanciare i diversi valori in gioco, pur riconoscendo che, ovviamente, il punto di equilibrio individuato può scon-

tentare alcuni, come affermato dalla collega Roccella. Non si può, tuttavia, non ammettere lo sforzo comune condotto da molti deputati intervenuti, richiamato anche dalla collega Locatelli.

Dichiara di non concordare con quanti affermano che il testo proponga un principio assoluto di autodeterminazione, in quanto vengono mantenute in capo al medico alcune responsabilità all'interno di una relazione di cura con il paziente. La valorizzazione della figura del fiduciario favorisce l'attualizzazione delle DAT, rispondendo a molte delle preoccupazioni espresse, anche se certamente non a tutte.

Rileva che il complesso delle proposte emendative presentate dai colleghi più critici verso il testo in discussione delinea un quadro che limiterebbe l'intervento normativo al solo scopo di evitare l'accanimento terapeutico, vanificando in tal modo lo scopo della proposta di legge in esame. Osserva che il testo proposto rappresenta una forma di diritto « mite » come auspicato all'inizio dei lavori dalla collega Murer, e suggerito da molti esperti auditi dalla Commissione.

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P) precisa di non essere sinora intervenuta anche per il fatto di essersi riconosciuta nelle posizioni espresse dai colleghi del Movimento 5 Stelle e di SEL, nonché della relatrice. Individua come punti critici del testo dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato, il fatto che esso sembra rendere più cogente la scelta del fiduciario e il richiamo al codice deontologico per i medici. Vede con perplessità anche la mancata specificazione dei criteri scientifici sulla base dei quali valutare eventuali terapie innovative. In ragione delle predette considerazioni critiche, e riconoscendo lo sforzo compiuto dalla relatrice, preannuncia la propria astensione sull'emendamento in discussione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, nel ringraziare tutti i deputati intervenuti per il loro apporto, si dichiara dispiaciuta per il tempo relativamente breve a disposizione per discutere l'articolo 3, segnalando che

un diverso utilizzo dei tempi di lavoro della Commissione, che ha impiegato quasi 25 ore per esaminare il solo articolo 1, avrebbe consentito un percorso diverso. Si dichiara consapevole della necessità di apportare alcuni correttivi al testo, ricordando che a questo serve l'esame in Assemblea. In relazione al problema sottolineato da più parti sul comma 5 dell'emendamento Amato 3.47, come riformulato, nel riservarsi un approfondimento, ricorda che una soluzione utile potrebbe essere quella di fare riferimento al Centro nazionale trapianti per la raccolta delle DAT. Osserva, in conclusione, che la distanza tra le varie posizioni non ha impedito lo sforzo per ragionare insieme sui punti caratterizzanti il provvedimento.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prima di mettere in votazione l'emendamento Amato 3.47, come riformulato, osserva che il dibattito svolto ha fornito preziose indicazioni per eventuali correzioni da apportare al testo del provvedimento in sede di esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Amato 3.47 (*Ulteriore nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, come preannunciato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Amato 3.47 (*Ulteriore nuova formulazione*) risultano assorbiti o preclusi i seguenti emendamenti: Pagano 3.243, Palmieri 3.192, Pagano 3.268, Fucci 3.373, Ferranti 3.93, gli identici Locatelli 3.11 e Nicchi 3.35, Mantero 3.16, gli identici Marazziti 3.33, Gigli 3.90 e Pagano 3.278, nonché gli identici Calabrò 3.180 e Palmieri 3.183, Silvia Giordano 3.17, Menorello 3.63, Calabrò 3.179, Fucci 3.10, Pagano 3.353, gli identici Fucci 3.8, Menorello 3.64, Binetti 3.140, Palmieri 3.185 e Pagano 3.281, Marzano 3.14, Schullian 3.53, 3.51 e 3.52, Pagano 3.244 e 3.270, Roccella 3.362, Silvia Giordano 3.18, Pagano 3.245, Ferranti 3.94, Palmieri 3.194, Roccella 3.364, Gigli 3.83 e 3.84, Palmieri 3.195, gli identici Palmieri 3.186 e Calabrò 3.175, Pagano

3.287, Menorello 3.62, Silvia Giordano 3.20, Locatelli 3.12, Nicchi 3.36, Menorello 3.61, 3.59 e 3.58, Mura 3.45, Pagano 3.292, gli identici Calabrò 3.176 e Palmieri 3.187, Binetti 3.144 e 3.145, Roccella 3.366 e 3.367, Locatelli 3.13, Gigli 3.73, Roccella 3.368, Schullian 3.54, gli identici Silvia Giordano 3.23 e Nicchi 3.37, Silvia Giordano 3.24, Binetti 3.142, Monchiero 3.67, Piccione 3.322, Monchiero 3.68, gli identici Gigli 3.113 e Menorello 3.57, nonché gli identici Palmieri 3.196 e Gigli 3.115, Silvia Giordano 3.21, gli identici Gigli 3.117 e Palmieri 3.197 nonché gli identici Calabrò 3.177 e Palmieri 3.188, Schullian 3.55, Roccella 3.369, Bosco 3.334, Silvia Giordano 3.25, Pagano 3.247, Roccella 3.370, gli identici Calabrò 3.174 e Palmieri 3.190, Nicchi 3.41 e gli identici Calabrò 3.181, Palmieri 3.182 e Pagano 3.276.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Binetti 3.141: si intende vi abbiano rinunciato.

Giovanni MONCHIERO (CI) sottoscrive l'emendamento Roccella 3.363, ritenendo opportuno disciplinare il momento in cui le DAT assumono rilievo ai fini della manifestazione della volontà del paziente.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, sottolinea come il comma 2-bis dell'emendamento Roccella 3.363 allarghi eccessivamente il campo di applicazione delle DAT, mentre il successivo emendamento Calabrò 3.161 si propone un obiettivo diametralmente opposto.

Silvia GIORDANO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti in esame, ritiene tuttavia che la questione dell'intervento da parte di un collegio medico debba essere affrontata, anche rinviando alla fase di discussione del provvedimento in Assemblea.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, avverte che, in assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, il medico potrebbe trovarsi di fronte a situazioni in cui vanno assunte rapide decisioni per rianimare il paziente.

Giovanni MONCHIERO (CI) ribadisce come la formulazione del comma 2-*bis* dell'emendamento Roccella 3.363 sia volto ad allargare il campo di applicazione delle DAT, finalità che, a suo giudizio, rientra nella logica del provvedimento.

Matteo MANTERO (M5S), per quanto riguarda il termine dal quale far dipendere l'efficacia delle DAT, concorda con quanto dichiarato dal collega Monchiero. Stigmatizza il fatto che i numerosi colleghi che sono intervenuti in modo massiccio per porre questioni regolamentari, ora non stanno partecipando alla discussione nel merito di rilevanti questioni.

In conclusione, ribadisce la necessità che si individui il momento specifico nel quale attribuire efficacia alle DAT. Nel dichiarare la propria disponibilità a ritirare l'emendamento Roccella 3.363, da lui sottoscritto, sottolinea come la tematica ivi prevista debba comunque essere affrontata, magari in un momento successivo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calabrò 3.161: s'intende vi abbiano rinunciato.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Nicchi 3.39, sottolinea di non condividere la previsione di un registro per le DAT in ciascun comune.

Marisa NICCHI (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 3.39.

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P) concorda con la necessità di attribuire un ruolo specifico ai singoli comuni nella tenuta dei registri.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea come, a suo giudizio, il rispetto della volontà del paziente non possa essere legato all'esistenza di un registro comunale delle DAT.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 3.39.

Silvia GIORDANO (M5S) sottoscrive l'emendamento Palmieri 3.189, sottolineando l'importanza di consentire al paziente di rivedere eventuali dichiarazioni anticipate di trattamento, da lui sottoscritte diversi anni prima.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palmieri 3.189 e Calabrò 3.173.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Pagano 3.304: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.26, volto a disciplinare le fattispecie nelle quali non siano state redatte le disposizioni anticipate di volontà. Si tratta, a suo avviso, di prendere atto di quello che già realmente succede nella realtà e di riconoscere l'esistenza di diritti di fatto già riconosciuti dal giudice.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, riconosce che l'emendamento Mantero 3.26 affronta una questione delicata, in parte già regolata dall'articolo 2 per quanto concerne la situazione dei soggetti incapaci. Occorre certamente individuare quali siano i soggetti che possono esprimere il consenso al posto del paziente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia reso le DAT.

Con particolare riferimento al successivo emendamento Nicchi 3.38, ritiene che le questioni in esso affrontate possano essere approfondite nel corso dell'esame in Aula, ma attualmente la formulazione dell'emendamento non chiarisce quali siano i soggetti che possano intervenire in mancanza della manifestazione di volontà da parte del paziente.

Matteo MANTERO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 3.26, dichiarando la propria disponibilità a modificarlo e ribadendo l'oppor-

tunità di disciplinare non solo il consenso informato in generale, ma anche la fattispecie del cosiddetto « fine vita ».

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che la Commissione debba limitarsi a normare la dichiarazione anticipata di trattamento, che viene espressa comunque su base volontaria, e non le fattispecie in cui tale dichiarazione non sia stata resa dal paziente. In tale ipotesi, ci si deve affidare al ruolo del medico, il quale potrà sentire i familiari, come già avviene attualmente.

Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea come occorra evitare il ripetersi di drammatiche situazioni come quelle del caso Englaro, distinguendo le ipotesi in cui si può far ricorso alle DAT rese dal paziente da quelle nelle quali tali dichiarazioni sono del tutto assenti. Si tratta, quindi, di evitare di delegare la decisione ad un giudice.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.38, comprendendo la necessità di accedere ad una formulazione diversa, ma evidenzia la delicatezza del tema che occorre affrontare al fine di compiere un deciso passo avanti ed evitare il ripetersi di tristi precedenti come quello del caso Englaro.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mantero 3.26 è stato ritirato dai presentatori. Sottolinea, altresì, che il tema dell'assenza di disposizioni anticipate di volontà potrà essere utile affrontato nel corso dell'esame in Assemblea.

Matteo MANTERO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 3.1, sottolineando la rilevanza del comma 5-*bis*. Evidenzia che il comma 5-*ter* è volto a prevedere il risarcimento del danno, morale, esistenziale e materiale, provocato al paziente e ai suoi familiari dal mancato rispetto delle disposizioni anticipate di volontà da parte dei responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e private che non abbiano garan-

tito il rispetto delle disposizioni anticipate di trattamento.

Anna Margherita MIOTTO (PD), ricordando che è in corso di esame in Assemblea il testo unificato delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 259-B), nel quale vengono identificate le responsabilità sia dei professionisti che delle strutture, sottolinea che sarebbe superfluo riprendere l'argomento nell'ambito di un provvedimento diverso, finendo magari per individuare soluzioni contraddittorie.

Silvia GIORDANO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Mantero 3.1.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 3.1

Donata LENZI (PD), *relatrice*, chiede di accantonare l'emendamento Mantero 3.2, il presentatore del quale aveva precedentemente invitato al ritiro, al fine di valutare una possibile riformulazione.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI (DeS-CD), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fucci 3.32: si intende che vi abbiano rinunciato.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.40, sottolineando che bisogna far valere la volontà del paziente che non è più in grado di esprimerla, se si riesce a ricostruirla.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, fa presente che la ricostruzione della volontà, per legge spetta al magistrato e non al medico.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 3.40.

Matteo MANTERO (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Silvia Giordano

3.01, di cui è cofirmatario, volto a prevedere la redazione telematica della disposizione anticipata di trattamento, e insiste per la votazione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, nel premettere che vi sarebbero degli oneri associati a tale previsione, ribadisce il suo rifiuto nei confronti della modulistica in relazione alle DAT, oltre che l'assenza di un soggetto che certifichi la DAT in caso di invio telematico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 3.01.

La Commissione procede all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la relatrice e il Governo hanno espresso i relativi pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5 nella seduta precedente.

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palmieri 4.69 e Fucci 4.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che l'emendamento Piccione 4.209 è stato ritirato e che la relatrice ha presentato l'emendamento 4.500 (*vedi allegato 4*), in relazione al quale i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.500 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 4.500 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), *relatrice*, intervenendo sull'emendamento Locatelli 4.1, sottolinea che la differenza fra pianificazione delle cure e DAT si basa sulla condivisione tra medico e paziente, mentre l'emendamento in oggetto intende sostituire proprio la parola « condivisa ».

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.1.

Matteo MANTERO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 4.6, che ritira, pur sottolineando l'importanza della soppressione del termine « condivisa ».

Silvia GIORDANO (M5S) evidenzia come nella relazione tra medico e paziente risulti importante anche il rispetto dell'autonomia del paziente.

Mario MARAZZITI *presidente*, premettendo che in caso di patologia cronica, invalidante o con una prognosi infausta il rapporto tra medico e paziente è continuativo, sottolinea che insistere sul rispetto del paziente è il presupposto essenziale dell'istaurarsi della relazione di cura tra medico e paziente.

Silvia GIORDANO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 4.5, di cui illustra le finalità.

Delia MURER (PD) ritiene superfluo quanto proposto con l'emendamento Silvia Giordano 4.5, in quanto gran parte del contenuto è già previsto dalle disposizioni fino ad ora approvate.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 4.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Calabrò 4.153 e Palmieri 4.71, nonché degli emendamenti Palmieri 4.70 e Gigli 4.51: s'intende vi abbiano rinunciato.

Avverte che è stato ritirato l'emendamento Ferranti 4.32 e ricorda che la relatrice, nella precedente seduta, ha illustrato una proposta di riformulazione riferita agli emendamenti Locatelli 4.2, Stella Bianchi 4.18, Nicchi 4.12 e Mantero 4.7.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Ileana Cathia PIAZZONI (PD), cofirmataria dell'emendamento Stella Bianchi 4.18, Marisa NICCHI (SI-SEL) e Matteo MANTERO (M5S) accettano la riformulazione

dei loro emendamenti, proposta dalla relattrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Locatelli 4.2, Stella Bianchi 4.18, Nicchi 4.12 e Mantero 4.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palmieri 4.72 e Binetti 4.66: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Locatelli 4.3, Mantero 4.8 e Nicchi 4.13 (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palmieri 4.73, Binetti 4.67 e 4.68, Menorello 4.16, Palmieri 4.74, Menorello 4.15 e Palmieri 4.75: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.4.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.14, pur segnalando che l'oggetto dello stesso presenta, a suo avviso, un'indubbia rilevanza, riservandosi pertanto di ripresentarlo in Assemblea.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bosco 4.158, dell'articolo aggiuntivo Roccella 4.030, nonché degli emendamenti Gigli 5.2, Roccella 5.275 e Gigli Tit.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ricorda che risulta ancora accantonato l'emendamento Mantero 3.2.

Donata LENZI (PD), *relattrice*, formula una proposta di riformulazione dell'emendamento Mantero 3.2 (*vedi allegato 3*).

Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.2, proposta dalla relattrice.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Mantero 3.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame di tutte le proposte emendative, il testo unificato delle proposte di legge C. 1142 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.30.

ALLEGATO 1

**5-10611 Grillo: Sui costi d'acquisto
del farmaco anti epatite C « Sovaldi ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione in esame, si riportano, di seguito, gli elementi di competenza dell'AIFA pervenuti al Ministero della salute dalla citata Agenzia.

L'AIFA ha riformato la determina n. 1427/2015, in materia di note di credito, riformulandone il testo con la Determina n. 227 del 12 febbraio 2016 ed, in ultimo, con la determina n. 1631 del 27 dicembre 2016.

Tale intervento è consequenziale al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, pur riconoscendo la correttezza dello scopo della determina originaria, ha rappresentato l'esigenza di riformulare la detta determina al fine di evidenziare l'esistenza di un effettivo nesso causale tra il nuovo meccanismo di emissione di note di credito da parte di Gilead per l'acquisto dei farmaci Sovaldi/Harvoni e la presenza di debiti per forniture pregresse dei medesimi prodotti farmaceutici.

Il nuovo testo della Determina AIFA ha, quindi, chiarito l'effetto meramente compensatorio già perseguito dalla precedente n. 1427/2015 e l'inesistenza di condizionamenti anticoncorrenziali suscettibili di vincolare gli acquisti futuri dei nuovi farmaci per il trattamento dell'epatite C da parte delle regioni.

Si evidenzia che – stando a quanto comunicato dalla medesima AIFA – la stessa Autorità ha deciso di non impugnare davanti al TAR competente la determinazione AIFA n. 1427/2015, non ravvisando più la presenza dei presupposti per l'attivazione del ricorso previsto dal-

l'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, con contestuale archiviazione del procedimento.

Difatti, nel suo parere motivato deliberato nella riunione del 22 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, l'AGCM aveva rilevato come il tenore letterale della determina n. 1427/2015 non lasciasse intendere l'effetto del nuovo sistema di note di credito – introdotto da AIFA in sostituzione di quanto originariamente previsto dalla determina n. 982/2015 per regolare alcuni aspetti economici dei rapporti di fornitura tra le amministrazioni sanitarie locali e l'impresa titolare dei farmaci Sovaldi e Harvoni, a valle di appositi accordi negoziali stipulati nel gennaio 2015 tra AIFA e la medesima impresa – come limitato a una compensazione debiti-crediti dipendente dallo stato dei pagamenti delle forniture già effettuate nel passato alle amministrazioni sanitarie locali.

Secondo l'Agenzia, l'Autorità, nel proprio parere motivato, paventava, pertanto, il rischio che la determina n. 1427/2015 vincolasse gli acquisti futuri di trattamenti anti-epatite C, con effetti di consolidamento/rafforzamento delle posizioni commerciali esistenti.

Preso atto di quanto stabilito da AIFA nella nuova determinazione n. 227/2016 del 12 febbraio 2016, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 19 febbraio 2016, l'Autorità ha disposto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che quanto ivi chiarito e determinato fosse suscettibile di rimuovere tutti i dubbi concorrenziali espressi nel parere del 22 dicembre 2015.

Per la parte relativa alle notizie riportate dall'edizione *online* de *Il Sole24ore Sanità*, la Agenzia ha comunicato di non poter fornire elementi, atteso che si tratta di accertamenti condotti da organi di polizia giudiziaria e pertanto sottoposti a segreto ai sensi del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda, invece, il punto relativo alla presenza di « accordi confidenziali rispetto ai trattamenti già anticipati dalle regioni », l'AIFA rappresenta quanto segue: « Come noto, l'AIFA ha negoziato accordi contrattuali con la società titolare Gilead Sciences per la definizione del prezzo per il farmaco per la cura dell'epatite C, accordi giunti a scadenza nel mese di giugno 2016.

Successivamente alla scadenza di tale contratto, infatti, la scrivente Agenzia ha raggiunto un accordo di natura confidenziale con la Società, ai sensi del quale, nelle more dell'*iter* di negoziazione, si sarebbe concluso il trattamento, alle stesse condizioni contrattuali stipulate nell'accordo venuto a scadenza, ed i cui importi sono secretati, fino al raggiungimento dei 50.000 pazienti originariamente previsti.

Successivamente, una volta raggiunti i 50.000 pazienti, è stata concordata per gli ulteriori trattamenti durante la fase del procedimento di negoziazione, l'applicazione del prezzo medio, con l'intesa condivisa che, al momento del raggiungimento del nuovo accordo, il prezzo di rimborso contrattato troverà applicazione retroattiva a partire dal paziente n. 50.001. ».

ALLEGATO 2

5-10612 Piazzoni: Adozione del regolamento attuativo delle nuove norme sugli indennizzi a favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli per avere sollevato una questione di oggettiva delicatezza, che peraltro, è stata all'attenzione di questa Commissione nel corso della sua disamina parlamentare.

Ecco perché ritengo opportuno non declinare i contenuti, già noti, delle disposizioni di cui all'articolo 21-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Ciò premesso nel merito del quesito posto, il Ministero della salute, in considerazione della necessità di un esame approfondito e multidisciplinare degli « studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide », – come previsto dalla disposizione normativa in questione – per la definizione dei « criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo », per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, ha richiesto al Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, di esprimersi in merito alla definizione di detti criteri ed, in particolare, circa l'individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.

In data 17 gennaio 2017 è stato reso il parere, espresso dalle sezioni congiunte II e V del Consiglio Superiore di Sanità, sui criteri di inclusione ed esclusione ed, in particolare, sulla individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i nati al di fuori del periodo 1958-1966, allo scopo di apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 163/2009, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113/2016.

Il Ministero della salute, al fine di garantire, in tempi brevi, la corretta applicazione della norma, ha ritenuto opportuno segnalare al Ministero della difesa la necessità dell'istituzione di un gruppo di lavoro, per la redazione del citato regolamento, composto da rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero della difesa, da cui dipendono le Commissioni Medico Ospedaliere competenti in materia inviando questo ultimo Dicastero la richiesta di designazione di propri qualificati rappresentanti.

Concludo rassicurando gli Onorevoli che la questione sollevata ha la priorità del Ministero della salute, che auspica l'adozione del regolamento nel più breve tempo possibile.

ALLEGATO 3

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Disposizioni anticipate di trattamento – « DAT »).

1. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Indica altresì una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.

2-bis. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi

momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

3. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

5. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime

forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.

6. Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

3. 47. *(Ulteriore nuova formulazione).* Amato, Carnevali.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie, provvedono ad informare della possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento in base alla presente legge.

3. 2. *(Nuova formulazione).* Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: cronica e invalidante aggiungere le seguenti: o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

4. 500. Relatrice.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

***4. 2.** *(Nuova formulazione).* Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

4. 18. *(Nuova formulazione).* Stella Bianchi, Piazzoni, Tinagli.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

***4. 12.** *(Nuova formulazione).* Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto.

Al comma 2, dopo le parole: i suoi familiari aggiungere le seguenti: o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia.

***4. 7.** *(Nuova formulazione).* Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 3, sostituire la parola: indicato con la seguente: proposto.

****4. 3.** Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano.

Al comma 3, sostituire la parola: indicato con la seguente: proposto.

****4. 8.** Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

Al comma 3, sostituire la parola: indicato con la seguente: proposto.

****4. 13.** Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto.

ALLEGATO 4

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: cronica e invalidante aggiungere le seguenti: o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.

4. 500. La relatrice.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09575 L'Abbate: Sulle problematiche derivanti dall'applicazione della normativa che regola l'istituto dell'enfiteusi	219
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	222

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello	220
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio. — Adozione del testo base</i>)	220
ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ...	224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
---	-----

AVVERTENZA	221
------------------	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.35.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

5-09575 L'Abbate: Sulle problematiche derivanti dall'applicazione della normativa che regola l'istituto dell'enfiteusi.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, ringrazia innanzitutto il sottosegretario Castiglione per aver fornito la risposta alla sua interrogazione in sostituzione del Viceministro Casero che, denotando una mancanza di rispetto verso il Parlamento, non ha partecipato alla seduta del 9 febbraio scorso, nella quale era previsto lo svolgimento del suo atto di sindacato ispettivo.

Venendo al merito della risposta fornita dal rappresentante dell'Esecutivo, evidenzia la notevole complessità della situazione che negli anni si è venuta a creare per i numerosi piccoli proprietari della provincia di Brindisi ai quali viene richiesto il pagamento di un canone enfiteutico da parte di alcuni eredi di un vecchio concedente in base a contratti di cui spesso neppure si trova traccia negli atti di compravendita e che comunque risalgono ad almeno settant'anni fa. Auspica, quindi, che il parere reso dal Consiglio di Stato al quale ha fatto riferimento il sottosegretario possa chiarire alcuni aspetti del quadro normativo di riferimento e contribuire in tal modo all'individuazione di una soluzione equa della quale ritiene che il Governo si debba fare sollecitamente carico.

Massimo FIORIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Seguito dell'esame e rinvio. — Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2016.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 23 giugno 2013, la Commissione aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia quindi la fissazione del termine degli emendamenti all'Ufficio di presidenza già previsto al termine della seduta odierna e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri

prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

RISOLUZIONI

7-01164 Schullian: Iniziative per la tutela del settore lattiero caseario ovino-caprino e del formaggio pecorino romano DOP.

7-01180 Marrocu: Iniziative per la tutela del formaggio pecorino romano DOP.

SEDE REFERENTE

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. C. 3653 Mongiello.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul finanziamento delle imprese agricole.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-09575 L'Abbate: Sulle problematiche derivanti dall'applicazione della normativa che regola l'istituto dell'enfiteusi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti dopo aver richiamato il quadro normativo del diritto di enfiteusi, evidenziano alcune criticità connesse alle modalità di quantificazione del canone enfiteutico.

Al riguardo, viene evidenziato un primo orientamento assunto dall'Amministrazione con la circolare n. 29104 del 2011, secondo cui il canone debba essere equiparato al reddito dominicale opportunamente aggiornato tramite idonei criteri di aggiornamento.

Successivamente, l'amministrazione ha ritenuto che per tutte le enfiteusi su fondo agricolo il capitale di affrancazione ed i canoni siano determinati facendo ricorso al criterio dell'indennità di esproprio e non piuttosto a quello del reddito dominicale rivalutato, non più rispondente all'effettiva realtà economica.

Ciò posto, rilevano gli interroganti che nel territorio della provincia di Brindisi alcuni eredi di vecchi concedenti, con riferimento a presunti contratti di enfiteusi risalenti ad almeno 70 anni, avrebbero preteso canoni enfiteutici nei confronti di alcuni piccoli proprietari (per lo più braccianti o contadini) determinati secondo criteri non corretti. Nello specifico, gli interessati lamentano l'ingiusta richiesta di un canone calcolato anche sulle migliorie apportate dal contadino-enfiteuta.

Auspicano pertanto gli interroganti opportune iniziative al fine di una soluzione della problematica segnalata.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Va preliminarmente evidenziato che la direttiva interna prot. n. 29104/2011 dell'Agenzia delle entrate, emanata a chiarimento ed integrazione della nota dell'allora Dipartimento del Territorio, prot. E2/15127 del 26 ottobre 2000, e citata nella interrogazione stessa, è stata diffusa alle strutture periferiche al fine di fornire specifiche istruzioni utili allo svolgimento delle attività legate alla determinazione dei canoni enfiteutici e del capitale di affrancazione dei beni immobili di proprietà del Ministero dell'interno – Fondo Edifici di Culto (FEC).

Per completezza, si fa presente che, per chiarire specifiche problematiche segnalate dal FEC nella gestione delle attività in questione, dopo un approfondimento congiunto in materia tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia delle entrate, è stato interessato il Consiglio di Stato, il quale ha fornito il parere n. 1278/2014.

Alla luce di tale parere, l'Agenzia ha quindi diffuso un'ulteriore direttiva interna, prot. n. 125201 del 3 ottobre 2014, che, superando i contenuti della precedente circolare del 2011, ha modificato i criteri di determinazione dei valori sudetti.

In sostanza, dall'analisi del complesso quadro normativo e giurisprudenziale consolidatosi in materia nel corso di questi anni, e sensibilmente inciso da numerose pronunce della Corte costituzionale, sono stati adottati i principi e i criteri di

immediata applicazione deducibili da tali pronunce, validi per tutte le tipologie di enfiteusi.

In particolare, in assenza di puntuali disposizioni legislative, in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la base di partenza deve riferirsi al valore di esproprio, il quale, attualmente, corrisponde al valore di mercato. Tale valore

è suscettibile di oscillazioni in relazione alle contingenze del mercato immobiliare.

In linea con la tendenza della legislazione volta a favorire l'enfiteuta, si è quindi pervenuti all'orientamento – anch'esso condiviso dal Consiglio di Stato – di scegliere in via cautelativa il valore corrispondente all'estremo inferiore di detto intervallo.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. (C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

**TITOLO I
NORME GENERALI**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge è volta a definire, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico:

il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;

gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, fornendo in tale ambito appositi ser-

vizi eco-sistemici. A tal fine, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta ad all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento n. 834 del 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

**TITOLO II
AUTORITÀ NAZIONALI E
LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE**

ART. 2.

(Autorità nazionale).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nonché l'autorità competente responsabile dell'attuazione della normativa europea.

ART. 3.

(Autorità locali).

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.

TITOLO II

ORGANISMI DI SETTORE E STRUMENTI
DI PIANIFICAZIONE

ART. 4.

(Comitato per l'agricoltura biologica).

1. Fatte salve le competenze del Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali del 9 aprile 2013, n. 631, è istituito presso il Ministero il Comitato per l'agricoltura biologica, al quale sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, che è contestualmente soppresso.

2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero competente ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministro», gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.

4. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti, con decreto del Ministro possono essere costituite all'interno del Comitato per l'agricoltura biologica e su sua proposta, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.

5. La partecipazione al Comitato per l'agricoltura biologica e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del comma 4 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che aggiorna annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.

TITOLO III
STRUMENTI
DI FINANZIAMENTO

ART. 6.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204/1 del 1° luglio 2014.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento:

a) del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5;

b) di programmi di ricerca e innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera *d*);

c) di interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e la struttura e la configurazione di filiere;

d) di interventi volti al sostegno, tecnico amministrativo alle aziende che avviano la conversione della produzione verso il metodo biologico;

e) di strumenti finalizzati alla formazione teorico-pratica degli operatori incaricati di svolgere i prescritti controlli ispettivi;

f) di strumenti per l'educazione al consumo dei prodotti biologici;

g) di contributi a enti e istituzioni pubblici e a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono ser-

vizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone l'acquisizione dal territorio circostante;

h) di contributi agli enti locali che adottano apposite misure per assicurare che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde, di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attività scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori in età scolare, siano adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico;

i) di strumenti di informazione per gli operatori dell'agricoltura biologica, destinando una quota parte delle risorse, da individuare con il decreto di cui al comma 3, al finanziamento del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica –, sulla base di progetti predisposti annualmente da ISMEA, al fine di raccogliere, elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica;

l) di strumenti per il miglioramento del sistema di controllo.

3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, determina – tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma, 2, lettera *d*) – la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui al comma 2. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese ammissibili a valere sulla quota della dotazione del Fondo.

4. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo

59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'accertata omissione del versamento del contributo di cui al richiamato articolo 59, comma 1, è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, comporta una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza indicata al primo periodo è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro trasmette lo schema di decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 7.

(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola).

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso lo stimolo a realizzare dottorati di ricerca e di master in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia degli atenei italiani e

prevede meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici;

b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo finalizzate alle attività di ricerca del CNR. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è comprensiva della somma, nella misura massima ivi determinata, a favore delle predette attività;

c) sono previsti, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico;

d) è destinato almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 5, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata tri quinquennale, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato ristoro alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione ed a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 9.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART.8.

(Formazione professionale).

1. Lo Stato promuove e incoraggia la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, definisce i principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

ART. 9.

(Distretti biologici).

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali sia significativa:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza

di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e le aree ricadenti nella rete Natura 2000 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive integrazioni e modificazioni.

3. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente e le diversità locali;

c) agevolare e semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati;

f) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali tra gli altri, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

g) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi più contenuti, dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico.

4. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni di prodotto e i

soggetti pubblici e privati che ricadono nell'ambito del distretto biologico possono costituire un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative.

5. Il Comitato direttivo del distretto biologico avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti ricadenti nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.

6. Il Ministero, attraverso lo strumento della Rete Rurale Nazionale, promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle « migliori pratiche » messe in atto nei distretti biologici, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti. Implementa altresì il sito internet della Rete Rurale Nazionale con schede dedicate ai distretti biologici che contengono informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti le attività, i progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

7. Le regioni possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da assegnare a progetti presentati da imprese singole o associate e da enti locali ricadenti nel territorio del distretto biologico.

ART. 10.

(Intese e protocolli di filiera).

1. Le filiere biologiche sono costituite al fine di perseguire almeno uno dei seguenti fini:

a) promuovere l'approccio di filiera con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con me-

todo biologico consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali, contribuendo ad una riduzione nell'approvvigionamento di materie prime da Paesi terzi;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la vendita diretta, l'attività agrituristica, l'attività didattica e ricreativa;

f) promuovere la cultura del biologico contribuendo alla creazione e allo sviluppo dei distretti biologici.

2. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con il metodo biologico, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici.

3. Si definisce « protocollo di coltivazione o di filiera biologica » l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito di un processo di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione di un prodotto biologico. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;

b) le modalità, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

4. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto, nonché i protocolli di coltivazione o di filiera biologica di cui al comma 2.

ART. 11.

(Organizzazioni dei produttori biologici).

1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.

2. Può essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

3. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.

4. Nell'ambito delle azioni previste dai programmi operativi delle organizzazioni dei produttori biologici, nonché in altre similari previsioni, possono essere ammesse le spese dirette allo svolgimento di attività rivolte a favorire la costituzione e il mantenimento di rapporti diretti tra

l'organizzazione dei produttori biologici e le organizzazioni di consumatori.

ART. 12.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica).

1. All'articolo 3, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale nella filiera biologica gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 7-ter, nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura con metodo biologico.

7-ter. Le Organizzazioni interprofessionali di cui al precedente comma sono riconosciute, su richiesta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini di tale riconoscimento, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale.»

ART. 13.

(Sementi biologiche).

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria ».

TITOLO V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

ART. 14.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.

2. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 sono abrogati.

3. L'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

ART. 15.

(Norma di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Schema di decreto legislativo attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 369

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2017.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane (Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

AUDIZIONI

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Daniele MARANTELLI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Daniele MARANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Antonio D'ALÌ (FI-PdL), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Federico FORNARO (PD), il deputato Roger DE ME-NECH (PD), nonché il presidente Daniele MARANTELLI.

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, fornisce ulteriori precisazioni.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Verde per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	234
--	-----

COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Giovedì 16 febbraio 2017.

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle 14.30 alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	235
---	-----

Giovedì 16 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

La deputata VILLECCO CALIPARI (PD), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e i senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	236
Sui lavori della Commissione	236
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	236
Audizione del presidente della Fondazione Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), Francesco Nasso (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	237
AVVERTENZA	237

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone di invertire i punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere prima con l'audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, e successi-

vamente con l'audizione del presidente della Fondazione Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri).

La Commissione concorda.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 febbraio 2017.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il Sottosegretario di

Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano, accompagnato dal capo di segreteria, Avv. Nicola Di Palma e dal dirigente, dott. Gianni Spea.

Svolge una relazione Massimo CASANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, la deputata Titti DI SALVO (PD), e il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Massimo CASANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Audizione del presidente della Fondazione Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), Francesco Nasso.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente il presidente della Fondazione Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), Francesco Nasso, accompagnato dal direttore generale, dott. Sergio Slavec, e dalla responsabile amministrativa, dott.ssa Silvia Chiesa.

Interviene Francesco NASSO, *presidente della Fondazione Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri)*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Giuseppe GALATI (SCALA CPL-MAIE) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Replica alle osservazioni poste Francesco NASSO, *presidente della Fondazione Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri)*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri) per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia (UCOSEVA – Marina Militare)
(Svolgimento e conclusione) 238

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 16 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia (UCOSEVA – Marina Militare).

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Capitano di Vascello Francesco Battaglia, Capo dell'Ufficio di coordinamento del servizio di vigilanza d'area dello Stato Maggiore della Marina militare.

Ricorda che la prima parte dell'esame testimoniale ha avuto luogo nella seduta antimeridiana dello scorso 8 febbraio, secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione, in base alle quali il Capitano di Vascello è stato audito in qualità di persona informata sui fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire in seduta segreta.

Intervengono per porre quesiti i deputati Mauro PILI (MISTO), Donatella DU-

RANTI (SI-SEL), Paola BOLDRINI (PD) e Luigi LACQUANITI (PD).

Francesco Battaglia, *UCOSEVA, Marina Militare*, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Capitano di Vascello Francesco Battaglia per il contributo fornito ai lavori

della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sulla pubblicità dei lavori	8
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti alla relazione all'Assemblea proposta dai relatori</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Movimento 5 Stelle</i>) ..	24
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Sinistra italiana-Sinistra ecologia libertà</i>)	32
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Misto-Alternativa Libera-possibile</i>)	39
ERRATA CORRIGE	13

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-01170 Fragomeli: Interventi per lo sviluppo di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	46
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Emendamenti C. 3113-3675-A	49
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 Capelli ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) ...	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	68
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. Nuovo testo C. 3844, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	72
Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 1793 Nastri e C. 3951 D'Ottavio (<i>Esame e rinvio</i>)	58

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01123 Berretta sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di Mariano Sciacca, Coordinatore dell'Ufficio sviluppo e innovazione organizzativa tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania nonché del « Progetto migrantes » del Tribunale di Catania	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo. C. 3777 Molteni (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini</i>)	87

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	90
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10601 Chiarelli: Sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria ...	91
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	93
5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari	91
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	94

5-10602 Dambruoso: Sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico	91
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	96

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-10198 Di Stefano: Sull'adeguamento degli stipendi del personale a contratto in alcune sedi estere	98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-10415 Tacconi: Sulla gestione del fondo destinato alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero	99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
5-10264 Tacconi: Sulle difficoltà di insediamento del COMITES di Barcellona	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	103
5-10553 Porta: Sull'attuazione dell'accordo tra Italia e Brasile sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida	99
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	104

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
AVVERTENZA	105

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	106
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. Atto n. 387 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	111

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	111
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
AVVERTENZA	113

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10597 Paglia: Questioni relative alla risoluzione anticipata di contratti in strumenti derivati stipulati tra il Governo italiano e <i>Morgan Stanley</i>	115
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	122
5-10598 Sibilia: Iniziative per accertare le cause della crisi bancaria, ai fini della tutela del risparmio, del lavoro e dell'economia nazionale	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	123
5-10599 Fragomeli: Correttivi all'imposizione IMU sugli immobili fieristici	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	124
5-10600 Busin: Inclusione degli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso usurario	116
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	126

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	116
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del relatore)</i>	128
<i>ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SI-SEL)</i>	131
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo FI-PdL)</i>	134
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)</i>	138
<i>ALLEGATO 9 (Proposta alternativa di parere presentata dalla componente del gruppo misto alternativa libera-possibile)</i>	140
<i>ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	142

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. C. 3500 Bindi (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	120
<i>ALLEGATO 11 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	145

RISOLUZIONI:

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	120
<i>ALLEGATO 12 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	150
5-10604 Vezzali: Sull'ingresso a prezzo scontato nei cinema il mercoledì	150
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	153
5-10605 Borghesi: Sull'organizzazione dei carnevali	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	154
5-10606 Simone Valente: Sugli studi di Cinecittà	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
5-10607 Coscia: Sul grande progetto Pompei	151

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	156
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione della « Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ». C. 3683, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016) 710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	157
ALLEGATO (Proposta di parere)	165

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	158
ERRATA CORRIGE	164

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-01178 Carloni: Iniziative concernenti gli aumenti dei costi degli abbonamenti sui servizi ferroviari ad alta velocità di Trenitalia maggiormente fruiti dai pendolari (<i>Discussione e rinvio</i>)	168
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	171

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10608 Biasotti: Misure a carico degli operatori telefonici per i gravi disservizi seguiti al maltempo e alle calamità naturali in Abruzzo	172
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	175
5-10609 Liuzzi: Stato di avanzamento e tempi di realizzazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)	173
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	176
5-10610 Bruno Bossio: Stato di realizzazione dell'infrastruttura relativa alla fibra ottica, effettiva connettività e numero di suoi utenti	173
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	177

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri .	174
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	179
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	182

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	180
Sui lavori della Commissione	180

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	185
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	189

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende ». (COM(2016)710).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i>)	186
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	191

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. C. 4196 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	187
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

XII Affari sociali

COMITATO DI NOVE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato	195
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10611 Grillo: Sui costi d'acquisto del farmaco anti epatite C « Sovaldi »	196
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	213
5-10612 Piazzoni: Adozione del regolamento attuativo delle nuove norme sugli indennizzi a favore delle persone affette da sindrome da talidomide	196
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	215
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	216

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	198
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento della relatrice</i>)	218

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-09575 L'Abbate: Sulle problematiche derivanti dall'applicazione della normativa che regola l'istituto dell'enfiteusi	219
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	222

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello	220
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio. — Adozione del testo base</i>)	220
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>) ...	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
AVVERTENZA	221

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole</i>)	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO MAFIA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	234
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	236
Sui lavori della Commissione	236
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	236
Audizione del presidente della Fondazione Fasc (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), Francesco Nasso (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	237
AVVERTENZA	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia (UCOSEVA – Marina Militare) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007880